

breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo nel luogo da questo indicato. Se ricorre l'ipotesi 4.1 si procede alla sola segnalazione alla prefettura. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

- (19) **Comportamento operativo.** Non sono previste specifiche intimazioni; tuttavia è evidente che la circolazione non può proseguire nelle medesime condizioni che hanno determinato l'applicazione della sanzione. Pertanto, sarà l'agente accertatore, valutando la finalità dell'ordinanza, a intimare al conducente di non proseguire il viaggio sino a che è spirato il termine della sospensione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 6, comma 15, c.d.s., ovvero di allontanarsi, seguendo il tragitto più breve nel tempo strettamente necessario, dalla zona interessata dall'ordinanza. Dell'intimazione deve essere dato atto nel verbale; l'eventuale inosservanza dell'intimazione può integrare il reato di cui all'articolo 650 del codice penale.
- (20) **Pagamento scontato.** Il pagamento ridotto del 30% non è consentito nel caso 4.2 (seconda violazione commessa con veicolo per cui è prescritto il possesso della patente di guida), essendo prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente.

► Articolo 7, comma 13-bis

5. Zona scolastica – omesso rispetto delle specifiche prescrizioni

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 168,00 | € 117,60 | 0 | non previste |
| Da € 168,00 a € 678,00 | | Metà del massimo: € 339,00 | Doppio del minimo: € 336,00 |

Nel luogo sopra indicato, all'interno della zona scolastica, non rispettava la prescrizione stabilita con ordinanza ai sensi dell'articolo 7, comma 11-bis del codice della strada (*specificare quale specifica prescrizione relativa alla circolazione, sosta o fermata è stata violata*).

Note

- (21) **Definizione.** Si tratta di una zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
- (22) **Ambito di applicazione.** Nelle zone scolastiche urbane può essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno di parcheggio per disabili. A prescindere dalla formale istituzione di una zona scolastica, al cui interno possono essere disposte specifiche prescrizioni relative alla sosta, l'articolo 7, comma 1, numero 7 consente comunque ai comuni con ordinanza del Sindaco di riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo od anche solo per determinati periodi, giorni ed orari dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

A livello sanzionatorio occorre distinguere: se lo stallo di sosta riservato a tale categoria di veicoli è collocato al di fuori della zona scolastica si applica la violazione dell'articolo 158, comma 2, lettera d-bis) e 6, mentre ove lo stallo di sosta riservato ai veicoli adibiti al trasporto scolastico sia ubicato all'interno di una zona scolastica formalmente istituita con ordinanza del Sindaco si applica la violazione dell'articolo 7, commi 11-bis e 13-bis qui rubricata, in applicazione del principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

► Articolo 7, commi 1 e 14

6. Non rispettare i segnali di obbligo

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| € 42,00 | € 29,40 | 0 | non previste |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 | Doppio del minimo: € 84,00 |

Alla guida del veicolo indicato, circolava all'interno del centro abitato, non rispettando le prescrizioni imposte dalla segnaletica. Nella circostanza ... > **vedi Casi.**

Casi

- 6.1** non rispettava l'obbligo di procedere diritto (fig. Il 80/a)
- 6.2** non rispettava l'obbligo di svoltare a sinistra (fig. Il 80/b)
- 6.3** non rispettava l'obbligo di svoltare a destra (fig. Il 80/c)
- 6.4** proseguiva a diritto nonostante il segnale di direzioni consentite a destra e sinistra (fig. Il 81/a)
- 6.5** svoltava a sinistra nonostante il segnale di direzioni consentite a diritto e destra (fig. Il 81/b)
- 6.6** svoltava a destra nonostante il segnale di direzioni consentite a diritto e sinistra (fig. Il 81/c)
- 6.7** non rispettava l'obbligo di passaggio obbligatorio a destra (fig. Il 82/a)
- 6.8** non rispettava l'obbligo di passaggio obbligatorio a sinistra (fig. Il 82/b)
- 6.9** non rispettava i passaggi consentiti a destra e sinistra (fig. Il 83)
- 6.10** non rispettava il senso di marcia della rotatoria (fig. Il 84)
- 6.11** circolava nel percorso pedonale pur appartenendo ad altra categoria di utenti della strada (fig. Il 88)

- 6.12** circolava nella pista ciclabile pur non essendo alla guida di un velocipede (fig. II 90)
- 6.13** circolava nella pista ciclabile contigua al marciapiede pur non essendo alla guida di un velocipede (fig. II 92/a)
- 6.14** circolava nel percorso pedonale e ciclabile pur appartenendo ad altra categoria di utenti della strada (fig. II 92/b)
- 6.15** circolava alla guida del suddetto veicolo nel percorso riservato ai quadrupedi da soma o da sella (fig. II 94)
- 6.16** circolava a piedi nel percorso riservato ai quadrupedi da soma o da sella (fig. II 94)
- 6.17** non si fermava al varco doganale in presenza dell'apposito segnale (fig. II 96)

► **Articolo 7, commi 1 e 14**

| 7. Non rispettare i segnali di divieto in genere | | | |
|---|----------------|---------------------------|----------------------------|
| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
| € 42,00 | € 29,40 | 0 | non previste |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 | Doppio del minimo: € 84,00 |

Alla guida del veicolo indicato, circolava all'interno del centro abitato, non rispettando i divieti imposti dalla segnaletica. Nella circostanza ... > **vedi Casi.**

Casi

- 7.1** non concedeva la precedenza alla corrente di traffico proveniente in senso inverso nel senso unico alternato in presenza dell'apposito segnale (fig. II 41)
- 7.2** circolava in una strada dove è vietata la circolazione nei due sensi (fig. II 46)
- 7.3** circolava contro il senso di marcia stabilito dal segnale (fig. II 47)
- 7.4** effettuava il sorpasso nonostante il segnale di divieto (fig. II 48) **(23) (24)**
- 7.5** seguiva un veicolo a una distanza inferiore da quella indicata sul segnale (fig. II 49) **(25)**
- 7.6** utilizzava gli avvisatori acustici nonostante il divieto e in assenza di un pericolo immediato (fig. II 51) **(26)**
- 7.7** circolava alla guida di un veicolo a trazione animale nonostante il divieto (fig. II 53)
- 7.8** quale pedone transitava nonostante il divieto (fig. II 54)
- 7.9** quale ciclista transitava nonostante il divieto (fig. II 55)
- 7.10** quale conducente di motociclo transitava nonostante il divieto (fig. II 56)

- 7.11 quale conducente del veicolo a braccia transitava nonostante il divieto (fig. Il 57)
- 7.12 quale conducente dell'autoveicolo transitava nonostante il divieto (fig. Il 58)
- 7.13 quale conducente del motoveicolo a tre ruote transitava nonostante lo specifico divieto (fig. Il 58)
- 7.14 quale conducente del quadriciclo a motore transitava nonostante il divieto (fig. Il 58)
- 7.15 quale conducente dell'autobus transitava nonostante il divieto (fig. Il 59)
- 7.16 quale conducente del veicolo di massa a pieno carico superiore a 3,5 t non adibito al trasporto di persone transitava nonostante il divieto (fig. Il 60/a)
- 7.17 quale conducente del veicolo di massa a pieno carico superiore a quello indicato nel segnale transitava nonostante il divieto (fig. Il 60/b)
- 7.18 quale conducente del veicolo trainante un rimorchio transitava nonostante il divieto (fig. Il 61)
- 7.19 quale conducente della macchina agricola transitava nonostante il divieto (fig. Il 62)
- 7.20 transitava nonostante il divieto per i veicoli che trasportano merce pericolosa (fig. Il 63)
- 7.21 transitava nonostante il divieto ai veicoli che trasportano esplosivi o prodotti facilmente infiammabili (fig. Il 64/a)
- 7.22 transitava nonostante il divieto ai veicoli che trasportano prodotti suscettibili di contaminare l'acqua (fig. Il 64/b)
- 7.23 transitava nonostante il divieto ai veicoli che hanno una larghezza superiore a quella indicata nel segnale (fig. Il 65)
- 7.24 transitava nonostante il divieto ai veicoli che hanno un'altezza superiore a quella indicata nel segnale (fig. Il 66)
- 7.25 transitava nonostante il divieto ai veicoli o complessi di veicoli che hanno una lunghezza superiore a quella indicata nel segnale (fig. Il 67)
- 7.26 transitava nonostante il divieto ai veicoli che hanno una massa superiore a quella indicata nel segnale (fig. Il 68)
- 7.27 transitava nonostante il divieto ai veicoli che hanno una massa sull'asse più caricato superiore a quella indicata nel segnale (fig. Il 69)

Note

- (23) **Ambito di applicazione del divieto.** Il divieto vale anche se la manovra può compiersi entro la semicarreggiata, con o senza striscia continua. Non si applica se i veicoli da sorpassare sono ciclomotori e motocicli. Tale eccezione, stante l'assenza di ulteriori precisazioni, si estende anche ai ciclomotori a 3 o 4 ruote, ma non anche ai motoveicoli a 3 o 4 ruote.
- (24) **Veicoli pesanti.** Per i veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, vedi caso relativo all'articolo 148, comma 14, del codice della strada.
- (25) **Concorso di violazioni.** La violazione può concorrere con quella dell'articolo 149 del codice della strada.
- (26) **Concorso di violazioni.** La violazione può concorrere con quella dell'articolo 156 del codice della strada.

► **Articolo 7, commi 1 e 14**

8. Divieto di sosta, di fermata e spazi riservati

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|---------------------------|--|
| € 42,00 | € 29,40 | 0 | Rimozione se prevista da pannello integrativo o nei casi di grave intralcio e pericolo per la circolazione (27) |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 | Doppio del minimo: € 84,00 |

Il conducente del veicolo indicato ... > *vedi Casi.*

Casi

- 8.1** lo lasciava in sosta nonostante il divieto di sosta (fig. Il 74) **(29)**
- 8.2** lo lasciava in sosta nonostante il divieto di fermata (fig. Il 75) **(30)**
- 8.3** effettuava la fermata nonostante il divieto (fig. Il 75) **(30)**
- 8.4** lo lasciava in sosta nello spazio riservato ai veicoli adibiti al pronto soccorso (fig. Il 79/b) **(31)**
- 8.5** lo lasciava in sosta nello spazio riservato ai veicoli delle Forze Armate (fig. Il 79/c) **(31)**
- 8.6** lo lasciava in sosta nello spazio riservato ai veicoli della Polizia di Stato (fig. Il 79/c) **(31)**
- 8.7** lo lasciava in sosta nello spazio riservato ai veicoli dei Vigili del fuoco (fig. Il 79/c) **(31)**
- 8.8** lo lasciava in sosta nello spazio riservato ai veicoli della Polizia Municipale (fig. Il 79/c) **(31)**
- 8.9** lo lasciava in sosta nello spazio riservato ai veicoli di pubblico interesse indicati nel segnale (fig. Il 79/c) **(31)**
- 8.10** lo lasciava in sosta nello spazio riservato ai veicoli di pubblico soccorso indicati nel segnale (fig. Il 79/c) **(31)**
- 8.11** lo lasciava in sosta negli spazi riservati ad altre categorie di veicoli indicati nel pannello integrativo (fig. Il 76) **(31)**
- 8.12** lo lasciava in sosta negli spazi riservati ad altre categorie di utenti indicati nel pannello integrativo (fig. Il 76) **(31)**
- 8.13** lo lasciava in sosta negli spazi di sosta riservati ai servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea
- 8.14** lo lasciava in sosta in un'area riservata alla sosta e al parcheggio delle autocaravan

Note

(27) Rimozione. Può essere prevista la rimozione con l'apposito pannello integrativo. In questo caso la rimozione è disposta ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lett. a), c.d.s. È comunque vietata la rimozione o il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, dei Vigili del fuoco, di soccorso (di ambulanze), nonché di quelli dei medici che si trovano in attività

di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno (artt. 354, comma 4 e 355, comma 5, del Regolamento). In ogni caso, ricorrendo la necessità di avviare a una situazione di grave intralcio o pericolo, è possibile procedere allo spostamento del veicolo a spese del trasgressore, in solido con il proprietario del veicolo.

(27-bis) La riserva di spazi di sosta. L'articolo 7, comma 1, lettera d) stabilisce che i comuni con ordinanza del sindaco possono riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:

- 1) dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso;
- 2) dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento;
- 3) dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa";
- 4) dei veicoli elettrici;
- 5) dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
- 6) a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
- 7) dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite

Per l'ipotesi di cui al n. 3) e per il relativo trattamento sanzionatorio si veda l'articolo 188-bis specificamente destinato a disciplinare la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

A livello sanzionatorio, nel rapporto tra le sanzioni contenute nell'articolo 7 e quelle contenute nell'articolo 158, al fine di dirimere eventuali concorsi di violazione, si tenga presente che si procede ad applicare le sanzioni di cui all'articolo 158 in presenza di espressa previsione, mentre in mancanza si ricorre residualmente alle sanzioni dell'articolo 7.

In ordine alle violazioni relative alla sosta su spazi riservati ad autobus si registra l'ipotetico concorso di più disposizioni da risolvere nel modo che segue:

- la generica sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus è sanzionata dall'articolo 158 commi 2, lettera d) e 5;
- la sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus adibiti al trasporto scolastico è sanzionata dall'articolo 158 commi 2, lettera d-bis) e 6;
- la sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus adibiti al trasporto scolastico all'interno di zone scolastiche formalmente istituite è sanzionata dall'articolo 7, commi 11-bis e 13-bis;
- la sosta negli spazi riservati ai servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea è sanzionata ai sensi dell'articolo 7, commi 1-14.

(28) Sosta prolungata oltre 60 giorni. Se la sosta irregolare si protrae per più di 60 giorni si procede ai sensi del d.m. 22 ottobre 1999, n. 460, in materia di veicoli in presunto stato di abbandono.

(29) Estensione temporale del divieto. Il divieto, salva diversa indicazione da rendere nota con i pannelli integrativi, nei centri abitati vale dalle 8,00 alle 20,00. Indicare nel verbale la presenza dell'eventuale pannello integrativo se con questo viene estesa la vigenza del segnale oltre l'orario 8,00-20,00. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le 24 ore, la sanzione pecuniaria è applicata per ogni periodo di 24 ore.

- (30) Estensione del divieto e rimozione.** Il divieto di sosta e di fermata è comunque permanente e vieta anche l'arresto momentaneo del veicolo; è sempre disposta la rimozione coattiva del veicolo anche in assenza dell'apposito pannello integrativo quando ricorre il caso di grave intralcio o pericolo, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lett. c) del codice della strada. Ovviamente, nel caso di fermata, stante la presenza del conducente, non sarà necessario disporre la rimozione del veicolo, che verrà fatto spostare dal luogo dove vige il divieto.
- (31) Prolungamento della sosta.** Non trattandosi propriamente di un divieto ma di una limitazione alla sosta, si ritiene che la prescrizione sia valida permanentemente, salvo diversa indicazione, e che si applichi un'unica sanzione anche se la sosta si prolunga oltre le 24 ore.
- (32) Disabili.** Alle persone detentrici del contrassegno di parcheggio per disabili vengono consentite, dalle autorità competenti, quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico (art. 11 del d.P.R. 503/96).

► **Articolo 7, commi 1 e 14**

9. Divieto temporaneo di sosta per esigenze di carattere tecnico o di pulizia

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|---------------------------|--|
| € 42,00 | € 29,40 | 0 | Rimozione del veicolo (Caso 9.1) (34) |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 | Doppio del minimo: € 84,00 |

Il conducente del veicolo sostava ... > *vedi Casi.*

Casi

9.1 nonostante il divieto di sosta temporaneo per la pulizia del fondo stradale **(34)**

9.2 nonostante il divieto di sosta temporaneo per esigenze di carattere tecnico **(35)**

Note

(33) Segnaletica temporanea. La segnaletica temporanea deve essere collocata almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto.

(34) Pannello integrativo rimozione. Spesso viene aggiunto il pannello integrativo che indica la rimozione forzata, anche se in realtà si deve ritenere sufficiente il segnale che indica la pulizia della strada, in quanto la rimozione è disposta ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lett. d) c.d.s.; alcune amministrazioni hanno inteso diversificare le zone dove si applica la rimozione forzata da quelle dove invece viene applicata la sola sanzione amministrativa. Non resta quindi che prendere atto delle disposizioni locali.

- (35) **Rimozione veicolo.** Si ritiene che in questo caso sia necessario il pannello integrativo se l'ente proprietario della strada intende disporre la rimozione forzata del veicolo, ovvero questa è sempre consentita se la sosta vietata reca pericolo o grave intralcio alla circolazione, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lett. c) c.d.s.
- (36) **Disabili.** Alle persone detentrici del contrassegno di parcheggio per disabili viene consentita, dalle autorità competenti, quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando siano state vietate o limitate la sosta, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave intralcio al traffico (articolo 11 del d.P.R. 503/96).

► **Articolo 7, commi 1, lett. f) e 14**

| 10. Sosta o parcheggio a pagamento a tempo illimitato | | | |
|---|----------------|---------------------------|----------------------------|
| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
| € 42,00 | € 29,40 | 0 | non previste |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 | Doppio del minimo: € 84,00 |

Il conducente del veicolo sostava senza effettuare il pagamento della tariffa prescritta in un'area dove la sosta è consentita **a pagamento, senza limitazioni di tempo.**

Note

- (37) **Pannelli aggiuntivi.** I pannelli aggiuntivi possono limitare la vigenza del divieto a particolari orari e/o in particolari giorni ed escludere dall'obbligo del pagamento i soggetti autorizzati alla sosta libera. Il segnale PARCHEGGIO (fig. Il 76) può essere usato per indicare un'area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o escluse.
- (38) **Sosta oltre il periodo di corresponsione del corrispettivo.** La stessa sanzione si applica se il periodo per il quale è stato effettuato il pagamento è scaduto o se l'abbonamento o il permesso di sosta gratuita non sono stati rinnovati. Se la sosta è consentita per un tempo limitato, vedi caso successivo. Questi Autori conoscono le posizioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le quali la protrazione della sosta oltre il periodo per il quale è stata pagata la tariffa non darebbe luogo alla sanzione, ma consentirebbe unicamente il recupero delle somme non pagate e delle eventuali penali e spese; tuttavia non si condivide tale conclusione e tale convincimento è avallato dalle seguenti sentenze: *Corte di Cassazione civile, sez. II, 5/11/2009 n. 23543, Corte di Cassazione civile, sez. II, 26/6/2006 n. 14736, Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, 19/9/2012 n. 888.* Tuttavia, di recente, il Ministero dell'interno con circolare del 23 settembre 2016, n. 676-2014

ha preso atto e ha segnalato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la sentenza della *II sezione civile della Corte di Cassazione del 3/8/2016, n. 16258*, con la quale è stato dato seguito alle precedenti pronunce.

- (39) **Sosta prolungata oltre 60 giorni.** Se la sosta irregolare si protrae per più di 60 giorni si procede ai sensi del d.m. 22 ottobre 1999, n. 460, in materia di veicoli in presunto stato di abbandono.
- (40) **Reiterazione temporale violazioni.** La sanzione si applica ogni 24 ore dalla data di inizio o di accertamento della precedente violazione.
- (41) **Recupero corrispettivo non pagato.** Sono attivabili anche le procedure per il recupero della somma non pagata quale corrispettivo della sosta per i periodi durante i quali si è protratta, dal momento dell'accertamento della violazione sino alla successiva verifica.
- (42) **Segnaletica stalli di sosta.** Gli stalli di sosta a pagamento sono delimitati da strisce di colore blu; la sosta al loro interno impone al conducente di accertarsi delle modalità di pagamento controllando l'apposita segnaletica verticale o i dispositivi di pagamento posti nelle vicinanze (vedi didascalia alla fig. Il 444 del Regolamento di attuazione del codice della strada). Nel caso in cui la sosta avvenga completamente al di fuori degli stalli, se non espressamente vietato da altre norme o dalla segnaletica, non c'è obbligo di pagamento e non si ravvisano violazioni. Di recente la *sezione VI della Cassazione con sentenza n. 24999 del 6/12/2016* ha concluso che la segnaletica verticale che impone il pagamento della tariffa per la sosta è efficace anche in assenza degli stalli blu.
- (43) **Veicoli al servizio di invalidi.** Nonostante la dottrina e la prassi nel tempo abbiano concluso diversamente, la Cassazione ha ritenuto che i veicoli al servizio delle persone disabili, ancorché esponano l'apposito contrassegno, non sono esonerati di per sé dal pagamento della tariffa richiesta a chi sosta negli stalli delimitati da strisce blu. Conviene quindi prevedere l'esenzione nel provvedimento che istituisce le aree di sosta a pagamento e ciò in piena armonia con quanto previsto dall'articolo 188 del codice della strada e dall'articolo 11 del d.P.R. 503/96.

Vedi testo **Attenzione!** riportato dopo la nota (42) a pag. 67.

► Articolo 7, commi 1, lett. f) e 15

11. Sosta o parcheggio a pagamento a tempo limitato

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| € 26,00 | € 18,20 | 0 | non previste |
| Da € 26,00 a € 102,00 | | Metà del massimo: € 51,00 | Doppio del minimo: € 52,00 |

Il conducente del veicolo indicato lo lasciava in sosta ... > **vedi Casi.**

Casi

- 11.1** oltre il periodo consentito in un'area dove la sosta è consentita a pagamento per una determinata durata non prorogabile
- 11.2** oltre il periodo consentito in un'area dove la sosta è consentita gratuitamente per una determinata durata non prorogabile

Note

- (44) Vedi note caso precedente.
- (45) **Reiterazione violazione.** La sanzione si applica per ogni periodo di sosta abusiva oltre il termine concesso. La Corte Costituzionale, con la sentenza 111 del 2018, ha concluso che è ragionevole riferire il "periodo" di cui al comma 15 dell'art. 7 del d.lgs. n. 285 del 1992 alla protrazione della sosta oltre la fascia di vigenza giornaliera o infragiornaliera della sosta, limitata o regolamentata, come determinata dai regolamenti comunali. Non è, pertanto, la concreta specifica limitazione del disco orario o della regolamentazione tariffaria selezionata dall'utente a determinare il periodo oltre il quale deve essere irrogata la sanzione, bensì la protrazione oltre la fascia oraria della sosta limitata o regolamentata, cioè oltre il complessivo periodo fissato dai regolamenti comunali per l'operatività di tali limitazioni.
- (46) **Omessa attivazione sistema di controllo.** Per l'omessa attivazione del sistema di controllo di durata della sosta (disco orario, parcometro, ecc.), gratuita o a pagamento, vedasi articolo 157, comma 6, c.d.s.
- (47) **Veicoli al servizio di invalidi.** I veicoli al servizio delle persone disabili che espongono l'apposito contrassegno non sono soggetti alla limitazione temporale della sosta (art. 188 c.d.s.).

► Articolo 7, commi 1 e 14**12. Circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto**

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 83,00 | € 58,10 | 0 | non previste |
| Da € 83,00 a € 332,00 | | Metà del massimo: € 166,00 | Doppio del minimo: € 166,00 |

Il conducente del veicolo indicato circolava in una corsia riservata ai mezzi pubblici di trasporto.

Note

- (48) **Circolazione nelle corsie riservate.** Si ritiene che la sanzione più elevata possa riguardare anche la circolazione nelle strade riservate, in quanto, ancorché l'articolo 7, comma 14 disponga sanzioni per il transito nelle corsie riservate e non parli delle strade riservate, comunque, la strada è sempre composta almeno da una corsia.

- (49) **Ausiliari del traffico.** La violazione può essere accertata dal personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone ai sensi dell'articolo 12-*bis*, del codice della strada, previ nomina da parte del sindaco. In verità l'articolo 12-*bis* del codice della strada individua una competenza per l'accertamento della circolazione abusiva nelle strade riservate, ma il Ministero dell'interno ha ritenuto che la competenza possa intendersi estesa anche alle singole corsie riservate che fanno parte della carreggiata a circolazione promiscua.
- (50) **Sosta.** Per la sosta si veda l'ipotesi specifica dell'articolo 158 del codice della strada.
- (51) **Segnaletica per le corsie riservate e deroghe per i velocipedi.** Le corsie riservate, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle altre corsie di marcia mediante due strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di lunghezza ed una gialla di 30 cm, distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della corsia riservata (fig. II 427/a). La circolazione può essere consentita anche ai conducenti dei veicoli e dei veicoli ad essi assimilati, ma il Ministero dell'interno ha chiarito che la novità non introduce una deroga generalizzata, ma prevede che tali conducenti, in presenza di specifica ordinanza del sindaco (che pertanto dovrà valutarne la fattibilità tecnica), possano impegnare tali corsie solo ove sia presente idonea segnaletica che lo consenta. In tutti gli altri casi, anche per questi veicoli, resta il divieto.
- (52) **Segnaletica per corsie.** L'uso delle corsie può essere reso più evidente dal segnale fig. II 339 del regolamento, con funzione di indicazione utile per la guida.
- (53) **Veicoli al servizio di invalidi.** Ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. 503/96, nei percorsi preferenziali o nelle corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno.
- (54) **Deroghe per NCC.** Ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici (art. 11, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21).

► Articolo 7, commi 1, 9 e 14

13. Circolazione in APU o ZTL

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 83,00 | € 58,10 | 0 | non previste |
| Da € 83,00 a € 332,00 | | Metà del massimo: € 166,00 | Doppio del minimo: € 166,00 |

Il conducente del veicolo indicato circolava ... > **vedi Casi.**

Casi**13.1** nell'area pedonale urbana senza essere autorizzato**13.2** nella zona a traffico limitato senza essere autorizzato**Note****(55) Sosta.** Per la sosta si veda l'ipotesi specifica dell'articolo 158 del codice della strada.**(56) Segnaletica.** I segnali rappresentati dalle figure II 320 (Area pedonale) e II 322/a (Zona a traffico limitato) sono posti agli accessi delle aree e le zone dove l'accesso e la circolazione sono soggetti a divieti e limitazioni; le aree e le zone sono delimitate mediante i segnali di fine area pedonale (fig. II 321) e fine zona a traffico limitato (fig. II 322/b).**(57) Autorizzazioni in deroga.** Possono essere concesse specifiche autorizzazioni in deroga, secondo le indicazioni contenute nella delibera di Giunta prevista dall'articolo 7, comma 9, del codice della strada, per delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato. Ai sensi dell'articolo 7, comma 9-*bis*, del codice della strada, aggiunto dalla legge di bilancio per il 2019 con effetto dal 1° gennaio 2019, nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.**(58) Disabili.** Ai sensi dell'articolo 11 del d.P.R. 503/96, la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone disabili sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e "nelle aree pedonali urbane", così come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità.**(59) Mezzi di controllo a distanza.** La violazione può essere accertata anche mediante sistemi di controllo a distanza, debitamente approvati e autorizzati, ai sensi dell'articolo 17, comma 133-*bis* della legge 15 maggio 1997, n. 127 del d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250. Per effetto dell'articolo 201, comma 1-*bis*, lettera g) del codice della strada, in tal caso la contestazione immediata non è necessaria.**► Articolo 7, comma 15-*bis*, primo periodo****14. Parcheggiatori o guardiamacchine abusivi**

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|---|
| € 769,00 | € 538,30 | 0 | Confisca dell'incasso derivante dall'attività illecita (63) (64) |
| Da € 769,00 a € 3.095,00 | | Metà del massimo: € 1.547,50 | Doppio del minimo: € 1.538,00 |

Ipotesi**14.1** esercitava senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore

- 14.2** esercitava senza autorizzazione l'attività di guardiamacchine
14.3 determinava altri (maggioresni) a esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore
14.4 determinava altri (maggioresni) a esercitare senza autorizzazione l'attività di guardiamacchine

Note

- (60) Applicabilità.** Salvo che il fatto costituisca reato (es. violenza privata, riduzione in schiavitù, estorsione, truffa, ecc.).
- (61) Comportamento operativo.** Identificare le persone impiegate nell'esercizio abusivo di parcheggiatore o guardiamacchine.
- (62) Guardiamacchine o parcheggiatore.** Per guardiamacchine si può intendere l'attività di controllo e custodia dei veicoli; il parcheggiatore invece facilita la ricerca del posto, eventualmente vi parcheggia il veicolo, ecc. Le due attività possono essere svolte congiuntamente e in tal caso si applica una sola sanzione.
- (63) Destinazione somme sequestrate.** Il Ministero dell'interno ha fornito opportune indicazioni in merito alla destinazione delle somme sequestrate, disponendo che queste devono essere versate in "Conto entrate eventuali e diverse Ministero Interno" Cap. 3560 - Capo XIV dello "stato di previsione" del Ministero stesso. In ipotesi di restituzione della somma, in caso di soccombenza a seguito di ricorso proposto dal parcheggiatore abusivo, l'operazione potrà essere finanziata con imputazione al Cap. 2675, gestito dalla Direzione Centrale - Ufficio Affari Generali e Giuridici - Ufficio Affari Amministrativo Contabili. Trattandosi pertanto di una competenza del Ministero, si provvederà ad informare la prefettura dell'avvenuto sequestro delle somme illegalmente riscosse dai parcheggiatori abusivi, in modo da prendere opportuni accordi per il trasferimento dell'oggetto del sequestro amministrativo direttamente all'Ufficio territoriale del Governo, il quale provvederà al versamento della somma sequestrata nel capitolo di entrata del Ministero dell'interno, "Conto entrate eventuali e diverse Ministero Interno" Cap. 3560 - Capo XIV. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- (64) Ordine di allontanamento.** È disposto l'ordine di allontanamento ai sensi degli articoli 9 e 10 del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, quando la violazione è commessa in infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, ovvero nelle relative pertinenze, oppure in area urbana sottoposta a prescrizioni dal regolamento di polizia urbana che la individua come zona dove le predette violazioni comportano l'applicazione delle citate norme e la condotta illecita limita la libera accessibilità e la fruizione di detti luoghi, ovvero è lesiva della vivibilità e del decoro della città. Si dà espresso avviso che l'ordine cessa la propria efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto. Il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, in caso di violazione reiterata dell'ordine di allontanamento, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi (o due anni in caso di ipotesi aggravata dalla presenza di soggetto già condannato per reati contro il patrimonio negli ultimi cinque anni) il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nell'ordine, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il d.l. 113/1998 ha modificato gli articoli 9 e 10 del d.l. 14/2017 relativi all'ordine di allontanamento e al divieto di accesso. La validità del divieto di accesso passa da sei a dodici mesi e vengono introdotte ipotesi di reato specifiche per la sua inosservanza. Nell'ipotesi

di cui all'articolo 10, comma 2 (divieto di accesso semplice) l'inosservanza è punita con la sanzione penale dell'arresto da sei mesi ad un anno, mentre nei casi di cui al successivo comma 3 (divieto di accesso emesso nei confronti di soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio) per l'inosservanza si applica la pena dell'arresto da uno a due anni.

- (65) **Sanzione.** Per effetto delle modifiche introdotte dal decreto-legge 113/2018 le due ipotesi sanzionatorie contenute nel comma 15-*bis*, originariamente entrambe recanti sanzioni amministrative, sono state separate; quella sopra rubricata conserva rilevanza amministrativa, mentre quella di cui alla casistica successiva, relativa all'impiego di minori nell'attività di guardiamacchine o parcheggiatore non autorizzato ovvero alla ripetizione del comportamento illecito, è punita con sanzioni penali.

► **Articolo 7, comma 15-*bis*, secondo periodo**

15. Impiego di minori nella attività di parcheggiatore o guardiamacchine non autorizzati (ovvero ripetizione della violazione 13 con provvedimento definitivo)

| SANZIONE | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|----------------------------------|----------|---|
| Illecito di natura penale | 0 | Confisca dell'incasso derivante dall'attività illecita (63) (64) |

Ipotesi

- 15.1** esercitava senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore impiegando minori di anni 18
- 15.2** esercitava senza autorizzazione l'attività di guardiamacchine impiegando minori di anni 18
- 15.3** determinava altri (maggiorenni) a esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore servendosi di minori di anni 18
- 15.4** determinava altri (maggiorenni) a esercitare senza autorizzazione l'attività di guardiamacchine servendosi di minori di anni 18
- 15.5** esercitava senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine (seconda violazione. Soggetto già sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo)
- 15.6** determinava altri (maggiorenni) a esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine (seconda violazione. Soggetto già sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo)

Annotazione sul verbale. *Si procede al sequestro delle somme di denaro incassate per l'attività illecita, come da separato verbale.*

Note

- (66) Guardiamacchine e parcheggiatore non autorizzato.** Per la definizione di guardiamacchine e parcheggiatore si veda nota 62.
- (67) Sanzione penale.** La violazione, originariamente punita con sanzioni amministrative, costituisce ora illecito penale per effetto delle modifiche introdotte dall'articolo 21-*sexies* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113. Per effetto di tali modifiche le due ipotesi sanzionatorie contenute nel comma 15-*bis* sono state separate; quella rubricata al n. 13 conserva rilevanza amministrativa, ma la sanzione viene ridotta rispetto al suo originario importo, mentre quella di cui alla casistica in osservazione, relativa all'impiego di minori nell'attività di guardiamacchine o parcheggiatore non autorizzato ovvero alla ripetizione del comportamento illecito, è punita con sanzioni penali.
- (68) Impiego di minori.** In questo caso il reato sussiste laddove vi sia utilizzo anche occasionale di minori, a prescindere da precedenti commissioni di identiche o simili violazioni. Salvo si tratti di soggetto in evidente minore età, è opportuno cercare di identificare il minore al fine di assicurare l'elemento di prova scriminante tra sanzione penale ed amministrativa.
- (69) Ripetizione della violazione.** Si ripropongono qui le stesse difficoltà già affrontate a proposito della penalizzazione del reato di guida senza patente reiterato nel biennio, ma in questo caso non si fa riferimento all'omologo istituto della reiterazione della violazione e pertanto un eventuale pagamento in misura ridotta della prima violazione non esclude la configurabilità del reato, atteso che il legislatore sembra riferirsi alla mera ripetizione, opportunamente sanzionata, del comportamento illecito.
- (70) Comportamento operativo.** Le fattispecie assumono rilevanza penale e deve procedersi alla trasmissione di formale comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 220 codice della strada. Nella oggettiva difficoltà di avere conoscenza certa di identiche violazioni commesse in precedenza si consiglia di contestare la violazione amministrativa semplice di cui al n. 14 (laddove non siano coinvolti minori) e di svolgere attività di indagine per accertare eventuali precedenti. In caso di esito positivo delle verifiche si procederà all'annullamento del verbale e a trasmettere gli atti in Procura con comunicazione di notizia di reato attendendo istruzioni. In questa ipotesi, trattandosi di reato si segue il codice di procedura penale quanto alla trasmissione della notizia di reato, all'identificazione della persona sottoposta alle indagini, alla nomina del difensore e all'elezione di domicilio. La competenza per il reato è affidata al Tribunale in composizione monocratica.
- (71) Destinazione somme sequestrate.** Per la destinazione delle somme eventualmente sequestrate ai fini della confisca si veda nota 63.
- (72) Ordine di allontanamento.** È disposto l'ordine di allontanamento ai sensi degli articoli 9 e 10 del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Si vedano le indicazioni contenute in nota 64.

PRONTUARIO MONOPATTINI ELETTRICI

► **Articolo 1, commi 75 e 75-bis, legge 27 dicembre 2019, n. 160**

6. Circolazione con monopattini elettrici con caratteristiche diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 75, della legge n. 160/2019 - motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 2 kW

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 100,00 | € 70,00 | 0 | non previste |
| Da € 100,00 a € 400,00 | | Metà del massimo: € 200,00 | Doppio del minimo: € 200,00 |

Circolava alla guida del monopattino elettrico sopra indicato ... > *vedi Casi*.

Casi

6.1 avente motore elettrico di potenza nominale continua superiore a 0,5 kW e non superiore a 2 kW

6.2 dotato di posto a sedere

6.3 non rispondente alle caratteristiche del decreto 4 giugno 2019 (*specificare quali*)

Note

(12) Entrata in vigore, ambito di applicazione e caratteristiche tecniche. La disposizione è entrata in vigore il 1° marzo 2020 per effetto della legge 28 febbraio 2020, n. 8. Vedi premessa. Per le caratteristiche tecniche si ricorda l'obbligo di un segnalatore acustico, l'obbligo della marcatura CE prevista dalla direttiva macchine 2005/42/CE, il divieto di dotazione di posti a sedere, ecc. Tuttavia il Ministero dell'interno ha precisato che qualora il sedile abbia un'altezza superiore a 54 centimetri, non trova applicazione tale sanzione, ma quelle relative ai ciclomotori (o motocicli), anche per quanto concerne l'età e l'abilitazione del conducente.

(13) Potenza. Se il dispositivo non supera i 2 kW di potenza nominale continua del motore non si applicano sanzioni accessorie. Altrimenti vedi caso successivo. La potenza nominale continua del motore (indicata anche come *Rated Power*) è la potenza che il motore è in grado di erogare in modo continuativo nel tempo alle condizioni elettriche e meccaniche nominali, cioè di normale utilizzo. La potenza massima (indicata anche come *Max Power*), che può essere erogata per un tempo limitato, in genere, è significativamente più elevata della potenza nominale continua (può essere anche 50%-100% in più). Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dai commi 15-*bis* e 15-*quinqües* dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, occorre aver riferimento solo al primo valore sopraindicato (*Rated Power*), eventualmente acquisendo questo dato dalle istruzioni tecniche dettagliate fornite dal costruttore (la cui mancanza non integra alcuna violazione).

► **Articolo 1, commi 75 e 75-bis, legge 27 dicembre 2019, n. 160**

7. Circolazione con monopattini elettrici con caratteristiche diverse da quelle previste dall'articolo 1, comma 75, della legge n. 160/2019 - motore elettrico di potenza nominale continua superiore a 2 kW o motore termico

| SANZIONE | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-------------------------------|-------|----------------------|
| P.M.R. non consentito (16) | 0 | confisca del veicolo |

Da € 100,00 a € 400,00

Circolava alla guida del monopattino elettrico sopra indicato ... > *vedi Casi*.

Casi

7.1 avente motore di potenza superiore a 2 kW (o con motore termico)

7.2 dotato di posto a sedere

7.3 non rispondente alle caratteristiche del decreto 4 giugno 2019 (*specificare quali*)

Note

(14) Entrata in vigore, ambito di applicazione, e caratteristiche tecniche. La disposizione è entrata in vigore il 1° marzo 2020 per effetto della legge 28 febbraio 2020, n. 8. Vedi premessa. Per le caratteristiche tecniche si ricorda l'obbligo di un segnalatore acustico, l'obbligo della marcatura CE prevista dalla direttiva macchine 2005/42/CE, il divieto di dotazione di posti a sedere, ecc. Tuttavia il Ministero dell'interno ha precisato che qualora il sedile abbia un'altezza superiore a 54 centimetri, non trova applicazione tale sanzione, ma quelle relative ai ciclomotori (o motocicli), anche per quanto concerne l'età e l'abilitazione del conducente.

(15) Potenza. Se il dispositivo supera i 2 kW di potenza nominale continua del motore si applica la confisca. Altrimenti vedi caso precedente. Vedi nota 13. Trattandosi di veicolo equiparato ai velocipedi la confisca segue le regole ordinarie previste per i veicoli.

(16) Pagamento in misura ridotta non ammesso. Il verbale deve essere inviato, entro 10 giorni dalla contestazione o notificazione, al Prefetto della provincia dove la violazione è stata commessa.

218 del Regolamento. La prescrizione riguarda il veicolo o il complesso di veicoli compreso il carico, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale.

- (2) **Carico indivisibile.** Se il carico che determina l'eccedenza di sagoma è indivisibile, ovvero rientra nei casi di cui all'articolo 10, si tratta di trasporto in condizioni di eccezionalità soggetto ad autorizzazione e si applicano le sanzioni del predetto articolo.
- (3) **Divieto di proseguire il viaggio.** Il veicolo non può proseguire il viaggio fino a quando il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico nei limiti di sagoma. Perciò l'organo accertatore procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato nei limiti di sagoma. Qualora la sagoma venga ripristinata immediatamente, i documenti ritirati vengono contestualmente restituiti, previa verifica ad opera dell'organo accertatore ed espressa annotazione sullo stesso verbale di constatazione della violazione. Qualora il ripristino sia differito nel tempo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al Comando da cui dipende l'organo accertatore, che procederà alla restituzione dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste, previa espressa annotazione sul verbale di constatazione della violazione.
- (4) **Responsabilità del caricatore.** Ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del d.lgs. 286/2005 (trasporto di cose in conto di terzi), il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata *"la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo"*.
- (5) **Dimensioni massime.** La larghezza massima non può eccedere 2,55 m (non compresa la sporgenza dei retrovisori, purché mobili). Fanno eccezione i veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) che possono raggiungere il valore di 2,60 m.
- L'altezza massima non può eccedere 4 m, eccetto quanto riguarda gli autobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti, per i quali è consentita un'altezza di 4,30 m.
 - La lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non può eccedere:
 - a) 12 m per i veicoli isolati (gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente);
 - b) 18 m per gli autoarticolati e autosnodati, compresi gli organi di traino sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento;
 - c) 18 m per gli autosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari stabiliti;

- d) 18,75 m per gli autotreni conformi alle prescrizioni dell'articolo 216 del regolamento (se le prescrizioni non sono rispettate la lunghezza totale non può superare i 18 m);
- e) 24 m per autosnodati e filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa su itinerari autorizzati in sede riservata dal Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili.
- Le caratteristiche costruttive e funzionali degli autocaravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti: la loro lunghezza non può superare 8 m; la larghezza 2,30 m; la carreggiata minima (distanza fra le ruote dello stesso asse) non deve essere inferiore a 1,8 m.
- Per quanto riguarda i rimorchi, la loro lunghezza non può superare 12 m e la loro larghezza 2,55 m (l'articolo 216 del Regolamento prevede per i semirimorchi che l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, non può superare 12 m rispetto alla parte posteriore e 2,04 m rispetto alla parte anteriore).
- I caravan ad un asse non possono avere lunghezza superiore a 6,50 m e larghezza superiore a 2,30 m (quelli a più assi non possono avere lunghezza superiore a 8 m; in questo caso la carreggiata minima deve essere di almeno 1,8 m).

ART. 78 MODIFICHE DELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

► Articolo 78, commi 1, 4 e 5

1. Circolare con veicolo modificato senza aggiornamento della carta di circolazione

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|--|
| € 430,00 | € 301,00 | 0 | Ritiro della carta di circolazione (1) |
| Da € 430,00 a € 1.731,00 | | Metà del massimo: € 865,50 | Doppio del minimo: € 860,00 |

Circolava con veicolo al quale erano state apportate modifiche ... > **vedi Casi** senza aver sostenuto con esito favorevole la visita e prova.

Casi

- 1.1 ai dispositivi di segnalazione visiva
- 1.2 ai dispositivi di illuminazione
- 1.3 ai cerchi delle ruote
- 1.4 agli pneumatici
- 1.5 alle sospensioni
- 1.6 al paraurti
- 1.7 ai parafanghi
- 1.8 all'alloggiamento della targa
- 1.9 al serbatoio
- 1.10 al dispositivo silenziatore
- 1.11 al dispositivo di protezione posteriore anti incuneamento

- 1.12 al dispositivo di protezione laterale
- 1.13 allo sterzo
- 1.14 al dispositivo di scarico
- 1.15 al dispositivo retrovisore
- 1.16 ai dispositivi di ritenuta
- 1.17 alla massa in ordine di marcia (tara)
- 1.18 alle dimensioni massime di ingombro
- 1.19 agli sbalzi massimi
- 1.20 alla carrozzeria
- 1.21 aggiungendo attrezzature particolari
- 1.22 al telaio
- 1.23 sostituendo il telaio
- 1.24 al motore
- 1.25 ai pedali di comando
- 1.26 aggiungendo il gancio di traino
- 1.27 trainando un carrello appendice non iscritto nella carta di circolazione

Annotazione sul verbale. *La carta di circolazione è ritirata per l'invio all'UMC della provincia di Si autorizza il conducente a condurre il veicolo per il tragitto più breve e per il tempo strettamente necessario per il ricovero del mezzo, in con l'avvertenza che la circolazione successiva al ritiro comporta l'applicazione delle sanzioni dell'articolo 216, comma 6, del codice della strada (1).*

Note

- (1) **Sanzione accessoria.** Per l'applicazione della sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione si applicano le disposizioni dell'art. 216 c.d.s. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". L'agente ritira la carta di circolazione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro all'UMC competente in ragione del luogo della violazione. L'agente annota sul verbale, se non esistono motivi ostativi per la sicurezza della circolazione, che il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo nel luogo da questi indicato.
- (2) **Eccezioni.** Esistono eccezioni alla regola, come nel caso di pneumatici equivalenti, montaggio della terza luce di stop, portapacchi e portabiciclette, smontaggio dei sedili passeggeri, secondo le direttive del Ministero dei trasporti. Con l'articolo 49, comma 5-ter, lettera g) del decreto legge n. 76/2020 è stato modificato l'articolo 78, comma 1, del codice

della strada, per cui sarà stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali siano le tipologie di modifiche per le quali non sarà necessario far sottoporre il veicolo a visita e prova con conseguente aggiornamento della carta di circolazione.

- (3) **Ambito di applicazione.** In realtà l'articolo 78 del c.d.s. presenta dubbi operativi anche in relazione alla mancanza di un preciso coordinamento tra il precetto, la sanzione e il regolamento. Da un lato il comma 1 imporrebbe che i veicoli a motore ed i loro rimorchi debbano essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C., quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio, dall'altro lato il comma 3 sanziona chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche **indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione** e l'articolo 236 del regolamento disporrebbe che ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V del Titolo III del regolamento ed individuate con decreto del MIT, o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova. Letteralmente, in assenza del decreto, si dovrebbe ritenere che ben poche siano le caratteristiche che contemporaneamente siano indicate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione e siano anche previste dal decreto del MIT. Ad esempio il colore delle lampade, la posizione dei pedali di comando, il tipo di paraurti, ecc. non sono indicati nella carta di circolazione, né è previsto da un decreto che rientrino tra quelle caratteristiche che comportano l'aggiornamento della carta di circolazione. La prassi e la pratica operativa hanno risolto la questione nel senso che ogni modifica, non espressamente esclusa dall'obbligo di visita e prova, rientra nelle prescrizioni dell'articolo 78.
- (4) **Casi specifici.** Con la **circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2003, n. 5619.060.0** è stato precisato che:
- a) **Le luci blu o di altri colori sostituite alle originali:** sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (art. 151 del c.d.s. e normative CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell'art. 78 del c.d.s., mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi dell'art. 153, comma 9. Le luci blu (o di altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate nell'art. 151 sono sanzionabili ai sensi dell'art. 72, anche se non vengono usate. Stesso dicasi delle luci anteriori scorrevoli.
 - b) **Gli alettoni, gli spoiler, le minigonne,** non essendo elencati tra le caratteristiche costruttive o funzionali, indicate nell'appendice V del titolo III, sezione I (art. 227 del Regolamento), non sono soggetti ad aggiornamento della carta di circolazione; possono essere installati (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, portabiciclette, portasci, ecc.) a cura e sotto l'esclusiva responsabilità del conducente, purché non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano efficacemente ancorati, non presentino bordi appuntiti o taglienti. Sul punto però gli autori osservano che comunque essi determinano una variazione di sagoma e di massa, oltre che di assetto aerodinamico, per cui si dubita anche di questa conclusione.

- c) **Per il finale delle marmitte**, le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purché omologati e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e purché la rumorosità della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto). Tali dispositivi non sono da indicare sulle carte di circolazione.
- d) **Ribassamento dell'autovettura**. Le direttive comunitarie non prevedono un'altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture. Perciò l'assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta di circolazione, ma dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui ribassamenti vistosi. Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa, delle sospensioni. In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) che trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell'art. 78 del c.d.s.
- e) **Vetri scuri**. Le specifiche direttive sui vetri dei veicoli stabiliscono l'obbligo della omologazione degli stessi. Gli estremi dell'omologazione devono essere indicati in modo indelebile sui vetri, che possono essere leggermente colorati (azzurri o simili), ma in modo comunque da lasciare ampia trasparenza. Non sono ammesse, per ora, pellicole sopra il vetro parabrezza e i vetri laterali per passeggeri.
- (5) Strutture portabiciclette e portasci applicate posteriormente a sbalzo**. Con circolare 6 maggio 1999, prot. 1906/4120(0) - MOT B041 il MIT ha chiarito che, trattandosi di accessori leggeri ed amovibili, possono essere applicati sulle autovetture ed autocaravan senza incorrere nella violazione dell'articolo 78 del codice della strada, in quanto non è necessario procedere alla loro annotazione sulla carta di circolazione del veicolo. Con circolare del 27 novembre 1998, prot. 2522/4332-D.C. IV n. B103 il MIT ha precisato che per l'applicazione, in particolare, dei portabicicli sulle autocaravan, non sussiste più l'obbligo, per lo sbalzo posteriore, del rispetto del limite del 65% dell'interasse, di cui alla circolare D.C. IV n. A083 del 16 settembre 1993, in quanto anche per le autocaravan valgono le disposizioni della direttiva n. 95/48/CE relativa alle masse e dimensioni dei veicoli. In ogni caso, la superficie esterna delle strutture non deve presentare parti orientate verso l'esterno suscettibili di agganciare pedoni, ciclisti o motociclisti. Infine ha chiarito che per ragioni di sicurezza non è più consentita l'applicazione di strutture posteriormente a sbalzo su autovetture ed autocaravan per il trasporto di ciclomotori, motocicli e altri oggetti, per il trasporto dei quali devono essere utilizzati i carrelli appendice ed i rimorchi per attrezzature turistiche e sportive appositamente previsti dalla normativa. Con circolare 8 marzo 2016, prot. 5887, il MIT ha ribadito le precedenti interpretazioni, confermando l'obbligo di corretta installazione delle strutture, il divieto di oscurare i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, nonché le targhe, considerando anche che non possono essere utilizzate targhe ripetitrici, ammesse solo per i carrelli appendice.
- (6) Strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan**. La circolare del 1999, di cui al punto precedente, ha chiarito che è consentita la installazione, fin dall'origine da parte del

costruttore in sede di omologazione, di struttura portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo. La installazione successiva alla immatricolazione viene consentita all'unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal costruttore dell'autocaravan e in tal caso si procede all'aggiornamento della carta di circolazione previa apposita dichiarazione in tal senso da parte del costruttore del veicolo, o di un'officina dal medesimo autorizzata. La presenza di una struttura portamotocicli deve risultare nella carta di circolazione dell'autocaravan.

(7) Installazione impianto GPL o metano (CNG). Con circolare MIT del 13 febbraio 2009, prot. 14998/23.30 è stata ritenuta consentita la circolazione di un veicolo al quale sia stato installato un impianto di alimentazione GPL o CNG, in attesa della prescritta visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, alle seguenti condizioni:

- a) l'impianto sia stato installato da una ditta autorizzata;
- b) il veicolo circoli solo ed esclusivamente con il sistema di alimentazione originario e con il/i serbatoio/i GPL o CNG vuoto/i;
- c) sia stata prenotata la prescritta visita e prova, per l'aggiornamento della carta di circolazione, presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile (UMC).

Conseguentemente, durante la sua circolazione, a bordo del veicolo dovranno essere tenuti, tra gli altri, i seguenti documenti:

- a) la dichiarazione della ditta installatrice dell'impianto riportante in calce la seguente annotazione: "avvertenza: fino all'esito positivo della visita e prova presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile l'impianto di alimentazione a GPL/CNG non può essere utilizzato ed il veicolo deve circolare con il/i serbatoio/i vuoto/i". L'avvertenza deve essere completata con la firma, per presa visione, dell'intestatario del veicolo;
- b) "COPIA DICHIARANTE" della domanda di aggiornamento della carta di circolazione (redatta sul modulo TT 2119 e registrata presso il competente UMC) riportante nel retro l'annotazione della prenotazione della visita e prova con l'indicazione della data e del luogo ove la stessa verrà effettuata.

Secondo il MIT, il mancato rispetto di una delle condizioni sopra riportate comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 78 c.d.s.

(8) Misure pneumatici. Possono essere montati **pneumatici** delle misure indicate nella carta di circolazione, con l'indice di carico ivi indicato (o superiore) e nel rispetto dell'indice di velocità (o superiore); per il periodo invernale determinato dal Ministero dal 15 ottobre al 15 aprile è possibile però utilizzare **pneumatici invernali** con codice di velocità inferiore a quello indicato nel documento di circolazione e comunque non inferiore a Q; tale possibilità è stata estesa al di fuori del periodo invernale sino al 15 maggio per consentire il cambio degli pneumatici invernali. Oltre tale periodo non è vietato circolare con pneumatici invernali che, nel rispetto delle caratteristiche dimensionali e di carico indicate nel documento di circolazione, hanno un indice di velocità pari o superiore a quello indicato nella carta di circolazione; se

invece il codice è inferiore si applicano le sanzioni previste dall'articolo 78 del codice della strada in quanto si tratta di dispositivi diversi da quelli indicati nel documento e al di fuori della deroga concessa nel solo periodo 15 ottobre-15 maggio.

- (9) **Sistemi ruote.** Per effetto del decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20 (in vigore dal 1° gennaio 2015 e rinviato per alcuni costruttori al 1° ottobre 2015), per i veicoli M1 e M1G (fuoristrada) è stata prevista l'omologazione nazionale per i cerchi delle ruote contraddistinta dalla sigla NAD, seguita da una lettera che indica l'anno (progressivamente dal 2013, D, sino al 2030, Y) e da tre cifre che indicano l'omologazione base. L'installazione del sistema ruote deve essere effettuato da un'autofficina autorizzata, che rilascia una dichiarazione di corretta installazione conforme all'allegato E del decreto, che deve accompagnare il veicolo durante la circolazione insieme al certificato di conformità del sistema ruote, per essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di polizia. La loro mancanza al seguito comporta l'applicazione della sanzione dell'articolo 180, comma 7, prevista dallo stesso decreto (art. 7, comma 3). Solo se sono stati montati pneumatici di misure diverse da quelle previste dalla carta di circolazione è necessario sottoporre il veicolo a visita e prova, con il conseguente aggiornamento della carta di circolazione mediante apposita etichetta autoadesiva recante la dicitura "pneumatici in alternativa ... (misura) ... con sistema ruota omologato con n. ...".
- (10) **Smontaggio dei sedili.** È ammesso lo smontaggio di uno o più sedili posteriori nelle autovetture senza necessità di aggiornamento della carta di circolazione, in quanto il numero di posti riportato nel documento va inteso quale numero massimo ammissibile (in tal senso circolare n. 56/96 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e successiva lettera ministeriale prot. n. 1017/DC1-D.C. IV n. B107 del 3 dicembre 1997).
- (11) **Paratie divisorie sui veicoli destinati ai servizi di autotrasporto pubblico non di linea.** Con circolare MIT 14 aprile 2020 prot. n. 10830, nell'ambito delle strategie per contenere la diffusione del nuovo Coronavirus, il Ministero ha ritenuto opportuno consentire l'uso di vetture di plastica flessibile, di cui al punto 2.6.2. del regolamento UNECE 43, recanti il relativo marchio di omologazione e la marcatura aggiuntiva "IX", la quale indica che trattasi di plastica flessibile. Ai fini dell'installazione il MIT ha ritenuto che non sia necessario procedere all'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 c.d.s. Ai fini delle successive verifiche, anche su strada, l'installatore rilascerà apposita dichiarazione che deve essere tenuta a bordo del veicolo per essere esibita agli Organi di polizia stradale e in sede di revisione annuale del veicolo. Con successiva circolare MIT prot. n. 11169 del 20 aprile 2020 sono state ammesse soluzioni provvisorie in ragione dell'emergenza sanitaria, dando atto della difficoltà di reperire le paratie omologate. In sostanza è concessa l'installazione temporanea di paratie, generalmente limitate all'area di più facile contatto fra il sedile del conducente e i posti posteriori, realizzate in policarbonato compatto trasparente o PVC trasparente, entrambi di basso spessore, caratterizzate da grande flessibilità, tali da non incidere negativamente sulla salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei veicoli anche in caso di eventuale incidente. L'installazione non deve interferire con gli ancoraggi delle cinture di sicurezza e dei sedili, né deve alterare o ostacolare il funzionamento

...

degli altri dispositivi di sicurezza originari del veicolo sul quale siano state installate, come ad esempio gli airbag laterali (soprattutto se sono di tipo “a tendina”) e per il loro fissaggio si deve evitare l’uso di materiali che possano rappresentare rischio di lesioni in caso di urto. Anche in caso di utilizzo di tali paratie provvisorie non ricorrono le condizioni per procedere all’aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova a norma dell’art. 78 del codice della strada. La loro installazione deve essere comunque effettuata da un’officina autorizzata che rilascia apposita dichiarazione, redatta secondo il facsimile riportato in allegato. La dichiarazione sarà tenuta a bordo del veicolo per essere esibita agli Organi di polizia stradale e in sede di revisione annuale del veicolo.

ART. 80 REVISIONI**► Articolo 80, commi 1, 3, 4 e 14****1. Circolare senza avere effettuato la prescritta revisione**

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|------------------------|-----------------|----------------------------|---|
| € 173,00 | € 121,10 | 0 | Sospensione dalla circolazione sino all'effettuazione della revisione (1) |
| Da € 173,00 a € 694,00 | | Metà del massimo: € 347,00 | Doppio del minimo: € 346,00 |

Alla guida del veicolo indicato circolava senza aver sottoposto il veicolo alla prescritta revisione.

Annotazione sul verbale. *Vedi nota 1.*

Note**Veicoli sottoposti a revisione periodica**

| Tipo di veicolo | Prima scadenza | Successive | Prenotazione |
|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Autovetture • Autocarri di m.c.p.c. non superiore a 3,5 t • Autoveicoli uso promiscuo • Autocaravan (anche m.c.p.c. superiore a 3,5 t) • Autoveicoli per uso speciale o trasporto specifico • Motoveicoli uso speciale o trasporti specifici • Motocicli e quadricicli • Ciclomotori e quadricicli leggeri • Veicoli di interesse storico e collezionistico • Rimorchi di massa massima ammissibile non superiore a 3,5 t (cat. O1 e O2, dal 20 maggio 2018 - decreto MIT 19 maggio 2017, n. 214), secondo il calendario previsto dal d.d. 211/2018 di seguito riportato | 4 anni dalla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica o del certificato di circolazione se trattasi di ciclomotori | Due anni dalla precedente, entro il mese in cui questa è stata effettuata | Anche se effettuata prima della scadenza non consente la circolazione se non il giorno in cui è stata fissata la revisione (salvo sia diversamente specificato sulla prenotazione stessa). Dal 20 maggio 2018 la prenotazione effettuata prima della scadenza consente la circolazione sino al giorno in cui è stata fissata la revisione - decreto MIT 19 maggio 2017, n. 214 |

Tabella allegata alla circolare MIT 30 ottobre 2018, n. 26868

| Calendario rimorchi 01-02 anno | Obbligo di revisione (possono circolare) | | Revisione scaduta (non possono circolare) |
|--------------------------------|---|---|--|
| | immatricolati nel | già revisionati | omessa revisione |
| 2018 | 1998-2000 | immatricolati entro il 31/12/1997 e revisionati entro il 31/12/2006 | immatricolati entro il 31/12/1997 e mai revisionati |
| 2019 | 2001-2006 | revisionati nel 2017 | immatricolati entro il 31/12/1997 e mai revisionati o revisionati prima del 2017 |
| 2020 | 2007-2016 | immatricolati entro il 2000 e revisionati nel 2018 | immatricolati entro il 31/12/2006 e mai revisionati o revisionati prima del 2018 |

Note alla tabella:

- Nel **2018** i rimorchi chiamati a controllo tecnico, a prescindere dal mese di immatricolazione, hanno usufruito della finestra temporale intercorrente fra il **21 maggio 2018 e il 31 dicembre 2018**. Negli anni seguenti, il controllo tecnico sarà effettuato con la periodicità prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a) del d.m. 214/2017. A partire dall'anno 2019, come d'uso, il termine ultimo per ottemperare al richiamo è il mese di immatricolazione o di revisione.
- Si precisa che la prenotazione, se effettuata entro i termini, estende la possibilità di circolazione del rimorchio fino alla data assegnata dall'UMC.
- Si rammenta che i rimorchi che non hanno ottemperato a precedenti chiamate a revisione non possono circolare, fino al controllo tecnico, incorrendo nelle sanzioni previste.

Veicoli sottoposti a revisione annuale

| Tipo di veicolo | Prima scadenza | Successive | Prenotazione |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Veicoli a motore con m.c.p.c. superiore a 3,5 t (escluse le autocaravan) • Rimorchi con m.c.p.c. superiore a 3,5 t • Autobus • Autoambulanze • Veicoli in servizio di piazza (anche motoveicoli) • Veicoli (anche motoveicoli) per noleggio con conducente • Veicoli atipici | 1 anno dalla prima immatricolazione, entro il mese di rilascio della carta di circolazione | Nell'anno successivo alla precedente, entro il mese in cui questa è stata effettuata | La prenotazione effettuata prima della scadenza consente la circolazione sino al giorno in cui è stata fissata la revisione |

Veicoli sottoposti a revisione in base ad appositi decreti

| Tipo di veicolo | Prima scadenza | Successive | Prenotazione |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Macchine agricole • Macchine operatrici | Secondo apposito decreto ministeriale - vedi in questo prontuario articoli 111 e 114 | Secondo apposito decreto ministeriale - vedi in questo prontuario articoli 111 e 114 | La prenotazione effettuata prima della scadenza consente la circolazione sino al giorno in cui è stata fissata la revisione (d.m. 20 maggio 2015) |
| Rimorchi con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t fino al 19 maggio 2018; dal 20 maggio 2018 sottoposti a revisione periodica decreto MIT 19 maggio 2017, n. 214 | Fissate dai singoli decreti | Fissate dai singoli decreti | La prenotazione effettuata prima della scadenza consente la circolazione sino al giorno in cui è stata fissata la revisione |
| Autoveicoli e motoveicoli d'epoca | Ogni 5 anni D.m. 29 luglio 1994, n. 546 | Ogni 5 anni D.m. 29 luglio 1994, n. 546 | Non specificato |

(segue)

| Tipo di veicolo | Prima scadenza | Successive | Prenotazione |
|---|--|--|---|
| Trenini turistici | Annuale D.m. 55/2007 e circ. 4 luglio 2007, prot. Div6 63717/23.40.08 | Annuale D.m. 55/2007 e circ. 4 luglio 2007, prot. Div6 63717/23.40.08 | La prenotazione effettuata prima della scadenza consente la circolazione sino al giorno in cui è stata fissata la revisione |
| Autovetture e autoveicoli uso promiscuo o trasporti specifici di persone utilizzati su specifica autorizzazione per servizio di linea | Annuale Art. 1, comma 2, del d.lgs. 22 giugno 2000, n. 215 | Annuale Art. 1, comma 2, del d.lgs. 22 giugno 2000, n. 215 | La prenotazione effettuata prima della scadenza consente la circolazione sino al giorno in cui è stata fissata la revisione |

(*) Per maggiori dettagli vedi sezione "Appendici". Si segnala che per effetto della modifica dell'articolo 201, comma 1-bis, lett. g-bis), operata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) le violazioni dell'articolo 80 potranno essere accertate senza necessità di contestazione immediata a mezzo di appositi dispositivi e apparecchi debitamente approvati, secondo quanto previsto dal comma 1-*quater* del medesimo articolo 201. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con parere che non si condivide, ha ritenuto che gli apparecchi da tempo commercializzati non possono essere utilizzati nemmeno in presenza degli accertatori, se la violazione non è immediatamente contestata (parere 3 giugno 2016, prot. 3311). Di parere opposto il Ministero dell'interno con nota del 5 ottobre 2016, n. 300/A/6822/16/127/9, ha ritenuto possibile l'utilizzo di apparecchi che consentono di acquisire in tempo reale la situazione della revisione in presenza di un servizio preordinato alla contestazione immediata, ove possibile. Con nuova circolare prot. n. 300/A/4684/20/127/9 del 3 luglio 2020 il Ministero è tornato sull'argomento, confermando la precedente interpretazione. Gli Autori concordano con la posizione del Ministero dell'interno, precisando però che nonostante il Dicastero ritenga non necessario l'invito ai sensi dell'articolo 180, comma 8, a presentare i documenti che attestino la regolarità della circolazione, tale procedura non è vietata e consente di evitare possibili contenziosi dai quali potrebbero derivare spese per l'amministrazione. Infatti, tralasciando possibili errori od omissioni nelle banche dati, la circolazione del veicolo che risulta non assicurato o non revisionato potrebbe essere regolare, come nei casi di veicoli che si recano ad effettuare la revisione con una prenotazione richiesta prima della scadenza del termine, ovvero il giorno stesso in cui si recano ad effettuare la revisione dopo la sospensione dalla circolazione, oppure nei casi di contratti o pagamenti dei premi non ancora registrati. Attualmente non sono state rilasciate approvazioni per l'uso di tale tipo di strumento senza la presenza degli agenti.

(1) **Annotazione sul documento di circolazione.** "D.lgs. n. 285/92 - Art. 80, comma 14 – il veicolo è sospeso dalla circolazione, dal / / fino all'effettuazione della revisione. Può circolare solo per recarsi nel luogo scelto, non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per effettuare la revisione per il tragitto più breve e per il tempo strettamente necessario. (indicare la denominazione del Corpo o Servizio) Verbale n. del / / Firma dell'agente.". In attesa di individuare eventuali soluzioni alternative (come la dotazione di apposite etichette autoadesive), si ritiene opportuno

effettuare l'annotazione sul retro del documento, nello spazio dedicato alle revisioni, vergando la prescrizione in modo da non poter essere coperta dal tagliando adesivo, dato che altrimenti potrebbero essere elusi i controlli in sede di presentazione del documento di circolazione, quando, alla richiesta, il conducente dichiara di non averlo con sé, al fine di nascondere che il veicolo è stato sospeso dalla circolazione, per poi esibire i documenti in ufficio con annotata la revisione mediante l'adesivo posto a coprire la sospensione dalla circolazione, per essere sottoposto alla sanzione più lieve per la sola omessa revisione.

- (2) **Scadenza termine.** La prima revisione si effettua entro il mese di rilascio della carta di circolazione, mentre le successive entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione. Tale limite, secondo la sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. II, 1° dicembre 2010, n. 24375, risentirebbe delle regole generali previste dal codice civile per il computo dei termini. Pertanto, il principio secondo il quale, se il giorno di scadenza di un termine è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, ha carattere generale ed è valido non solo per gli atti dei procedimenti civili (art. 155 c.p.c.), ma, a norma dell'art. 1187 c.p.c., comma 3, è applicabile, salva l'esistenza di usi diversi o di una diversa pattuizione, anche per l'adempimento delle obbligazioni. La forza espansiva di questo principio, attestata anche alle recenti modifiche dell'articolo 155 c.p.c., ha indotto a ritenere che esso sia applicabile anche nei rapporti con la pubblica amministrazione, in relazione agli obblighi risalenti a disposizioni la cui violazione comporti la irrogazione di sanzioni amministrative (cfr. *Consiglio di Stato n. 993/91, n. 8/83*). In verità tale interpretazione pare porsi in contrasto con un altro indirizzo espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione civile, sez. II, 25 giugno 2008, n. 17359. In tale occasione i giudici hanno ritenuto che il fatto che l'ultimo giorno utile per effettuare la revisione cada di sabato, giornata di chiusura delle officine autorizzate allo scopo, non esime dall'obbligo di sottoporre il veicolo alla prescritta revisione, nei termini di cui all'articolo 80 del codice della strada, costituenti limite massimo non superabile (v. *Cass. n. 12332/99*), entro il quale quell'obbligo va adempiuto. Vista la novità della materia e ritenuto che nel dubbio si possa aderire alla prima interpretazione, pare consigliabile applicare le regole generali per il computo dei termini proposto dalla più recente giurisprudenza, anche al fine di non alimentare un incerto contenzioso, sorretto dall'ultima pronuncia della Cassazione.
- (3) **Prenotazioni.** Dal 20 maggio 2018 il decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408 è sostituito dal decreto ministeriale 19 maggio 2017, n. 214, per effetto del quale per tutti i veicoli è consentita la circolazione oltre i termini di scadenza, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, se la prenotazione è stata richiesta prima della scadenza del termine presso un ufficio della Motorizzazione civile.
- (4) **Targa prova e revisione.** Con il decreto legge 121 del 10 luglio 2021 è stato stabilito che a decorrere dall'11 luglio 2021 l'autorizzazione e la relativa targa per la circolazione di prova possono essere utilizzate per la circolazione di prova dei veicoli già immatricolati, superando così l'interpretazione contraria che la Corte di Cassazione aveva proposto sulla base del precedente quadro normativo. Inoltre, da tale data è espressamente previsto che i veicoli in circolazione di prova possono circolare in deroga all'obbligo dell'articolo 80 del codice della strada.
- (5) Per le **macchine agricole** e le **macchine operatrici** vedi articoli 111 e 114 c.d.s.
- (6) **Ambito di applicazione.** La stessa violazione è punita dall'articolo 176, comma 18 c.d.s., se commessa in autostrada.

► **Articolo 80, commi 1, 3, 4 e 14**

2. Circolare senza avere effettuato la prescritta revisione per più di un periodo

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|--|
| € 346,00 | € 242,20 | 0 | Sospensione dalla circolazione sino all'effettuazione della revisione (1) |
| Da € 346,00 a € 1.388,00 | | Metà del massimo: € 694,00 | Doppio del minimo: € 692,00 |

Alla guida del veicolo indicato circolava senza aver sottoposto il veicolo alla prescritta revisione per più di un periodo.

Annotazione sul verbale. *Vedi nota 1.*

Note

(7) Vedi note caso precedente.

► **Articolo 80, commi 1, 3, 4 e 14**

3. Circolare con veicolo sospeso dalla circolazione

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|----------------------------|------------------------|------------------------------|---|
| € 1.998,00 | € 1.398,60 (10) | 0 | Fermo del veicolo per 90 giorni (9) In caso di reiterazione confisca del veicolo (in tal caso non è ammesso il pagamento in misura ridotta) (10) |
| Da € 1.998,00 a € 7.993,00 | | Metà del massimo: € 3.996,50 | Doppio del minimo: € 3.996,00 |

Circolava nel periodo in cui il veicolo indicato era sospeso dalla circolazione ... > **vedi Casi.**

Casi

3.1 con annotazione dell'organo di polizia stradale per la precedente violazione dell'articolo 80, comma 14 del codice della strada

3.2 con annotazione dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile all'esito negativo della precedente revisione

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per 90 giorni. Non essendo evidenti motivi ostativi, il veicolo può circolare per il tragitto più breve e per il tempo strettamente necessario sino a dove il veicolo sarà custodito, come da separato verbale (9) (10).*

Note

- (8) Vedi note caso 1.
- (9) **Sanzione accessoria.** All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del titolo VI. Per la procedura di applicazione del fermo vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- (10) **Reiterazione violazioni.** In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Per la procedura di applicazione del sequestro vedi sezione "Sanzioni accessorie". Nel caso in cui sia applicata la confisca non è ammessa la riduzione del 30%.

► Articolo 80, comma 15

4. Irregolarità commesse da parte delle imprese concessionarie del servizio di revisione dei veicoli

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|---|
| € 430,00 | € 301,00 | 0 | Revoca della concessione alla terza violazione nel biennio (11) |
| Da € 430,00 a € 1.731,00 | | Metà del massimo: € 865,50 | Doppio del minimo: € 860,00 |

Quale impresa concessionaria del servizio di revisione dei veicoli ... > **vedi Casi.**

Casi

- 4.1** non rispettava i termini stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- 4.2** non rispettava le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- 4.3** per la terza volta dalla prima violazione non rispettava i termini stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- 4.4** per la terza volta dalla prima violazione non rispettava le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Note

(11) Competenza. La competenza per l'accertamento di questa violazione è degli Uffici provinciali della Motorizzazione civile ai quali devono essere comunicate le irregolarità eventualmente riscontrate nei controlli di polizia stradale.

► **Articolo 80, comma 16**

5. Rilascio di attestazione di revisione falsa da parte del concessionario del servizio di revisione

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------|-----------------|----------|---|
| € 430,00 | € 301,00 | 0 | Cancellazione dal registro delle imprese di autoriparazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (si ritiene che la cancellazione determini anche la revoca della concessione per l'effettuazione della revisione) (13) |

Da € 430,00 a € 1.731,00

Metà del massimo: € 865,50

Doppio del minimo: € 860,00

Quale impresa autorizzata a effettuare la revisione dei veicoli ai sensi dell'articolo 80, comma 8, del codice della strada, rilasciava un'attestazione di revisione falsificata.

Note

(12) Concorso di violazioni. Si procede anche ai sensi dell'articolo 481 c.p. in quanto il concessionario del servizio si può qualificare come incaricato di servizio di pubblica utilità.

(13) Comunicazioni. Comunicare la violazione agli Uffici provinciali della Motorizzazione civile e alla CCIAA competenti in ragione del luogo ove ha sede l'impresa al fine dell'applicazione dei provvedimenti accessori.

► **Articolo 80, comma 17**

6. Esibizione di attestazione di revisione falsa

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------|-----------------|----------|--|
| € 430,00 | € 301,00 | 0 | Ritiro della carta di circolazione (14) |

Da € 430,00 a € 1.731,00

Metà del massimo: € 865,50

Doppio del minimo: € 860,00

Esibiva un'attestazione di revisione falsificata per il veicolo indicato.

Annotazione sul verbale. *La carta di circolazione è ritirata per l'invio all'UMC della provincia di Si autorizza il conducente a condurre il veicolo per il tragitto più breve e per il tempo strettamente necessario per il ricovero del mezzo, in con l'avvertenza che la circolazione successiva al ritiro comporta l'applicazione delle sanzioni dell'articolo 216, comma 6, del codice della strada.*

Note

- (14) Sanzione accessoria.** Per l'applicazione della sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione si seguono le disposizioni dell'art. 216. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". L'agente ritira la carta di circolazione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro all'UMC competente in ragione del luogo della violazione. L'agente annota sul verbale, se non esistono motivi ostativi per la sicurezza della circolazione, che il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo nel luogo da questi indicato. Essendo ravvisabile ipotesi di natura penale (art. 482 c.p. - vedi nota 16), si procede anche al sequestro probatorio della carta di circolazione ex art. 354 c.p.p.
- (15) Modalità di accertamento.** La violazione può essere accertata sia in sede di controllo su strada, sia in sede di controllo in ufficio, a seguito della presentazione del documento di circolazione ai sensi dell'articolo 180, comma 8.
- (16) Concorso di violazioni.** Si procede anche ai sensi dell'articolo 482 c.p. se la falsità è commessa dal privato, ovvero dell'articolo 479 c.p. se l'autore del falso è un pubblico ufficiale o dell'articolo 481 c.p. se si tratta di un esercente un servizio di pubblica utilità.
- (17) Comunicazioni UMC.** Nel caso in cui la falsa attestazione sia stata rilasciata da un'impresa autorizzata, oltre a procedere penalmente, si effettua la comunicazione all'UMC, ai fini della cancellazione dal registro delle imprese autorizzate di cui all'articolo 80, comma 8, come disposto dal comma 16.

ART. 93 FORMALITÀ NECESSARIE PER LA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI

► Articolo 93, commi 1-bis, 1-quater e 7-bis

1. Guida di veicoli immatricolati all'estero – conducente residente in Italia da oltre 60 giorni

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|
| € 711,00 | € 497,70 | 0 | non previste (4) |
| Da € 711,00 a € 2.842,00 | | Metà del massimo: € 1.421,00 | Doppio del minimo: € 1.422,00 |

Circolava con il suddetto veicolo immatricolato all'estero pur avendo stabilito la propria residenza in Italia da oltre 60 giorni (3).

Annotazione sul verbale. *Si provvede al ritiro del documento di circolazione. Il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la confisca amministrativa del veicolo.*

Note

- (1) **Contenuto e deroghe.** La norma è chiaramente diretta a contrastare il fenomeno dell'esterovestizione dei veicoli. Con tale prescrizione si vieta al cittadino (italiano o straniero) residente in Italia da oltre 60 giorni di guidare veicoli immatricolati all'estero, salvo i casi dell'articolo 93, comma 1-ter (vedi ipotesi 3). Restano ferme le disposizioni dell'articolo 132 del codice della strada, che consentono la circolazione dei veicoli immatricolati all'estero per un massimo di un anno dal loro ingresso sul territorio nazionale. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
- a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
 - b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
 - c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa

avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;

d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;

e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.

Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non appartenente all'Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea.

Per eventuali illeciti doganali vedi sezione "Appendici".

- (2) **Concetto di residenza.** Ai fini operativi, pur potendosi anche fare riferimento al concetto di residenza normale di cui all'articolo 118-*bis*, è necessario accertarsi della effettiva residenza anagrafica consultando i registri della popolazione residente o la banca dati tributaria. Se, al controllo, il soggetto conducente dichiara di non essere residente occorre, per quanto possibile, svolgere attività di indagine. Peraltro, è anche possibile contestare la violazione ipotizzando la guida del veicolo decorsi 60 giorni dalla acquisizione della residenza normale, ma in queste ipotesi è necessario svolgere indagini più approfondite per acquisire elementi oggettivi tali da far presumere un effettivo stabilimento in Italia da oltre 60 giorni (frequenza scolastica di figli, reiterati avvistamenti certificati, attività lavorativa ecc.).
- (3) **Clausola di riserva.** La violazione non si applica ove ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 93, comma 1-*ter*, ossia laddove si tratti di veicolo concesso in **leasing o in locazione** senza conducente da parte di una società **costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva**, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in **comodato** a un soggetto residente in Italia e **legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva**; in tal caso è però richiesto che a bordo del veicolo sia custodito, ed esibito al controllo, un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo (leasing, noleggio o comodato) e la durata della disponibilità del veicolo. Si veda ipotesi n. 3. **Negli altri casi di leasing, locazione senza conducente, comodato o altri tipi di rapporto giuridico al quale consegue la disponibilità del veicolo, si applica la presente ipotesi.**
- (4) **Sanzioni.** Non sono previste specifiche sanzioni accessorie, ma il documento di circolazione deve essere immediatamente ritirato e inviato all'UMC competente in relazione al luogo dove è stata commessa la violazione. Di conseguenza l'accertatore ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto in luogo non soggetto a pubblico passaggio, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213 del codice della strada.
- (5) **Obblighi e sanzioni successivi.** Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada (vedi caso successivo). Per verificare l'inutile decorso di tale termine e dare seguito all'applicazione della confisca sarà necessario che l'UMC che ha ricevuto il documento di circolazione comunichi alla locale prefettura che si sono determinate le condizioni per disporre la confisca. Nulla toglie che tale accertamento possa essere eseguito dall'organo di polizia stradale che ha proceduto all'accertamento e alla contestazione della violazione.

- (6) **Sanzioni in caso di circolazione dopo la contestazione della violazione.** Non essendo stato formalmente eseguito un sequestro, si ritiene che non siano applicabili le sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8. Però si ritiene che debba essere contestata la violazione dell'articolo 216, comma 6, per circolazione con veicolo con documento di circolazione ritirato.
- (7) **Riscossione immediata e solidarietà.** Trattandosi di veicoli immatricolati all'estero, per il pagamento delle sanzioni pecuniarie si applica l'articolo 207. Coloro che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità del veicolo, ai sensi della modifica dell'articolo 196 in vigore dal 4 dicembre 2018, sono obbligati in solido con l'autore della violazione, anche ai fini dell'articolo 126-*bis*.

► **Articolo 93, commi 1-*quater* e 7-*bis*, ultimo periodo**

2. Veicoli immatricolati all'estero – omessa nazionalizzazione o richiesta del foglio di via

| SANZIONE | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------|-------|---------------------|
| non prevista | 0 | Confisca (4) |

Non provvedeva a richiedere l'immatricolazione in Italia del veicolo o il rilascio del foglio di via e della targa temporanea di cui all'articolo 99 del codice della strada entro 180 giorni dalla violazione dell'articolo 93, comma 1-*bis* del codice della strada.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92.*

Note

- (8) **Sanzioni e obblighi, riscossione immediata e solidarietà.** Vedi note 1, 2 e 7 del caso precedente.
- (9) **Sanzione accessoria.** Si applicano le disposizioni dell'articolo 213. Il veicolo è sottoposto a sequestro e deve essere ricoverato in luogo non soggetto a pubblico passaggio mediante affidamento al conducente o al proprietario, o altro soggetto al quale appartiene il veicolo, ovvero a persona da questi delegata. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". La Corte costituzionale, con la pronuncia 27 ottobre 1994, n. 371, ha dichiarato che è illegittimo, per violazione dell'articolo 3 Cost., l'articolo 21, comma 3, l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria del veicolo posto in circolazione senza la carta di circolazione, anche se tale veicolo sia già stato immatricolato. La Corte di Cassazione, sez. II, con sentenza 10 aprile 1999, n. 3513, in base alla pronuncia di incostituzionalità ha confermato che la confisca consegue nella sola ipotesi in cui il veicolo non sia stato immatricolato, non anche nella diversa ipotesi in cui il veicolo, già immatricolato, si trovi nella condizione di "cessazione dalla circolazione" (art. 103 c.d.s.) per esportazione.

► **Articolo 93, commi 1-ter e 7-ter**

3. Veicoli in leasing, locazione senza conducente e comodato – Società costituite in UE/SEE

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| € 250,00 | € 175,00 | 0 | Fermo amministrativo (11) |
| Da € 250,00 a € 998,00 | | Metà del massimo: € 499,00 | Doppio del minimo: € 500,00 |

Non aveva ostensibile un documento recante data certa, attestante il titolo e la durata della disponibilità del veicolo estero concesso ... > *vedi Casi.*

Casi

- 3.1** in leasing da società costituita nell'UE/SEE, non avente sede effettiva o secondaria in Italia
3.2 a noleggio senza conducente da società costituita nell'UE/SEE, non avente sede effettiva o secondaria in Italia
3.3 in comodato da impresa costituita nell'UE/SEE, non avente sede effettiva o secondaria in Italia

Annotazione sul verbale. *Entro 30 giorni la S.V. è tenuta ad esibire a questo o altro organo di polizia stradale sul territorio italiano, un documento recante data certa, attestante il titolo e la durata della disponibilità del veicolo suddetto, pena l'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 94, comma 3, del codice della strada. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo sino all'esibizione del predetto documento e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni, come da separato verbale.*

Note

(10) Contenuto e deroghe. L'articolo 93, comma 1-ter, in deroga al divieto per i residenti in Italia da oltre 60 giorni di guidare veicoli immatricolati all'estero di cui al comma 1-bis (ipotesi 1) consente ai residenti in Italia la guida di veicoli concessi in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché di veicoli concessi in comodato a soggetti residenti in Italia e legati da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non abbia stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, ma è richiesto che a bordo del veicolo sia custodito, ed esibito al controllo, un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:

- a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;
- b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;
- d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
- e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero. Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non appartenente all'Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea.

Negli altri casi di leasing, locazione senza conducente, comodato o altri tipi di rapporto giuridico al quale consegue la disponibilità del veicolo, si applica l'ipotesi 1.

- (11) Sanzione accessoria e misure conseguenziali.** Si procede ad ordinare l'esibizione del documento e a farne annotazione nel verbale di contestazione. Contestualmente si applica la sanzione accessoria del fermo fino ad esibizione del documento e, comunque, per non oltre 60 giorni. Si procede al ritiro del documento di circolazione e alla apposizione del sigillo.
- (12) Sanzione per mancata esibizione del documento.** In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3 (e non dell'articolo 180) con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Vedi caso successivo.
- (13) Sanzione per circolazione durante il periodo di fermo.** La norma qualifica tale misura espressamente come sanzione accessoria. Pertanto, in tal caso si applica la violazione di cui all'articolo 214, comma 8.
- (14) Riscossione immediata e solidarietà.** Trattandosi di veicoli immatricolati all'estero, per il pagamento delle sanzioni pecuniarie si applica l'articolo 207. Coloro che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità del veicolo, ai sensi della modifica dell'articolo 196 in vigore dal 4 dicembre 2018, sono obbligati in solido con l'autore della violazione, anche ai fini dell'articolo 126-*bis*.

► **Articolo 93, comma 7-ter e articolo 94, comma 3**

4. Omessa esibizione del documento per i veicoli in leasing, locazione senza conducente e comodato – Società costituite in UE/SEE

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| € 727,00 | € 508,90 | 0 | non previste |
| Da € 727,00 a € 3.629,00 | | Metà del massimo: € 1.814,50 | Doppio del minimo: € 1.454,00 |

Non esibiva nel termine di 30 giorni dalla richiesta contenuta nel verbale n. del per la violazione dell'articolo 93, comma 1-ter, un documento recante data certa, attestante il titolo e la durata della disponibilità del veicolo estero.

Note

- (15) **Contenuto.** Si tratta dell'inottemperanza all'obbligo di esibizione del documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo estero concesso in leasing, locazione senza conducente o comodato a soggetto residente in Italia, alle condizioni di cui al caso precedente.
- (16) **Sanzione.** Si applica la sanzione di cui all'articolo 94, comma 3 (e non dell'articolo 180) con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Di norma la violazione sarà accertata d'ufficio.
- (17) **Riscossione immediata e solidarietà.** Trattandosi di veicoli immatricolati all'estero, se la violazione è contestata direttamente al trasgressore o all'obbligato in solido, per il pagamento delle sanzioni pecuniarie si applica l'articolo 207. Coloro che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità del veicolo, ai sensi della modifica dell'articolo 196 in vigore dal 4 dicembre 2018, sono obbligati in solido con l'autore della violazione, anche ai fini dell'articolo 126-bis.

► Articolo 93, comma 7

5. Veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione

| SANZIONE | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|-------|---------------------------|
| P.M.R. non consentito | 0 | Confisca del veicolo (22) |

Da € 430,00 a € 1.731,00

- 1.1 Guidava il veicolo indicato, per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione.
- 1.2 Nonostante non fosse stata rilasciata la carta di circolazione del veicolo indicato, consentiva che questo fosse posto in circolazione su strade o aree a queste equiparate (sanzione da applicare separatamente al proprietario, all'usufruttuario, al locatario con facoltà di acquisto o all'acquirente con patto di riservato dominio) (21).

Annotazione sul verbale. Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92 (22).

Note

- (18) Contenuto.** L'articolo impone l'immatricolazione e il conseguente rilascio della carta di circolazione da parte dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile per gli autoveicoli (art. 54), per i motoveicoli (art. 53) e per i rimorchi (art. 56) messi in circolazione sulle aree pubbliche o a queste assimilate. Fanno eccezione i veicoli militari o a questi assimilati ai sensi dell'articolo 138 del codice della strada, che seguono le disposizioni speciali delle amministrazioni proprietarie dei veicoli stessi (FF.AA., VV.FF., Forze di Polizia, C.R.I., ecc.).
- (19) Ambito di applicazione oggettivo.** Le sanzioni dell'articolo 93 si applicano solo se il veicolo non è stato immatricolato, altrimenti si applica l'articolo 95 che prevede il rilascio della carta di circolazione provvisoria per il veicolo immatricolato in Italia.
- (20) Targa prova.** Il veicolo, anche se non immatricolato, può circolare con la targa per la circolazione di prova. L'omessa esposizione, ovvero l'utilizzo improprio, non determina l'applicazione dell'articolo 93, ma le specifiche sanzioni previste per le irregolarità della circolazione di prova.
- (21) Ambito di applicazione soggettivo.** Se il conducente è anche il proprietario (o locatario ecc.), si applica una sola sanzione.
- (22) Sanzione accessoria.** Si applicano le disposizioni dell'articolo 213. Il veicolo è sottoposto a sequestro; non può essere fatto guidare su strada, ma deve essere ricoverato in luogo non soggetto a pubblico passaggio mediante affidamento al conducente o al proprietario, o altro soggetto al quale appartiene il veicolo. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". La Corte costituzionale, con la pronuncia 27 ottobre 1994, n. 371, ha dichiarato che è illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 21, comma 3 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria del veicolo posto in circolazione senza la carta di circolazione, anche se tale veicolo sia già stato immatricolato. La Corte di Cassazione, sez. II, con sentenza 10 aprile 1999, n. 3513, in base alla pronuncia di incostituzionalità ha confermato che la confisca consegue nella sola ipotesi in cui il veicolo non sia stato immatricolato, non anche nella diversa ipotesi in cui il veicolo, già immatricolato, si trovi nella condizione di "cessazione dalla circolazione" (art. 103 c.d.s.) per esportazione.
- (23) Documento unico di circolazione.** L'articolo 1 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 98 aveva previsto che dal 1° gennaio 2019 la carta di circolazione costituisse il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI, titolo I, capo III, sezione I, del codice civile. Contestualmente l'articolo 5 di tale d.lgs. prevedeva una serie di modifiche al codice della strada necessarie per adeguare il testo del codice alle novità. In stretta correlazione il d.P.R. 8 novembre 2018, n. 144 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2018, ha disposto una consequenziale serie di correzioni ad alcuni articoli del regolamento di esecuzione. Per effetto di quanto contenuto nell'articolo 1, comma 1135, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è stato tutto differito al 1° gennaio 2020, quindi, sia l'entrata in vigore del documento unico di circolazione, sia le modifiche al codice della strada contenute nell'articolo 5 del d.lgs. 98/2017, sia, infine, le modifiche al regolamento di esecuzione contenute nel decreto 8 novembre 2018, n. 144.

► **Articolo 93, comma 8****6. Veicolo che traina un rimorchio le cui caratteristiche non sono indicate nella carta di circolazione**

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 87,00 | € 60,90 | 0 | non previste |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |

Circolava trainando un rimorchio le cui caratteristiche non erano compatibili con quelle indicate nella carta di circolazione.

Note

- (24) **Ambito di applicazione.** Solo quando sulla carta di circolazione del rimorchio sono indicate le caratteristiche della motrice e si accerta che il veicolo trainante non rispetta tali indicazioni. Non rientra in tale ipotesi il traino di un rimorchio che supera la massa rimorchiabile indicata nella carta di circolazione (vedi articolo 63).
- (25) **Eccezioni.** Fanno eccezione i veicoli militari o a questi assimilati ai sensi dell'articolo 138 del codice della strada, che seguono le disposizioni speciali delle amministrazioni proprietarie dei veicoli stessi (FF.AA., VV.FF., Forze di Polizia, C.R.I., ecc.).

ART. 94 FORMALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ DEGLI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI E PER IL TRASFERIMENTO DI RESIDENZA DELL'INTESTATARIO

► **Articolo 94, commi 1 e 3 (in vigore dal 1° gennaio 2020 – vedi articolo 93, nota 23)**

1. Omessa richiesta di rilascio di nuova carta di circolazione per trasferimento di proprietà al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| € 727,00 | € 508,90 | 0 | non previste |
| Da € 727,00 a € 3.629,00 | | Metà del massimo: € 1.814,50 | Doppio del minimo: € 1.454,00 |

Non aveva provveduto a richiedere la nuova carta di circolazione entro 60 giorni ... > *vedi Casi*.

Casi

- 1.1 dall'acquisto della proprietà del veicolo indicato
- 1.2 dalla costituzione dell'usufrutto sul veicolo indicato
- 1.3 dalla stipula del contratto di locazione con patto di riservato dominio del veicolo indicato

Note

- (1) **Ambito di applicazione.** La prescrizione dell'articolo 94, comma 1, riguarda gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi.
- (2) **Contenuto violazione.** La sanzione per questa ipotesi si applica all'acquirente che non ha provveduto a richiedere la nuova carta di circolazione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale in caso di trasferimento di proprietà, costituzione dell'usufrutto o locazione con patto di riservato dominio, entro 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.
- (3) **Difficoltà operative.** Il problema verte sulla possibilità di contestare all'acquirente che circola alla guida di un veicolo per il quale non è stata effettuata la richiesta della nuova carta di circolazione aggiornata sia il comma 3, sia il comma 4, per aver circolato con tale veicolo e per aver ommesso le formalità richieste. Parte della dottrina è portata a considerare l'unica violazione prevista dal comma 4, per la circolazione del conducente che sia nel contempo l'acquirente. Pare invece di dover concludere diversamente. La motivazione di tale interpretazione discende da considerazioni di ordine giuridico ed anche per

induzione logica. Le due fattispecie, previste in due commi diversi, attengono a due sfere di interesse distinte; la prima impone all'acquirente l'obbligo di richiedere, entro il termine di cui al comma 1 (60 gg.), la nuova carta di circolazione aggiornata, mentre la seconda punisce chi circola con un veicolo per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione. Il primo caso ha dunque una sua autonomia e può essere accertato d'ufficio, a prescindere dalla circolazione del veicolo. Se, in caso di circolazione di un veicolo in violazione dell'articolo 94, si sanzionasse il conducente-proprietario (acquirente) ai sensi del solo comma 4, si creerebbe un trattamento diverso a favore di tale soggetto, che, a fronte della stessa violazione, si vedrebbe comminare una sanzione meno rilevante rispetto a quella che avrebbe subito se alla guida del mezzo di sua proprietà vi fosse stata un'altra persona. D'altro canto il proprietario-conducente che guida un veicolo per il quale non è stato richiesto l'aggiornamento/rinnovo della carta di circolazione commette un "quid pluris" rispetto a chi, intestatario di un veicolo, ha ommesso le formalità dell'articolo 94 senza circolare.

► **Articolo 94, commi 2 e 3 (in vigore dal 1° gennaio 2020 – vedi articolo 93, nota 23)**

2. Ommesso aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli per trasferimento di residenza o di sede

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| € 727,00 | € 508,90 | 0 | non previste |
| Da € 727,00 a € 3.629,00 | | Metà del massimo: € 1.814,50 | Doppio del minimo: € 1.454,00 |

Ometteva di effettuare le comunicazioni necessarie ai fini dell'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli (5) ... > **vedi Casi.**

Casi

- 2.1** per il trasferimento di residenza della persona fisica intestataria
2.2 per il trasferimento di sede della persona giuridica intestataria

Note

- (4) Vedi note caso precedente. Con la legge 11 settembre 2020, n. 120, è stato modificato l'articolo 94, per il cambio di residenza e sede non è più previsto l'aggiornamento della carta di circolazione, ma solo dell'archivio nazionale dei veicoli.
 (5) Il caso in esame, anche dopo le modifiche apportate al comma 2 dell'articolo 94 in vigore dal 1° gennaio 2020, presenta difficoltà applicative: in primo luogo non prevede che vi sia una richiesta da parte dell'intestatario della carta di circolazione e ciò appare in linea con quanto previsto dall'articolo 247 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, che prevede

la comunicazione da parte delle anagrafi dei comuni dei cambiamenti di residenza delle persone fisiche intestatarie di veicoli, ma non anche per quanto concerne le persone giuridiche (anche perché la procedura automatica non è prevista per alcune categorie di veicoli, come gli autobus, taxi, NCC, veicoli per trasporto di cose di m.c.p.c. superiore 6 t). Nel caso di trasferimento di residenza della persona fisica deve essere individuato il motivo per cui la procedura automatica di trasferimento di residenza non è stata attivata; qualora dipenda da un disguido non attribuibile al conducente e/o proprietario, non si procederà oltre. In tal caso si effettuerà una comunicazione all'anagrafe di residenza e all'UMC.

- (6) **Mutamento toponomastica e numerazione civica.** Con circolare 24 novembre 2003, n. 31, prot. 03010037-151001325, il Ministero dell'interno ha ritenuto che nel caso del mutamento di toponomastica o della numerazione civica, *"poiché non vi è alcuna variazione del luogo ove dimora abitualmente il cittadino"*, non viene attivata alcuna procedura anagrafica, sicché *"all'interessato verrà rilasciato un certificato di residenza in esenzione da bollo"*, da accludere al documento di guida o di circolazione, procedendo alla trascrizione sul documento nell'ipotesi di richiesta di duplicato. Tuttavia, tale interpretazione pare superata dalle più recenti disposizioni dell'articolo 94, comma 4-bis, e dalla prassi correlata. Infatti, la circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2014, prot. 15513, in relazione al comma 4-bis, ha trattato proprio della procedura per l'aggiornamento della carta di circolazione in base alla variazione della toponomastica, prevedendo l'esenzione dall'imposta di bollo per l'istanza e dai diritti di motorizzazione, ma confermando di fatto che il caso rientra nella prescrizione del nuovo comma. Con la circolare del 27 ottobre 2014, il MIT ha precisato che ove si tratti di variazioni del luogo di nascita o di residenza della persona fisica o la sede della persona giuridica intestataria della carta di circolazione, in ragione di intervenute variazioni toponomastiche che interessano intere popolazioni (soppressione o accorpamento di comuni o di province o istituzione di nuovi comuni o di nuove province), non sussiste per gli intestatari della carta di circolazione l'onere di richiedere l'aggiornamento dei documenti di circolazione.

► Articolo 94, commi 1 e 4

3. Circolazione senza l'aggiornamento

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|--|
| € 363,00 | € 254,10 | 0 | Retiro della carta di circolazione (8) |
| Da € 363,00 a € 1.813,00 | | Metà del massimo: € 906,50 | Doppio del minimo: € 726,00 |

Circolava alla guida del veicolo indicato per il quale non è stato richiesto nei termini stabiliti ... > **vedi Casi.**

Casi

3.1 il rinnovo della carta di circolazione per l'acquisto del veicolo

- 3.2 il rinnovo della carta di circolazione per la costituzione dell'usufrutto
- 3.3 il rinnovo della carta di circolazione per la stipula del contratto di locazione con patto di riservato dominio
- 3.4 l'aggiornamento dell'anagrafe dei veicoli per il trasferimento di residenza
- 3.5 l'aggiornamento dell'anagrafe dei veicoli per trasferimento di sede

Annotazione sul verbale. *Si provvede al ritiro della carta di circolazione. Il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio (8).*

Note

- (7) Vedi note casi precedenti.
- (8) **Sanzione accessoria.** Per l'applicazione si seguono le disposizioni dell'articolo 216. La carta di circolazione è immediatamente ritirata e consegnata, entro i 5 giorni successivi, all'UMC competente in relazione al luogo dove la violazione è stata commessa. Ai sensi dell'articolo 399 del regolamento del c.d.s., il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo nel luogo da questo indicato, non soggetto al pubblico passaggio. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". La sanzione accessoria è ancora prevista anche per l'omesso aggiornamento in caso di cambio di residenza o sede, ancorchè non venga più stampato il tagliando da applicare sul documento di circolazione, ma sia previsto unicamente l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero dell'interno potrà impartire eventuali deroghe rispetto al ritiro del documento in questi casi.

► Articolo 94, comma 4-bis

4. Variazioni dell'intestazione o disponibilità del veicolo per più di 30 giorni

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|--|
| € 727,00 | € 508,90 | 0 | Ritiro della carta di circolazione (8) |
| Da € 727,00 a € 3.629,00 | | Metà del massimo: € 1.814,50 | Doppio del minimo: € 1.454,00 |

Quale avente causa non effettuava la comunicazione entro 30 giorni all'UMC dei fatti o degli atti che hanno determinato ... > *vedi Casi.*

Casi

- 4.1 la variazione dei dati dell'intestatario del veicolo (*specificare il motivo*)
- 4.2 la disponibilità del veicolo per più di 30 giorni (*specificare a quale titolo*)

Annotazione sul verbale. *Si provvede al ritiro della carta di circolazione. Il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio.*

Note

- (9) **Sazione accessoria.** Vedi nota 8. Secondo il Ministero dell'interno (circolare prot. n. 300/A/7839/15/106/16 del 13 novembre 2015), per i veicoli in locazione senza conducente non deve essere effettuato il ritiro della carta di circolazione.
- (10) **Validità del precetto.** La prescrizione si applica per atti posti in essere a partire dal 3 novembre 2014, data in cui sono divenute efficaci le procedure operative per l'annotazione delle variazioni. Al momento non si applica ai soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di iscrizione al REN o Albo degli autotrasportatori, ovvero titoli per il trasporto cose in conto proprio o per il trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o autovetture in uso di terzi (TAXI e NCC), per i quali devono ancora essere individuate le necessarie procedure. Non si applica per il momento nemmeno per i veicoli in custodia giudiziale disposta a favore della polizia giudiziaria. Il MIT ha escluso da tale obbligo anche i veicoli detenuti come fringe-benefits. Il TAR Lazio, con tre ordinanze (*ordinanza TAR Lazio, sez. III, 28/11/2014, n. 13054; ordinanza TAR Lazio, sez. III, 28/11/2014, n. 13055; ordinanza TAR Lazio, sez. III, 28/11/2014, n. 6056*), ha sospeso le disposizioni ministeriali relative ai veicoli in locazione. Il Consiglio di Stato, sez. IV, con sentenza 11 febbraio 2015, n. 614 ha confermato la sospensiva. Il Ministero dell'interno ha emanato la circolare prot. n. 300/A/7839/15/106/16 del 13 novembre 2015, che fa seguito alla circolare del 2 marzo 2015, prot. 300/A/1479/15/106/16 con la quale aveva impartito disposizioni affinché gli organi di polizia stradale si astenessero dal contestare le violazioni dell'articolo 94, comma 4-bis del codice della strada nei confronti dei veicoli locati senza conducente (ex art. 84 c.d.s.) per un periodo superiore a 30 giorni, in attesa dell'esito dei giudizi amministrativi che avevano sospeso l'applicazione della norma in parola limitatamente a tale caso. Come rappresentato con circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 ottobre 2015, prot. 25018, è stata definitivamente sciolta ogni riserva circa la necessità di procedere all'annotazione della stipula dei predetti contratti di locazione; pertanto, a decorrere dal 2 novembre 2015 sono completamente operative le procedure di annotazione della locazione di veicoli di durata superiore a 30 giorni e da tale data si deve quindi ritenere effettivo tale obbligo. Pertanto, solo per i contratti di locazione senza conducente di durata superiore a 30 giorni, stipulati dal 2 novembre 2015, troverà applicazione la sanzione di cui alla citata norma, mentre i contratti precedentemente stipulati saranno oggetto di sanzione solo in caso di mancata annotazione a seguito di rinnovazione della locazione successiva alla data indicata.
- (11) **Specialità.** La violazione si applica al di fuori dei casi di acquisto, cambio di sede o di residenza già disciplinati dai commi 3 e 4. Vedi i casi in cui si applica, riportati nella tabella in calce alle note. Si applica, ad esempio, per il cambio di denominazione della persona giuridica che non dia luogo alla creazione di un soggetto sostanzialmente diverso, ovvero al cambio di generalità della persona fisica, o alla mutazione dell'indirizzo di residenza o di sede dovuto a variazioni della toponomastica, senza che vi sia un trasferimento della sede o della residenza.
- (12) **Ambito di applicazione.** L'articolo 94, comma 4-bis, si applica agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; si applica anche ai rimorchi con massa complessiva a pieno carico sino a 3,5 tonnellate a prescindere dal fatto che questi mantengano la

natura di beni mobili non registrati, atteso che la citata norma fa esclusivo riferimento ai soli adempimenti di competenza della motorizzazione civile.

- (13) **No sanzioni per conducenti.** Non sono previste specifiche sanzioni per il conducente che circola con il veicolo per il quale la carta di circolazione non è stata aggiornata, per i casi dell'articolo 94, comma 4-*bis*. Ovviamente, se il conducente è l'aveute causa, si sanziona per tale qualità. Il destinatario della prescrizione è sempre l'aveute causa e non l'intestatario originario (dante causa); vale a dire che deve effettuare la variazione colui nei confronti del quale sono trasferiti i diritti sul bene mobile.
- (14) **Obbligati in solido.** L'articolo 29 del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 ha modificato l'articolo 196 codice della strada precisando che nei casi di cui all'articolo 94, comma 4-*bis* (intestazione temporanea) obbligato in solido è il soggetto intestatario temporaneo del veicolo.
- (15) **Aggiornamento carta di circolazione.** In quattro casi specifici l'articolo 247-*bis* del Regolamento prescrive l'aggiornamento della carta di circolazione (**oltre al caso di cambio di denominazioni o generalità dell'intestatario**), mentre per uno è sufficiente l'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli; infine, in un caso si deve procedere a nuova immatricolazione, secondo lo schema sinottico che segue.

| | Aggiornamento della carta di circolazione (oltre al caso di cambio di denominazione o di generalità) | | | Aggiornamento archivio veicoli | Nuova immatricolazione | |
|-----------------|---|---|---|--|--|--|
| Causa | Comodato oltre 30 gg. | Custodia giudiziale oltre 30 gg. | Autoveicoli, motoveicoli e rimorchi imm. a nome di soggetti incapaci | Disponibilità per oltre 30 gg. per cause diverse dalle precedenti | Locazione art. 84 c.d.s. oltre 30 gg. | Autoveicoli e motoveicoli locati alla PL oltre 30 gg. e destinati esclusivamente ai servizi di polizia stradale |
| Modalità | Sulla carta di circolazione sono annotati il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto | Sulla carta di circolazione è annotato il nominativo dell'affidatario | Annotazione dei dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo | Aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi | Nell'archivio sono annotati il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto | Viene assegnata la targa PL; sulla carta di circolazione, intestata a nome del locatore, sono annotati il Corpo di Polizia provinciale o municipale locatario e la durata del relativo contratto |
| Note | Esentati dall'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi | | | In forza di contratti o atti unilaterali che, in conformità alle norme dell'ordinamento civilistico, comunque determinino tale disponibilità | In caso di violazione non deve essere ritirata la carta di circolazione (rif. circolare del Ministero dell'interno prot. n. 300/A/7839/15/106/16 del 13/11/2015) | |

ART. 98 CIRCOLAZIONE DI PROVA

► Articolo 98, comma 3

1. Circolazione di prova irregolare

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|---------------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ipotesi 1.1 e 1.2 | | | |
| € 87,00 | € 60,90 | 0 | non previste |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |
| Ipotesi 1.3 e 1.4 | | | |
| P.M.R. non consentito (1) | non consentito | 0 | Confisca del veicolo (1) |
| Da € 173,00 a € 694,00 | | | |

- 1.1** Adibiva il veicolo indicato in circolazione di prova a un uso diverso da quello previsto dall'autorizzazione e dal d.P.R. 474/2001 (*specificare il tipo di uso*).
- 1.2** Circolava con il veicolo indicato munito della targa di prova e della relativa autorizzazione, senza che a bordo dello stesso vi fosse il titolare dell'autorizzazione o persona da questo delegata.
- 1.3** Per la quarta volta, adibiva un veicolo in circolazione di prova a un uso diverso da quello previsto dall'autorizzazione e dal d.P.R. 474/2001 (*specificare il tipo di uso*) (1).
- 1.4** Per la quarta volta, circolava con un veicolo munito della targa di prova e della relativa autorizzazione, senza che a bordo dello stesso vi fosse il titolare dell'autorizzazione o persona da questo delegata (1).

Annotazione sul verbale (Casi 1.3 e 1.4). Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92 (1).

Note

- (1) **Sanzione accessoria (ipotesi 1.3 e 1.4).** Se le violazioni superano il numero di tre (non è previsto il periodo in cui dette violazioni si devono verificare perché trovino applicazione la sanzione accessoria e l'aumento di quella pecuniaria), la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 179,00 ad euro 695,00; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI, per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta e il verbale deve essere inviato alla prefettura entro 10 giorni dalla notifica o contestazione. Non è prevista la revoca della targa prova come sanzione accessoria, nemmeno in caso di reiterate violazioni: se notiziato, l'UMC potrà *"esaminare se continua a sussistere la necessità dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata"* (circolare Ministero dei trasporti 2 dicembre 1999, prot.1907/DC).
- (2) **Presupposti.** La disciplina della circolazione di prova è contenuta in un regolamento di semplificazione, adottato con d.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. L'autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è **tenuta a bordo dello stesso**. Sul veicolo è **presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente** munito di apposita **delega** ovvero un soggetto in **rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione**, purché tale rapporto sia **attestato** da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di **delega**.
- (3) **Circolazione di prova.** I veicoli in circolazione di prova possono circolare su tutto il territorio nazionale, in qualsiasi giorno della settimana. Con gli autoveicoli ed i rimorchi per trasporto di cose, nuovi di fabbrica, muniti di targa prova rilasciata alla fabbrica costruttrice di tali veicoli, sia pure attraverso il suo legale rappresentante in Italia, ovvero ad un concessionario munito di regolare mandato della casa costruttrice del veicolo o del suo rappresentante in Italia, può essere trasportato, durante la circolazione effettuata a scopo di prova tecnica, un carico utile di proprietà della fabbrica stessa in luogo di zavorra. A tali fini, sulle relative autorizzazioni viene riportata, a richiesta, la seguente annotazione: *"Qualora la targa di prova venga applicata ad un veicolo per il trasporto di cose, nuovo di fabbrica, prodotto dalla fabbrica e che circoli a scopo di prova tecnica, tale veicolo può trasportare, in luogo di zavorra, un carico utile di proprietà del titolare della presente autorizzazione"*.
- (4) **L'autorizzazione**, che ha validità annuale ed è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, consente di circolare con ciclomotori, autoveicoli, motoveicoli, macchine operatrici e agricole per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, a determinati soggetti che a tale scopo sono titolari della stessa.
- (5) **Targa.** Il veicolo che circola su strada in circolazione di prova deve esporre posteriormente la targa specifica che reca una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell'autorizzazione medesima. La targa è composta, nell'ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera "P" e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera "P" è nero. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa deve essere applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. **In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 100, comma 13, del codice della strada (vedi caso successivo).**

- (6) **Targhe prova di altri Stati.** In virtù di accordi bilaterali con l’Austria, la Germania e la Repubblica di San Marino, le targhe prova rilasciate da questi Stati sono riconosciute in Italia.
- (7) **Revisione dei veicoli.** La Corte di Cassazione civile, sez. VI, 20 novembre 2013, n. 26074, ha precisato che *“nessuna norma consente di circolare con un autoveicolo non revisionato e potenzialmente pericoloso per gli altri utenti della strada, seppure provvisto temporaneamente della targa prova. La ratio decidendi del giudice di seconda cura appare logica e incontestabile, oltre che fondata su un adeguato ed univoco accertamento di fatto (come tale insindacabile nella presente sede di legittimità); inoltre, essa risulta rispettosa dell’articolo 80, comma 14, c.d.s., secondo cui – chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione – non acquisisce rilevanza il fatto che l’autovettura fosse comunque provvista di targa prova, poiché ai fini della configurazione della predetta violazione (e della correlata sanzione amministrativa) è sufficiente che l’autoveicolo sia sprovvisto di revisione, considerato che – come osservato dalla Corte aquilana – nessuna norma del c.d.s. 1992 autorizza la legittima circolazione di un autoveicolo non revisionato”*. **Con il decreto legge n. 121 del 10 settembre 2021, il Governo ha di fatto consentito una deroga all’obbligo di revisione per la circolazione di prova, disponendo anche che l’autorizzazione e la relativa targa possono essere utilizzati anche per la circolazione di prova dei veicoli già immatricolati. Tale deroga è in vigore dall’11 settembre 2021.**
- (8) **Assicurazione.** Con nota prot. 09.10.004622 del 13 marzo 2010, l’ISVAP (ora IVASS) ha confermato che se l’assicurazione abbinata alla targa prova installata sul veicolo è in corso di validità e l’autorizzazione è invece scaduta, il veicolo si considera comunque assicurato. In senso diametralmente opposto si è pronunciata la Corte di Cassazione (*ex multis*, con ordinanza n. 28433 del 14 dicembre 2020, sez. III civile).
- (9) **Copertura della targa prova.** Cass. civ. n. 536/2000 ha stabilito che la configurabilità della c.d. “circolazione in prova” resta esclusa soltanto qualora risultino contemporaneamente inosservati tutti e tre i requisiti richiesti e, cioè, quando manchino sia lo scopo di prova tecnica o di vendita, sia la presenza del titolare della relativa autorizzazione (o di un suo delegato), sia, infine, la provvista della “targa prova”, anche se non apposta materialmente sul veicolo. La Cassazione civile, sez. II, con sentenza n. 19432 del 13 settembre 2010 ha confermato il rigetto dell’opposizione proposta avverso verbali *ex artt. 93 e 193 c.d.s.*, chiarendo che tanto l’autorizzazione, quanto la targa ad essa relativa devono trovarsi a bordo del veicolo (e la seconda deve anche essere esposta) e solo la presenza dell’una e dell’altra a bordo garantisce la copertura assicurativa del veicolo durante l’uso, in quanto tale presenza esclude l’utilizzazione contemporanea su un altro veicolo. Di converso, la mancanza del documento d’autorizzazione e della targa prova a bordo del veicolo integra gli estremi degli illeciti di circolazione con veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione e/o l’assicurazione, non potendosi altrimenti invocare l’autorizzazione in deroga.
- (10) **Veicoli eccezionali.** Per la circolazione di prova dei veicoli eccezionali vedi anche l’articolo 14, comma 10, del regolamento del codice della strada.
- (11) **Veicoli immatricolati.** Il Ministero dell’interno con parere del 30 marzo 2018, prot. n. 300/A/2689/18/105/20/3, ha ritenuto non consentito l’uso dell’autorizzazione per la circolazione di prova per i veicoli già immatricolati e perciò inoperante la copertura assicurativa della targa prova. Successivamente tale interpretazione è stata contraddetta dal Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti con circolare prot. n. 12978 del 30 maggio 2018 alla quale ha risposto il Ministero dell'interno con circolare prot. n. 300/A/4341/18/105/20/3 nella medesima data, di fatto sospendendo gli effetti del proprio precedente parere in attesa che sulla questione si pronunciasse il Consiglio di Stato. Fino a oggi il Consiglio di Stato non si è pronunciato, ma, in data 25 agosto 2020, è stata depositata la sentenza n. 17665 della terza sezione della Corte di Cassazione civile, con la quale il collegio ha ribadito che il quadro normativo attuale non consente di ritenere operante l'autorizzazione per la circolazione di prova per i veicoli già immatricolati, anche se espongono la relativa targa di prova, "atteso che, il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova presuppone l'autorizzazione ministeriale, e se quest'ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l'apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Di talché dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere – ove ne ricorrano i presupposti – solo l'assicuratore del veicolo e non l'assicuratore della targa di prova". Va ricordato, tuttavia, che dal 1° gennaio 2020 viene rilasciato il documento unico di circolazione (DUC) e, nel caso di veicoli usati presi in carico dai commercianti con le minivolture, è ritirato il documento di circolazione e rilasciato un DUC non valido per la circolazione; il Ministero ha ritenuto che in questi casi, ove il veicolo sia da sottoporre a revisione, potrà circolare il solo giorno in cui è fissata la visita e prova, per cui appare scontato che debba utilizzare la targa prova in quanto non munito di carta di circolazione. Parimenti, il PRA ha fornito indicazione che i veicoli usati muniti di DUC non valido per la circolazione possono circolare solo nei casi previsti dal d.P.R. 474/2001, esponendo la targa prova. **Con il decreto legge n. 121 del 10 settembre 2021, il Governo ha di fatto consentito l'uso della l'autorizzazione e la relativa targa anche per la circolazione di prova dei veicoli già immatricolati. Tale deroga è in vigore dall'11 settembre 2021.**

► **Articolo 2, comma 2, d.P.R. 24 novembre 2001, n. 474, (rinvio alle sanzioni dell'articolo 100, comma 13)**

2. Circolazione con targa prova non esposta

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| € 26,00 | € 18,20 | 0 | non previste |
| Da € 26,00 a € 102,00 | | Metà del massimo: € 51,00 | Doppio del minimo: € 52,00 |

Circolava con il veicolo indicato munito dell'autorizzazione per la circolazione di prova, ma senza esporre la relativa targa.

Note

(12) Circolazione di prova. Corte di Cassazione civile, sez. II, 13 settembre 2010 n. 19432 - Perché il veicolo possa considerarsi in circolazione di prova, sul medesimo devono essere presenti l'autorizzazione e la targa (ancorché non esposta, caso in cui ricorre la specifica violazione punita con la sanzione dell'articolo 100, comma 13).

(13) Vedi note 5 e 9.

ART. 100 TARGHE DI IMMATRICOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI, DEI MOTOVEICOLI E DEI RIMORCHI

► Articolo 100, commi 1, 11 e 15

1. Autoveicolo senza targhe di immatricolazione

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|---|---|----------------------------|--|
| € 87,00 (caso 1.2 pagamento in misura ridotta non consentito) | € 60,90 (caso 1.2 riduzione del 30% non consentita) | 0 | Fermo del veicolo per tre mesi (Caso 1.1) (3) Confisca del veicolo in caso di reiterazione (Caso 1.2) (4) |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |

- 1.1** Circolava con l'autoveicolo indicato senza la prescritta targa (*specificare, anteriore, posteriore o entrambe*).
- 1.2** Ricorrendo il caso di reiterazione previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, circolava con l'autoveicolo indicato senza la prescritta targa (*specificare, anteriore, posteriore o entrambe*).

Annotazione sul verbale (Caso 1.1). *Il veicolo è sottoposto a fermo per tre mesi, come da separato verbale (3).*

Annotazione sul verbale (Caso 1.2). *Il veicolo sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92 (4).*

Note

- (1) **Presupposti.** Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi devono essere muniti di una targa, rilasciata dalla Direzione generale della M.C.T.C., all'atto dell'immatricolazione del veicolo, contenente un codice alfanumerico che permetta di risalire all'intestatario. La produzione e la distribuzione delle targhe spettano allo Stato. Il regolamento stabilisce i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione sulle targhe, la loro collocazione e le modalità di installazione, nonché le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione delle targhe.
- (2) **Ipotesi speciali.** La violazione riguarda gli autoveicoli immatricolati (i motoveicoli e i rimorchi trattati nei due casi successivi). Per quelli non immatricolati si applica l'articolo 93, comma 7. Per la targa dei ciclomotori, vedi articolo 97, comma 8. Per le macchine agricole vedi articolo 113, commi 4 e 5, e per le macchine operatrici vedi articolo 114, comma 4, che rinviano al presente caso in quanto applicabile.

- (3) **Sanzione accessoria del fermo.** Per l'applicazione del fermo amministrativo si seguono le disposizioni dell'art. 214. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". L'autoveicolo deve essere affidato al conducente, o, se presente, all'intestatario. Sul veicolo devono essere apposti i sigilli. Si ritiene che il veicolo non possa circolare su strada per la mancanza della targa, per cui dovrà essere di norma trasferito mediante carroattrezzi, salva la possibilità di scortarlo nel luogo di custodia, ove consentito.
- (4) **Sanzione accessoria della confisca.** Per l'applicazione del sequestro amministrativo si seguono le disposizioni dell'art. 213. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". Si ritiene che il veicolo non possa circolare su strada per la mancanza della targa, per cui dovrà essere di norma trasferito mediante carroattrezzi, salva la possibilità di scortarlo nel luogo di custodia, ove consentito.

► **Articolo 100, commi 2, 11 e 15**

2. Motoveicolo senza targhe di immatricolazione

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|---|---|----------------------------|--|
| € 87,00 (caso 2.2 pagamento in misura ridotta non consentito) | € 60,90 (caso 2.2 riduzione del 30% non consentita) | 0 | Fermo del veicolo per tre mesi (Caso 2.1) (6) Confisca del veicolo in caso di reiterazione (Caso 2.2) (7) |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |

- 2.1** Circolava con il motoveicolo indicato senza la prescritta targa (*specificare, anteriore, posteriore o entrambe*).
- 2.2** Ricorrendo il caso di reiterazione previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, circolava con il motoveicolo indicato senza la prescritta targa (*specificare, anteriore, posteriore o entrambe*).

Annotazione sul verbale (Caso 2.1). *Il veicolo è sottoposto a fermo per tre mesi, come da separato verbale (6).*

Annotazione sul verbale (Caso 2.2). *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92 (7).*

Note

(5) Vedi note 1 e 2.

(6) **Sanzione accessoria del fermo.** Per l'applicazione del fermo amministrativo vedi sezione "Sanzioni accessorie". Sul

veicolo devono essere apposti i sigilli. Si ritiene che il veicolo non possa circolare su strada per la mancanza della targa, per cui dovrà essere di norma trasferito mediante carroattrezzi, salva la possibilità di scortarlo nel luogo di custodia, ove consentito.

- (7) **Sanzione accessoria della confisca.** Per l'applicazione del sequestro amministrativo vedi sezione "Sanzioni accessorie". Si ritiene che il veicolo non possa circolare su strada per la mancanza della targa, per cui dovrà essere di norma trasferito mediante carroattrezzi, salva la possibilità di scortarlo nel luogo di custodia, ove consentito.

► Articolo 100, commi 3, 11 e 15

3. Rimorchio senza targa di immatricolazione

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|---|---|----------------------------|--|
| € 87,00 (caso 3.2 pagamento in misura ridotta non consentito) | € 60,90 (caso 3.2 riduzione del 30% non consentita) | 0 | Fermo del veicolo per tre mesi (Caso 3.1) (8) Confisca del veicolo in caso di reiterazione (Caso 3.2) (8) |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |

3.1 Circolava con il rimorchio indicato senza la prescritta targa di immatricolazione.

3.2 Ricorrendo il caso di reiterazione previsto dall'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, circolava con il rimorchio indicato senza la prescritta targa di immatricolazione.

Annotazione sul verbale (Caso 3.1). *Il veicolo è sottoposto a fermo per sessanta giorni, come da separato verbale (8).*

Annotazione sul verbale (Caso 3.2). *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92 (8).*

Note

(8) Vedi note caso 1; in particolare per le **sanzioni accessorie**, note 3 e 4.

(9) **Targa dei rimorchi.** In merito alla targa dei rimorchi, il comma 3 dell'articolo 100 del codice della strada prevede che essa debba essere posizionata sul lato posteriore. Tuttavia, non va tralasciato che l'articolo 235, comma 7, del codice della strada, che riguarda le norme transitorie relative al titolo III, ha previsto l'applicazione delle disposizioni relative

alle targhe soltanto a partire dal 1° ottobre 1993. Quindi, sui rimorchi immatricolati prima di tale data può essere legittimamente mantenuta la targa installata lateralmente nella parte destra del veicolo, come previsto dal previgente codice della strada, il d.P.R. n. 393 del 1959, e dal relativo regolamento di esecuzione, il d.P.R. n. 420 del 1959; l'articolo 336 di quest'ultimo, infatti, disponeva che "La targa di riconoscimento per i rimorchi deve essere fissata sul lato destro del veicolo" (in merito, si veda anche la circolare del Ministero dell'interno, prot. n. 300/A/21050/105/20/1 del 10 gennaio 1994). Comunque, questi rimorchi, in quanto immatricolati prima del 20 febbraio 2013, devono esporre sul retro la targa ripetitrice (vedi caso successivo). Si ricorda che i carrelli appendice, in quanto non immatricolati, devono esporre la sola targa ripetitrice della motrice.

► Articolo 100, commi 4, 11 e 15

4. Rimorchio (se previsto), o carrello appendice senza targa ripetitrice

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|---|----------------------------|--|
| € 87,00 (casi 4.2 e 4.4 pagamento in misura ridotta non consentito) | € 60,90 (casi 4.2 e 4.4 riduzione del 30% non consentita) | 0 | Fermo del veicolo per tre mesi (Casi 4.1 e 4.3) (10) Confisca del veicolo in caso di reiterazione (Casi 4.2 e 4.4) (10) |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |

- 4.1** Circolava con il rimorchio indicato, immatricolato o reimmatricolato prima del 20 febbraio 2013, senza la prescritta targa di ripetitrice dei dati della motrice.
- 4.2** Ricorrendo il caso di reiterazione previsto dall'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, circolava con il rimorchio indicato, immatricolato o reimmatricolato prima del 20 febbraio 2013, senza la prescritta targa di ripetitrice dei dati della motrice.
- 4.3** Circolava con il carrello appendice indicato, senza la prescritta targa di ripetitrice dei dati della motrice.
- 4.4** Ricorrendo il caso di reiterazione previsto dall'articolo 8-*bis* della legge 24 novembre 1981, n. 689, circolava con il carrello appendice indicato, senza la prescritta targa di ripetitrice dei dati della motrice.

Annotazione sul verbale (Casi 4.1 e 4.3). *Il veicolo è sottoposto a fermo per tre mesi, come da separato verbale (10).*

Annotazione sul verbale (Casi 4.2 e 4.4). *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92 (10).*

Note

(10) Vedi note caso 1; in particolare per le **sanzioni accessorie**, note 3 e 4.

(11) La **targa ripetitrice è sempre prescritta per i carrelli appendice**; per i rimorchi immatricolati, solo se non sono muniti della nuova targa di immatricolazione (vedi nota successiva). La targa ripetitrice riporta nell'ordine due caratteri alfabetici, la lettera "R" e i sei caratteri alfanumerici. Hanno le medesime dimensioni e caratteristiche delle targhe posteriori delle motrici e sono realizzate su pannelli di fondo retroriflettente di colore giallo; solo la lettera R è di colore rosso, mentre non è presente il marchio della Repubblica italiana. In luogo delle cifre e delle lettere sono dotate di riquadri rettangolari delle dimensioni previste dal regolamento del c.d.s., riservati a ricevere i caratteri alfanumerici adesivi che riproducono, in colore nero e nelle stesse dimensioni previste per le targhe normali, i dati d'immatricolazione della motrice. Non devono essere impegnate le prime due o la prima casella eventualmente eccedenti rispetto alla quantità di caratteri necessari per riprodurre il numero di immatricolazione. Nel caso in cui la targa della motrice recchi la scritta Roma, essa viene riportata sulla targa ripetitrice con la sigla RM.

(12) **Targhe per macchine operatrici ed agricole.** Per le **macchine agricole** vedi articolo 113, commi 4 e 5. Per le **macchine operatrici**, vedi articolo 114, comma 4.

(13) **Deroghe.** La legge 29 luglio 2010, n. 120 ha modificato l'articolo 100 del codice della strada, riguardo i rimorchi, che, in quanto immatricolati e quindi muniti di targa propria, non dovranno più esporre posteriormente la riproduzione della targa della motrice, ma la deroga vale solo per i rimorchi dotati delle nuove targhe di immatricolazione (contraddistinta da una sequenza alfanumerica che inizia con una X) rilasciata dal 20 febbraio 2013, data di effettiva entrata in vigore delle modifiche al regolamento del c.d.s. apportate dagli articoli da 2 a 7 del d.P.R. 28 settembre 2012, n. 198. È fatta salva la possibilità di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente e in tal caso non dovranno essere muniti della targa ripetitrice. Lo schema risultante è quindi il seguente.

| Data di ultima immatricolazione | Tipo rimorchio | Situazione |
|---|---|--|
| Prima del 1° ottobre 1993 | Con targa di immatricolazione laterale | <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di targa ripetitrice Sanzione articolo 100, commi 4 e 11 se non esposta • Mancanza della targa di immatricolazione del rimorchio Sanzione articolo 100, commi 3 e 11 se non esposta |
| Dopo il 1° ottobre 1993, prima del 20 febbraio 2013 | Con targa posteriore conforme al regolamento vigente prima del 20 febbraio 2013 | <ul style="list-style-type: none"> • Obbligo di targa ripetitrice Sanzione articolo 100, commi 4 e 11 se non esposta • Mancanza della targa di immatricolazione del rimorchio Sanzione articolo 100, commi 3 e 11 se non esposta |
| Dal 20 febbraio 2013 | Con targa posteriore conforme alle nuove regole in vigore dal 20 febbraio 2013 | <ul style="list-style-type: none"> • Nessun obbligo targa ripetitrice • Mancanza della targa di immatricolazione del rimorchio Sanzione articolo 100, commi 3 e 11 se non esposta |

► Articolo 100, commi 5, 13 e 15

5. Targa non rifrangente

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|----------------------------|---|
| € 26,00 | € 18,20 | 0 | Ritiro della targa e conseguente fermo amministrativo del veicolo (14) |
| Da € 26,00 a € 102,00 | | Metà del massimo: € 51,00 | |
| | | Doppio del minimo: € 52,00 | |

Circolava con il veicolo indicato recante la targa non rifrangente (Nei casi in cui la targa deve avere un fondo rifrangente – ad esempio non nei casi di duplicato).

Annotazione sul verbale. *Si procede al ritiro della targa non rispondente ai requisiti di rifrangenza e al fermo del veicolo, come da separato verbale. (Non essendo evidenti motivi ostativi, il veicolo può circolare per il tragitto più breve e per il tempo strettamente necessario sino a dove il veicolo sarà custodito, come da separato verbale) (14).*

Note

- (14) Sanzioni accessorie.** Per l'applicazione si seguono le disposizioni dell'art. 216. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". La targa è immediatamente ritirata, ovvero rimossa nel luogo in cui sarà disposta la custodia del veicolo se non è possibile la rimozione su strada. Entro 5 giorni dal ritiro, la targa deve essere inviata all'UMC competente in ragione del luogo dove la violazione è stata commessa. Ai sensi dell'articolo 216, comma 1, ultimo periodo, nei casi di ritiro della targa è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214 del c.d.s.
- (15)** Per le **macchine agricole** vedi articolo 113, commi 4 e 5. Per le **macchine operatrici**, vedi articolo 114, comma 4.

► **Articolo 100, commi 9, lett. b), 11 e 15****6. Collocazione irregolare delle targhe**

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|---|---|----------------------------|--|
| € 87,00 (caso 6.2 pagamento in misura ridotta non consentito) | € 60,90 (caso 6.2 riduzione del 30% non consentita) | 0 | Fermo del veicolo per tre mesi (Caso 6.1) (16) Confisca del veicolo in caso di reiterazione (Caso 6.2) (16) |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |

- 6.1** Circolava con il veicolo indicato recante la targa installata in maniera non regolamentare (*indicare quale targa e le modalità di installazione non regolari*).
- 6.2** Ricorrendo il caso di reiterazione previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, circolava con il veicolo indicato recante la targa installata in maniera non regolamentare (*indicare quale targa e le modalità di installazione non regolari*).

Annotazione sul verbale (Caso 6.1). *Il veicolo è sottoposto a fermo per tre mesi, come da separato verbale (16).*

Annotazione sul verbale (Caso 6.2). *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92 (16).*

Note

- (16) Sanzioni accessorie.** Vedi note 3 e 4.

(17) Per le **macchine agricole** vedi articolo 113, commi 4 e 5. Per le **macchine operatrici**, vedi articolo 114, comma 4.

(18) **Regole tecniche.** Se poi la non corretta installazione determina una riduzione della leggibilità della targa, si applica in concorso l'ultima ipotesi dell'articolo 102. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:

- a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
- b) posizione, nel senso della larghezza, delle targhe d'immatricolazione, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: tali targhe devono essere poste in prossimità del margine destro del lato posteriore del veicolo, senza oltrepassare tale margine;
- c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
- d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
- e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
- f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
- g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.

È ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. È vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. È vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente, ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'articolo 260.

► Articolo 100, commi 10, 13 e 15

7. Targa con iscrizioni, distintivi o sigle che possono creare equivoco

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|---------------------------|--|
| € 26,00 | € 18,20 | 0 | Ritiro della targa e conseguente fermo amministrativo del veicolo (19) |
| Da € 26,00 a € 102,00 | | Metà del massimo: € 51,00 | Doppio del minimo: € 52,00 |

Circolava con il veicolo indicato recante la targa con una sigla, iscrizione o distintivo non previsti dal regolamento, tale da determinare equivoco nella lettura dei dati di immatricolazione (*specificare il tipo di sigla, iscrizione o distintivo e le modalità di apposizione*).

Annotazione sul verbale. *Non essendo possibile l'immediata rimozione dell'elemento che determina equivoco nella lettura dei dati di immatricolazione del veicolo, si procede al ritiro della targa non rispondente ai requisiti di rifrangenza e al fermo del veicolo, come da separato verbale. (Non essendo evidenti motivi ostativi, il veicolo può circolare per il tragitto più breve e per il tempo strettamente necessario sino a dove il veicolo sarà custodito, come da separato verbale).*

Note

(19) Sanzioni accessorie. Siccome il ritiro ha funzione prettamente ripristinatoria, si ritiene che se l'elemento che determina un possibile equivoco nella lettura dei dati di identificazione possa essere immediatamente rimosso, non sia necessario applicare la sanzione accessoria; in tal caso se ne darà atto nel verbale. In caso contrario, la targa è immediatamente ritirata, ovvero rimossa nel luogo in cui sarà disposta la custodia del veicolo se non è possibile la rimozione su strada. Entro 5 giorni dal ritiro la targa deve essere inviata all'UMC competente in ragione del luogo dove la violazione è stata commessa. Ai sensi dell'articolo 216, comma 1, ultimo periodo, nei casi di ritiro della targa è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214 del c.d.s. Per l'applicazione del fermo amministrativo, vedi sezione "Sanzioni accessorie".

- (20) Per le **macchine agricole**, vedi articolo 113, commi 4 e 5. Per le **macchine operatrici**, vedi articolo 114, comma 4, che rinvia al presente caso in quanto applicabile.
- (21) **Adempimenti operativi.** Può essere utile scattare una foto per cristallizzare l'accertamento, considerato che si tratta di una valutazione che potrebbe essere soggetta a contraddittorio durante un possibile ricorso.
- (22) **Ipotesi speciali.** Se l'elemento è tale da rendere illeggibile chiaramente la targa, vedi articolo 102, ultima ipotesi, che si ritiene in tal caso speciale. La situazione rappresentata da questa ipotesi riguarda la presenza di elementi che rendono comunque leggibile la targa, ma che compromettono la sicura individuazione del numero di identificazione a causa di scritte, sigle o distintivi non previsti dal regolamento del c.d.s. Nel caso sia evidente la volontà di alterare la targa, si applica l'articolo 100, comma 14.

► Articolo 100, commi 12 e 15

8. Targa non propria o contraffatta

| SANZIONE | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-------------------------------|-------|--|
| P.M.R. non consentito (24) | 0 | Fermo del veicolo per tre mesi (Casi 8.1 e 8.3) (23) Confisca del veicolo in caso di reiterazione (Casi 8.2 e 8.4) (23) |

Da € 2.046,00 a € 8.186,00

- 8.1** Circolava con il veicolo indicato recante la targa non propria (indicare i dati della targa non propria).
- 8.2** Ricorrendo il caso di reiterazione previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, circolava con il veicolo indicato recante la targa non propria (*indicare i dati della targa non propria*).
- 8.3** Circolava con il veicolo indicato recante la targa contraffatta (*indicare i dati della targa contraffatta*).
- 8.4** Ricorrendo il caso di reiterazione previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, circolava con il veicolo indicato recante la targa contraffatta (*indicare i dati della targa contraffatta*).

Annotazione sul verbale (Casi 8.1 e 8.3). *Il veicolo è sottoposto a fermo per tre mesi, come da separato verbale (23).*

Annotazione sul verbale (Casi 8.2 e 8.4). *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92 (23).*

Note

- (23) **Sanzioni accessorie.** Vedi note 3 e 4.
- (24) Il **pagamento in misura ridotta non è mai ammesso** in quanto la presente violazione rientra tra quelle indicate dall'articolo 202, comma 3-*bis*. Quindi, il verbale deve essere inviato entro 10 giorni alla prefettura competente in relazione al luogo dove la violazione è stata commessa.
- (25) **Presupposti.** Per targa non propria si intende una targa di un altro veicolo. Per targa contraffatta si intende una targa creata *ex novo*. Le ipotesi penali riguardano l'articolo 100, comma 14, per la falsificazione intesa come alterazione o manomissione di targhe originali.
- (26) **Reati connessi.** Occorre verificare il motivo per cui è stata apposta la targa di un altro veicolo e la provenienza sia della targa, sia del veicolo sulla quale è apposta, potendosi accertare reati come la ricettazione, il furto, l'appropriazione indebita, l'omessa riconsegna di cosa ritrovata, ovvero anche la circolazione di veicoli non immatricolati, radiati, non assicurati, ecc.
- (27) **Casi assimilati.** Con la circolare del Ministero dell'interno n. 954 dell'11 gennaio 2013, diramata di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata ritenuta applicabile la sanzione per la violazione dell'articolo 100, comma 12, anche al caso della circolazione di veicoli già immatricolati in Italia e radiati per l'esportazione, muniti di targhe temporanee tedesche, in quanto impropriamente installate. L'interpretazione desta qualche perplessità. La stessa sanzione è applicata per i casi di veicoli ancora immatricolati in Italia a nome di residenti in Italia, che circolano con targhe straniere dopo la reimmatricolazione all'estero. Anche in questo caso si tratta di interpretazioni che potrebbero trovare un limite in caso di ricorso, tenuto anche conto che al momento è in discussione un progetto di legge teso a colmare un parziale vuoto normativo per il fenomeno che è stato definito "esterovestizione" dei veicoli.
- (28) **Ritiro della targa.** Non è espressamente previsto il ritiro della targa, ma è possibile disporre il sequestro penale nel caso questa sia provento di un reato. Al di fuori di situazioni costituenti reato, che non consentono il sequestro penale, se è necessario provvedere alla restituzione della targa all'intestatario, si ritiene possibile disporre il ritiro al di fuori di uno specifico provvedimento sanzionatorio; del ritiro e della riconsegna si redigerà sommario verbale.

► **Articolo 100, comma 14****9. Falsificazione della targa**

| SANZIONE | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|---|----------|---|
| Illecito di natura penale Articoli 476/482 del codice penale (29) | 0 | Ritiro della targa e conseguente fermo amministrativo del veicolo (30) |

Falsificava la targa del veicolo indicato (*indicare la modalità di falsificazione, alterazione, manomissione*).

Annotazione. *Si procede al ritiro della targa falsificata e al fermo del veicolo, come da separato verbale. La targa è immediatamente rimossa e sottoposta a sequestro penale (30).*

Note

- (29) Presupposti e natura del reato.** Il concetto di falsificazione è generale e comprende qualsiasi intervento su un documento, tale da trarre in inganno e, quindi, ledere la fede pubblica; esso comprende sia l'alterazione che la manomissione, che possono considerarsi sinonimi. Si tratta di interventi su una targa originale, che assume la funzione certificativa dell'immatricolazione; questi possono riguardare la trasformazione di numeri o lettere, inquadrabili come alterazione o manomissione. Non rientra in questa ipotesi né la contraffazione, cioè la creazione di una targa *ex novo*, né la circolazione con targa non propria del veicolo, sanzionate dall'articolo 100, comma 12 (vedi caso precedente). Colui che falsifica la targa di un veicolo non viola l'articolo 482 in relazione all'articolo 477 del codice penale, in quanto il documento non rappresenta atto pubblico, ma bensì certificazione amministrativa della immatricolazione e per questo il comportamento in parola integra il reato di cui agli articoli 482 e 476 del codice penale (*conformi Cass., sez. II, 26/9/1985; Cass. pen., sez. II, 9/11/1984 e Cass. pen., sez. II, 13/1/1982*). Tale indirizzo è stato confermato dalla Corte di Cassazione penale, sez. V, con sentenza 23/9/2014 n. 38742, secondo la quale rendere non riconoscibile la targa con la vernice non determina violazione all'articolo 102 del codice della strada, né rappresenta il reato di falsificazione di atto pubblico, ma quello di falso in certificazione amministrativa in quanto atto derivativo dall'immatricolazione del veicolo. *Idem*, con riferimento alla targa di un ciclomotore (*Corte di Cassazione penale, sez. V, 19/2/2008 n. 7621*).
- (30) Sanzioni accessorie.** La targa è immediatamente ritirata, ma invece di essere inviata entro 5 giorni all'UMC, è sottoposta a sequestro preventivo (o probatorio, secondo le indicazioni della locale Procura). Ai sensi dell'articolo 216, comma 1, ultimo periodo, nei casi di ritiro della targa è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214 del c.d.s. Per l'applicazione del fermo amministrativo, vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- (31) Ulteriori accertamenti.** Occorre controllare anche il veicolo, per verificare che non si tratti di un compendio di reato (ricettazione, riciclaggio, appropriazione indebita, furto, ecc.) o se siano state commesse altre violazioni che l'autore della falsificazione ha tentato di dissimulare alterando i dati di identificazione del veicolo (mancanza dell'assicurazione, dell'immatricolazione, ecc.) o se il veicolo sia stato utilizzato per commettere altri reati (rapina, furto con strappo, ecc.).
- (32) Competenza e procedibilità.** Tribunale in composizione monocratica. Procedibilità d'ufficio. Arresto in flagranza di reato e fermo dell'indagato non ammessi.

► **Articolo 100, comma 14**

| 10. Uso di targa falsa | | |
|--|-------|---|
| SANZIONE | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
| Illecito di natura penale Articolo 489 del codice penale | 0 | Ritiro della targa e conseguente fermo amministrativo del veicolo (33) |

Circolava con il veicolo indicato recante la targa falsificata (*indicare la modalità di falsificazione, alterazione, manomissione*).

Annotazione. *Si procede al ritiro della targa falsificata e al fermo del veicolo, come da separato verbale. La targa è immediatamente rimossa e sottoposta a sequestro penale (33).*

Note

(33) Vedi note caso precedente, in particolare nota 30 per le **sanzioni accessorie** e il sequestro della targa.

(34) Presupposti del reato. Del reato si risponde per dolo e non anche per colpa, per cui deve essere valutata la posizione del conducente fissando gli elementi di indagine in un'annotazione di polizia giudiziaria. L'articolo 489 c.p. dispone che "*Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo*"; pertanto, ricorre l'ipotesi in parola solo se chi usa la targa falsa non ha nemmeno concorso nella falsificazione, il che è ragionevolmente da escludere ove il conducente sia l'intestatario della targa. Se chi guida è colui che ha falsificato la targa o che comunque ha concorso nella falsificazione, si applica solo il caso precedente.

ART. 116 PATENTE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI PER LA GUIDA DEI VEICOLI A MOTORE

NOTE INTRODUTTIVE

PATENTE AM

È richiesta per la guida di ciclomotori a 2 o 3 ruote e di quadricicli leggeri. Questa patente si può conseguire in Italia a partire da 14 anni, ma abilita alla guida su tutto il territorio UE e SEE dal compimento dei 16 anni.

PATENTE A1

È richiesta per la guida di motocicli di cilindrata $\leq 125 \text{ cm}^3$, o potenza $\leq 11 \text{ kW}$ e rapporto potenza/massa $\leq 0,10 \text{ kW/kg}$, nonché di tricicli di potenza $\leq 15 \text{ kW}$. Questa patente si può conseguire a partire da 16 anni.

PATENTE A2

È richiesta per la guida di motocicli, di potenza $\leq 35 \text{ kW}$ e rapporto potenza/massa $\leq 0,20 \text{ kW/kg}$, tali che non derivino da una versione che sviluppi più del doppio della potenza massima consentita, nonché di tricicli di potenza $\leq 15 \text{ kW}$. Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.

PATENTE A

È richiesta per la guida di motocicli senza limitazioni, nonché di tricicli di potenza $> 15 \text{ kW}$ a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni. Questa patente si può conseguire con accesso graduale a partire da 20 anni, a condizione di essere titolare di patente di cat. A2 da almeno 2 anni, oppure con accesso diretto a partire da 24 anni. In ogni caso occorrerà superare una prova pratica di guida su veicolo specifico.

PATENTE B1

È richiesta per la guida dei quadricicli pesanti. Questa patente si può conseguire a partire da 16 anni e non abilita alla guida di alcun motociclo.

PATENTE B

È richiesta per la guida di autovetture (numero di posti ≤ 9 e massa massima autorizzata $\leq 3.500 \text{ kg}$). Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.

In Italia, anche veicoli cat. A1. In Italia anche tricicli di potenza superiore a 15 kW, se il titolare della categoria B conseguita dal 19 gennaio 2013 ha compiuto 21 anni.

Con la patente B è possibile guidare anche un complesso di veicoli composto da motrice di categoria B e:

- rimorchio con massa massima autorizzata ≤ 750 kg, oppure
- rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso ≤ 3.500 kg;
- rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg e massa massima autorizzata del complesso > 3.500 kg ma ≤ 4.250 kg, a condizione di superare una prova di pratica di guida su veicolo specifico. Tale estensione dell'abilitazione della patente B è comprovata dall'apposizione del codice 96 sulla patente, in corrispondenza di tale categoria.

PATENTE BE

È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg ma ≤ 3.500 kg: ne deriva che la massa massima autorizzata del complesso è ≤ 7.000 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.

PATENTE C1

È richiesta per la guida di autocarri aventi massa massima autorizzata > 3.500 kg ma ≤ 7.500 kg, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata ≤ 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.

PATENTE C1E

È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da:

- motrice di categoria C1 e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso ≤ 12.000 kg;
- motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata > 3.500 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso ≤ 12.000 kg.

Questa patente si può conseguire a partire da 18 anni.

PATENTE C

È richiesta per la guida di autocarri aventi massa massima autorizzata > 3.500 kg, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata ≤ 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato

sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, c.d.s.).

PATENTE CE

È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria C e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, c.d.s.).

PATENTE D1

È richiesta per la guida di autoveicoli con numero di posti ≤ 17 e lunghezza ≤ 8 metri, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata ≤ 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni.

PATENTE D1E

È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria D1 e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 21 anni.

PATENTE D

È richiesta per la guida di autoveicoli con numero di posti > 9, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata ≤ 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 24 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di persone: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 21 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, c.d.s.).

PATENTE DE

È richiesta per la guida di complessi di veicoli composti da motrice di categoria D e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg. Questa patente si può conseguire a partire da 24 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di persone: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 21 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, c.d.s.).

Per maggiori approfondimenti vedi sezione "Appendici".

► **Articolo 116, comma 14**

1. Incauto affidamento a conducenti non abilitati

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 397,00 | € 277,90 | 0 | non previste |
| Da € 397,00 a € 1.592,00 | | Metà del massimo: € 796,00 | Doppio del minimo: € 794,00 |

Avendo la materiale disponibilità del veicolo ne consentiva la guida a un conducente ... > *vedi Casi.*

Casi

- 1.1** che non aveva conseguito la prescritta patente di guida
- 1.2** che aveva subito la revoca della patente
- 1.3** titolare di patente non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e/o psichici
- 1.4** che non aveva conseguito l'abilitazione professionale di tipo CAP KA
- 1.5** che non aveva conseguito l'abilitazione professionale di tipo CAP KB
- 1.6** che non aveva conseguito l'abilitazione professionale di tipo CQC
- 1.7** che non aveva conseguito l'abilitazione professionale di tipo ADR

Note

- (1) Elemento psicologico.** È da ritenere che si tratti di comportamento colposo, mentre nel caso in cui l'affidamento avvenga nella consapevolezza della mancanza dei requisiti si applica il concorso di persone nella violazione amministrativa di guida senza patente di cui all'articolo 116, comma 15, primo periodo o in quella speculare penale di cui al secondo periodo, se trattasi di recidiva (reiterazione) specifica nel biennio (*Cass. pen., sez. IV, 19/1/1995, n. 482*).
- (2) Individuazione responsabili.** Il destinatario della norma non è necessariamente il proprietario, ma colui che, nel momento in cui ha affidato o consentito la guida o la conduzione di veicoli o di animali, ne aveva la materiale disponibilità a qualsiasi titolo.



► **Articolo 116, commi 15 e 17 (3)**

2. Guida senza la prescritta patente

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|-------------------|-------------------------------|--|
| € 5.100,00 | € 3.570,00 | 0 | a) fermo del veicolo per tre mesi (4) b) Confisca in caso di recidiva biennale (reiterazione) (5) (8) |
| In caso di recidiva (reiterazione) biennale ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00 e arresto fino a un anno (3) | | | |
| Da € 5.100,00 a € 30.599,00 | | Metà del massimo: € 15.299,50 | Doppio del minimo: € 10.200,00 |

Circolava alla guida del suddetto veicolo senza essere abilitato in quanto ... > **vedi Casi.**

Casi

- 2.1** non aveva conseguito la prescritta patente di guida
- 2.2** aveva subito la revoca della patente
- 2.3** era titolare di patente non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e/o psichici

Annotazione (a). *La violazione comporta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 214 codice della strada.*

Annotazione (b). *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92.*

Note

- (3) Depenalizzazione e procedimento sanzionatorio.** Il reato di guida senza patente è stato depenalizzato dall'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8. Il reato in osservazione, con decorrenza **6 febbraio 2016** è stato, quindi, trasformato in illecito amministrativo e per esso è stata prevista la sanzione amministrativa da € 5.000 a € 30.000 (poi aggiornata ogni biennio). In conseguenza di tale depenalizzazione risultano depenalizzate anche le ipotesi di:
- guida con macchine agricole e macchine operatrici senza patente di cui all'articolo 124, comma 4 (ma il Ministero dell'interno con circolare prot. 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016 ha ritenuto che per questo caso non sia ammesso il pagamento in misura ridotta, in quanto così dispone l'articolo 202, comma 3-bis, del codice della strada – si veda lo specifico caso);

- guida di veicolo da parte di conducente titolare di patente rilasciata da Stati non appartenenti allo SEE attinto da provvedimento di inibizione alla guida emesso in luogo della revoca della patente di guida, di cui all'articolo 135, comma 7;
- guida di veicolo da parte di conducente titolare di patente rilasciata da Stati non appartenenti allo SEE scaduta di validità e con residenza anagrafica acquisita da oltre un anno, di cui all'articolo 135, comma 11;
- guida di veicolo da parte di conducente titolare di patente rilasciata da Stati appartenenti allo SEE attinto da provvedimento di inibizione alla guida emesso in luogo della revoca della patente di guida, di cui all'articolo 136-ter, comma 3.

Risultano poi conseguentemente depenalizzate anche tutte le ipotesi di guida con patente di categoria diversa originariamente riconducibili alla fattispecie di guida senza la corrispondente patente non ricomprese nei casi indicati dall'articolo 116, comma 15-bis (vedi tabella a pagina 646).

Mantiene invece rilevanza penale la fattispecie prevista dall'articolo 116, comma 15, secondo periodo consistente nella ipotesi di recidiva (reiterazione) di guida senza patente nel biennio, punita con la pena dell'arresto fino ad un anno. In questo caso, per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 5 del d.lgs. 8/2016, in luogo dell'istituto della recidiva deve farsi applicazione della disciplina della reiterazione delle violazioni di cui all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ricorrendo, quindi, l'ipotesi di una seconda violazione nell'arco temporale di un biennio, la fattispecie mantiene rilevanza penale e deve procedersi alla trasmissione di formale comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 220 codice della strada. Nella oggettiva difficoltà di avere conoscenza certa di identiche violazioni nel biennio precedente si consiglia di contestare la violazione amministrativa di guida senza patente e di svolgere attività di indagine per accertare eventuali precedenti. In caso di esito positivo delle verifiche si procederà all'annullamento del verbale e a trasmettere gli atti in Procura con comunicazione di notizia di reato attendendo istruzioni. In questa ipotesi, trattandosi di reato si segue il codice di procedura penale quanto alla trasmissione della notizia di reato, all'identificazione della persona sottoposta alle indagini, alla nomina del difensore e all'elezione di domicilio. La competenza per il reato è affidata al Tribunale in composizione monocratica. Il Ministero dell'interno, con circolare prot. 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016 ha ritenuto che la nuova reiterazione di cui all'articolo 5 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, non operi rispetto a un fatto reato per il quale sia intervenuta l'irrevocabilità della sentenza o del decreto penale di condanna, in quanto il precedente a cui deve fare riferimento l'istituto disciplinato dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è un illecito amministrativo. Si attira l'attenzione su un aspetto di ulteriore dubbio del processo di depenalizzazione. Il secondo periodo del comma 15 in realtà precisa che in caso di recidiva biennale si applica "altresì" la pena dell'arresto fino ad un anno.

È da ritenere che in questi casi, non essendosi realizzata alcuna depenalizzazione l'avverbio "altresì" unisce l'arresto fino ad un anno con la precedente pena dell'ammenda, non trasformata, in questa ipotesi, in sanzione amministrativa.

Per quanto riguarda le regole procedurali da seguire per la violazione depenalizzata, **si ritiene di dover fare applicazione del procedimento sanzionatorio disciplinato dal Titolo VI del codice della strada e non di quello regolamentato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e a tali conclusioni è pervenuto anche il Ministero dell'interno con la circolare prot.**

300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016. E pertanto il pagamento in misura ridotta è pari al minimo edittale e sussiste la piena possibilità di effettuare **pagamento in misura scontata del 30%** (salvo sia applicata la sospensione della patente eventualmente posseduta, ai sensi dell'articolo 116, comma 17), di presentare ricorso al prefetto o al giudice di pace e con il verbale che acquista efficacia di titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale. Sempre nella citata circolare il Ministero ha ritenuto ancora applicabile il divieto di pagamento in misura ridotta per la violazione dell'articolo 124, comma 4, del codice della strada (guida di macchine operatrici o agricole senza la prescritta patente), previsto dall'articolo 202, comma 3-*bis*. In verità gli Autori dissentono da tale interpretazione, seppure indiscutibile sotto il profilo letterale, ritenendo che il comma 3-*bis* dell'articolo 202, nato con la depenalizzazione di taluni reati previsti dal codice della strada operata dal d.lgs. 507/99, non sia più attuale dopo le continue modifiche del Titolo IV del codice della strada, che hanno visto la trasformazione degli illeciti penali, in illeciti amministrativi, poi di nuovo in illeciti penali per essere poi depenalizzati di nuovo, salvo il caso di reiterazione; diversamente, solo per la guida di macchine agricole e operatrici senza la prescritta patente non sarebbe ammesso il pagamento in misura ridotta, mentre per le altre analoghe fattispecie, non solo è ammesso, ma è possibile anche ottenere la riduzione del 30% rispetto al minimo edittale, quando il pagamento avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. Non resta che prendere atto, quantomeno sotto il profilo del necessario coordinamento dell'attività degli organi di polizia stradale, delle indicazioni del Ministero.

Peraltro il non perfetto coordinamento dei limiti edittali comporta che la somma per cui il verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, pari alla metà del massimo edittale, sia di gran lunga superiore a quella irrogata dal prefetto in caso di rigetto dell'eventuale ricorso.

Per quanto attiene alla gestione del regime transitorio conseguente alla depenalizzazione l'articolo 8 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 stabilisce che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni amministrative commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. E così entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto (cioè dal 6 febbraio 2016) l'autorità giudiziaria interessata (Pubblico Ministero, giudice del dibattimento o giudice dell'esecuzione a seconda delle diverse fasi processuali) trasmette all'autorità amministrativa competente gli atti del procedimento penale relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi. L'articolo 9, comma 4, del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 precisa poi che l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati entro novanta giorni. È da ritenere che gli atti verranno a cascata ritrasmessi agli organi che hanno accertato l'originario reato affinché procedano con la verbalizzazione amministrativa. Il comma 5 contiene una precisazione non chiara. È stabilito che in queste situazioni è ammesso il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione. L'utilizzo improprio e generico del termine "sanzione" non consente di comprendere se il legislatore avesse voluto riferirsi al minimo o al massimo edittale ovvero, come sembra più ragionevole, alla stessa somma per cui ordinariamente è ammesso il pagamento in misura ridotta. In attesa di chiarimenti ministeriali si opta per quest'ultima soluzione. Infine, si ricorda che con la riforma del codice penale riguardo al c.d. **omicidio stradale**, la guida senza patente o con patente revocata (o sospesa) rappresenta un'aggravante che determina l'aumento della pena per i reati di cui agli articoli 589-*bis* (omicidio

stradale colposo) e 590-*bis* (lesioni gravi/gravissime stradali colpose). Vedi in appendice la sezione dedicata all'omicidio stradale.

- (4) **Sanzione accessoria del fermo.** Si applica il fermo per mesi tre ai sensi dell'articolo 214 codice della strada. Ove si tratti di recidiva (reiterazione) biennale la sanzione è penale e si applica la sanzione accessoria della confisca secondo le regole dell'articolo 224-*ter* del codice della strada (vedi nota 8). Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo e appare evidente che la circolazione è avvenuta contro la volontà di quest'ultimo la sanzione accessoria del fermo non si applica, ma la patente eventualmente posseduta dal conducente è sospesa da 3 a 12 mesi e, quindi, nel caso di sanzione amministrativa pecuniaria non si applica la riduzione del 30%. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- (5) **Recidiva.** Per la recidiva (reiterazione) si tiene conto della precedente violazione amministrativa accertata con provvedimento divenuto esecutivo (art. 8-*bis*, legge 689/81). Secondo il Ministero dell'interno, la reiterazione non opera rispetto a un precedente giudicato con sentenza o decreto penale di condanna divenuti irrevocabili (circolare prot. 300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016). Peraltro, sempre nella stessa circolare, il Ministero è giunto a conclusioni assolutamente non condivisibili in relazione all'articolo 116, comma 17, concludendo che, a prescindere dalla qualificazione giuridica del fatto come amministrativo o penale, la ripetizione dell'illecito di guida senza patente dopo la depenalizzazione determina, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa e ciò anche quando la ripetizione del comportamento non può essere valutata come reiterazione ai sensi dell'art. 8-*bis* della legge n. 689/81 (ad esempio perché è avvenuto il pagamento in misura ridotta del primo illecito commesso). Infatti, la recidiva menzionata nel citato art. 116, comma 17, c.d.s. non può essere qualificata come reiterazione ai sensi dell'art. 8-*bis* della legge n. 689/81, ma deve essere intesa nel senso più generale indicato dal codice della strada di mera ripetizione nel tempo del comportamento illecito. Sul punto gli Autori ritengono di dissentire, sia perché non si vede un limite all'applicazione dell'articolo 5 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, anche all'articolo 116, comma 17, sia perché ne risulterebbe un quadro complessivo ancora più sconcertato rispetto a quello già complesso determinato dagli effetti della depenalizzazione dell'articolo 116, comma 15, senza contare che si tratterebbe di applicare l'analogia *in malam partem*, disponendo la confisca amministrativa del veicolo, in luogo del fermo amministrativo.
- (6) **Ciclomotori e motoveicoli - reiterazione.** La nuova versione dell'articolo 213, comma 2-*sexies* – ora contenuto nell'articolo 213, comma 4 – prevede la confisca del veicolo (e non più del solo ciclomotore o motoveicolo) adoperato per commettere un reato, solo laddove si tratti di reati diversi da quelli contenuti nel codice della strada. Tuttavia, anche seguendo le indicazioni del Ministero dell'interno per quanto concerne l'applicazione della confisca, la recidiva a cui fa riferimento l'articolo 116, comma 17, non può qualificarsi come reiterazione e, quindi, il ripetersi della medesima violazione darà sempre luogo alla confisca del veicolo, salvo appartenga a persona estranea.
- (7) **Deroghe.** Questa ipotesi sanzionatoria si applica se non ricorre la guida con patente di categoria diversa nei casi tassativamente previsti dall'articolo 116, comma 15-*bis* (vedi caso successivo).
- (8) **Sequestro e confisca.** Per il sequestro si applica l'articolo 224-*ter* (in presenza di recidiva/reiterazione biennale e, quindi, di sanzione penale). In ogni caso, si applicano in quanto applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 213, per cui se il veicolo appartiene a persona estranea al reato non è possibile la confisca; in tal caso la patente

eventualmente posseduta dal conducente è sospesa da 3 a 12 mesi. Vedi sezione “Sanzioni accessorie”.

- (9) **Casi speciali.** Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale. Così ha disposto l'articolo 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (s.o. 28/9/2011, n. 226) “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. La norma riguarda solo la guida di motoveicoli o autoveicoli. La violazione non è stata depenalizzata dall'articolo 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. La giurisprudenza è a favore della specialità della citata disposizione rispetto all'articolo 116 del codice della strada (da ultimo si veda *Corte di Cassazione penale, sez. I, 14/7/2016 n. 29930*).
 Nell'ipotesi di guida con patente non rinnovata a seguito di mancato superamento della visita medica di conferma di validità o di revisione per accertata mancanza dei requisiti fisici e psichici la violazione sussiste anche prima della notifica del formale provvedimento di revoca a condizione che sia già stato emesso il negativo giudizio medico.
- (10) **Eccezioni.** In ogni caso è necessario verificare che non si tratti di esercitazione alla guida senza autorizzazione, per cui deve essere dato conto nel verbale o nella notizia di reato che sul veicolo non prendeva posto persona a fianco del conducente in funzione di istruttore. L'eventuale passeggero a fianco del conducente deve essere identificato e sentito in merito alla sua presenza sul veicolo, onde escludere che si tratti dell'illecito amministrativo dell'articolo 122, comma 7.
- (11) Per i casi di guida senza patente di **macchine operatrici o macchine agricole** si applica l'articolo 124, anch'esso indirettamente depenalizzato dal d.lgs. 8/2016 con decorrenza 6 febbraio 2016.
- (12) Per i casi di guida senza patente di **filoveicoli** si applica l'articolo 118.
- (13) **Concorso.** La violazione amministrativa di guida senza patente può concorrere con la violazione amministrativa disciplinata dall'articolo 115 per la guida senza i prescritti requisiti di età o psicofisici.
- (14) **Casi assimilabili.** Le stesse sanzioni si applicano nel caso di guida con patente rilasciata da uno Stato extracomunitario, quando il titolare ha acquisito la residenza da più di un anno e guida con l'abilitazione scaduta o nel caso di titolare di patente rilasciata all'estero che guida dopo aver subito il provvedimento di inibizione alla guida applicato in luogo della revoca (vedi ipotesi artt. 135 e 136-ter).

► Articolo 116, comma 15-bis

3. Guida con patente di categoria diversa

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|----------------------------|----------------|------------------------------|---|
| € 1.021,00 | non consentito | 0 | Sospensione della patente da 4 a 8 mesi (16) |
| Da € 1.021,00 a € 4.084,00 | | Metà del massimo: € 2.042,00 | Doppio del minimo: € 2.042,00 |

Circolava alla guida del veicolo indicato con una patente di categoria diversa da quella necessaria in quanto ... > *vedi Casi.*

Casi

- 3.1 titolare di patente di categoria A1, guidava un veicolo per il quale era necessaria la categoria A2
- 3.2 titolare di patente di categoria A1, guidava un veicolo per il quale era necessaria la categoria A
- 3.3 titolare di patente di categoria A2, guidava un veicolo per il quale era necessaria la categoria A
- 3.4 titolare di patente di categoria B rilasciata dopo il 25 aprile 1988, guidava un veicolo per il quale era necessaria la categoria A2
- 3.5 titolare di patente di categoria B rilasciata dopo il 25 aprile 1988, guidava un veicolo per il quale era necessaria la categoria A
- 3.6 titolare di patente di categoria B1, guidava un veicolo per il quale era necessaria la categoria B
- 3.7 titolare di patente di categoria C1, guidava un veicolo per il quale era necessaria la categoria C
- 3.8 titolare di patente di categoria D1, guidava un veicolo per il quale era necessaria la categoria D

Annotazione sul verbale. *La patente è ritirata per essere inviata in prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione (16).*

Note

- (15) **Presupposti.** Si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 116, comma 15-*bis* nei casi tassativamente indicati dalla norma, ovvero anche quando il titolare di patente B rilasciata dopo il 25 aprile 1988 guida un veicolo per il quale è necessaria esclusivamente la patente di categoria A2 o A; questo perché in Italia la patente B contiene sempre la patente A1 e quindi si tratta della situazione di chi con patente di categoria A1 guida veicoli per i quali è necessaria la patente A2 o A. Si ricorda che le patenti di categoria B rilasciate fino al 25 aprile 1988 compreso consentono la guida, almeno nel territorio nazionale, di qualsiasi tipo di motociclo. Infine, deve essere tenuto conto che in Italia la patente B consente la guida di qualsiasi triciclo o quadriciclo se rilasciata sino al 18 gennaio 2013. Quelle rilasciate dopo tale data consentono la guida solo dei tricicli con potenza fino a 15 kW se il titolare ha compiuto 21 anni; dal compimento del 21° anno di età consentono la guida di qualsiasi triciclo.
- (16) **Sanzione accessoria.** L'agente ritira la patente e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro alla prefettura competente in ragione del luogo della violazione; si ritiene che la mancanza della prescritta categoria di patente per la guida non consenta di permettere al conducente di guidare nemmeno immediatamente dopo il ritiro.

**TABELLA DI RAFFRONTO TRA PATENTE POSSEDUTA AL MOMENTO DEL CONTROLLO
E PATENTE NECESSARIA PER LA GUIDA DEL VEICOLO**

| | | Categoria di patente necessaria per la guida del veicolo al momento del controllo | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|------|------|------|----|---|----|----|-----|---|----|----|-----|---|----|
| | | AM | A1 | A2 | A | B1 | B | BE | C1 | C1E | C | CE | D1 | D1E | D | DE |
| Categoria di patente posseduta al momento del controllo | AM | R | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| | A1 | R | R | A | A | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| | A2 | R | R | R | A | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| | A | R | R | R | R | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| | B1 | R | D | D | D | R | A | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| | B | R | R | A/R* | A/R* | R | R | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| | BE | R | R | A/R* | A/R* | R | R | R | D | D | D | D | D | D | D | D |
| | C1 | R | R | A/R* | A/R* | R | R | D | R | D | A | D | D | D | D | D |
| | C1E | R | R | A/R* | A/R* | R | R | R | R | R | A | D | D | D | D | D |
| | C | R | R | A/R* | A/R* | R | R | D | R | D | R | D | D | D | D | D |
| | CE | R | R | A/R* | A/R* | R | R | R | R | R | R | R | D | D | D | D |
| | D1 | R | R | A/R* | A/R* | R | R | D | D | D | D | D | R | D | A | D |
| | D1E | R | R | A/R* | A/R* | R | R | R | D | D | D | D | R | R | A | D |
| D | R | R | A/R* | A/R* | R | R | D | D | D | D | D | R | D | R | D | |
| DE | R | R | A/R* | A/R* | R | R | R | D | D | D | D | R | R | R | R | |

* In quanto in Italia la patente di categoria B contiene sempre la categoria A1 e quindi per le patenti di categoria B rilasciate dal 26 aprile 1988 la sanzione applicabile in caso di guida di motocicli diversi da quelli leggeri è riconducibile alla più mite sanzione prevista per chi con patente di categoria A1 conduce motocicli non leggeri. **Ovviamente alcuna sanzione è applicabile ai titolari di patente di categoria B rilasciata sino al 25 aprile 1988, in quanto per tali conducenti sono fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge 111/88 e quindi possono guidare qualsiasi motociclo.**

Legenda**A = Sanzione amministrativa****D = Sanzione depenalizzata** (dall'articolo 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 con decorrenza 6 febbraio 2016, salvo reiterazione biennale)**R = Regolare**

- 1) **Articolo 116, comma 15-bis, codice della strada (A) – guida con patente di categoria diversa (B)**: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.021,00 a € 4.084,00. P.M.R. € 1.021,00. Sanzione accessoria della sospensione della patente posseduta da quattro a otto mesi.
- 2) **(eventuale) Articolo 115, comma 3 codice della strada – guida di un veicolo senza avere l'età prevista per legge**: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87,00 a € 344,00, P.M.R. € 87,00 (–30% € 60,90) **(C)**,
- 3) **(eventuale) Articolo 115, comma 5, codice della strada – incauto affidamento a soggetto privo dei requisiti di età (D)** (sanzione a carico di chi, avendo la materiale disponibilità del veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non ha l'età richiesta per la guida di quel veicolo): sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42,00 a € 173,00, P.M.R. € 42,00 (–30% € 29,40). Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni 30.
- 4) **Articolo 116, comma 14, codice della strada – incauto affidamento (D)** (a carico di chi, avendo la materiale disponibilità del veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la patente espressamente richiesta): sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 397,00 a € 1.592,00. P.M.R. € 397,00 (–30% € 277,90).

D = Sanzione depenalizzata (dall'articolo 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 con decorrenza 6 febbraio 2016, salvo reiterazione biennale)

- 1) **Articolo 116, commi 15 e 17, codice della strada – guida senza patente**. L'illecito è stato depenalizzato: si applica la sanzione amministrativa da € 5.100,00 a € 30.599,00, P.M.R. € 5.100,00 (–30% € 3.570,00). In caso di recidiva (reiterazione) biennale si applica la sanzione dell'ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00 e dell'arresto fino ad un anno. Sanzione accessoria del fermo per tre mesi. In caso di recidiva (reiterazione), sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo. Se non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente eventualmente posseduta da 3 a 12 mesi e in tal caso non è ammessa la riduzione del 30% sul pagamento in misura ridotta quando si tratta di illecito amministrativo.
- 2) **(eventuale) Articolo 115, comma 3, codice della strada – guida di un veicolo senza avere l'età prevista per legge**: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87,00 a € 344,00. P.M.R. € 87,00 (–30% € 60,90) **(C)**.
- 3) **Articolo 116, comma 14, codice della strada – incauto affidamento a soggetto non in possesso della patente (D)** (sanzione a carico di chi, avendo la materiale disponibilità del veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia

conseguito la patente espressamente richiesta per la guida di quel veicolo): sanzione amministrativa del pagamento di un somma da € 397,00 a € 1.592,00. P.M.R. € 397,00 (-30% € 277,90).

- 4) **Articolo 115, comma 5, codice della strada – incauto affidamento a soggetto privo dei requisiti di età (D)** (sanzione a carico di chi, avendo la materiale disponibilità del veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non ha l'età richiesta per la guida di quel veicolo): sanzione amministrativa del pagamento di un somma da € 42,00 a € 173,00, P.M.R. € 42,00 (-30% € 29,40). Sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni 30.

Note

- (A) Sanzione amministrativa per la quale è prevista anche la sospensione della patente, che rende non applicabile la riduzione del 30%.
- (B) Il nuovo comma 15-*bis* dell'art. 116 prevede la specifica sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria a carico del:
- titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2;
 - titolare di patente di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A;
 - titolare di patente di categoria B1, C1, D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D.
- Negli altri casi di guida con patente di categoria diversa si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17 per guida senza patente.
- (C) La sanzione si applica ove il trasgressore, oltre a non avere il possesso della patente prescritta per la guida di quel veicolo, non ha neanche l'età richiesta e può concorrere, a seconda dei casi, o con la violazione descritta nell'articolo 116, comma 15-*bis* o con quella di cui all'articolo 116, commi 15-17.
- (D) La sanzione di incauto affidamento di cui all'articolo 116, comma 14 può, se del caso, concorrere con quella di cui all'articolo 115, comma 5 ove il conducente non sia in possesso della patente richiesta per la guida di quel veicolo e non abbia l'età prescritta per la guida di quel veicolo.

► Articolo 116, comma 16

4. Guida senza abilitazione professionale

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|---|
| € 408,00 | € 285,60 | 0 | Fermo del veicolo per 60 giorni (18) |
| Da € 408,00 a € 1.634,00 | | Metà del massimo: € 817,00 | Doppio del minimo: € 816,00 |

Circolava alla guida del suddetto veicolo senza l'abilitazione professionale prescritta in quanto ... > *vedi Casi*.

Casi

- 4.1** guidava una motocarozzetta in servizio di noleggio con conducente trasportando clienti senza il CAP KA o KB
- 4.2** guidava un taxi trasportando clienti senza il CAP KB
- 4.3** guidava un'autovettura adibita a noleggio con conducente trasportando clienti senza CAP KB
- 4.4** guidava un autocarro di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate senza essere munito di CQC per trasporto cose **(19) (20)**
- 4.5** guidava un autobus senza essere munito di CQC per trasporto persone **(19) (20)**
- 4.6** guidava un veicolo per trasporto merci pericolose senza essere munito di certificato di formazione professionale ADR

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni, come da separato verbale.*

Note

- (17) Abilitazioni scadute.** Se il CAP KA o KB ovvero la CQC sono scaduti si applica solo l'articolo 126, comma 11.
- (18) Sanzione accessoria.** Per la procedura di applicazione del fermo vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- (19) CQC.** L'attività dei conducenti che effettuano trasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E e DE, è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. Con il decreto legge 10 luglio 2021, n. 121, è stato chiarito che l'obbligo della CQC non riguarda i veicoli non destinati al trasporto di persone o di cose, nemmeno se per la guida è necessaria una patente di categoria C1 o superiore, escludendo così in maniera più chiara, ad esempio, i veicoli ad uso speciale.
- (20) Esenzioni.** La qualificazione professionale del conducente non è richiesta ai conducenti dei veicoli:
- la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
 - ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;
 - sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
 - per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;

- e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;
- f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un'altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all'articolo 14;
- g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;
- h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente.

La qualificazione del conducente non è richiesta quando ricorrano le seguenti circostanze:

- a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente;
- b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;
- c) il trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale.

Ai fini della lettera c) del comma 2, si intende:

- a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito;
- b) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.

La qualificazione professionale del conducente non è richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.

(21) Vedi anche l'ipotesi di **incauto affidamento** (Caso 1).

ART. 126 DURATA E CONFERMA DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA

NOTE INTRODUTTIVE

La durata di validità della patente italiana

La validità della patente di guida si desume dalla lettura del documento, dove è indicata in corrispondenza del codice unionale 4b sul fronte della patente card, ovvero, per le patenti già rinnovate prima dell'avvio delle nuove procedure che prevedono il rilascio del duplicato con la data di scadenza aggiornata, dal tagliando autoadesivo applicato sul documento.

È tuttavia utile riassumere la validità delle patenti di guida con uno schema sinottico, come segue.

| Categoria | Età | Validità | Note |
|--|-----------|----------|---|
| AM, A1, A2, A, B1, B e BE normali | ≤ 50 anni | 10 anni | |
| | > 50 anni | 5 anni | |
| | > 70 anni | 3 anni | |
| | > 80 anni | 2 anni | |
| AM, A1, A2, A, B1, B speciali | ≤ 70 anni | 5 anni | Il rinnovo avviene sempre in Commissione medica locale |
| | > 70 anni | 3 anni | |
| | > 80 anni | 2 anni | |
| C1, C1E, C e CE normali | ≤ 65 anni | 5 anni | |
| | > 65 anni | 2 anni | 1) Accertamento per il rinnovo biennale in CML 2) Al compimento del sessantacinquesimo anno di età le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni e autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t, salvo innalzare il limite di età di anno in anno, fino al compimento del sessantottesimo anno di età, acquisendo lo specifico attestato della CML, previsto dall'articolo 115, comma 2, lett. a) 3) Per le patenti speciali il rinnovo avviene sempre in Commissione medica locale |

(segue)

| Categoria | Età | Validità | Note |
|--|-----------|----------|--|
| D1, D1E, D e DE normali D1 e D speciali | ≤ 60 anni | 5 anni | 1) Al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE 2) Di anno in anno questo limite può essere portato a sessantotto anni, previo conseguimento dello specifico attestato della CML, previsto dall'articolo 115, comma 2, lett. b) 3) Per le patenti speciali il rinnovo avviene sempre in Commissione medica locale |
| | > 70 anni | 3 anni | Vedi note 1) e 3) precedenti |
| | > 80 anni | 2 anni | Vedi nota precedente |
| CAP KA e KB | --- | 5 anni | E comunque a ogni rinnovo della patente |
| CQC | --- | 5 anni | La materia è regolata dal capo II del d.lgs. 286/2005 |

Possono essere disposte scadenze ridotte in caso di visita in Commissione medica locale.

► **Articolo 126, comma 11**

1. Abilitazione scaduta

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|------------------------|-----------------|----------------------------|--|
| € 158,00 | € 110,60 | 0 | Ritiro della patente, del CAP o della CQC (1) |
| Da € 158,00 a € 638,00 | | Metà del massimo: € 319,00 | Doppio del minimo: € 316,00 |

Alla guida del veicolo indicato circolava nonostante l'avvenuta scadenza ... > **vedi Casi**.

Casi

1.1 della patente di guida

- 1.2 della carta di qualificazione del conducente abbinata alla patente rilasciata all'estero
- 1.3 della qualificazione del conducente riportata sulla patente con il codice unionale "95" (1) (2)
- 1.4 della carta di qualificazione del conducente abbinata alla patente rilasciata in Italia (1) (2) (3)
- 1.5 del CAP KA
- 1.6 del CAP KB
- 1.7 del certificato di formazione professionale (4)

Annotazione sul verbale. *Si procede al ritiro del documento scaduto che sarà inviato entro 5 giorni alla prefettura di questa provincia (1).*

Note

- (1) **Sanzione accessoria.** Non tutte le abilitazioni sono state assoggettate al ritiro. Il documento è ritirato e inviato entro 5 giorni alla prefettura competente in relazione al luogo dove la violazione è stata commessa. È previsto il ritiro della patente, del CAP KA o KB e della carta di qualificazione del titolare di patente rilasciata all'estero. Da ciò consegue che non è previsto il ritiro:
- a) del CFP scaduto di validità (certificato di formazione professionale);
 - b) della CQC scaduta di validità, ancora in possesso, in fase transitoria, di un titolare di patente italiana;
 - c) della patente di guida nella quale è annotata la qualificazione professionale con il codice "95", dove sia scaduta la formazione professionale, ma la patente di guida sia ancora in corso di validità. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- (2) **Conseguenze nel caso in cui non sia previsto il ritiro.** Vedi caso c) della nota precedente. Ove il titolare dell'abilitazione professionale scaduta commetta una nuova violazione prima del rinnovo, si applicano le sanzioni dell'articolo 216 del codice della strada, come se alla prima violazione si fosse provveduto a un ritiro virtuale del documento. Con la circolare prot. n. 300/A/6220/20/111/2/2 del 4 settembre 2020, il Ministero dell'interno ha preso posizione sulla discussa vicenda della sanzione applicabile al titolare di patente italiana che circola con la qualificazione professionale del conducente non rinnovata. Il Ministero, basandosi sul dato letterale, ha concluso che la norma prevede un diverso regime sanzionatorio sulla base del Paese in cui è stata emessa la patente e dell'impiego in attività di autotrasporto professionale. Quindi, secondo la citata circolare e la norma in senso stretto, al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone o di cose, guida in Italia veicoli per i quali è richiesta la CQC ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 286/2020, con tale abilitazione scaduta, si applicano, invece, le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6, c.d.s. In tali casi, la patente di guida che documenta l'abilitazione professionale attraverso il codice "95" non deve essere ritirata, a meno che non sia scaduta anche la patente stessa. Si applica, invece, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, ovvero, in caso di recidiva biennale, della confisca amministrativa del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea all'illecito.

La norma, ancorchè letteralmente disponga un diverso regime sanzionatorio, appare con tutta evidenza irragionevole, poichè al di là di un ingiustificato diverso regime sanzionatorio che si basa sullo Stato che ha rilasciato la patente di guida, in evidente violazione dell'articolo 3 della Costituzione, va a punire con una sanzione molto più grave chi guida con la qualificazione professionale scaduta rispetto a chi non l'ha mai conseguita.

- (3) **Ricevuta della richiesta di rinnovo della CQC.** La ricevuta dell'istanza di rinnovo della CQC vidimata dall'UMC, consente di guidare sul territorio nazionale anche dopo la scadenza del titolo, che dovrà essere comunque rinnovato entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza (in tal senso ha disposto il MIT con circolare n. 19604/8.3 del 9 settembre 2016).
- (4) **CFP.** Non è previsto il ritiro di questo documento.
- (5) **Presupposti.** Ovviamente la circolazione con una delle abilitazioni indicate scaduta di validità assume rilievo solo nel caso in cui questa sia necessaria per la guida del veicolo nella circostanza dell'accertamento. Sarà pertanto irrilevante se un conducente di un'autovettura a uso privato guida tale veicolo con il CAP KB scaduto.
- (6) **Prenotazioni per il rinnovo.** Non valgono le prenotazioni alla visita medica, nemmeno se rilasciate prima della scadenza della patente, salvo casi specifici per i quali però deve essere rilasciata apposita autorizzazione. L'articolo 49, co. 5-ter, lett. à), della legge n. 120/2020, recante conversione, con modificazioni, del d.l. n. 76/2020 ha introdotto, tra l'altro, all'art. 126 del codice della strada il comma 8-bis secondo il quale al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. In via transitoria, il permesso provvisorio di guida sarà rilasciato tanto con la procedura di cui alla predetta circolare prot. n. 18789 dell'8 luglio 2020, quanto dalle CML e dagli uffici dalle stesse preposti alla prenotazione delle visite, con la suddetta procedura informatica in fase di implementazione. Quindi, anche il conducente titolare di credenziali per l'accesso al sito www.ilportaledellautomobilista.it potrà collegarsi al predetto portale e selezionare la funzione "Rilascio permesso di guida provvisorio" e dopo aver inserito i dati richiesti potrà stampare il permesso di guida provvisorio generato nel formato PDF. Il rilascio del permesso di guida provvisorio "on line" potrà essere richiesto dal conducente anche tramite le autoscuole o gli studi di consulenza automobilistica che utilizzeranno la predetta funzione di rilascio del permesso di guida provvisorio per conto del richiedente. Il conducente potrà presentare richiesta di rilascio del permesso di guida provvisorio anche direttamente all'Ufficio della Motorizzazione. Il permesso di guida provvisorio conterrà un codice univoco, generato dal portale dell'automobilista, che consentirà agli organi di polizia preposti al controllo su strada di verificare, collegandosi al predetto portale e digitando il numero della patente, l'autenticità del documento. Il permesso di guida provvisorio, unitamente alla ricevuta di prenotazione della visita sanitaria, rilasciata dalla commissione medica locale, dovrà essere allegata alla patente e consentirà al conducente stesso di guidare fino alla data in cui è stato fissato l'accertamento sanitario in parola. Detta procedura si applica anche nei casi di prenotazione di accertamento sanitario presso la commissione medica locale ai fini del rilascio degli attestati previsti dall'art. 115, comma 2, del codice della strada, lettera a), per la guida di autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t., da parte di conducenti di età superiore a 65 anni, o lettera

b), per la guida di autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, da parte di conducenti di età superiore a 60 anni. Nel caso in cui, alla data fissata per la visita medica non fosse possibile procedere all'accertamento sanitario, unicamente per impedimento della commissione medica locale, il rilascio di un permesso di guida provvisorio fino a nuova data di fissazione della visita potrà essere richiesto dall'utente esclusivamente presso l'Ufficio Motorizzazione civile, previa presentazione di un'attestazione della commissione medica locale che indichi le cause dell'impedimento.

► **Articolo 126, commi 3 e 12, e articolo 116, comma 15-bis**

2. Superamento dei limiti di età – Autotreni e autoarticolati

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|----------------------------|----------------|------------------------------|--|
| € 1.021,00 | non consentito | 0 | Sospensione della patente da 4 a 8 mesi (7) |
| Da € 1.021,00 a € 4.084,00 | | Metà del massimo: € 2.042,00 | Doppio del minimo: € 2.042,00 |

Nonostante avesse superato i 65 anni di età, ma non ancora i 68 anni di età, ... > *vedi Casi*.

Casi

- 2.1** guidava l'autotreno indicato di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t senza avere ottenuto l'apposito attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lett. a) del codice della strada
- 2.2** guidava l'autoarticolato indicato di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t senza avere ottenuto l'apposito attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lett. a) del codice della strada

Annotazione sul verbale. *La patente è ritirata per essere inviata in prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione (7).*

Note

- (7) Sanzione accessoria.** L'agente ritira la patente e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro alla prefettura competente in ragione del luogo della violazione. Non essendo regolare la guida del veicolo indicato, il conducente non può condurlo dopo l'accertamento della violazione e il ritiro della patente. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- (8) Età massima per guida autotreni autoarticolati.** L'articolo 115, comma 2, lett. a) prevede l'età massima di 65 per guidare autotreni ed autoarticolati, la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato,

anno per anno, fino a 68 anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale.

- (9) **Richiesta dell'attestato.** Deve essere chiesta l'esibizione dell'attestato di cui alla nota precedente, unitamente alla patente, solo se il conducente che ha compiuto 65 anni di età e non ha superato 68 anni, sta guidando un autotreno o un autoarticolato di m.c.p.c. superiore a 20 t. Se guida un veicolo diverso deve esibire solo la patente di guida e, se necessario deve attestare la qualificazione professionale mediante l'esibizione della CQC per trasporto cose o della patente con il codice unionale "95".
- (10) **Età massima.** Si ritiene che la sanzione si applichi anche nel caso in cui il conducente abbia superato 68 anni di età.
- (11) **La limitazione si applica solo alle patenti rilasciate in Italia.**

► Articolo 126, commi 4 e 12 e articolo 116, comma 15-bis

3. Superamento dei limiti di età – Autobus e autoveicoli per il trasporto di oltre 9 persone

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|---|
| € 1.021,00 | non consentito | 0 | Sospensione della patente da 4 a 8 mesi (12) |
| Da € 1.021,00 a € 4.084,00 | | Metà del massimo: € 2.042,00 | |
| | | Doppio del minimo: € 2.042,00 | |

Nonostante avesse superato i 60, ma non ancora i 68 anni di età, ... > *vedi Casi.*

Casi

- 3.1** guidava un autobus senza avere ottenuto l'apposito attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lett. b) del codice della strada
- 3.2** guidava un autosnodato senza avere ottenuto l'apposito attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lett. b) del codice della strada
- 3.3** guidava un autocarro adibito al trasporto di persone senza avere ottenuto l'apposito attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lett. b) del codice della strada **(14)**
- 3.4** guidava un autotreno adibito al trasporto di persone senza avere ottenuto l'apposito attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lett. b) del codice della strada **(14)**
- 3.5** guidava un autoarticolato adibito al trasporto di persone senza avere ottenuto l'apposito attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lett. b) del codice della strada **(14)**

Annotazione sul verbale. La patente è ritirata per essere inviata in prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione (12).

Note

(12) **Sanzione accessoria.** Vedi nota 7.

(13) **Età massima per guida autobus.** L'articolo 115, comma 2, lett. b) prevede l'età massima di 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a 68 anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale.

(14) Gli **autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati** possono eccezionalmente essere adibiti al trasporto di persone previa autorizzazione specifica (vedi art. 82).

(15) **Richiesta dell'attestato.** Deve essere chiesta l'esibizione dell'attestato di cui alla nota precedente, unitamente alla patente, solo se il conducente che ha compiuto 60 anni di età e non ha superato 68 anni, sta guidando uno dei veicoli indicati adibiti al trasporto di persone. Se guida un veicolo diverso deve esibire solo la patente di guida e, se necessario, deve attestare la qualificazione professionale mediante l'esibizione della CQC per trasporto persone o della patente con il codice unionale "95".

(16) **Validità della patente.** Salva la possibilità per il titolare di ottenere l'attestato di cui alla nota 1, al compimento del 60° anno di età le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE (ovvero, se ne era titolare, delle patenti di categoria C1, C1E, C o CE). È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE. Si ritiene che la sanzione si applichi anche nel caso in cui il conducente abbia superato 68 anni di età (anche se si potrebbero ritenere applicabili le più pesanti sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17).

(17) **La limitazione si applica solo alle patenti rilasciate in Italia.**

► Articolo 126, commi 3, 4 e 12 e articolo 116, comma 15-bis

4. Superamento dei limiti di età di 68 anni

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|----------------------------|----------------|------------------------------|---|
| € 1.021,00 | non consentito | 0 | Sospensione della patente da 4 a 8 mesi (18) |
| Da € 1.021,00 a € 4.084,00 | | Metà del massimo: € 2.042,00 | Doppio del minimo: € 2.042,00 |

Nonostante avesse superato 68 anni di età, ... > *vedi Casi*.

Casi

4.1 guidava un autobus

4.2 guidava un autosnodato

4.3 guidava un autocarro adibito al trasporto di persone **(14)**

4.4 guidava un autotreno adibito al trasporto di persone **(14)**

4.5 guidava un autoarticolato adibito al trasporto di persone **(14)**

4.6 guidava un autotreno di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t

4.7 guidava un autoarticolato di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t

Annotazione sul verbale. *La patente è ritirata per essere inviata in prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione (18).*

Note

(18) Sanzione accessoria. Vedi nota 7.

(19) Vedi note casi 2 (autotreni e autoarticolati di m.c.p.c. superiore a 20 t – patenti gruppo C) e 3 (veicoli per trasporto di persone – patenti gruppo D).

ART. 135 CIRCOLAZIONE CON PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA STATI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA O ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

► Articolo 135, commi 1 e 8

1. Patente di Paese terzo – Mancanza di traduzione o permesso internazionale di guida

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 408,00 | € 285,60 | 0 | non previste |
| Da € 408,00 a € 1.634,00 | | Metà del massimo: € 817,00 | Doppio del minimo: € 816,00 |

Alla guida del veicolo indicato circolava esibendo la patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo (2), non conforme alle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito, senza che questa fosse accompagnata dalla traduzione o dal permesso internazionale di guida.

Note

- (1) **Presupposti.** Fermo restando quanto previsto in Convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo devono esibire, unitamente alla medesima patente, il permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente.
- (2) **Definizione di Paesi SEE.** Per comodità e anche per maggiore correttezza, nonostante le nuove disposizioni facciano riferimento all'Unione Europea (UE) e allo Spazio Economico Europeo (SEE), si farà esclusivamente riferimento allo SEE, che comprende, oltre alla Norvegia, all'Islanda e al Liechtenstein, anche i 27 Stati che formano oggi l'UE, per cui appare inutile riferirsi distintamente all'Unione Europea e allo Spazio Economico Europeo, dato che il secondo comprende la prima.
- (3) **Traduzione.** Per la traduzione, il Ministero dei trasporti, con circolare 125/1981, ha riferito l'esito di un quesito posto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che con la nota n. 20685-92500 del 15 dicembre 1980 e successiva di chiarimento n. 28531-92500 del 3 giugno 1981 ha fatto conoscere il proprio parere, di seguito riassunto. Per quel che concerne le rappresentanze diplomatiche e consolari abilitate al rilascio delle certificazioni di conformità al testo straniero queste sono, oltre che le autorità diplomatiche e consolari italiane all'estero nel Paese di origine dell'atto o documento, anche le rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato firmato operanti in Italia. Per quanto

riguarda i traduttori ufficiali è stato ritenuto che con tale espressione devono intendersi tutti coloro che, particolarmente competenti in lingue straniere, sono in grado di procedere ad una fedele versione del testo originario fornendo ad essa il crisma dell'ufficialità in forza di una preesistente abilitazione o anche mediante successive procedure. Pertanto, in base a tali criteri sono da ritenersi valide in Italia sia le traduzioni redatte da stranieri (o italiani) abilitati in via generale dagli ordinamenti giuridici di taluni Stati esteri a rilasciare traduzioni ufficiali di testi formati in idiomi diversi dalla lingua ufficiale dello Stato in cui tali testi sono formati, sia le traduzioni redatte da italiani (o stranieri) non abilitati come sopra e anche se non iscritti né negli albi dei tribunali né nei ruoli dei periti e degli esperti tenuti dalle Camere di Commercio, essendo sufficiente che le traduzioni da loro redatte risultino asseverate con giuramento prestato davanti ad un cancelliere giudiziario oppure davanti ad un notaio.

- (4) **Patenti non soggette all'obbligo.** L'Italia ha aderito alla Convenzione di Parigi del 1926 (che però non prevedeva un modello di patente), alla Convenzione di Ginevra del 1949 e alla Convenzione di Vienna del 1968; queste ultime due Convenzioni recano modelli di patente che sono del tutto simili ai modelli nazionali, compreso l'ultimo modello card. Sinteticamente, i modelli delle Convenzioni riportano un sistema di codifica dei dati come le nostre patenti, in modo da consentire l'individuazione dei corrispondenti dati. Per questo le Convenzioni richiedono l'uso di caratteri latini o corsivo inglese, così da rendere facilmente leggibile il documento, con l'aiuto dei codici. Anche le categorie sono uguali a quelle previste dall'articolo 116 e, infatti, le patenti italiane sono conformi alle Convenzioni. Ad esempio, una patente scritta in caratteri arabi non translitterati, anche se avesse la stessa codifica delle Convenzioni, dovrebbe essere accompagnata da traduzione o permesso internazionale di guida; ugualmente, deve essere accompagnata da traduzione o permesso internazionale di guida una patente stampata con caratteri latini, ma senza i codici. Allo stesso modo, le patenti rilasciate ultimamente da molti Stati del Nord America su modello card utilizzano le stesse codifiche delle patenti rilasciate su modello europeo, sono scritte in caratteri leggibili, ma non utilizzano le stesse categorie, per cui non possono che essere accompagnate dalla traduzione o dal permesso internazionale di guida.

► Articolo 135, commi 2 e 9

2. Permesso internazionale di guida non conforme

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 80,00 | € 56,00 | 0 | non previste |
| Da € 80,00 a € 317,00 | | Metà del massimo: € 158,50 | Doppio del minimo: € 160,00 |

Alla guida del veicolo indicato circolava esibendo la patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo e il permesso internazionale di guida ... > **vedi Casi.**

Casi

- 2.1 non conforme alle Convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito
 2.2 rilasciato da un'autorità diversa da quella che ha rilasciato la patente di guida

Note

- (5) Vedi note caso precedente.
 (6) Il **permesso internazionale** è emesso dall'autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in Convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.
 (7) **Obbligo.** L'esibizione del permesso internazionale è richiesta solo se la patente è stata rilasciata da un Paese che non fa parte dello Spazio Economico Europeo e se questa non è conforme alle Convenzioni di Ginevra o di Vienna sulla circolazione stradale. Il permesso internazionale deve essere conforme ai modelli previsti dalle stesse Convenzioni.
 (8) **Rilevanza.** È irrilevante la presentazione di un permesso internazionale non conforme, se esibito unitamente a una patente conforme alle Convenzioni di Ginevra o di Vienna.
 (9) **Convenzione di Ginevra.** Con la circolare prot. n. 23670 del 9 marzo 2009, e con la precedente circolare prot. n. 27302/23.18.02 del 21 marzo 2007, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha precisato che Stati Uniti e Giappone (in verità anche altri Stati) non hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1968, bensì soltanto a quella di Ginevra del 1949, per cui legittimamente esibiscono permessi internazionali conformi alla Convenzione del 1949, in quanto *“ai sensi del diritto internazionale consuetudinario, nelle relazioni tra uno Stato parte di due trattati ed uno Stato parte di uno solo dei due, deve essere il trattato del quale entrambi gli Stati sono parti a regolare i reciproci diritti ed obblighi”*.

► Articolo 135, commi 3 e 10

3. Mancanza dell'abilitazione professionale

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 408,00 | € 285,60 | 0 | non previste |
| Da € 408,00 a € 1.634,00 | | Metà del massimo: € 817,00 | Doppio del minimo: € 816,00 |

Alla guida del veicolo indicato circolava esibendo la patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo, ma, nonostante sia prescritto nello Stato che ha rilasciato la patente, non era titolare ... > **vedi Casi.**

Casi**3.1** del prescritto certificato di abilitazione professionale**3.2** del prescritto titolo abilitativo**Note**

(10) Presupposti. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente allo SEE nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.

► **Articolo 135, commi 1 e 11 (11) (12)**

4. Patente estera scaduta e residenza stabilita da oltre un anno

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|---|-------------------|-------------------------------|--|
| € 5.100,00 | € 3.570,00 | 0 | a) fermo del veicolo per tre mesi (13) b) Confisca in caso di recidiva (14) |
| In caso di recidiva (reiterazione) biennale ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00 e arresto fino a un anno (11) | | | |
| Da € 5.100,00 a € 30.599,00 | | Metà del massimo: € 15.299,50 | Doppio del minimo: € 10.200,00 |

Alla guida del suddetto veicolo, residente in Italia da più di un anno, circolava esibendo la patente di guida, rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo, scaduta di validità.

Annotazione (a). *La violazione comporta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 214 codice della strada.*

Annotazione (b). *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92.*

Note

(11) Depenalizzazione e procedimento sanzionatorio. Vedi nota (3), art. 116.

(12) Concetto di residenza. L'articolo 135 continua a fare riferimento alla residenza anagrafica e non alla residenza normale,

o, come previsto dalla Convenzione di Ginevra, alla presenza sul territorio per un periodo superiore a un anno. Ciò pone ulteriori dubbi operativi nei confronti di coloro che non hanno registrato la propria residenza in una anagrafe nazionale. Si ritiene che laddove vi siano prove circa l'effettiva residenza del conducente per più di un anno, anche nel caso in cui non sia stata richiesta la registrazione anagrafica, si possa procedere per l'ipotesi qui rubricata.

- (13) **Sanzione accessoria del fermo.** Si applica il fermo per mesi tre ai sensi dell'articolo 214 codice della strada. Ove si tratti di recidiva (reiterazione) biennale la sanzione è penale e si applica la sanzione accessoria della confisca secondo le regole dell'articolo 224-ter del codice della strada (vedi nota 14). Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo e appare evidente che la circolazione è avvenuta contro la volontà di quest'ultimo la sanzione accessoria del fermo non si applica, ma la patente eventualmente posseduta dal conducente è sospesa da 3 a 12 mesi e, quindi, nel caso di sanzione amministrativa pecuniaria non si applica la riduzione del 30%. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- (14) **Sequestro e confisca.** Per il sequestro si applica l'articolo 224-ter (in presenza di recidiva/reiterazione biennale e, quindi, di sanzione penale). In ogni caso, si applicano in quanto applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 213, per cui se il veicolo appartiene a persona estranea al reato non è possibile la confisca; in tal caso la patente eventualmente posseduta dal conducente è sospesa da 3 a 12 mesi. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- (15) **Ciclomotori e motoveicoli - reiterazione.** La nuova versione dell'articolo 213, comma 2-sexies – ora contenuto nell'articolo 213, comma 4 – prevede la confisca del veicolo (e non più del solo ciclomotore o motoveicolo) adoperato per commettere un reato, solo laddove si tratti di reati diversi da quelli contenuti nel codice della strada. Tuttavia, anche seguendo le indicazioni del Ministero dell'interno per quanto concerne l'applicazione della confisca, la recidiva a cui fa riferimento l'articolo 116, comma 17, non può qualificarsi come reiterazione e, quindi, il ripetersi della medesima violazione darà sempre luogo alla confisca del veicolo, salvo appartenga a persona estranea all'illecito.
- (16) **Eccezioni.** In ogni caso è necessario verificare che non si tratti di esercitazione alla guida senza autorizzazione, per cui deve essere dato conto nella notizia di reato che sul veicolo non prendeva posto persona a fianco del conducente in funzione di istruttore. L'eventuale passeggero a fianco del conducente deve essere identificato e sentito in merito alla sua presenza sul veicolo, onde escludere che si tratti dell'illecito amministrativo dell'articolo 122, comma 7.
- (17) **Incauto affidamento.** Non è prevista l'ipotesi dell'incauto affidamento, perché vengono richiamati solo i commi 15 e 17 dell'articolo 116 del codice della strada e non anche il comma 14.

► Articolo 135, comma 12

5. Abilitazione professionale scaduta – Residenza da oltre un anno

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------------|
| € 408,00 | € 285,60 | 0 | Fermo del veicolo per 60 giorni (18) |
| Da € 408,00 a € 1.634,00 | | Metà del massimo: € 817,00 | Doppio del minimo: € 816,00 |

Alla guida del veicolo circolava esibendo la patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo n corso di validità e l'abilitazione professionale scaduta, nonostante avesse acquisito la residenza in Italia da più di un anno.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni, come da separato verbale.*

Note

- (18) **Sanzione accessoria.** Per l'applicazione del fermo amministrativo, vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- (19) **Campo di applicazione.** Ovviamente la circolazione con l'abilitazione professionale scaduta di validità assume rilievo solo nel caso in cui questa sia necessaria per la guida del veicolo nella circostanza dell'accertamento.
- (20) **Concorso di norme.** La violazione concorre con quella dell'articolo 135, comma 14 (patente in corso di validità e residenza acquisita da più di un anno).

► **Articolo 135, comma 13**

| 6. Patente di Paese terzo scaduta – Residenza da meno di un anno o non stabilita | | | |
|--|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
| € 158,00 | € 110,60 | 0 | Ritiro della patente (21) |
| Da € 158,00 a € 638,00 | | Metà del massimo: € 319,00 | Doppio del minimo: € 316,00 |

Alla guida del veicolo circolava esibendo la patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo scaduta di validità ... > *vedi Casi.*

Casi

- 6.1** avendo acquisito la residenza in Italia da meno di un anno
- 6.2** senza aver stabilito la residenza in Italia

Annotazione sul verbale. *Si procede al ritiro del documento scaduto che sarà inviato entro 5 giorni alla prefettura di questa provincia (21).*

Note

(21) **Sanzione accessoria.** La patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i 5 giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa. Se non vi sono motivi ostativi può essere concesso al trasgressore di circolare sino al luogo dichiarato, per il tragitto più breve, per il tempo strettamente necessario, sotto la sua esclusiva responsabilità ai sensi dell'articolo 399 del Regolamento. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

► **Articolo 135, comma 13**

7. Abilitazione professionale di Paese terzo scaduta – Residenza da meno di un anno o non stabilita

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 158,00 | € 110,60 | 0 | Ritiro della patente (22) |
| Da € 158,00 a € 638,00 | | Metà del massimo: € 319,00 | Doppio del minimo: € 316,00 |

Alla guida del veicolo indicato circolava esibendo l'abilitazione professionale rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo scaduta di validità ... > *vedi Casi*.

Casi

7.1 avendo acquisito la residenza in Italia da meno di un anno

7.2 senza aver stabilito la residenza in Italia

Annotazione sul verbale. *Si procede al ritiro del documento scaduto che sarà inviato entro 5 giorni alla prefettura di questa provincia (22).*

Note

(22) **Sanzione accessoria.** L'abilitazione professionale è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i 5 giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa. Se non vi sono motivi ostativi può essere concesso al trasgressore di circolare sino al luogo dichiarato, per il tragitto più breve, per il tempo strettamente necessario, sotto la sua esclusiva responsabilità. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(23) **Presupposti.** Ovviamente la circolazione con l'abilitazione professionale scaduta di validità assume rilievo solo nel caso in cui questa sia necessaria per la guida del veicolo nella circostanza dell'accertamento. Per effetto dell'ultimo periodo

del comma 13 dell'articolo 135, le disposizioni in commento si applicano anche all'abilitazione professionale scaduta di validità, si ritiene con riferimento all'abilitazione rilasciata all'estero e utilizzata da un conducente non residente in Italia o residente da meno di un anno.

► Articolo 135, comma 14

8. Patente di Paese terzo valida – Residenza da più di un anno

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| € 158,00 | € 110,60 | 0 | Ritiro della patente (24) |
| Da € 158,00 a € 638,00 | | Metà del massimo: € 319,00 | Doppio del minimo: € 316,00 |

Alla guida del veicolo circolava esibendo la patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dello Spazio Economico Europeo, in corso di validità, avendo acquisito la residenza in Italia da più di un anno.

Note

(24) Sanzione accessoria. Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i 5 giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all'Ufficio della Motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata. Se non vi sono motivi ostativi può essere concesso al trasgressore di circolare sino al luogo dichiarato, per il tragitto più breve, per il tempo strettamente necessario, sotto la sua esclusiva responsabilità. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

► Articolo 135, commi 6 e 7, primo periodo

9. Inosservanza del periodo di inibizione/sospensione – Patenti non SEE

| SANZIONE | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------|----------|--|
| non prevista | 0 | Inibizione alla guida per 2 anni (26) |

Circolava nonostante gli fosse stata inibita la guida in Italia a seguito della violazione di una norma che avrebbe comportato la sospensione della patente (25).

Annotazione sul verbale. *È disposta l'inibizione della guida sul territorio italiano per due anni; si procede al ritiro della patente che sarà inviata alla prefettura di questa provincia (se non già ritirata in precedenza e disponibile). L'inibizione ha effetto immediato (26).*

Note

- (25) **Presupposti.** Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del codice della strada, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i 5 giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei 15 giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine.
- (26) **Sanzione accessoria.** Se il conducente guida nel periodo di inibizione adottato ai sensi dell'articolo 135, comma 5, non subisce sanzioni amministrative pecuniarie, ma un'ulteriore inibizione alla guida per due anni che, si ritiene, si sommi alla precedente. Se viene sorpreso nuovamente a circolare, allora trovano applicazione le sanzioni penali di cui al caso successivo.
- (27) **Efficacia del provvedimento.** Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto.
- (28) **Notifica del provvedimento di inibizione.** Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all'interessato nelle forme di cui all'articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato a eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.
- (29) **Descrizione.** Indicare gli estremi dell'ordinanza se già emessa e notificata o del verbale con il quale è stato disposto il ritiro della patente.

► **Articolo 135, commi 6 e 7 (30)****10. Inosservanza del periodo di inibizione/revoca – Patenti non SEE**

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|---|-------------------|-------------------------------|---|
| € 5.100,00 In caso di recidiva (reiterazione) biennale ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00 e arresto fino a un anno (30) | € 3.570,00 | 0 | a) fermo del veicolo per tre mesi (32) b) Confisca in caso di recidiva (reiterazione) (32) |
| Da € 5.100,00 a € 30.599,00 | | Metà del massimo: € 15.299,50 | Doppio del minimo: € 10.200,00 |

Circolava nonostante gli fosse stata inibita la guida in Italia a seguito della violazione che avrebbe comportato la revoca della patente.

Annotazione (a). *La violazione comporta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 214 codice della strada.*

Annotazione (b). *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92.*

Note

(30) Depenalizzazione e procedimento sanzionatorio. Vedi nota (3) art. 116

(31) Presupposti. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del codice della strada, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le procedure di cui alla nota 1 del caso precedente.

(32) Sanzione accessoria del fermo e della confisca (sequestro). Vedi note 13, 14 e 15.

(33) Incauto affidamento. Vedi nota 17.

ART. 136-TER PROVVEDIMENTI INERENTI IL DIRITTO A GUIDARE ADOTTATI NEI CONFRONTI DI TITOLARI DI PATENTE DI GUIDA RILASCIATA DA STATI DELL'UNIONE EUROPEA O DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

► Articolo 136-ter, comma 2

1. Inosservanza del periodo di inibizione/sospensione – Patenti SEE

| SANZIONE | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------|-------|--------------------------------------|
| non prevista | 0 | Inibizione alla guida per 2 anni (2) |

Circolava nonostante gli fosse stata inibita la guida in Italia a seguito della violazione di una norma che avrebbe comportato la sospensione della patente (5).

Annotazione sul verbale. *È disposta l'inibizione della guida sul territorio italiano per due anni; si procede al ritiro della patente che sarà inviata alla prefettura di questa provincia (se non già ritirata in precedenza e disponibile). L'inibizione ha effetto immediato.*

Note

- (1) **Presupposti.** Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, commetta una violazione dalla quale, ai sensi del codice della strada, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine.
- (2) **Sanzione accessoria.** Se il conducente guida nel periodo di inibizione adottato in luogo della sospensione, non subisce sanzioni amministrative pecuniarie, ma un'ulteriore inibizione alla guida per due anni che, si ritiene, si sommi alla precedente. Se viene sorpreso nuovamente a circolare, allora trovano applicazione le sanzioni penali di cui al caso successivo.
- (3) **Efficacia del provvedimento.** Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale,

qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiara di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto.

- (4) **Notizia del provvedimento.** Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all'interessato nelle forme di cui all'articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato a eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.
- (5) **Descrizione.** Indicare gli estremi dell'ordinanza se già emessa e notificata o del verbale con il quale è stato disposto il ritiro della patente.

► Articolo 136-ter, comma 3 (6)

2. Inosservanza del periodo di inibizione/revoca - Patenti

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|---|-------------------|-------------------------------|--|
| € 5.100,00 | € 3.570,00 | 0 | a) fermo del veicolo per tre mesi (8) b) Confisca in caso di recidiva (reiterazione) (10) |
| In caso di recidiva (reiterazione) biennale ammenda da € 2.257,00 a € 9.032,00 e arresto fino a un anno (6) | | | |
| Da € 5.100,00 a € 30.599,00 | | Metà del massimo: € 15.299,50 | Doppio del minimo: € 10.200,00 |

Circolava nonostante gli fosse stata inibita la guida in Italia a seguito della violazione ... > **vedi Casi.**

Casi

2.1 di una norma che avrebbe comportato la revoca della patente

2.2 della precedente inibizione alla guida disposta per non aver rispettato il primo provvedimento di inibizione alla guida.

Annotazione (a). La violazione comporta la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 214 codice della strada.

Annotazione (b). Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92.

Note

- (6) **Depenalizzazione, procedimento sanzionatorio.** Vedi nota (3), art. 116.
- (7) **Presupposti.** Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato appartenente all'Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del codice della strada, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le procedure di cui alla nota 1 del caso precedente.
- (8) **Sanzione accessoria del fermo.** Si applica il fermo per mesi tre ai sensi dell'articolo 214 codice della strada. Quando si tratta di ciclomotore o motociclo, questo non può essere affidato al proprietario o al conducente, ma deve essere custodito per 30 giorni presso la depositaria. Ove si tratti di recidiva (reiterazione) biennale la sanzione è penale e si applica la sanzione accessoria della confisca secondo le regole dell'articolo 224-ter del codice della strada (vedi nota 9). Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo e appare evidente che la circolazione è avvenuta contro la volontà di quest'ultimo la sanzione accessoria del fermo non si applica, ma la patente eventualmente posseduta dal conducente è sospesa da 3 a 12 mesi e, quindi, nel caso di sanzione amministrativa pecuniaria non si applica la riduzione del 30%. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- (9) Se l'autore della violazione è **persona diversa dal proprietario** del veicolo e appare evidente che la circolazione è avvenuta contro la volontà di quest'ultimo la sanzione accessoria del fermo non si applica, ma la patente eventualmente posseduta dal conducente è sospesa da 3 a 12 mesi e, quindi, nel caso di sanzione amministrativa pecuniaria non si applica la riduzione del 30%. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- (10) **Sequestro e confisca.** Per il sequestro si applica l'articolo 224-ter (in presenza di recidiva/reiterazione biennale e, quindi, di sanzione penale). In ogni caso, si applicano in quanto applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 213, per cui se il veicolo appartiene a persona estranea al reato non è possibile la confisca; in tal caso la patente eventualmente posseduta dal conducente è sospesa da 3 a 12 mesi. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- (11) **Ciclomotori e motoveicoli - reiterazione.** La nuova versione dell'articolo 213, comma 2-sexies – ora contenuto nell'articolo 213, comma 4 – prevede la confisca del veicolo (e non più del solo ciclomotore o motoveicolo) adoperato per commettere un reato, solo laddove si tratti di reati diversi da quelli contenuti nel codice della strada. Tuttavia, anche seguendo le indicazioni del Ministero dell'interno per quanto concerne l'applicazione della confisca, la recidiva a cui fa riferimento l'articolo 116, comma 17, non può qualificarsi come reiterazione e, quindi, il ripetersi della medesima violazione darà sempre luogo alla confisca del veicolo, salvo appartenga a persona estranea all'illecito.
- (12) **Incauto affidamento.** Non è prevista l'ipotesi dell'incauto affidamento, perché vengono richiamati solo i commi 15 e 17 dell'articolo 116 del codice della strada e non anche il comma 14.
- (13) Vedi note 2, 3, 4 e 5 del caso precedente.

ART. 158 DIVIETO DI FERMATA E DI SOSTA DEI VEICOLI

► Articolo 158, commi 1, lett. a) e 5

1. Fermata o sosta non consentita – Passaggi a livello, linee ferroviarie, tramviarie

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 87,00 | € 60,90 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 41,00 | € 28,70 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 41,00 a € 168,00 | | Metà del massimo: € 84,00 | Doppio del minimo: € 82,00 |

- 1.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in corrispondenza del passaggio a livello (4) (5).
- 1.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in prossimità del passaggio a livello (4) (6).
- 1.3 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato sui binari ferroviari (8).
- 1.4 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato sui binari del tram (8).
- 1.5 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato così vicino ai binari ferroviari da intralciare la marcia del treno (7) (8).
- 1.6 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato così vicino ai binari del tram da intralciarne la marcia (7) (8).
- 1.7 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato in corrispondenza del passaggio a livello (4) (5).
- 1.8 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato in prossimità del passaggio a livello (4) (6).
- 1.9 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato sui binari ferroviari (8).
- 1.10 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato sui binari del tram (8).
- 1.11 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato così vicino ai binari ferroviari da intralciare la marcia del treno (7) (8).
- 1.12 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato così vicino ai binari del tram da intralciarne la marcia (7) (8).

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

- (1) **Definizione di sosta e fermata.** L'articolo 157 descrive 4 casi di interruzione della marcia con la conseguente presenza statica del veicolo in una strada o in un'area a questa equiparata. La distinzione si basa essenzialmente sulla durata dell'interruzione della marcia e sui motivi per i quali è avvenuta, secondo la classificazione che segue.
- per **arresto** si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
 - per **fermata** si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che **non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione**, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
 - per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
 - per **sosta di emergenza** si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
- Se la fermata si prolunga, anche in presenza del conducente e non è più, quindi, di "brevissima durata", si tratta di sosta e come tale deve essere descritta nel verbale.
- (2) **Sanzione accessoria della rimozione (o del blocco) del veicolo.** Ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lett. b) del c.d.s., è disposta la sanzione accessoria della rimozione (o il blocco) del veicolo lasciato in sosta violando il comma 1 dell'art. 158. Se non è possibile la rimozione, indicare nel verbale le circostanze che hanno impedito di applicare la sanzione accessoria (es. motivi tecnici legati alla posizione del veicolo, indisponibilità del carrozzone, conducente sopraggiunto, ecc.). E comunque vietata la rimozione o il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, dei Vigili del fuoco, di soccorso (di ambulanze), nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno (articoli 354, comma 4 e 355, comma 5, del Regolamento). In ogni caso, ricorrendo la necessità di oviare a una situazione di grave intralcio o pericolo, si ritiene possibile procedere allo spostamento del veicolo a spese del trasgressore, in solido con il proprietario del veicolo. Per maggiori dettagli vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- (3) **Sanzione pecuniaria.** Chiunque viola le disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40,00 a euro 164,00 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 85,00 a euro 337,00 per i restanti veicoli. Si ritiene che si debba trattare di ciclomotori a due ruote o di motocicli a due ruote; peraltro la sosta con velocipedi a due ruote, ciclomotori a tre o quattro ruote, motocarrozzette, tricicli a motore, motoveicoli a 4 ruote, ecc. è punita con la sanzione più alta. A tal fine si ricorda che ai sensi della direttiva 168/2013/UE, due ruote montate su uno stesso asse, in modo che la distanza tra i centri delle superfici di contatto di tali ruote con il suolo sia inferiore a 460 mm sono considerate come ruota unica, per cui si considerano motocicli a due ruote anche quelli con tre ruote, di cui due gemellate. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione (ad esempio, se la violazione è stata accertata alle ore 23.00, dopo 61 minuti potrà essere nuovamente sanzionata); tale evenienza potrà verificarsi solo se il veicolo non è stato rimosso, come nel caso dei veicoli al servizio delle persone detentrici del contrassegno di parcheggio per disabili, nel caso in cui il veicolo sia lasciato in sosta senza nemmeno lo spostamento.

- (4) **Passaggio a livello:** intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria. La sanzione si applica sia nel caso di passaggi a livello con barriere che senza barriere. In prossimità dei passaggi ferroviari a livello deve essere tracciata, ad integrazione dei segnali verticali, su ciascuna corsia in approccio al passaggio una CROCE DI SANT'ANDREA integrata dalle lettere "PL"; il colore di tali segnali è bianco e la forma e le dimensioni sono stabilite nella figura II 443.
- (5) **Corrispondenza.** Ai sensi dell'articolo 147, comma 4, del codice della strada, gli utenti della strada devono sollecitamente sgombrare il passaggio a livello. In caso di arresto forzato del veicolo il conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o, in caso di materiale impossibilità, deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare ogni pericolo per le persone, nonché fare in modo che i conducenti dei veicoli su rotaia siano avvisati in tempo utile dell'esistenza del pericolo.
- (6) **Prossimità.** Il concetto di "prossimità" non è definito dal codice della strada se non in casi particolari. È quindi necessario rifarsi ad un criterio di ragionevolezza rapportato al caso concreto, per cui ogni qualvolta la vicinanza del veicolo al passaggio a livello crei una situazione di potenziale pericolo potrà ricorrere la presente violazione.
- (7) **Vicinanza.** Da applicarsi nel caso in cui il veicolo non sia in sosta sui binari ma così vicino a questi ultimi da creare intralcio alla marcia dei veicoli ferroviari. La valutazione deve essere fatta dall'accertatore tenuto conto del grave pericolo che la vicinanza ai binari di un veicolo in sosta potrebbe causare. Indicare in maniera approssimativa la vicinanza al binario.
- (8) **Binari.** Si tratta dei binari dei tram posti nella sede tramviaria, cioè quella parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

► **Articolo 158, commi 1, lett. b) e 5**

2. Fermata o sosta non consentita – Gallerie, sottovia, sovrappassaggi, fornici e portici

| SANZIONE | | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|---------|----------------|-----------------------------|---------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | | |
| € 87,00 | € 60,90 | 0 | Rimozione del veicolo (2) | |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | | Metà del massimo: € 172,00 | |
| | | | Doppio del minimo: € 174,00 | |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | | |
| € 41,00 | € 28,70 | 0 | Rimozione del veicolo (2) | |
| Da € 41,00 a € 168,00 | | | Metà del massimo: € 84,00 | |
| | | | Doppio del minimo: € 82,00 | |

- 2.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato all'interno di una **galleria**, in assenza di una segnaletica che lo consentisse (11).
- 2.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in un **sottovia**, in assenza di una segnaletica che lo consentisse (12).
- 2.3 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato sotto un **sovrappassaggio**, in assenza di una segnaletica che lo consentisse (13).
- 2.4 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato sotto un **fornice**, in assenza di una segnaletica che lo consentisse (14).
- 2.5 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato sotto un **portico**, in assenza di una segnaletica che lo consentisse (15).
- 2.6 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato all'interno di una **galleria**, in assenza di una segnaletica che lo consentisse (11).
- 2.7 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato in un **sottovia**, in assenza di una segnaletica che lo consentisse (12).
- 2.8 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato sotto un **sovrappassaggio**, in assenza di una segnaletica che lo consentisse (13).
- 2.9 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato sotto un **fornice**, in assenza di una segnaletica che lo consentisse (14).
- 2.10 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato sotto un **portico**, in assenza di una segnaletica che lo consentisse (15).

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

- (9) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata.
- (10) **Deroga.** Salvo sia segnalata la possibilità di sostare in deroga al divieto che ha carattere generale.
- (11) **Galleria.** In assenza di una specifica definizione si deve intendere per galleria un passaggio coperto di lunghezza apprezzabile, caratterizzato da una ridotta illuminazione naturale, diverso dai sottopassaggi, dai sottovia, dai portici o fornici di cui ai punti successivi. Le gallerie possono essere indicate dal segnale fig. Il 316 del regolamento posto all'imbocco della galleria, che tra l'altro, ai sensi dell'articolo 135 del regolamento, ricorda ai conducenti le prescrizioni vigenti all'interno delle gallerie, tra le quali anche il divieto di sosta e di fermata; trattandosi di un segnale utile per la guida, non ha un autonomo valore prescrittivo, per cui anche in sua assenza vige comunque il divieto di sosta nella galleria, se non diversamente indicato.
- (12) **Sottovia.** In assenza di definizioni e di segnaletica nel codice della strada, si ritiene che per sottovia si debba intendere un passaggio di una strada al di sotto di un'altra posta a livello del piano di campagna. Di norma, la parte coperta in questi

casi ha una lunghezza ridotta, pari circa alla larghezza della strada sotto la quale passa il tratto di strada sotto il piano di campagna.

- (13) **Sovrapassaggio.** In assenza di definizioni e di segnaletica nel codice della strada, si ritiene che per sovrappassaggio si debba intendere un passaggio di una strada sopra un'altra posta a livello del piano di campagna. Di norma, la parte coperta dove è vietata la sosta ha una lunghezza ridotta, pari circa alla larghezza della strada sovrastante. Esiste tuttavia il sovrappassaggio pedonale per l'attraversamento stradale, ma si ritiene che la norma si riferisca a qualsiasi sovrappassaggio.
- (14) **Fornice.** Il fornice è un arco, diverso dal portico e da quello che può essere realizzato per i sovrappassaggi o per i sottovia (questi ultimi caratterizzati dal passaggio di una strada).
- (15) **Portico.** Il portico è di norma un struttura architettonica coperta che poggia su colonne o manufatti simili.

► Articolo 158, commi 1, lett. c) e 5

3. Fermata o sosta non consentita – Dossi e curve

| SANZIONE | | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|----------------|----------------|-----------------------------|---------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | | |
| € 87,00 | € 60,90 | 0 | Rimozione del veicolo (2) | |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | | Metà del massimo: € 172,00 | |
| | | | Doppio del minimo: € 174,00 | |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | | |
| € 41,00 | € 28,70 | 0 | Rimozione del veicolo (2) | |
| Da € 41,00 a € 168,00 | | | Metà del massimo: € 84,00 | |
| | | | Doppio del minimo: € 82,00 | |

3.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato su un dosso **(17)**.

3.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in una curva **(18)**.

3.3 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato, fuori del centro abitato, in prossimità di dosso **(6) (17)**.

3.4 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato, fuori del centro abitato, in prossimità di una curva **(6) (18)**.

3.5 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato, in una strada urbana di scorrimento, in prossimità di dosso **(6) (18) (19)**.

3.6 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato, in una strada urbana di scorrimento, in prossimità di una curva **(6) (18) (19)**.

- 3.7 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato su un dosso (17).
- 3.8 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato in una curva (18).
- 3.9 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato, fuori del centro abitato, in prossimità di dosso (6) (17).
- 3.10 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato, fuori del centro abitato, in prossimità di una curva (6) (18).
- 3.11 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato, in una strada urbana di scorrimento, in prossimità di dosso (6) (17) (19).
- 3.12 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato, in una strada urbana di scorrimento, in prossimità di una curva (6) (18) (19).

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

- (16) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata.
- (17) **Dosso.** Il dosso è definito dal punto 41) dell'articolo 3 del codice della strada come "RACCORDO CONVESSO", cioè "raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso". Dove esiste un'anomalia altimetrica convessa della strada che limita la visibilità viene utilizzato il segnale di pericolo della fig. 11.2 del Regolamento. Il divieto sussiste sia nel centro abitato che fuori di esso.
- (18) **Curva.** La curva è definita dal punto 20) dell'articolo 3 del codice della strada come un "raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità"; quindi, ove anche la sosta avvenga su una strada non rettilinea, perché si verifichi questa violazione è necessario che per tale conformazione la visibilità risulti ridotta. Il divieto sussiste sia nel centro abitato che fuori di esso.
- (19) La **strada urbana di scorrimento**, per essere tale, deve avere carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

► **Articolo 158, commi 1, lett. d) e 5****4. Fermata o sosta non consentita – Segnali e semafori**

| SANZIONE | | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE | |
|--|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | | | |
| € 87,00 | € 60,90 | | 0 | Rimozione del veicolo (2) | |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | | Metà del massimo: € 172,00 | | Doppio del minimo: € 174,00 |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | | | |
| € 41,00 | € 28,70 | | 0 | Rimozione del veicolo (2) | |
| Da € 41,00 a € 168,00 | | | Metà del massimo: € 84,00 | | Doppio del minimo: € 82,00 |

- 4.1** Lasciava in **sosta** il veicolo indicato, in prossimità del segnale stradale verticale, in modo da occultarne la vista **(6) (21) (23)**.
- 4.2** Lasciava in **sosta** il veicolo indicato, in corrispondenza del segnale stradale verticale, in modo da occultarne la vista **(21) (23)**.
- 4.3** Lasciava in **sosta** il veicolo indicato, in prossimità del segnale semaforico, in modo da occultarne la vista **(6) (22) (23)**.
- 4.4** Lasciava in **sosta** il veicolo indicato, in corrispondenza del segnale semaforico, in modo da occultarne la vista **(22) (23)**.
- 4.5** Lasciava in **sosta** il veicolo indicato, in corrispondenza del segnale orizzontale di preselezione **(24)**.
- 4.6** Lasciava in **sosta** il veicolo indicato, lungo la corsia di canalizzazione **(25)**.
- 4.7** Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato, in prossimità del segnale stradale verticale, in modo da occultarne la vista **(6) (21) (23)**.
- 4.8** Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato in corrispondenza del segnale stradale verticale, in modo da occultarne la vista **(21) (23)**.
- 4.9** Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato in prossimità del segnale semaforico, in modo da occultarne la vista **(6) (22) (23)**.

- 4.10** Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato in corrispondenza del segnale semaforico, in modo da occultarne la vista **(22) (23)**.
- 4.11** Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato in corrispondenza del segnale orizzontale di preselezione **(24)**.
- 4.12** Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato lungo la corsia di canalizzazione **(25)**.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

(20) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata.

(21) I **segnali verticali** si dividono nelle seguenti categorie:

- A) *segnali di pericolo*: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
- B) *segnali di prescrizione*: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi; si suddividono in: a) segnali di precedenza; b) segnali di divieto; c) segnali di obbligo;
- C) *segnali di indicazione*: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti; si suddividono in: a) segnali di preavviso; b) segnali di direzione; c) segnali di conferma; d) segnali di identificazione strade; e) segnali di itinerario; f) segnali di località e centro abitato; g) segnali di nome strada; h) segnali turistici e di territorio; i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli; l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.

(22) Semafori. Si tratta di lanterne semaforiche veicolari normali; lanterne semaforiche veicolari di corsia; lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico; lanterne semaforiche pedonali; lanterne semaforiche per velocipedi; lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili; lanterna semaforica gialla lampeggiante; lanterne semaforiche speciali.

(23) Occultamento di segnali. La violazione ricorre solo nel caso in cui il segnale sia occultato, cioè solo se la sosta del veicolo rende non percepibile il contenuto del segnale e quindi non si ravvisa alcuna violazione se il segnale è solo parzialmente coperto, ma rimane comunque visibile.

(24) La zona di preselezione è definita dal punto 56) dell'articolo 3 del codice della strada come "*tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia, affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate*". La corsia specializzata è definita dal punto 18) dello stesso articolo come "*corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro*". Per segnali orizzontali di preselezione non possono che intendersi le frecce direzionali. La presente violazione può concorrere con altre, quali la sosta nella carreggiata delimitata dalle strisce di margine, la sosta in prossimità o corrispondenza di intersezione, ecc.

(25) La canalizzazione è definita dal punto 6) dell'articolo 3 del codice della strada come "*insieme di apprestamenti destinato*

a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni". Nel vecchio codice della strada, la corsia di canalizzazione era destinata all'incanalamento dei veicoli in prossimità delle zone di manovra degli incroci.

► **Articolo 158, commi 1, lett. e) e 5**

5. Fermata o sosta non consentita – Prossimità e corrispondenza intersezioni fuori dei centri abitati

| SANZIONE | | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | | |
| € 87,00 | € 60,90 | | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | | |
| € 41,00 | € 28,70 | | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 41,00 a € 168,00 | | | Metà del massimo: € 84,00 | Doppio del minimo: € 82,00 |

5.1 Fuori dal centro abitato, lasciava in **sosta** il veicolo indicato, in prossimità dell'area di intersezione **(6)**.

5.2 Fuori dal centro abitato, lasciava in **sosta** il veicolo indicato, in corrispondenza dell'area di intersezione.

5.3 Fuori dal centro abitato, effettuava la **fermata** con il veicolo indicato in prossimità dell'area di intersezione **(6)**.

5.4 Fuori dal centro abitato, effettuava la **fermata** con il veicolo indicato in corrispondenza dell'area di intersezione.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

(26) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata.

(27) **L'area di intersezione** è definita dal punto 1) dell'articolo 3 del codice della strada come "parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico", mentre per intersezione a raso si intende l'area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse. Le correnti di traffico sono l'insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello

stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria. Quindi, l'area di intersezione è un parte della più ampia intersezione. Se le correnti di traffico non si intersecano, pur trattandosi di intersezione, non esiste una vera e propria area di intersezione. Le intersezioni stradali a raso, oltre al più classico quadrivio, dove le confluenze si intersecano a 90°, possono avere molteplici conformazioni che di solito si definiscono a "T", a "Y", a "X", caratterizzate da diverse angolazioni.

► Articolo 158, commi 1, lett. f) e 5

6. Fermata o sosta non consentita – Prossimità e corrispondenza intersezioni nei centri abitati

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 87,00 | € 60,90 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 41,00 | € 28,70 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 41,00 a € 168,00 | | Metà del massimo: € 84,00 | Doppio del minimo: € 82,00 |

- 6.1** Nel centro abitato, lasciava in **sosta** il veicolo indicato a meno di 5 metri dall'area di intersezione, calcolati dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale **(30) (31)**.
- 6.2** Nel centro abitato, lasciava in **sosta** il veicolo indicato, in corrispondenza dell'area di intersezione.
- 6.3** Nel centro abitato, effettuava la **fermata** con il veicolo indicato a meno di 5 metri dall'area di intersezione, calcolati dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale **(30) (31)**.
- 6.4** Nel centro abitato effettuava la **fermata** con il veicolo indicato in corrispondenza dell'area di intersezione.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

(28) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata.

(29) **Area di intersezione.** Vedi nota 27.

(30) **Distanza.** La Corte di Cassazione civile, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 15395, ha ritenuto che se l'agente ha attestato che il veicolo sostava a meno di 5 metri dall'intersezione non è necessaria l'indicazione della distanza esatta, ma si ritiene corretto annotare la distanza tra il veicolo in sosta e il prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, utilizzando qualsiasi metodo utile per la misurazione.

(31) **Deroghe.** All'interno dei centri abitati, la sosta in prossimità dell'area di intersezione, anche a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata, può essere consentita mediante l'apposizione di segnaletica orizzontale di delimitazione di stalli di sosta.

► **Articolo 158, commi 1, lett. g) e 5**

7. Fermata o sosta non consentita – Attraversamenti e passaggi pedonali, passaggi e piste ciclabili

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 87,00 | € 60,90 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | |
| | | Doppio del minimo: € 174,00 | |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 41,00 | € 28,70 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 41,00 a € 168,00 | | Metà del massimo: € 84,00 | |
| | | Doppio del minimo: € 82,00 | |

7.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato su un passaggio pedonale **(33)**.

7.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato su un attraversamento pedonale **(34)**.

7.3 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato su un passaggio per ciclisti **(35)**.

7.4 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato su una pista ciclabile **(36)**.

7.5 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato allo sbocco di una pista ciclabile **(36) (37)**.

7.6 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato su un passaggio pedonale **(33)**.

- 7.7 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato su un attraversamento pedonale (34).
 7.8 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato su un passaggio per ciclisti (35).
 7.9 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato su una pista ciclabile (36).
 7.10 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato allo sbocco di una pista ciclabile (36) (37).

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

- (32) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata.
 (33) Il **passaggio pedonale** è definito dal punto 36) dell'articolo 3 del codice della strada come "*parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni*". Attenzione a non confondere questa definizione con l'attraversamento pedonale, caso più ricorrente, previsto nella successiva ipotesi di violazione.
 (34) **L'attraversamento pedonale** è definito dal punto 3) dell'articolo 3 del codice della strada come "*parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli*". Gli attraversamenti pedonali sono evidenziati sulla carreggiata mediante zebraure con strisce bianche parallele alla direzione di marcia dei veicoli, di lunghezza non inferiore a 2,50 m, sulle strade locali e su quelle urbane di quartiere, e a 4 m, sulle altre strade; la larghezza delle strisce e degli intervalli è di 50 cm. Sulle strade ove è consentita la sosta, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare la carreggiata, gli attraversamenti pedonali possono essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli, da una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta ai sensi degli articoli 40 e 146, comma 2. Per la sussistenza della violazione è sufficiente che l'attraversamento venga occupato anche parzialmente dalla proiezione della sagoma del veicolo.
 (35) **Passaggio per ciclisti.** Il codice della strada non fornisce una precisa definizione del "passaggio per ciclisti". La non precisa formulazione della definizione utilizzata nell'articolo 158, comma 1, lettera g), rende dubbia l'individuazione del passaggio per ciclisti ai fini della sussistenza della violazione, anche se è quasi certo che il legislatore abbia confuso l'attraversamento con il passaggio, anche perché nel precedente regolamento del codice della strada, il segnale di localizzazione dell'attraversamento ciclabile era usato per presegnalare un "passaggio di ciclisti", contraddistinto dagli appositi segni sulla carreggiata. Comunque, ragioni di convenienza rendono preferibile sanzionare la sosta sull'attraversamento ciclabile come sosta sullo sbocco della pista ciclabile, in quanto detti attraversamenti saranno comunque posti agli sbocchi delle piste ciclabili sulla viabilità ordinaria.
 (36) **La pista ciclabile** è definita dal punto 39) dell'articolo 3 del codice della strada come "*parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedisti*". Vedasi il decreto del Ministero dei lavori pubblici 30 novembre 1999, n. 557 (G.U. 26 settembre 2000, n. 225), recante il regolamento recante norme per la definizione delle

caratteristiche tecniche delle piste ciclabili. Sulle piste e sugli attraversamenti ciclabili può essere tracciato il segnale o il simbolo del segnale di PISTA CICLABILE (fig. Il 442/b); in ogni caso essi devono essere opportunamente deformati in funzione del tipo di strada, al fine di consentirne la corretta percezione. Per la sussistenza della violazione è sufficiente che la pista venga occupata anche parzialmente dalla proiezione della sagoma del veicolo.

- (37) Spesso allo **sbocco della pista ciclabile** è presente l'attraversamento ciclabile. Considerata l'assenza di una specifica sanzione, è applicabile anche nel caso di sosta su un attraversamento ciclabile, previsto dall'articolo 146 del regolamento di esecuzione del codice della strada per garantire la continuità delle piste ciclabili nelle aree di intersezione.

► Articolo 158, commi 1, lett. h) e 5

8. Fermata o sosta non consentita – Marciapiedi

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 87,00 | € 60,90 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 41,00 | € 28,70 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 41,00 a € 168,00 | | Metà del massimo: € 84,00 | Doppio del minimo: € 82,00 |

8.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato sul marciapiede, in assenza di segnaletica che lo consentisse.

8.2 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato sul marciapiede, in assenza di segnaletica che lo consentisse.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

(38) **Definizioni sosta e fermata.** Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata.

(39) **Deroghe.** La sosta sui marciapiedi può essere consentita, ad esempio, mediante l'apposizione di segnaletica orizzontale di delimitazione di stalli di sosta.

(40) Il **marciapiede** è la parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

(41) **Occupazione parziale.** Per la sussistenza della violazione è sufficiente che il marciapiede venga occupato anche solo da due ruote, o dalla proiezione della sagoma del veicolo.

► **Articolo 158, commi 1, lett. h-bis) e 5**

9. Fermata o sosta non consentita – Spazi per la ricarica dei veicoli elettrici o ibridi plug-in

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 87,00 | € 60,90 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 41,00 | € 28,70 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 41,00 a € 168,00 | | Metà del massimo: € 84,00 | Doppio del minimo: € 82,00 |

9.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato nello spazio riservato alla ricarica dei veicoli elettrici senza effettuarla.

9.2 Effettuava la **fermata** con il veicolo indicato nello spazio riservato alla ricarica dei veicoli elettrici senza effettuarla.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

(42) **Definizioni sosta e fermata.** Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata.

(43) **Casistica.** La nuova ipotesi è stata prima aggiunta dall'articolo 17 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 e poi modificata dall'articolo 57 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, per poi essere nuovamente modificata in sede di conversione del decreto legge, ad opera della legge 11 settembre 2020, n. 120. La nuova formulazione continua a vietare la sosta e la fermata negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici o ibridi plug-in, salvo siano in fase di ricarica, ma ha reso più complessa l'interpretazione circa il caso di sosta a seguito di completamento di ricarica; gli Autori ritengono che comunque la sosta sia concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un'ora dal completamento della ricarica. Il Ministero dell'interno ha invece ritenuto che dopo l'ultima modifica, la possibilità di riservare la sosta ai veicoli elettrici, antecedentemente limitata alla loro fase di ricarica, è ora prevista indipendentemente dalla circostanza che i veicoli elettrici o ibridi plug-in risultino in fase di ricarica o meno, per cui non sarebbe sanzionabile tale tipologia di veicoli anche se non in fase di ricarica. La sosta è da intendersi consentita a seguito del completamento della ricarica anche dalle ore 23 alle ore 7, salvo si tratti di punti di ricarica di

potenza superiore a 22 kW (ricarica veloce o ultraveloce). Per tale interpretazione si consiglia di attendere le indicazioni del Ministero dell'interno che, al momento, non ha ancora emanato l'attesa circolare sulle novità introdotte dalla legge 120/2020.

- (44) Segnaletica.** Il MIT ha ritenuto che, in assenza di norme puntuali, si deve utilizzare il segnale di divieto di sosta munito di pannelli integrativi di cui all'articolo 83, commi 6 e 9 (mod. II.3 e II.6/m) recanti il periodo di validità del divieto e la rimozione coattiva, oltre l'eccezione per i veicoli elettrici in ricarica, anche utilizzando il segnale composto ai sensi del medesimo articolo 83, comma 13, integrato dal simbolo della figura II.163 (la pompa di carburante). Lo stesso Ministero ha ritenuto, nello stesso parere, che sarebbe problematico sanzionare i veicoli elettrici in sosta oltre il tempo necessario alla ricarica (parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 settembre 2012, prot. 5253). Nel precedente parere 7 settembre 2010, prot. 70627 il MIT ha fornito ulteriori indicazioni per le dimensioni degli stalli destinati alla ricarica dei veicoli elettrici, disponendo che le dimensioni degli stalli sono stabilite dal paragrafo 3.4.7 delle "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade", approvate con d.m. 5 novembre 2001, n. 6792. Tali dimensioni si riferiscono alle autovetture; per veicoli diversi, quali i velocipedisti e i motoveicoli (ivi compresi i motocicli e i quadricicli a motore), valgono le misure stabilite rispettivamente dall'art. 50, comma 2 del codice e dal paragrafo 3.1 dell'Allegato al d.m. 3 novembre 1994, opportunamente maggiorate con un franco destinato allo spazio di manovra. Per consentire la fruizione anche ai veicoli al servizio di persone invalide, è opportuno prevedere che gli spazi di manovra rispettino almeno le misure stabilite dall'articolo 149, comma 5 del regolamento. Dal 14 gennaio 2017 tali indicazioni paiono ancora percorribili, tranne per quanto riguarda la necessità di apporre anche il pannello integrativo recante il simbolo della rimozione, in quanto questa è direttamente prevista dall'articolo 159 del codice della strada e, pertanto, non deve essere indicata.
- (45) Entrata in vigore.** Il nuovo precetto, introdotto dall'art. 17 del d.lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, è in vigore dal 14 gennaio 2017.

► Articolo 158, commi 2, lett. a) e 6

10. Sosta allo sbocco dei passi carrabili

| SANZIONE | | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | | |
| € 42,00 | € 29,40 | 0 | Rimozione del veicolo (2) | |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 | | Doppio del minimo: € 84,00 |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | | |
| € 25,00 | € 17,50 | 0 | Rimozione del veicolo (2) | |
| Da € 25,00 a € 100,00 | | Metà del massimo: € 50,00 | | Doppio del minimo: € 50,00 |

Lasciava in **sosta** il veicolo indicato allo sbocco del passo carrabile.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

- (46) **Definizioni sosta e fermata.** Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.
- (47) **Presupposti.** Applicare solo se il cartello che segnala il passo carrabile è regolamentare: sulla parte alta del segnale deve essere indicato l'ente proprietario della strada che rilascia l'autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero e l'anno del rilascio. La mancata indicazione dell'ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto e l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 22, comma 12, in relazione al comma 2. Indicare nel verbale il numero del passo carrabile. La sanzione è applicabile soltanto per i veicoli in sosta allo sbocco del passo carrabile, nella parte della carreggiata nella quale è presente quest'ultimo. Qualora l'eventuale presenza di veicoli in sosta nella parte opposta della carreggiata crei intralcio per l'ingresso o l'uscita dal passo carrabile, occorre prevedere altri autonomi divieti per la completa fruibilità dell'accesso.
- (48) **Titolare passo carrabile.** Il divieto vale anche per lo stesso titolare del passo carrabile.
- (49) **Casistica.** È ininfluyente ai fini della validità del divieto il fatto che il titolare del passo carrabile abbia necessità di uscire, piuttosto che di entrare, ovvero anche se non abbia alcuna necessità di uscire o di entrare nell'area privata.
- (50) **Ostruzione parziale.** Per la sussistenza della violazione è sufficiente che lo sbocco venga ostruito anche parzialmente dalla proiezione della sagoma del veicolo. Se il veicolo sosta sul lato opposto allo sbocco, salva l'applicazione di diverse sanzioni per violazioni di altro tipo, non si applica il presente caso. Ove il titolare dell'autorizzazione abbia la necessità di un più ampio spazio di manovra, potrà richiedere che l'occupazione sia estesa al lato opposto, pagando il tributo o il canone corrispondente e in tal caso il divieto sarà reso noto con apposita segnaletica.

► Articolo 158, commi 2, lett. b) e 6

11. Intralcio dei veicoli in sosta regolare

| SANZIONE | | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|---------|----------------|----------------------------|---------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | | |
| € 42,00 | € 29,40 | 0 | Rimozione del veicolo (2) | |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | | Metà del massimo: € 86,50 | |
| | | | Doppio del minimo: € 84,00 | |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | | |
| € 25,00 | € 17,50 | 0 | Rimozione del veicolo (2) | |
| Da € 25,00 a € 100,00 | | | Metà del massimo: € 50,00 | |
| | | | Doppio del minimo: € 50,00 | |

11.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato impedendo di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta **(52)**.

11.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato impedendo lo spostamento di veicoli in sosta **(53)**.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

(51) Definizioni sosta e fermata. Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.

(52) Presupposti. Applicare qualora un veicolo non consenta fisicamente l'accesso ad un altro veicolo in sosta regolare, impedendone, ad esempio, l'apertura degli sportelli. La condizione necessaria è che il veicolo al quale viene impedito l'accesso sia in sosta regolare.

(53) Presupposti. Applicare qualora un veicolo non consenta fisicamente lo spostamento di altro veicolo in sosta, anche se irregolare, diversamente dal caso della nota precedente.

(54) Casi analoghi. Per la sosta in seconda fila, vedi caso successivo.

► Articolo 158, commi 2, lett. c) e 6

12. Sosta in seconda fila

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|----------------|---------------------------|----------------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 42,00 | € 29,40 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 | Doppio del minimo: € 84,00 |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 25,00 | € 17,50 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 25,00 a € 100,00 | | Metà del massimo: € 50,00 | Doppio del minimo: € 50,00 |

Lasciava in **sosta** in seconda fila il veicolo indicato impedendo di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

- (55) **Definizioni sosta e fermata.** Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.
 (56) **Presupposti.** Non si applica nel caso di veicoli a due ruote, qualora sostino in seconda fila tra di loro (ad esempio, due ciclomotori, un velocipede e un motociclo, un ciclomotore e un motociclo, ecc.).
 (57) **Specialità rispetto alla sosta distante dal margine destro.** Si ritiene norma speciale rispetto all'articolo 157, anche se necessariamente la sosta in seconda fila comporta la sosta distante dal margine della carreggiata.
 (58) **Casi analoghi.** Per la sosta che impedisce di accedere a veicolo regolarmente in sosta o di spostare un veicolo in sosta al di fuori dei casi di doppia fila, vedi caso precedente.

► **Articolo 158, commi 2, lett. d) e 5****13. Sosta negli spazi riservati agli autobus, filobus, veicoli su rotaia, prossimità delle fermate, o spazi taxi**

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE | |
|--|----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | | |
| € 87,00 | € 60,90 | 2 (64) | Rimozione del veicolo (2) | |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | | Doppio del minimo: € 174,00 |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | | |
| € 41,00 | € 28,70 | 2 (64) | Rimozione del veicolo (2) | |
| Da € 41,00 a € 168,00 | | Metà del massimo: € 84,00 | | Doppio del minimo: € 82,00 |

- 13.1** Lasciava in **sosta** il veicolo indicato negli spazi riservati allo stazionamento degli autobus **(60)**.
13.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato negli spazi riservati allo stazionamento dei filobus **(60)**.
13.3 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli circolanti su rotaia **(60)**.
13.4 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato negli spazi riservati alla fermata degli autobus **(60)**.
13.5 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato negli spazi riservati alla fermata dei filobus **(60)**.
13.6 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato negli spazi riservati alla fermata dei veicoli circolanti su rotaia **(60)**.

- 13.7** Lasciava in **sosta** il veicolo indicato a una distanza inferiore a 15 metri rispetto al segnale di fermata dei veicoli in servizio di linea, in assenza degli spazi riservati alla fermata **(61)**.
- 13.8** Lasciava in **sosta** il veicolo indicato negli spazi riservati allo stationamento dei veicoli in servizio di piazza **(62)**.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

- (59)** Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.
- (60) Presupposti.** Applicare soltanto qualora lo spazio sia delimitato dall'apposita segnaletica orizzontale. Ai sensi dell'articolo 151 del regolamento di esecuzione del codice della strada, le strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea sono costituite da una striscia longitudinale gialla discontinua, posta ad una distanza minima di 2,70 m dal marciapiede o dalla striscia di margine continua, e da due strisce trasversali gialle continue che si raccordano perpendicolarmente alle precedenti; nel caso di golfi di fermata le strisce trasversali possono non essere tracciate. La larghezza delle strisce è di 12 cm. La zona di fermata è suddivisa in tre parti: la prima e l'ultima di lunghezza pari a 12 m, necessarie per l'effettuazione delle manovre di accostamento al marciapiede e di reinserimento nel flusso di traffico da parte del veicolo; la zona centrale deve avere una lunghezza minima pari alla lunghezza, maggiorata di 2 m, del veicolo più lungo che effettua la fermata. La prima e l'ultima parte possono essere evidenziate mediante tracciamento di una striscia gialla a zig zag. Sulla pavimentazione all'interno della zona di fermata deve essere apposta l'iscrizione bus.
- (61) Presupposti.** Applicare soltanto qualora lo spazio non sia delimitato dall'apposita segnaletica orizzontale, altrimenti vedi caso precedente. Si tiene conto della distanza di 15 metri a monte ed a valle rispetto alla fermata, misurata dalla parte della sagoma del veicolo più vicina alla fermata.
- (62) Presupposti.** Lo spazio deve essere evidenziato mediante il segnale verticale "TAXI" (dimensioni normali sono di 40 x 60 cm o grandi di 60 x 90 cm), delimitato da segnaletica orizzontale di colore giallo integrata da iscrizioni orizzontali "TAXI".
- (63) Occupazione parziale.** Per la sussistenza della violazione è sufficiente che lo spazio di sosta venga occupato anche solo parzialmente dalla proiezione della sagoma del veicolo.
- (64) Decurtazione dei punti.** La violazione comporta la decurtazione di due punti sulla patente (o sul CIGC) del trasgressore, per cui, nel caso in cui si proceda alla contestazione immediata della violazione, sul verbale andrà indicato il punteggio che verrà decurtato. Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti sono raddoppiati (cioè 4) qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio del documento. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

► **Articolo 158, commi 2, lett. d-bis) e 6****14. Sosta negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico**

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|----------------|----------------------------|---------------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 42,00 | € 29,40 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 | |
| | | Doppio del minimo: € 84,00 | |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 25,00 | € 17,50 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 25,00 a € 100,00 | | Metà del massimo: € 50,00 | |
| | | Doppio del minimo: € 50,00 | |

Lasciava in sosta il veicolo indicato negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

(65) Ambito di applicazione. La violazione, a seconda delle fattispecie concrete, può concorrere con quella di cui all'articolo 7, commi 11-bis e 13-bis. Se lo spazio di sosta riservato per i veicoli adibiti al trasporto scolastico è collocato al di fuori della zona scolastica si applica la violazione dell'articolo 158, comma 2, lettera d-bis) e 6 qui rubricata, mentre ove lo stallo di sosta riservato ai veicoli adibiti al trasporto scolastico sia ubicato all'interno di una zona scolastica formalmente istituita con ordinanza del Sindaco si applica la violazione dell'articolo 7, commi 11-bis e 13-bis, in applicazione del principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

► **Articolo 158, commi 2, lett. e) e 6**

| 15. Sosta in area mercatale o carico e scarico | | | |
|--|----------------|---------------------------|----------------------------|
| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 42,00 | € 29,40 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 | Doppio del minimo: € 84,00 |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 25,00 | € 17,50 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 25,00 a € 100,00 | | Metà del massimo: € 50,00 | Doppio del minimo: € 50,00 |

15.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato nell'area destinata al mercato durante le ore di divieto (**67**).

15.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato nell'area destinata al carico e scarico delle cose, durante le ore di divieto, senza effettuare tali operazioni (**68**) (**69**) (**70**).

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

(66) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.

(67) **Segnaletica.** In verità non esiste uno specifico segnale, che quindi sarà costituito da un divieto di sosta con limitazioni temporali relativamente al giorno e alle ore in cui si svolge il mercato. Anche se è prevista la rimozione per espressa previsione di legge, non esistendo un segnale specifico pare necessario integrare il divieto di sosta con il pannello aggiuntivo della rimozione.

(68) **Presupposti.** L'art. 47-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto la sostituzione del comma 1, lettera g), dell'articolo 7 del codice della strada, consentendo ai comuni di prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di **categoria N**, cioè dei soli veicoli per trasporto di cose. In ragione del permanere di questa ipotesi, si ritiene che i comuni possano ancora riservare spazi per il carico e scarico delle cose, anche a veicoli diversi da quelli di categoria N, facendo riferimento alla più generale previsione che consente di imporre limitazioni anche a determinate categorie di utenti. Si applica la sanzione nel caso della cosiddetta "sosta inoperosa", cioè qualora

il veicolo non sia interessato da alcuna operazione di carico o scarico di cose. Prima di procedere alla verbalizzazione attendere per un tempo ritenuto congruo per le operazioni attive di carico e scarico, annotando sul verbale che per tale periodo nessuno effettuava attività di carico o scarico di cose.

- (69) Segnaletica.** Non esiste uno specifico segnale, per cui è corretto utilizzare il segnale di parcheggio unitamente al pannello integrativo con la figura Il 124 del Regolamento; la validità del segnale è permanente, salvo diversamente indicato. Si può trovare anche il segnale di divieto di sosta integrato dall'eccezione per i veicoli impegnati nel carico o scarico di cose; in tal caso, in assenza dell'indicazione delle ore e/o dei giorni di validità, la prescrizione è valida dalle 8,00 alle 20,00 nei centri abitati ed è permanente fuori dai centri abitati, in ogni giorno della settimana. In altre realtà, più frequentemente viene utilizzato il segnale composito di sosta consentita a particolari categorie di veicoli di pubblico interesse di cui alla figura Il 79/c del Regolamento; ove utilizzato impone il divieto di sosta a tutti i veicoli, esclusi quelli impegnati attivamente nel carico e nello scarico delle cose, in maniera permanente, se non diversamente indicato.
- (70) Campo di applicazione.** Se non è specificato diversamente l'eccezione per chi effettua il carico o lo scarico delle cose è riferita a qualsiasi tipo di veicolo e non esclusivamente ai veicoli per il trasporto di cose, ma anche alle autovetture, ai ciclomotori, ai motocicli, ecc.

► **Articolo 158, commi 2, lett. f) e 6**

| 16. Sosta sulla banchina | | | |
|--|----------------|--|---------------------------|
| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 42,00 | € 29,40 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 Doppio del minimo: € 84,00 | |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 25,00 | € 17,50 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 25,00 a € 100,00 | | Metà del massimo: € 50,00 Doppio del minimo: € 50,00 | |

Lasciava in **sosta** il veicolo indicato sulla banchina, in assenza di una diversa segnalazione che lo consentisse.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

(71) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.

(72) **Definizione.** La banchina è definita dal punto 4) dell'articolo 3 del codice della strada come "*parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati*".

(73) **Eccezioni.** La sosta sulla banchina può essere consentita mediante idonea segnalazione.

► **Articolo 158, commi 2, lett. g-bis) e 4-bis**

17. Sosta negli spazi riservati ai disabili

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 165,00 | € 115,50 | 2 (64) | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 165,00 a € 660,00 | | Metà del massimo: € 330,00 | Doppio del minimo: € 330,00 |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 80,00 | € 56,00 | 2 (64) | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 80,00 a € 328,00 | | Metà del massimo: € 164,00 | Doppio del minimo: € 160,00 |

17.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato negli **spazi riservati alla fermata** dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada.

17.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato negli **spazi riservati alla sosta** dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada **(76)**.

17.3 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in corrispondenza dello **scivolo** tra il **marciapiede** e la carreggiata, destinato al servizio dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada **(77)**.

17.4 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in corrispondenza del **raccordo** tra il **marciapiede** e la carreggiata, destinato al servizio dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada **(78)**.

- 17.5** Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in corrispondenza dello **scivolo** tra **rampa** e la carreggiata, destinato al servizio dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada **(77) (79)**.
- 17.6** Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in corrispondenza del **raccordo** tra la **rampa** e la carreggiata, destinato al servizio dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada **(78) (79)**.
- 17.7** Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in corrispondenza dello **scivolo** tra il **corridoio di transito** e la carreggiata, destinato al servizio dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada **(77) (80)**.
- 17.8** Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in corrispondenza del **raccordo** tra il **corridoio di transito** e la carreggiata, destinato al servizio dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 del codice della strada **(78) (80)**.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

- (74)** Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.
- (75) Contrassegno di parcheggio per disabili.** Alle persone con capacità di deambulazione particolarmente ridotta, previa certificazione dell'ASL di residenza, il sindaco rilascia un'autorizzazione e un contrassegno che consente la sosta negli spazi riservati ai veicoli al servizio di questa particolare categoria di utenti. L'autorizzazione e il relativo contrassegno hanno una validità di 5 anni. Analoga autorizzazione di durata variabile può essere rilasciata per patologie transitorie. Verificare sempre con attenzione la presenza del contrassegno, che è personale e non legato al veicolo, per cui deve essere esposto affinché possa autorizzare la sosta in deroga (così *Cass. civ., sez. I, 4/5/2005, n. 8425* – nel senso che “*essendo proprio il contrassegno che denota la destinazione del veicolo al servizio dell'invalide, risulta corretta la decisione impugnata che ha ritenuto la sussistenza dell'infrazione dopo aver accertato, in punto di fatto, che sul veicolo in sosta vietata non era esposto il contrassegno invalidi*”).
- (76) Spazi di sosta riservati.** Possono essere riservati spazi di sosta a favore del titolare di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 188; in tal caso sul segnale verticale è annotato il numero di autorizzazione. Se in detto spazio sosta un veicolo non dotato del contrassegno, si applica la presente violazione con la rimozione del veicolo; se invece sosta un veicolo con un contrassegno riportante un diverso numero di autorizzazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 188, comma 5, senza che tuttavia sia ammessa la rimozione nemmeno agli organi di polizia stradale che potranno, al limite, spostare il veicolo a spese del trasgressore.
- (77) Scivoli.** Non vi è un segnale specifico per questo divieto, per cui si fa riferimento alla caratteristica geometrica e funzionale della strada. Di norma, lo scivolo, con una pendenza compresa tra l'8% ed il 10%, viene realizzato in corrispondenza dello spazio laterale allo stallo di sosta riservato ai veicoli che espongono il contrassegno rilasciato alle persone con capacità di deambulazione estremamente ridotta ed ha la funzione di agevolare la salita sul marciapiede. Vedi nota 82.
- (78) Raccordi.** Di norma il raccordo viene realizzato in corrispondenza dello spazio laterale allo stallo di sosta riservato ai

veicoli che espongono il contrassegno rilasciato alle persone con capacità di deambulazione estremamente ridotta ed ha la funzione di agevolare l'ingresso su marciapiede non rialzato (se fosse rialzato si tratterebbe di uno scivolo di cui al caso precedente). Vedi nota 82.

- (79) **Rampa.** Non vi è un segnale specifico per questo divieto, per cui si fa riferimento alla caratteristica funzionale della strada. Di norma la rampa viene realizzata in corrispondenza dello spazio laterale allo stallo di sosta riservato ai veicoli che espongono il contrassegno rilasciato alle persone con capacità di deambulazione estremamente ridotta ed ha la funzione di agevolare l'ingresso dal marciapiede ad un sottopasso (per distinguerla da uno scivolo o da un raccordo di cui alle note precedenti). Vedi nota 82.
- (80) **Corridoi di transito.** Non vi è un segnale specifico per questo divieto, per cui si fa riferimento alla caratteristica funzionale della strada. Vedi nota 82.
- (81) **Segnale che individua le strutture.** Le strutture di cui alle note 78, 79, 80, 81 possono essere definite tali solo se indicate dal segnale apposito di cui alla figura V 5 del Regolamento (segnale di accessibilità) che deve essere collocato ai sensi dell'articolo 381, comma 2, ultimo periodo. Conforme parere MIT 13 dicembre 2011 prot. 6070, su www.vigilaresullastrada.it.

► Articolo 158, commi 2, lett. g-*bis*) e 6

18. Sosta negli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitore con un bambino di età non superiore a due anni muniti di permesso rosa

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|----------------|---------------------------|----------------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 42,00 | € 29,40 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 | Doppio del minimo: € 84,00 |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 25,00 | € 17,50 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 25,00 a € 100,00 | | Metà del massimo: € 50,00 | Doppio del minimo: € 50,00 |

18.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato negli spazi riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle donne in gravidanza.

18.2 Lasciava in **sosta** il veicolo negli spazi riservati alla sosta dei veicoli riservati a genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

(82) Ambito di applicazione. L'articolo 7, comma 1, lettera d), n. 3) consente ai comuni di riservare spazi di sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato "permesso rosa". La previsione è integrata dall'articolo 188-*bis* ove sono precisate le condizioni per usufruire delle agevolazioni alla sosta e per ottenere il c.d. "permesso rosa" necessario per sostare negli spazi a tal fine riservati.

(83) Concorso di violazioni. La violazione qui rubricata sussiste ove il veicolo in sosta negli spazi riservati non esibisca e non sia dotato del relativo "permesso rosa". L'articolo 188-*bis*, comma 3, peraltro punisce con specifica sanzione chiunque usufruisca di tali spazi riservati senza avere l'autorizzazione prescritta (ossia il permesso rosa) ovvero ne faccia uso improprio. Il successivo comma 4 riserva poi altra specifica sanzione a chi, pur avendone diritto, usa gli stalli riservati non osservando le condizioni ed i limiti indicati nella autorizzazione (permesso rosa). A livello sanzionatorio le due previsioni non consentono di delimitare con assoluta precisazione il rispettivo ambito di applicazione e ripropongono il contrasto che già esiste tra apparato sanzionatorio contenuto negli articoli 158 e 188 in relazione alla sosta negli spazi dei veicoli destinati a persone invalide.

In attesa di chiarimenti ministeriali si propone di seguire la seguente distinzione:

- sosta senza permesso, senza essere nelle condizioni per poterlo avere, ovvero esponendo permesso altrui: articolo 158, comma 2, lettera g-*bis*) e 6;
- sosta senza permesso, ma trovandosi nelle condizioni giuridiche per ottenerlo, ovvero esponendo permesso scaduto, in fotocopia ovvero non esposto sul parabrezza: articolo 188-*bis* comma 3;
- inosservanza condizioni e limiti del permesso: articolo 188-*bis* comma 4.

In ogni caso, al momento dell'accertamento della violazione, non disponendo il verbalizzante di altra indicazione, si procede in conformità alla violazione rubricata, lasciando al trasgressore l'eventualità di eccepire, in sede di ricorso, il possesso del diritto ad ottenere il permesso o di altra circostanza.

► **Articolo 158, commi 2, lett. h) e 5****19. Sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici**

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 87,00 | € 60,90 | 2 (64) | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 41,00 | € 28,70 | 2 (64) | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 41,00 a € 168,00 | | Metà del massimo: € 84,00 | Doppio del minimo: € 82,00 |

19.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato nella carreggiata riservata ai mezzi pubblici.

19.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato nella corsia riservata ai mezzi pubblici.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

(84) Definizioni sosta e fermata. Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.

(85) Carreggiate riservate. La carreggiata è la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine. Ai sensi dell'articolo 7, lettera i), nei centri abitati il sindaco può riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana. Di norma la soluzione più ricorrente è quella di riservare parte della carreggiata, e cioè una o più corsie, al transito di particolari categorie di veicoli, tra i quali, i mezzi pubblici. Non esistendo una specifica segnaletica per le carreggiate riservate ai mezzi pubblici si ritiene che tale prescrizione debba essere resa nota con il segnale di divieto di transito con l'eccezione dei mezzi pubblici, in quanto il codice prevede una specifica segnaletica orizzontale e verticale per le corsie riservate, ma non per le carreggiate interamente riservate.

(86) Corsie riservate. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lett. c), gli enti proprietari delle strade ed i comuni possono riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi. Analogamente si procede nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7, comma 1. Le corsie riservate, qualora non protette da elementi in elevazione sulla pavimentazione, sono separate dalle altre corsie di marcia mediante due strisce continue

affiancate, una bianca di 12 cm di lunghezza ed una gialla di 30 cm, distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato della corsia riservata (fig. II 427/a). L'uso delle corsie può essere reso più evidente dal segnale fig. II 339 del regolamento, con funzione di indicazione utile per la guida.

► **Articolo 158, commi 2, lett. i) e 5**

20. Sosta nell'APU

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 87,00 | € 60,90 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 41,00 | € 28,70 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 41,00 a € 168,00 | | Metà del massimo: € 84,00 | Doppio del minimo: € 82,00 |

Lasciava in **sosta** il veicolo indicato nell'area pedonale urbana.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

(87) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.

(88) **Definizione.** L'area pedonale è definita dal punto 2) dell'articolo 3 del codice della strada come "zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedita capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali".

(89) **Segnaletica.** L'area pedonale è delimitata ai suoi accessi dai segnali di indicazione di inizio e di fine. Il segnale AREA PEDONALE (fig. II 320) indica l'inizio della zona interdetta alla circolazione dei veicoli; può contenere deroghe, limitazioni od eccezioni riportate su pannello integrativo. All'uscita viene posto il segnale FINE AREA PEDONALE (fig. II 321).

(90) **Circolazione dinamica.** Per la circolazione dinamica vedi articolo 7.

► **Articolo 158, commi 2, lett. l) e 6**

| 21. Sosta nella ZTL | | | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|----------------|---------------------------|----------------------------|
| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | |
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 42,00 | € 29,40 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 | Doppio del minimo: € 84,00 |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 25,00 | € 17,50 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 25,00 a € 100,00 | | Metà del massimo: € 50,00 | Doppio del minimo: € 50,00 |

Lasciava in **sosta** il veicolo indicato nella zona a traffico limitato senza essere titolare della prescritta autorizzazione.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

(91) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.

(92) **Definizione.** La zona a traffico limitato (ZTL) è definita dal punto 54) dell'articolo 3 del codice della strada come "area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli". Di norma vi è un articolato sistema di autorizzazioni in deroga che vengono rese note attraverso appositi contrassegni rilasciate dalle amministrazioni competenti.

(93) **Segnaletica.** Il segnale zona a traffico limitato (fig. II 322/a) indica l'inizio dell'area in cui l'accesso e la circolazione sono limitati nel tempo e/o a particolari categorie di veicoli. All'uscita viene posto il segnale fine zona a traffico limitato (fig. II 323).

(94) **Autorizzazioni.** La sanzione si applica anche nel caso in cui l'autorizzazione in deroga sia scaduta o consenta la sosta in un altro settore della zona a traffico limitato o non sia valida per l'orario in cui è stata accertata la violazione.

► **Articolo 158, commi 2, lett. m) e 6****22. Sosta negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature per servizi di emergenza o di igiene pubblica**

| SANZIONE | | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|---------|----------------|----------------------------|---------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | | |
| € 42,00 | € 29,40 | 0 | Rimozione del veicolo (2) | |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | | Metà del massimo: € 86,50 | |
| | | | Doppio del minimo: € 84,00 | |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | | |
| € 25,00 | € 17,50 | 0 | Rimozione del veicolo (2) | |
| Da € 25,00 a € 100,00 | | | Metà del massimo: € 50,00 | |
| | | | Doppio del minimo: € 50,00 | |

22.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato nello spazio asservito ad **impianti** destinati ai **servizi di emergenza (96)**.

22.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato nello spazio asservito ad **attrezzature** destinate ai **servizi di igiene (97)**.

22.3 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato nello spazio asservito ad **attrezzature** destinate ai **servizi di emergenza (96)**.

22.4 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato nello spazio asservito ad **impianti** destinati ai **servizi o di igiene (97)**.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

(95) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.

(96) Servizi di emergenza. Il codice della strada non prevede una specifica segnaletica per indicare le attrezzature per i servizi di emergenza che possono essere rappresentati da idranti, estintori, ecc. Si può ritenere un caso rientrante in tale ipotesi la sosta davanti al dispositivo di chiamata stradale di soccorso o di assistenza, indicato dal segnale SOS fig. Il 305 del regolamento.

(97) Servizi d'igiene. Il codice della strada non prevede una specifica segnaletica per indicare le attrezzature per i servizi per l'igiene pubblica che possono essere rappresentati, ad esempio, dalle aree attrezzate con impianti igienico-sanitari atti a raccogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan ed altri veicoli dotati di analoghi impianti di raccolta come gli autobus da granturismo, indicate dall'apposito segnale di cui alla figura Il 377 del regolamento.

► **Articolo 158, commi 2, lett. n) e 6****23. Sosta davanti ai cassonetti dei rifiuti o contenitori analoghi**

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|----------------|--|---------------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 42,00 | € 29,40 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 Doppio del minimo: € 84,00 | |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 25,00 | € 17,50 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 25,00 a € 100,00 | | Metà del massimo: € 50,00 Doppio del minimo: € 50,00 | |

23.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato davanti al cassonetto della spazzatura **(99)**.

23.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato davanti a un contenitore per la raccolta dei rifiuti **(100)**.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

(98) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.

(99) Cassonetti. La violazione non riguarda la sosta a lato dei cassonetti, nemmeno se la prossimità del veicolo renda impossibile lo svuotamento degli stessi, ma solo la sosta davanti agli stessi, con ciò rappresentando norma speciale che si applica in luogo dell'articolo 157, commi 2 o 3 che prescrivono la sosta vicino al margine destro della carreggiata. Gli spazi riservati allo stazionamento sulla carreggiata dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, non fisicamente delimitati, devono essere segnalati con una striscia gialla continua di larghezza 12 cm. In corrispondenza della parte di delimitazione parallela al margine della carreggiata è vietata la sosta in permanenza, anche in assenza del cassonetto; in tal caso si applica l'articolo 146, comma 2, per l'inosservanza della segnaletica orizzontale.

(100) Altri contenitori. Da applicare nel caso di sosta davanti ai contenitori diversi dai cassonetti, come ad esempio le "campane" per la raccolta del vetro, i cestini per la raccolta dei rifiuti, le isole ecologiche, ecc.

► **Articolo 158, commi 2, lett. o) e 6****24. Sosta in prossimità dei distributori di carburante**

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|----------------|--|---------------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 42,00 | € 29,40 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 Doppio del minimo: € 84,00 | |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 25,00 | € 17,50 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 25,00 a € 100,00 | | Metà del massimo: € 50,00 Doppio del minimo: € 50,00 | |

24.1 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale durante l'orario di esercizio dell'impianto **(102)**.

24.2 Lasciava in **sosta** il veicolo indicato entro 5 metri di distanza dall'installazione destinata all'erogazione di carburante del distributore ubicato sulla sede stradale, durante l'orario di esercizio dell'impianto **(102) (103)**.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

(101) Definizioni sosta e fermata. Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.

(102) Presupposti. Applicabile soltanto, durante l'orario di servizio, per i distributori di carburante ubicati sulla sede stradale, cioè nella superficie compresa entro i confini stradali. Viceversa, le aree dei distributori esterne alla sede stradale costituiscono aree aperte alla circolazione solo per l'erogazione dei servizi, per cui all'interno di esse non si applica il codice della strada.

(103) Distanze. La distanza si misura prima e dopo il distributore.

► **Articolo 158, commi 2, lett. o-bis) e 6****25. Sosta nelle aree riservate ai veicoli per il carico e lo scarico di merci, nelle ore stabilite**

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|----------------|---------------------------|----------------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 42,00 | € 29,40 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 | Doppio del minimo: € 84,00 |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 25,00 | € 17,50 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 25,00 a € 100,00 | | Metà del massimo: € 50,00 | Doppio del minimo: € 50,00 |

- 25.1** Lasciava in **sosta** il veicolo, come indicato nella segnaletica verticale, nell'area riservata al carico e scarico di merci, nelle ore stabilite, senza effettuare alcuna operazione di carico o di scarico.
- 25.2** Lasciava in **sosta** il veicolo indicato, diverso da quelli autorizzati dalla segnaletica, nell'area riservata al carico e scarico di merci, nelle ore stabilite.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

- (104) Definizioni sosta e fermata.** Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata.
- (105) Nuova ipotesi introdotta** dall'articolo 47-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il medesimo decreto ha disposto la sostituzione del comma 1, lettera g) dell'articolo 7 del codice della strada, consentendo ai comuni di prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose. Rimane in vigore l'articolo 158, comma 2, lettera e) che continua a prescrivere il divieto di sosta nelle aree destinate ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite, per cui gli Autori ritengono ancora possibile riservare spazi per la sosta finalizzata al carico e scarico di cose anche mediante veicoli di categorie diverse dalla categoria N.
- (106) Casistica.** L'ipotesi va coordinata con la modifica dell'articolo 7 del codice della strada (vedi nota precedente) per cui si ritiene di doverla limitare alle aree che potranno essere riservate al carico e scarico delle merci da parte dei veicoli di categoria N.

(107) **Accertamenti remoti.** Lo stesso d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha consentito la rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati alle piazzole di carico e scarico di merci, attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Appare evidente che tale soluzione è solo ipotetica, oltre che di difficile realizzazione. Inoltre si evidenzia la mancanza di coordinamento tra le modifiche dell'articolo 7, dell'articolo 158 e dell'articolo 201, anche per quanto riguarda i termini utilizzati, da un lato la possibilità di riservare **aree** per la **sosta** dei veicoli di categoria N per il carico e lo scarico delle cose, dall'altro la previsione di una sanzione per la **sosta** nelle **aree** destinate al carico e scarico delle **merci** e da ultimo l'estensione degli accertamenti remoti per gli **accessi** dei veicoli **non autorizzati** alle **piazzole** di carico e scarico di **merci**.

► Articolo 158, commi 3 e 6

26. Sosta dei rimorchi nei centri abitati

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| € 42,00 | € 29,40 | 0 | Rimozione del veicolo (2) |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 | Doppio del minimo: € 84,00 |

Lasciava in sosta nel centro abitato il rimorchio indicato, staccato dal veicolo trainante, non esistendo una diversa segnalazione.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è rimosso come da separato verbale (2).*

Note

(108) Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame.

(109) **Presupposti.** Il divieto riguarda tutti i rimorchi per cui si intendono come tali anche i caravan ("roulotte"), i rimorchi agricoli, i semirimorchi ed anche i carrelli appendice che rappresentano pur sempre una specie del più ampio genere dei rimorchi. In pratica si tratta di qualsiasi veicolo destinato per costruzione a essere trainato da una motrice.

(110) **Deroghe.** All'interno dei centri abitati, mediante adeguata segnaletica, può essere consentita la sosta dei rimorchi staccati dalla motrice.

► **Articolo 158, commi 4 e 6****27. Sosta senza adottare le necessarie cautele**

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--|----------------|---------------------------|----------------------------|
| Ipotesi 1 (tutti i veicoli esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 42,00 | € 29,40 | 0 | non previste (114) |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 | Doppio del minimo: € 84,00 |
| Ipotesi 2 (solo i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote) (3) | | | |
| € 25,00 | € 17,50 | 0 | (114) |
| Da € 25,00 a € 100,00 | | Metà del massimo: € 50,00 | Doppio del minimo: € 50,00 |

27.1 Lasciava in sosta il veicolo indicato senza adottare le opportune cautele atte ad evitare incidenti **(112)**.

27.2 Lasciava in sosta il veicolo indicato senza adottare le opportune cautele atte ad impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso **(114)**.

Note

- (111) Definizioni e specialità.** Vedi nota 1 per le definizioni di sosta e fermata. La fermata è consentita nel caso in esame; semmai sarà sanzionata per la violazione dell'articolo 157, ovvero per la violazione dell'articolo 158, comma 1, ove sussistano i presupposti previsti dalle varie situazioni descritte da tali norme speciali.
- (112) Presupposti.** Ai sensi dell'articolo 353, comma 2 del regolamento, il conducente che lascia il veicolo in sosta nei casi consentiti deve azionare il freno di stazionamento e, di regola, deve aver cura di inserire il rapporto più basso del cambio di velocità. Nelle strade a forte pendenza si deve, inoltre, lasciare in sosta il veicolo con le ruote sterzate, ed i veicoli di massa complessiva massima a pieno carico superiore a 3,5 t devono applicare i cunei blocca ruote. Il veicolo in sosta deve avere il motore spento. Questa disposizione, stante la sua genericità, si può ritenere applicabile ai casi non disciplinati da una norma speciale, quando a causa di un comportamento negligente non sanzionato in maniera specifica la sosta del veicolo causi pericolo per la circolazione.
- (113) Presupposti.** Le cautele richieste dalla presente disposizione si possono riassumere in via esemplificativa nell'obbligo di chiudere il veicolo, di inserire il bloccasterzo, non lasciare le chiavi nel veicolo. La sosta con il motore acceso può

essere sanzionata in via speciale da questa disposizione, ove il conducente si sia allontanato dal veicolo lasciandolo incustodito e aperto. Se il conducente è presente e non si tratta di fermata di brevissima durata, ma di sosta, si applica la norma speciale costituita dall'articolo 157, comma 2, ultimo periodo, posto a tutelare l'ambiente dall'inquinamento causato da un inutile azionamento del motore del veicolo in sosta.

- (114) **Rimozione del veicolo.** L'articolo 159, comma 1, lett. c) consente di applicare la sanzione accessoria della rimozione del veicolo in tutti i casi in cui, pur non essendo espressamente prevista, la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione. È comunque vietata la rimozione o il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, dei Vigili del fuoco, di soccorso (di ambulanze), nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno (artt. 354, comma 4 e 355, comma 5, del regolamento). In ogni caso, ricorrendo la necessità di ovviare a una situazione di grave intralcio o pericolo, si ritiene possibile procedere allo spostamento del veicolo a spese del trasgressore, in solido con il proprietario del veicolo.

ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI SOSTA OLTRE AGLI ARTICOLI 6, 7, 146, 157 E 158

| Descrizione | Fuori centro abitato | Nel centro abitato | Sanzione pecuniaria | Sanzione accessoria (*) | Punti |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------|
| Sosta di animali in orario notturno in luoghi insufficientemente illuminati | 160/1 2 | 160/1 2 | 26,00 | (*) | -- |
| Sosta di animali sulla carreggiata | 160/1 2 | | 26,00 | (*) | -- |
| Sosta nell'area in una pertinenza autostradale per oltre 24 h | 175/9 | | 42,00 | Rimozione 175/10 | 2 |
| Sosta su carreggiate, rampe, o svincoli autostradali al di fuori dei casi consentiti per emergenze | 176/5 21 | | 87,00 | (*) | 2 |
| Sosta su carreggiate, rampe, o svincoli di una strada extraurbana principale al di fuori dei casi consentiti per emergenze | 176/5 21 | | 87,00 | (*) | 2 |

(segue)

| Descrizione | Fuori centro abitato | Nel centro abitato | Sanzione pecuniaria | Sanzione accessoria (*) | Punti |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------|
| Sosta di emergenza in autostrada oltre il tempo strettamente necessario | 176/6 20 | | 430,00 | Rimozione 175/10 | 2 |
| Sosta di emergenza in una strada extraurbana principale oltre il tempo strettamente necessario | 176/6 20 | | 430,00 | Rimozione 175/10 | 2 |
| Sosta di emergenza in autostrada oltre le tre ore | 176/6 20 | | 430,00 | Rimozione 175/10 | 2 |
| Sosta di emergenza in una strada extraurbana principale oltre le tre ore | 176/6 20 | | 430,00 | Rimozione 175/10 | 2 |
| Sosta sulla strada di una moltitudine di animali | 184/7 8 | 184/7 8 | 42,00 | (*) | -- |

Note

(*) Al di fuori dei casi specifici dove la rimozione è espressamente prevista per la norma violata, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, lett. c), la rimozione può essere effettuata laddove la sosta sia comunque vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione.

ART. 167 TRASPORTO DI COSE SU VEICOLI A MOTORE E SUI RIMORCHI

► Articolo 167, comma 2

1. Sovraccarico in tonnellate per veicoli di m.c.p.c. > 10 t

Caso 1.1 SOVRACCARICO SUPERIORE AL 5%, MA NON SUPERIORE A 1 t

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| € 42,00 | € 29,40 | 1 | non previste (11) |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 | Doppio del minimo: € 84,00 |

Caso 1.2 SOVRACCARICO SUPERIORE A 1 t MA NON SUPERIORE A 2 t

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 87,00 | € 60,90 | 2 | non previste (11) |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |

Caso 1.3 SOVRACCARICO SUPERIORE A 2 t MA NON SUPERIORE A 3 t

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 173,00 | € 121,10 | 3 | non previste (11) |
| Da € 173,00 a € 694,00 | | Metà del massimo: € 347,00 | Doppio del minimo: € 346,00 |

Caso 1.4 SOVRACCARICO SUPERIORE A 3 t

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 430,00 | € 301,00 | 4 | non previste (11) |
| Da € 430,00 a € 1.731,00 | | Metà del massimo: € 865,50 | Doppio del minimo: € 860,00 |

Con il veicolo indicato, di massa complessiva superiore a 10 tonnellate, circolava raggiungendo una massa complessiva a pieno carico reale superiore al 5%, ... > *vedi Casi*.

Casi

- 1.1 ma non superiore a 1 tonnellata, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione
- 1.2 ma superiore a 1 tonnellata e non superiore a 2 tonnellate rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione
- 1.3 ma superiore a 2 tonnellate e non superiore a 3 tonnellate rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione
- 1.4 e superiore a 3 tonnellate, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione

Annotazione sul verbale (Solo se l'eccedenza supera il valore della nota 11). *Il veicolo non può riprendere la marcia prima che sia stato ripristinato il carico nei limiti consentiti. (Eventuale) A tal fine, considerato che la sosta nel luogo di accertamento costituisce pericolo, con tutte le cautele necessarie e sotto la responsabilità del conducente si consente la circolazione sino a dove il carico dovrà essere ricondotto nei limiti consentiti. (Pagamento immediato) Il conducente ha effettuato il pagamento a mani dell'agente di una somma di euro ; oppure: Il conducente ha versato a titolo di cauzione la somma di euro ; ovvero: Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo come da separato verbale, sino a che verrà effettuato il pagamento in misura ridotta e comunque per non più di 60 giorni.*

Note

- (1) **Ambito di applicazione e pesi sulla carta di circolazione.** Il presente articolo si applica per il sovraccarico dei veicoli diversi da quelli destinati al trasporto di cose, per i quali trova applicazione l'articolo 169, quale norma speciale (in tal senso si veda la circolare del Ministero dell'interno 6 luglio 2021, prot. n. 300/A/6622/21/102/18/1). Per massa complessiva a pieno carico o massa massima ammissibile s'intende il peso risultante dalla somma della tara del veicolo e della portata. Si tratta di un dato riportato sulla carta di circolazione ed è assegnato in sede di immatricolazione in base all'omologazione. Sulle carte di circolazione realizzate prima del modello europeo i pesi del veicolo (tara, portata, complessiva, max autotreno, su ralla, max su gancio o ralla) sono riportati a pagina 2, sotto la colonna masse (kg); la massa complessiva a pieno carico è indicata nella predetta colonna come "complessiva"; ulteriori informazioni possono essere riportate nella pagina 4. Anche sulle carte di circolazione modello europeo i pesi del veicolo sono riportati a pagina 2, ma con il sistema dei codici armonizzati, utilizzando la codifica (F), ovvero (G) per le masse; ulteriori informazioni tecniche possono essere

riportate a pagina 3. Per i veicoli con massa totale superiore a 3,5 t troviamo con la codifica (N.1), (N.2), (N.3), (N.4) e (N.5) le masse massime tecnicamente ammissibili per l'asse 1, 2, 3, 4 e 5. Con la codifica (O.1) è individuata la massa massima rimorchiabile con rimorchio frenato e con (O.2) il medesimo dato per rimorchio non frenato. Potremo quindi trovare i seguenti dati: (F.1) Massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli; (F.2) Massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione; (F.3) Massa massima a carico ammissibile dell'insieme nello Stato membro di immatricolazione. Oppure si trova la codifica (G) per la massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1. Ovviamente non tutti i campi relativi alle masse saranno compilati; ad esempio, la mancanza del dato relativo alla massa rimorchiabile (O) significa che il veicolo non può trainare rimorchi, oppure la mancanza di dati nel campo (N) significa che non c'è una massa massima per asse.

- (2) **Presupposti.** I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione, maggiorata del 5% e arrotondata ai 100 kg superiori. Per i veicoli la cui **m.c.p.c. è superiore a 10 t**, il sovraccarico, salva la predetta franchigia, determina le seguenti sanzioni:

- a) da euro 42,00 ad euro 173,00, se l'eccedenza non supera 1 t;
- b) da euro 87,00 ad euro 344,00, se l'eccedenza non supera le 2 t;
- c) da euro 173,00 ad euro 694,00, se l'eccedenza non supera le 3 t;
- d) da euro 430,00 ad euro 1.731,00, se l'eccedenza supera le 3 t.

Se il veicolo ha una m.c.p.c. non superiore a 10 t vedi caso successivo.

- (3) **Pagamento a mani dell'agente.** Ai sensi dell'articolo 202, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, se il sovraccarico supera il 10% della massa riportata sulla carta di circolazione, il conducente titolare delle patenti C, C+E, nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose, è tenuto a effettuare immediatamente il pagamento in misura ridotta a mani dell'agente, anche mediante POS, se la pattuglia ne è munita; in caso di pagamento l'agente lo annota sul verbale che costituisce quietanza. Se non intende effettuare il pagamento in misura ridotta, il trasgressore può versare una cauzione che è sempre pari al minimo editale; del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale. In entrambi i casi, salvo che il pagamento sia avvenuto tramite POS, l'agente versa tempestivamente all'ufficio da cui dipende, con le modalità da questo indicate, la somma incassata. Nel caso di omesso pagamento della sanzione o versamento della cauzione, è disposto il fermo amministrativo del veicolo sino al pagamento della sanzione e comunque per non più di 60 giorni; il veicolo non può mai essere affidato al conducente o all'obbligato in solido e andrà per questo affidato al custode acquirente. Del fermo è redatto verbale.
- (4) **Arrotondamenti.** Agli effetti delle sanzioni amministrative le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.
- (5) **Calcolo dell'eccedenza.** Si deve moltiplicare la massa complessiva a pieno carico ricavabile dalla carta di circolazione (vedi nota 1) per 1,05 (ovvero 1,15 nel caso della nota 7) in modo da ottenere la massa massima di riferimento con la fran-

chigia del 5% (ovvero 15% nel caso della nota 7); il risultato deve essere arrotondato ai 100 kg superiori. Il risultato sarà poi sottratto al peso complessivo reale stabilito nei modi di cui alla nota 8. Es. m.c.p.c. 22.700 kg - Massa di riferimento comprensiva della franchigia del 5% e dell'arrotondamento: $22.700 \text{ kg} \times 1,05 = 23.835 \text{ kg}$ arrotondato a 23.900 kg. Peso effettivo del veicolo sulla pesa 28.000 kg. Sovraccarico $28.000 \text{ kg} - 23.900 \text{ kg} = 4.100 \text{ kg}$ (4,1 t) al quale consegue la sanzione massima del caso 1.4 e l'obbligo del ripristino della massa regolare per la prosecuzione del viaggio.

- (6) **Complessi di veicoli.** Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il 5% a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui alla nota successiva: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze previste dall'articolo 167 a seconda del tipo di alimentazione per il veicolo trattore e il 5% per il veicolo rimorchiato. La sanzione si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa nel complesso. Nel caso di eccedenza del rimorchio rispetto alla massa rimorchiabile si applica anche la sanzione dell'articolo 63 del c.d.s.
- (7) **Particolare franchigia. I veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità (ESC o ESP, VDC, DSC)** possono circolare con una massa complessiva a pieno carico superiore al 15% di quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5% della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Nei documenti realizzati su modelli precedenti a quello europeo, il tipo di alimentazione è indicato a pagina 2; eventuali modifiche sono oggetto di visita e prova alla quale consegue l'aggiornamento o il duplicato della carta di circolazione, per cui occorre controllare anche le altre parti della carta di circolazione alla ricerca di informazioni aggiuntive o tagliandi adesivi. Sulle carte di circolazione modello europeo il tipo di alimentazione è indicato accanto alla codifica (P.3) utilizzando abbreviazione tipo B/MET per benzina e metano, o GASOL per l'alimentazione a gasolio; eventuali modifiche successive sono oggetto di aggiornamento della carta di circolazione a seguito di visita e prova. La particolare deroga è stata introdotta dal d.l. 24 gennaio 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Per questo alcuni interpreti ritengono che l'aggiornamento delle sanzioni in vigore dal 1° gennaio 2013 non abbia operato per questo caso; gli Autori non concordano con questa tesi perché non si tratta di una nuova violazione, ma di una franchigia diversa applicabile per stabilire il sovraccarico. Il decreto di aggiornamento per le sanzioni in vigore dal 2017 ha tuttavia previsto l'aggiornamento solo da tale anno. I successivi decreti hanno continuato su questa linea per cui dal 1° gennaio 2021 le fasce sanzionatorie sarebbero 40-164 euro (ridotto del 30%, 28 euro); 83-327 euro (ridotto del 30%, 58,10 euro); 164-658 euro (ridotto del 30%, 114,80 euro); 409-1.643 euro (ridotto del 30%, 286,30 euro).
- (8) **Determinazione del peso effettivo.** Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli organi di polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri di pesa, potranno disporre che la pesatura sia effettuata nella più vicina località in cui esista una pesa pubblica idonea a un'unica pesatura del veicolo e, in mancanza di questa, con qualsiasi

pesa privata, purché in regola con le prescritte verifiche di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti responsabili della violazione, in solido tra di loro. Se il trasporto è certificato da documenti previsti per legge (es. formulario per il trasporto di rifiuti) o se trasporta merce di peso determinabile (es. sacchi di cemento da 25 kg, o di pellet da 15 kg) può essere sufficiente fare riferimento ai documenti o al calcolo del peso delle cose trasportate. Per avere un'idea approssimativa del peso delle cose trasportate, prima di decidere se sottoporre il veicolo alla pesa, si può ricorrere al peso per volume. Ad esempio il peso approssimativo di un carico di legno di faggio da ardere in tronchi si può determinare moltiplicando il volume in metri cubi per 1,05 tonnellate (es. 10 metri cubi determineranno un peso di circa 10,5 tonnellate); tale calcolo, stante l'approssimazione, può solo orientare la scelta della pattuglia circa la necessità di sottoporre il veicolo alla pesa. Indicare nel verbale le modalità di accertamento del peso reale. Si segnala che per effetto della modifica dell'articolo 201, comma 1-*bis*, lett. g-*bis*), operata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) le violazioni dell'articolo 167 potranno essere accertate senza necessità di contestazione immediata a mezzo di appositi dispositivi e apparecchi debitamente approvati, secondo quanto previsto dal comma 1-*quater* del medesimo articolo 201. Nella sezione "Appendici" è riportata una tabella di riferimento per i pesi specifici di alcuni materiali trasportabili.

- (9) **Trasporti e veicoli eccezionali.** Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 167 sono applicabili anche ai trasporti e ai veicoli eccezionali, definiti all'articolo 10, quando non venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del 5% alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio dell'autorizzazione. La franchigia del 5% è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione.
- (10) **Veicoli esteri.** Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dall'articolo 167.
- (11) **Ripristino della massa regolare.** Quando è accertata un'eccedenza di massa superiore al 10% della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti; può rendersi necessario consentire lo spostamento del veicolo in un luogo idoneo per la riduzione del carico che deve essere individuato nelle immediate vicinanze; ove possibile la pattuglia provvederà a scortare il veicolo. Per i veicoli della nota 7 l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione dell'obbligo di ripristino è pari al valore minimo fra il 20% e il 10% più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.
- (12) **Concorso di persone.** Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al **conduttore** che al **proprietario** del veicolo, nonché al **committente**, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. La disposizione va però temperata con quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs. 286/2005 ove si tratti di trasporto di cose in conto di terzi. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del d.lgs. 286/2005, il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata "la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo". Pertanto occorre redigere separato verbale a carico dei soggetti responsabili a titolo di concorso presunto, ricordando che per questi non trova applicazione la decurtazione dei punti sulla patente. In tal caso la contestazione a verbale conterrà il seguente *incipit*: "Quale (proprietario del veicolo)

(committente del trasporto eseguito per suo conto esclusivo) (caricatore, vettore, proprietario delle merci) consentiva che il veicolo indicato, di massa complessiva superiore a 10 tonnellate, circolasse su strada raggiungendo una massa complessiva a pieno carico reale superiore al 5%, ... > vedi **Casi**".

- (13) **Indennizzo di maggiore usura.** L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.
- (14) **Merci pericolose.** Per il sovraccarico dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose le sanzioni sono raddoppiate. Vedi articolo 168, comma 7. In tal caso non è prevista la franchigia del 5% rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione.

► Articolo 167, commi 2 e 3

2. Sovraccarico percentuale per veicoli di m.c.p.c. <= 10 t

Caso 2.1 SOVRACCARICO SUPERIORE AL 5% MA NON SUPERIORE AL 10%

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| € 42,00 | € 29,40 | 1 | non previste (11) |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 | Doppio del minimo: € 84,00 |

Caso 2.2 SOVRACCARICO SUPERIORE AL 10% MA NON SUPERIORE AL 20%

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 87,00 | € 60,90 | 2 | non previste (11) |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |

Caso 2.3 SOVRACCARICO SUPERIORE AL 20% MA NON SUPERIORE AL 30%

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 173,00 | € 121,10 | 3 | non previste (11) |
| Da € 173,00 a € 694,00 | | Metà del massimo: € 347,00 | Doppio del minimo: € 346,00 |

| Caso 2.4 SOVRACCARICO SUPERIORE AL 30% | | | |
|--|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
| € 430,00 | € 301,00 | 4 | non previste (11) |
| Da € 430,00 a € 1.731,00 | | Metà del massimo: € 865,50 | Doppio del minimo: € 860,00 |

Con il veicolo indicato, di massa complessiva non superiore a 10 tonnellate, circolava raggiungendo una massa complessiva a pieno carico reale ... > *vedi Casi*.

Casi

- 2.1 superiore al 5%, ma non superiore al 10%, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione
- 2.2 superiore al 10%, ma non superiore al 20%, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione
- 2.3 superiore al 20%, ma non superiore al 30%, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione
- 2.4 superiore al 30%, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione

Annotazione sul verbale (Casi 2.2, 2.3, 2.4). *Il veicolo non può riprendere la marcia prima che sia stata ripristinato il carico nei limiti consentiti. (Eventuale) A tal fine, considerato che la sosta nel luogo di accertamento costituisce pericolo, con tutte le cautele necessarie e sotto la responsabilità del conducente si consente la circolazione sino a dove il carico dovrà essere ricondotto nei limiti consentiti.*

(Pagamento immediato) *Il conducente ha effettuato il pagamento a mani dell'agente di una somma di euro; oppure: Il conducente ha versato a titolo di cauzione la somma di euro; ovvero: Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo come da separato verbale, sino a che verrà effettuato il pagamento in misura ridotta e comunque per non più di 60 giorni.*

Note

- (15) Vedi note del caso precedente, tranne le note 5 e 7, sostituite dalle note 16 e 17 per il presente caso.
- (16) **Calcolo dell'eccedenza.** Si deve moltiplicare la massa complessiva a pieno carico ricavabile dalla carta di circolazione (vedi nota 1) per 1,05 (ovvero 1,15 per il caso successivo) in modo da ottenere la massa massima di riferimento con la

franchigia del 5% (ovvero 15% per il caso successivo); il risultato deve essere arrotondato ai 100 kg superiori. Il risultato sarà poi sottratto al peso complessivo reale stabilito nei modi di cui alla nota 8. Es. m.c.p.c. 5.700 kg - Massa di riferimento comprensiva della franchigia del 5% e dell'arrotondamento: 5.700 kg x 1,05 = 5.985 kg arrotondato a 6.000 kg. Peso effettivo del veicolo sulla pesa 8.000 kg. Sovraccarico 8.000 kg - 6.000 kg = 2.000 kg (2 t). Percentuale di eccedenza pari a (2.000/6.000) x 100 pari al 33,3%, alla quale consegue la sanzione massima del caso 2.4 e l'obbligo del ripristino della massa regolare per la prosecuzione del viaggio.

- (17) **Particolare franchigia.** Se si tratta di veicoli ad **alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità** (ESC o ESP, VDC, DSC) è ammessa la circolazione con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15% quella indicata nella carta di circolazione. Il tipo di alimentazione è desumibile principalmente dalla carta di circolazione. Vedi nota 7 per quanto riguarda l'accertamento del tipo di alimentazione e la misura delle sanzioni.

► **Articolo 167, commi 4 e 7**

3. Limitazioni mezzi adibiti al trasporto veicoli

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 173,00 | € 121,10 | 3 | non previste |
| Da € 173,00 a € 694,00 | | Metà del massimo: € 347,00 | Doppio del minimo: € 346,00 |

Con il veicolo indicato (18), circolava carico su strada ... > **vedi Casi.**

Casi

3.1 con larghezza non superiore a 6,50 m (*indicare la larghezza della strada*) (18)

3.2 con altezza libera delle opere di sottovia che non garantiva un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm (*indicare l'altezza del veicolo compreso il carico e l'altezza dell'intradosso*) (18) (19)

Note

(18) **Presupposti.** Si tratta di veicolo isolato o costituente autotreno, ovvero autoarticolato, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzato in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinato esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'articolo 61.

- (19) **Definizioni.** In sostanza tra il lato inferiore più basso (**intradosso**) del ponte o struttura simile e l'altezza del veicolo misurata nell'assetto di carico reale vi deve essere uno spazio di sicurezza di almeno 20 centimetri.
- (20) **Concorso di persone.** Le sanzioni amministrative si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. In tal caso la contestazione a verbale conterrà il seguente *incipit*: "*Quale (proprietario del veicolo) (committente del trasporto eseguito per suo conto esclusivo) consentiva che il veicolo indicato circolasse a carico su strada ... > vedi Casi*".
- (21) **Danni.** Resta ferma la responsabilità civile in caso di danni causati dalla presente violazione.

► Articolo 167, commi 4 e 7

4. Limitazioni per trasporto contenitori o casse mobili di tipo unificato

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 173,00 | € 121,10 | 3 | non previste |
| Da € 173,00 a € 694,00 | | Metà del massimo: € 347,00 | Doppio del minimo: € 346,00 |

Con il veicolo indicato (19), circolava carico su strada con altezza libera delle opere di sottovia che non garantiva un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm (*indicare l'altezza del veicolo compreso il carico e l'altezza dell'intradosso*) (19) (22).

Note

- (22) **Presupposti.** Si tratta di veicoli isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorché trasportino esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato (container), per cui vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente dall'articolo 61 e dall'articolo 62, ovvero di veicoli con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi.
- (23) Vedi note 19, 20 e 21.

► Articolo 167, commi 2 e 11
5. Sovraccarico veicoli e trasporti eccezionali – veicoli m.c.p.c. > 10 t
Caso 5.1 SOVRACCARICO SUPERIORE AL 5%, MA NON SUPERIORE A 1 t

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| € 42,00 | € 29,40 | 1 | non previste (27) |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 | Doppio del minimo: € 84,00 |

Caso 5.2 SOVRACCARICO SUPERIORE A 1 t MA NON SUPERIORE A 2 t

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 87,00 | € 60,90 | 2 | non previste (27) |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |

Caso 5.3 SOVRACCARICO SUPERIORE A 2 t MA NON SUPERIORE A 3 t

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 173,00 | € 121,10 | 3 | non previste (27) |
| Da € 173,00 a € 694,00 | | Metà del massimo: € 347,00 | Doppio del minimo: € 346,00 |

Caso 5.4 SOVRACCARICO SUPERIORE A 3 t

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 430,00 | € 301,00 | 4 | non previste (27) |
| Da € 430,00 a € 1.731,00 | | Metà del massimo: € 865,50 | Doppio del minimo: € 860,00 |

Con il veicolo eccezionale (o trasporto eccezionale) indicato, di massa complessiva superiore a 10 tonnellate, circolava senza superare la massa massima indicata nell'autorizzazione, raggiungendo una massa complessiva a pieno carico reale superiore al 5% della massa massima prevista dall'articolo 62 del codice della strada per quel tipo di veicolo, ... > **vedi Casi**.

...

Casi

- 5.1** ma non superiore a 1 tonnellata, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nell'autorizzazione
- 5.2** ma superiore a 1 tonnellata e non superiore a 2 tonnellate rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nell'autorizzazione
- 5.3** ma superiore a 2 tonnellate e non superiore a 3 tonnellate rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nell'autorizzazione
- 5.4** e superiore a 3 tonnellate, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nell'autorizzazione

Annotazione sul verbale. *La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. (Pagamento immediato). Il conducente ha effettuato il pagamento a mani dell'agente di una somma di euro; oppure: Il conducente ha versato a titolo di cauzione la somma di euro; ovvero: Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo come da separato verbale, sino a che verrà effettuato il pagamento in misura ridotta e comunque per non più di 60 giorni.*

Note

- (24)** Vedi note caso 1.
- (25) Trasporti e veicoli eccezionali.** Le sanzioni amministrative sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando non venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del 5% alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. Se è superata la massa indicata nell'autorizzazione, vedi articolo 10, comma 18. Per spiegare il caso, ove il veicolo nella situazione in cui avviene l'accertamento superi del 5% la massa massima prevista per quel veicolo dall'articolo 62 del c.d.s. (es. se si tratta di un autotreno a tre assi, la cui massa massima non può superare le 24 t, la franchigia andrà calcolata su tale peso e, quindi, le sanzioni si applicheranno solo al superamento di 25,2 tonnellate).
- (26) Masse massime.** Per le masse massime dei veicoli vedi articolo 62 su questo prontuario.
- (27) Prosecuzione del viaggio.** La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione; ove non sia ammesso il rilascio dell'autorizzazione il carico dovrà essere ricondotto nei limiti di massa. La franchigia del 5% è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione.

► Articolo 167, commi 2, 3 e 11
6. Sovraccarico percentuale veicoli e trasporti eccezionali – veicoli di m.c.p.c. <= 10 t
Caso 6.1 SOVRACCARICO SUPERIORE AL 5% MA NON SUPERIORE AL 10%

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| € 42,00 | € 29,40 | 1 | non previste (27) |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 | Doppio del minimo: € 84,00 |

Caso 6.2 SOVRACCARICO SUPERIORE AL 10% MA NON SUPERIORE AL 20%

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 87,00 | € 60,90 | 2 | non previste (27) |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |

Caso 6.3 SOVRACCARICO SUPERIORE AL 20% MA NON SUPERIORE AL 30%

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 173,00 | € 121,10 | 3 | non previste (27) |
| Da € 173,00 a € 694,00 | | Metà del massimo: € 347,00 | Doppio del minimo: € 346,00 |

Caso 6.4 SOVRACCARICO SUPERIORE AL 30%

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 430,00 | € 301,00 | 4 | non previste (27) |
| Da € 430,00 a € 1.731,00 | | Metà del massimo: € 865,50 | Doppio del minimo: € 860,00 |

Con il veicolo eccezionale (o trasporto eccezionale) indicato, di massa complessiva non superiore a 10 tonnellate, circolava senza superare la massa massima indicata nell'autorizzazione, raggiungendo una massa complessiva

siva a pieno carico reale superiore al 5% della massa massima prevista dall'articolo 62 del codice della strada per quel tipo di veicolo, ... > *vedi Casi.*

Casi

- 6.1** ma non superiore al 10%, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nell'autorizzazione
- 6.2** superiore al 10%, ma non superiore al 20%, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nell'autorizzazione
- 6.3** superiore al 20%, ma non superiore al 30%, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nell'autorizzazione
- 6.4** superiore al 30%, rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nell'autorizzazione

Annotazione sul verbale. *La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. (Pagamento immediato). Il conducente ha effettuato il pagamento a mani dell'agente di una somma di euro; oppure: Il conducente ha versato a titolo di cauzione la somma di euro; ovvero: Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo come da separato verbale, sino a che verrà effettuato il pagamento in misura ridotta e comunque per non più di 60 giorni.*

Note

(28) Vedi note caso 1.

(29) Vedi note caso precedente.

ART. 169 TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI OD OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE

► Articolo 169, commi 1-10

1. Libertà di movimento durante le manovre di guida

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 87,00 | € 60,90 | 1 | non previste |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato, circolava nella suddetta via senza avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida (Si dà atto che i movimenti erano ostacolati da..... *precisare. Per es.: da un pacco tenuto sulle ginocchia, da un bambino tenuto davanti alla guida, da una persona obesa a fianco del conducente del veicolo di ridotte dimensioni, dalla presenza di più persone in sovrannumero sui sedili anteriori, ecc.*).

Note

- (1) **Libertà di movimento.** L'articolo 169, comma 1, impone ai conducenti di tutti i veicoli di avere sempre la più ampia libertà di movimento durante la guida, finalizzata alla possibilità di effettuazione delle manovre necessarie per la guida. Anche se non è chiarito dal comma 1, la collocazione del precetto all'interno dell'articolo 169, rubricato "Trasporto di persone, animali od oggetti sui veicoli a motore" rende evidente che l'intralcio alla guida, per essere sanzionabile dalla predetta disposizione, deve essere legato al trasporto per persone, animali od oggetti; per quest'ultimi, si ritiene che si debba trattare di piccoli oggetti, diversi dal "carico" dell'ipotesi analoga disciplinata dall'articolo 164, caso 1.4, al quale si rinvia per specialità ove non si tratti di un semplice oggetto trasportato, ma di un vero e proprio carico.
- (2) **Veicoli a motore a due ruote.** Se la violazione è commessa alla guida di un veicolo a motore a due ruote si applica l'articolo 170. Vedi violazione n. 1 articolo 170. Quindi, il caso risulta applicabile anche ai ciclomotori a 3 o 4 ruote, ovvero ai tricicli (motoveicoli a tre ruote simmetriche) e ai quadricicli pesanti (motoveicoli a 4 ruote).
- (3) **Casistica.** La limitazione della libertà di movimento del conducente può individuarsi nella presenza delle situazioni rappresentate nella descrizione, ma i casi possono essere ben più vari.

► **Articolo 169, commi 2-7**

2. Trasporto di passeggeri in sovrannumero. 1ª ipotesi: veicoli destinati al trasporto di persone eccetto veicoli di cui ai casi 4 e 5

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 173,00 | € 121,10 | 0 | non previste |
| Da € 173,00 a € 694,00 | | Metà del massimo: € 347,00 | Doppio del minimo: € 346,00 |

In qualità di conducente del veicolo indicato, circolava nella suddetta via ... > **vedi Casi.**

Casi

- 2.1** trasportando complessivamente un numero di passeggeri superiore a quello previsto dalla carta di circolazione
- 2.2** trasportando sui sedili anteriori un numero di passeggeri superiore a quello previsto dalla carta di circolazione
- 2.3** trasportando sui sedili posteriori un numero di passeggeri superiore a quello previsto dalla carta di circolazione

Note

- (4) Descrizione.** Specificare: *“Si dà atto che sul veicolo erano presenti n. passeggeri (2.1 complessivamente – 2.2 sul sedile anteriore – 2.3 sul sedile posteriore), mentre il veicolo può ospitarne ... (2.1. complessivamente – 2.2 sul sedile anteriore – 2.3 sul sedile posteriore) secondo quanto indicato nel documento di circolazione”.* Si consiglia di procedere all’identificazione formale dei passeggeri da tenere nel fascicolo d’ufficio.
- (5) Trattamento sanzionatorio.** L’articolo 169, commi 2, 7, 9 e 10, in relazione al trasporto passeggeri in sovrannumero, propone un trattamento sanzionatorio diversificato a seconda del tipo di veicolo utilizzato. Atteso che per le autovetture dispone il comma 9, per gli autobus ed i filobus il comma 3, per i ciclomotori, dopo la modifica operata con la legge 29 luglio 2015, n. 115, il solo articolo 170 e per i velocipedi l’articolo 182, la norma rubricata si riferisce esclusivamente ai veicoli destinati al trasporto di persone, con eccezione di quelli indicati nei casi 4 e 5 laddove l’ipotesi rubricata alla violazione n. 3 è relativa alla identica violazione commessa con veicoli destinati al trasporto di cose.
- (6) Trasporto di passeggeri.** Sui veicoli a motore è consentito il trasporto di passeggeri in numero non superiore a quello indicato nella carta di circolazione. Una distribuzione dei passeggeri tra sedili anteriori e posteriori è sanzionabile solo se espressamente indicata nella carta di circolazione. **Trasporto di persona nel bagagliaio.** In via del tutto teorica la violazione sussiste anche ove la persona sia trasportata nel bagagliaio o sopra il tetto del veicolo.

► **Articolo 169, commi 2-10**

2-bis. Trasporto di passeggeri in sovrannumero. 2^a-bis Ipotesi: veicoli destinati al trasporto di cose

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 87,00 | € 60,90 | 1 | non previste |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |

In qualità di conducente del veicolo indicato, circolava nella suddetta via ... > *vedi Casi.*

Casi

- 2.1** trasportando complessivamente un numero di passeggeri superiore a quello previsto dalla carta di circolazione
2.2 trasportando sui sedili anteriori un numero di passeggeri superiore a quello previsto dalla carta di circolazione
2.3 trasportando sui sedili posteriori un numero di passeggeri superiore a quello previsto dalla carta di circolazione

Note

(6-bis) Rinvio e trattamento sanzionatorio. Vedi note caso precedente. La violazione si applica solo se commessa con veicoli destinati al trasporto di cose. Vedi nota (5).

TABELLA INDIVIDUAZIONE SANZIONI PER TRASPORTO PASSEGGERI IN SOVRANNUMERO

| Ip. | Tipologia veicolo | Tipologia violazione | Norma violata | Sanzione principale P.M.R. | Sanzione accessoria | Punti |
|-----|--|---|---------------------------|----------------------------|---|-------|
| 1 | Veicoli destinati al trasporto di persone ad eccezione di quelli indicati nelle ipotesi 3-4 | Trasporto passeggero in sovrannumero rispetto carta di circolazione, ovvero distribuzione tra sedili anteriori e posteriori superiore a quanto stabilito da carta di circolazione, ovvero sovraccarico rispetto a carta di circolazione per quei veicoli che ne sono muniti | Articolo 169, commi 2-7 | € 173,00 | Nessuna | 0 |
| 2 | Veicoli destinati al trasporto di cose | <i>Idem</i> | Articolo 169, commi 2-10 | € 87,00 | Nessuna | 1 |
| 3 | Autobus, autosnodati, filoveicoli, autoveicoli per trasporti specifici di persone, autocaravan | <i>Idem</i> | Articolo 169, commi 3-7 | € 173,00 | Nessuna | 0 |
| 4 | Autovetture | <i>Idem</i> | Articolo 169, commi 7-9 | € 42,00 | Nessuna | 2 |
| 5 | Veicoli destinati al trasporto di persone adibiti a uso di terzi | <i>Idem</i> | Articolo 169, commi 3-8 | € 430,00 | Sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi | 4 |
| 6 | Ciclomotori | Trasporto di altre persone oltre il conducente | Articolo 170, commi 2-6-7 | € 83,00 | Fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni se il conducente è minorenne | 1 |
| 7 | Velocipedi appositamente costruiti e omologati per il trasporto di altre persone | Trasporto di oltre 4 adulti. È ammesso il trasporto di 2 bambini fino a 10 anni di età | Articolo 182, commi 7-10 | € 42,00 | Nessuna | 0 |
| 8 | Velocipedi diversi da quelli della riga precedente | Trasporto passeggero diverso dal bambino fino a 8 anni di età con apposite attrezzature e conducente maggiorenne | Articolo 182, commi 5-10 | € 26,00 | Nessuna | 0 |

...

► **Articolo 169, commi 3-7**
3. Trasporto di passeggeri in sovrannumero e sovraccarico. 2ª ipotesi: autobus, autosnodati, autoveicoli per trasporti specifici di persone, autocaravan e filobus, motoveicoli per trasporto persone

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 173,00 | € 121,10 | 0 | non previste |
| Da € 173,00 a € 694,00 | | Metà del massimo: € 347,00 | Doppio del minimo: € 346,00 |

In qualità di conducente del veicolo indicato, circolava nella suddetta via ... > **vedi Casi.**

Casi

- 3.1** trasportando complessivamente (sui sedili anteriori o posteriori) un numero di passeggeri superiore a quello previsto dalla carta di circolazione **(4)**
- 3.2** trasportando sui sedili anteriori un numero di passeggeri superiore a quello previsto dalla carta di circolazione **(4)**
- 3.3** trasportando sui sedili posteriori un numero di passeggeri superiore a quello previsto dalla carta di circolazione **(4)**
- 3.4** trasportando un carico di persone per una massa complessiva superiore al valore massimo indicato nella carta di circolazione. Si dà atto che le operazioni di peso sono state eseguite e annotate su separato verbale di accertamento, disponibile per la richiesta di accesso agli atti

Note

- (7) Contenuti.** Il comma 3 dell'art. 169 del codice stabilisce che il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. Il Ministero dell'interno, con circolare 6 luglio 2021, prot. n. 300/A/6622/21/102/18/1, ha chiarito che per veicoli destinati al trasporto di persone che circolano con la massa complessiva a pieno carico superiore a quella indicata nella carta di circolazione (F2) non troverà applicazione la tolleranza del 5% rispetto alla massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione perché non espressamente previsto dall'articolo 169.
- (8) Persone sedute ed in piedi.** Per la determinazione del numero delle persone si tiene conto sia di quelle sedute che di quelle in piedi.

- (9) **Solo veicoli adibiti a trasporto di persone.** La violazione si applica solo ai veicoli adibiti al trasporto di persone indicati in intestazione del presente caso.
- (10) Vedi note caso precedente.
- (11) Per un più agevole orientamento delle violazioni in tema di trasporto di passeggeri in sovrannumero **vedi tabella in calce alla violazione n. 2.**

► **Articolo 169, commi 7-8**

4. Trasporto di passeggeri in sovrannumero e sovraccarico. 3^a Ipotesi: veicoli per trasporto persone adibiti abusivamente ad uso di terzi

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|-----------------|----------------------------|---|
| € 430,00 | € 301,00 | 4 | Sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi; conseguente fermo del veicolo per la stessa durata della sospensione della carta di circolazione (14) |
| Da € 430,00 a € 1.731,00 | | Metà del massimo: € 865,50 | Doppio del minimo: € 860,00 |

In qualità di conducente del veicolo destinato al trasporto di persone sopra indicato, adibito abusivamente ad uso di terzi, come da violazione contestata con separato verbale, circolava nella strada indicata ... > *vedi Casi.*

Casi

- 4.1** trasportando complessivamente (sui sedili anteriori o posteriori) un numero di passeggeri superiore a quello previsto dalla carta di circolazione **(4)**
- 4.2** trasportando sui sedili anteriori un numero di passeggeri superiore a quello previsto dalla carta di circolazione **(4)**
- 4.3** trasportando sui sedili posteriori un numero di passeggeri superiore a quello previsto dalla carta di circolazione **(4)**
- 4.4** trasportando un carico di persone per una massa complessiva superiore al valore massimo indicato nella carta di circolazione. Si dà atto che le operazioni di peso sono state eseguite e annotate su separato verbale di accertamento, disponibile per la richiesta di accesso agli atti.

Annotazione sul verbale. *Si provvede al ritiro della carta di circolazione per la sospensione. È disposto il fermo del veicolo, come da separato verbale, per la durata che verrà stabilita con il provvedimento di sospensione*

della carta di circolazione. Il conducente può guidare per il tragitto più breve e il tempo strettamente necessario per ricoverare il veicolo in ... luogo non soggetto a pubblico passaggio (14).

Note

- (12) **Presupposto della violazione.** La violazione presuppone di adibire abusivamente a uso terzi un veicolo per trasporto persone e circolare con sovrannumero e sovraccarico. Se del caso, quindi, la violazione concorre con quelle di cui all'articolo 82 e seguenti.
- (13) **Persone sedute ed in piedi.** Per la determinazione del numero delle persone si tiene conto sia di quelle sedute che di quelle in piedi.
- (14) **Sanzione accessoria.** Per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione si applica la procedura prevista dall'art. 217 del codice. La carta di circolazione è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione che ne fa menzione nel verbale di contestazione della violazione. Al trasgressore deve essere rilasciato permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia da lui stesso indicato, con annotazione sul verbale di contestazione. La carta di circolazione va inviata, unitamente a copia del verbale, entro 5 giorni dal ritiro, all'UMC del luogo della commessa violazione. Ai sensi dell'art. 214, comma 7, la sospensione della carta di circolazione comporta il fermo amministrativo del veicolo per eguale durata. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". Secondo i più recenti orientamenti del Ministero dell'interno, nell'ipotesi in cui il ritiro della carta di circolazione non sia materialmente possibile, non si procede al fermo amministrativo del veicolo. Il Ministero, non senza attriti, ritiene, infatti, che il fermo consegua non tanto alla commissione effettiva della violazione, ma solo al materiale apprendimento del documento di circolazione. In tali circostanze si procede con invito ai sensi dell'articolo 180 e ove persista l'inadempienza alla consegna del documento si procede con altro invito formulato per motivi di giustizia ai sensi dell'articolo 650 c.p.
- (15) Vedi note 4, 5, 6, 7 e 9.
- (16) Per un più agevole orientamento delle violazioni in tema di trasporto di passeggeri in sovrannumero **vedi tabella in calce alla violazione n. 2.**

► Articolo 169, commi 7-9

5. Trasporto di passeggeri in sovrannumero e sovraccarico. 4ª Ipotesi: autovetture

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| € 42,00 | € 29,40 | 2 | non previste |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 | Doppio del minimo: € 84,00 |

In qualità di conducente dell'autovettura indicata, circolava nella suddetta strada ... > **vedi Casi.**

Casi

- 5.1 trasportando complessivamente un numero di passeggeri superiore a quello previsto dalla carta di circolazione (4)
- 5.2 trasportando sui sedili anteriori un numero di passeggeri superiore a quello previsto dalla carta di circolazione (4)
- 5.3 trasportando sui sedili posteriori un numero di passeggeri superiore a quello previsto dalla carta di circolazione (4)
- 5.4 trasportando un carico di persone per una massa complessiva superiore al valore massimo indicato nella carta di circolazione. Si dà atto che le operazioni di peso sono state eseguite e annotate su separato verbale di accertamento, disponibile per la richiesta di accesso agli atti

Note

- (17) **Trasporto di bambini di età inferiore a 10 anni.** Si ricorda che dall'8 maggio 2009 è venuta meno la possibilità di trasportare in soprannumero sui sedili posteriori due bambini di età inferiore ad anni 10 accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni. Quindi, anche se il soprannumero è determinato dalla presenza di bambini di età inferiore a 10 anni, pur in presenza di un accompagnatore di età superiore a 16 anni, si applicano le sanzioni qui rubricate.
- (18) Vedi note 4, 5, 6, 7 e 9.
- (19) Per un più agevole orientamento delle violazioni in tema di trasporto di passeggeri in soprannumero **vedi tabella in calce alla violazione n. 2.**

► **Articolo 169, commi 4-10**

6. Irregolare sistemazione dei passeggeri

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 87,00 | € 60,90 | 1 | non previste |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |

In qualità di passeggero del veicolo sopra indicato, in circolazione nella suddetta strada ... > **vedi Casi.**

Casi

6.1 prendeva posto determinando una apprezzabile limitazione della libertà di movimento del conducente

6.2 prendeva posto determinando una apprezzabile limitazione della visibilità per il conducente

Note

(20) Descrizione. Descrivere la violazione, precisando il posizionamento dei passeggeri. Es.: *“Il passeggero sopra identificato, di piccola statura in quanto bambino di 8 anni, prendeva posto in sovrannumero sul veicolo occupando il portaoggetti posteriore e oscurando del tutto la visuale del conducente dallo specchietto retrovisore interno”.*

(21) Concorso di violazioni. La violazione, da contestare al passeggero, concorre, se del caso, con quella da contestare al conducente di cui al caso 6.1. Se poi ciò determina perdita di controllo del veicolo la violazione può concorrere con quella di cui all’articolo 141, comma 1. Se vi è anche il sovrannumero, si contestano in concorso le violazioni precedenti in base al tipo di veicolo.

(22) Ciclomotori e motocicli. La presente violazione può applicarsi anche ai ciclomotori e motocicli, anche in concorso con l’articolo 170, comma 3.

(23) Vedi note 1, 2.

► Articolo 169, commi 4-10

7. Divieto di determinare sporgenze laterali dalla sagoma trasversale del veicolo (esclusi ciclomotori a due ruote e motocicli)

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 87,00 | € 60,90 | 1 | non previste |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |

Su veicolo indicato in circolazione nella suddetta strada, determinava una sporgenza laterale dalla sagoma trasversale del veicolo.

Note

(24) Divieto di determinare sporgenze. L’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 169 stabilisce che i **conducenti e i passeggeri** dei veicoli a motore, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, non devono determinare sporgenze dalla sagoma tra-

sversale del veicolo (quindi, niente teste, piedi o braccia sporgenti fuori dalle portiere o dai finestrini). Fanno eccezione motocicli e ciclomotori a due ruote regolati specificamente dall'art. 170, comma 1, del codice.

► Articolo 169, commi 6-10

8. Inosservanza disposizioni per trasporto di animali

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|
| € 87,00 | € 60,90 | 1 | non previste |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |

In qualità di conducente del veicolo indicato, circolava nella suddetta via trasportando ... > *vedi Casi*.

Casi

- 8.1** animali domestici in condizioni tali da costituire impedimento o pericolo per la guida (perché ... *descrivere il tipo di animali, le condizioni di detenzione e di come ciò determini impedimento e/o pericolo per la guida*)
- 8.2** più di un animale domestico senza che questi fossero custoditi in apposite gabbie o contenitori (*descrivere il tipo di animali e il numero*)
- 8.3** più di un animale domestico, presenti nel vano posteriore al posto di guida, non appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo (*descrivere il tipo di animali e il numero*)
- 8.4** più di un animale domestico, presenti nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete (o altro analogo mezzo) installata in via permanente senza la prescritta autorizzazione dell'UMC
- 8.5** animali non domestici (*descrivere il tipo di animali e il numero*)

Note

(25) Trasporto di animali. L'articolo 169, comma 6 dispone in ordine al trasporto di animali, sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, imponendo il divieto di trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È, invece, consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente UMC.

- (26) Indicazioni per la verbalizzazione.** In fase di verbalizzazione è opportuno che l'agente accertatore descriva con attenzione le condizioni di detenzione dell'animale, anche al fine di escludere (o accertare) la sussistenza di altre violazioni, anche di natura penale, a tutela dell'animale. La violazione del caso 8.1 si ritiene possa sussistere anche se l'animale si sporge pericolosamente dal finestrino.
- (27) Contenuto.** Chiaramente, il precetto viene violato anche da chi trasporta un solo animale in condizioni tali da costituire impedimento o pericolo per la guida.
- (28) Individuazione violazioni.** Nell'ipotesi di cui al caso 8.4 si ritiene che, data la maggiore specialità della violazione, non siano applicabili le sanzioni dell'articolo 78 relative alle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo.
- (29) Animali domestici.** Non esiste una precisa definizione di animale domestico per cui si deve fare riferimento agli usi comuni, anche se di solito si pensa ai cani e ai gatti. Si può ritenere che vi sia uno stretto legame con gli animali da affezione o da compagnia, ma alla fine il concetto si riconduce agli animali che comunemente vivono nella casa (*domus*) intesa come la parte dell'abitazione dove normalmente dimora l'uomo. Infatti, anche la definizione di "animale da affezione", che potrebbe comprendere solo i cani ed i gatti, in verità non è certa, dato che talune leggi regionali individuano in maniera più generale questa tipologia di animali. Infatti, la legge n. 281 del 14 agosto 1991 fa riferimento ai cani e ai gatti, mentre la legge regionale del Piemonte 26 luglio 1993, n. 34 definisce questa categoria come animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo. Analoghi principi si rinvengono nella legge 4 novembre 2010, n. 201, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

- **Articolo 51, comma 1-ter, legge 16 gennaio 2003, n. 3**
- **Articolo 7, comma 1, legge 11 novembre 1975, n. 584**

1. Divieto di fumare su autoveicolo – trasporto di minori o donne in stato di gravidanza

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|---------------------------|---------------------|----------|---------------------|
| € 55,00 (2) | non previsto | 0 | non previste |
| Da € 27,50 a € 275,00 (2) | | | |

1.1 All'interno dell'autoveicolo (1) sopra indicato, mentre si trovava in movimento, fumava in presenza di un passeggero minore di anni 18 (o di una donna in stato di gravidanza) (2)

1.2 All'interno dell'autoveicolo (1) sopra indicato, mentre si trovava in sosta, fumava in presenza di un passeggero minore di anni 18 (o di una donna in stato di gravidanza) (2)

Note

- (1) **Ambito normativo.** Per effetto del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, con la modifica dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è stato esteso il divieto di fumare al **conducente** di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai **passeggeri** a bordo degli stessi, in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza.
- (2) **Raddoppio della sanzione.** La misura della sanzione è raddoppiata e si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 55 a euro 550 (PMR 110 euro)** qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in **evidente stato di gravidanza** o in presenza di lattanti o **bambini fino a dodici anni**.
- (3) **Autoveicoli – sosta e movimento.** Da evidenziare, ancora una volta, la scarsa attenzione del legislatore alla terminologia da utilizzare nei testi di legge, in quanto il divieto è previsto per tutti gli occupanti degli autoveicoli in sosta o in movimento, ma non tiene conto della fermata e dell'arresto descritti nell'articolo 157 del codice della strada, per cui, ad esempio, non è sanzionabile chi fuma in arresto attendendo il verde o in fila sull'autostrada o chi ha effettuato una fermata. Inoltre, non è vietato fumare sui veicoli diversi dagli autoveicoli e quindi non va incontro a sanzioni chi fuma in un quadriciclo, leggero o pesante, in una macchina agricola od operatrice; nei filoveicoli, invece, può considerarsi valido il divieto in quanto si tratta di veicoli per il trasporto pubblico di persone, ai quali si applica già la legge 11 novembre 1975, n. 584, recante "*Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico*" (vedi nota 5).
- (4) **Regime sanzionatorio.** Si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 al procedimento sanzionatorio per la violazione qui rubricata. Quindi, non solo la somma per la quale è ammesso il pagamento in misura ridotta segue le regole della legge 689/81, ma anche la contestazione e notificazione, i rimedi ammessi, per cui non è consentito il ricorso direttamente avverso al verbale di contestazione, ma solo la presentazione degli scritti difensivi. Va precisato che per quanto riguarda l'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'articolo 1, commi 190 e 191 della legge 20 dicembre 2004, n. 311 ha disposto che i proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato ... *omissis* ... e che resta ferma l'auto-noma, integrale disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 189, accertate dagli organi di polizia locale, come tali ad esse direttamente attribuiti; in base a tale disposizione alcune regioni hanno legiferato trasferendo proventi e competenze ai comuni. Quindi, l'autorità competente a ricevere il rapporto e gli scritti difensivi è il prefetto, se la violazione è stata accertata da organi di polizia dipendenti dello Stato, ovvero la regione, o il comune, ecc. se le leggi regionali hanno individuato altre competenze (es. L.R. Toscana 4 febbraio 2005, n. 25, che però al momento non ha preso atto dei nuovi divieti). I proventi sono di competenza dello Stato (pagamento da effettuare con modello F23, utilizzando il codice tributo 741T) sempre se l'accertamento è stato eseguito da organi di polizia che dipendono dallo Stato, altrimenti spettano alla regione, ovvero ai comuni o altro ente individuato dalla legge regionale. Riassumendo:

- **Pagamento in misura ridotta:** entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale. Utilizzare modello F23. Codice tributo 741T se i proventi spettano allo Stato, ovvero se spettano alla regione o altro ente, occorre seguire le indicazioni locali.
 - **Termini per la notificazione:** 90 giorni, ovvero 360 giorni dall'accertamento della violazione per il destinatario del verbale che risiede all'estero.
 - **Obbligo del rapporto e autorità competente a riceverlo:** se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, deve essere inviato il rapporto (si ritiene sufficiente inviare il verbale e una nota di accompagnamento) con la prova dell'avvenuta contestazione o notificazione, alla prefettura competente in ragione del luogo dove la violazione è stata commessa, se la violazione è stata accertata da organi di polizia dello Stato, ovvero alla regione, salvo che questa abbia demandato la competenza ad altri enti, come il comune.
 - **Scritti difensivi:** entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi alle autorità di cui al punto precedente e possono chiedere di essere sentiti dalla stessa autorità; queste, esaminati gli eventuali scritti difensivi e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, ove ritenga sussistente la violazione, adottano l'ordinanza ingiunzione di pagamento determinando la misura della sanzione nei limiti edittali e le spese, ingiungendone il pagamento.
 - **Pagamento della somma ingiunta:** entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza; entro 60 giorni se l'interessato risiede all'estero. Il pagamento deve avvenire con le stesse modalità previste per il pagamento del verbale.
 - **Ricorso all'ordinanza:** l'ordinanza è ricorribile, entro 30 giorni dalla notificazione, davanti al giudice di pace competente in ragione del luogo dove la violazione è stata commessa, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
- (5) **Casi analoghi.** È vietato direttamente dall'articolo 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, a prescindere dalla presenza di minori o di donne in stato di gravidanza (che semmai determinano il raddoppio della sanzione), fumare negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone. I trasgressori alle disposizioni sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250 (non soggetta all'aumento del 10% previsto per l'articolo 51 della legge 3/2003 dall'art. 1, comma 189 della legge 20 dicembre 2004, n. 311); la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

ART. 188 CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI AL SERVIZIO DI PERSONE INVALIDE**► Articolo 188, commi 1 e 4****1. Abusiva utilizzazione delle strutture al servizio di persone invalide**

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|------------------------|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| € 168,00 | € 117,60 | 2 | non previste (15)(16) |
| Da € 168,00 a € 672,00 | | Metà del massimo: € 336,00 | Doppio del minimo: € 336,00 |

In qualità di conducente del veicolo sopraindicato, pur essendo al servizio di una persona invalida, ... > *vedi Casi*.

Casi

- 1.1** usufruiva nella suddetta strada dell'apposita struttura realizzata per consentire ed agevolare la mobilità dei soggetti con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, senza l'autorizzazione permanente prescritta in quanto rinnovata in un tempo successivo
- 1.2** usufruiva nella suddetta strada dell'apposita struttura realizzata per consentire ed agevolare la mobilità dei soggetti con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, con l'autorizzazione permanente, ma con esposto un contrassegno di parcheggio per disabili scaduto
- 1.3** faceva un uso improprio dell'autorizzazione in quanto esponeva il contrassegno in maniera diversa da quanto prescritto (es. sul vetro posteriore laterale)
- 1.4** faceva un uso improprio dell'autorizzazione, esponendo il contrassegno solo in fotocopia, ma avendo con sé l'originale sul veicolo
- 1.5** avendo con sé il contrassegno sul veicolo, accedeva in area pedonale a velocità non moderata, come prescritto sull'autorizzazione; per questo veniva sanzionato con separato verbale

Note

- (1) Contenuti.** La violazione propone scenari concreti di difficile ricostruzione. Infatti, acclarato che l'utilizzo di uno stallo di sosta da parte di veicolo privo di autorizzazione è punito ai sensi dell'articolo 158, risulta difficile ipotizzare altre fattispecie speciali concrete. Intanto deve trattarsi di veicoli comunque al servizio di persone invalide. Si potrebbe pensare all'utilizzo di un contrassegno scaduto, non esposto ma sul veicolo, ovvero, come sostenuto anche dal Ministero delle

infrastrutture e trasporti, all'utilizzo di uno stallo personalizzato da parte di soggetto in possesso del contrassegno di parcheggio disabili generico (più correttamente inquadrabile nella violazione n. 2) ovvero, in relazione alla fase circolazione, all'utilizzo di corridoi di transito o carreggiate riservate, ove esistenti.

- (2) **Usò improprio.** Ancor più difficile pensare a fattispecie che integrino un uso improprio e distinguerle da quelle relative alla inosservanza di prescrizioni di cui alla violazione successiva. L'unica casistica plausibile riguarda l'uso di un contrassegno nei modi diversi da quelli indicati nell'autorizzazione.
- (3) **Titolare contrassegno a bordo.** La violazione è commessa anche laddove a bordo del veicolo non sia presente il titolare del contrassegno di parcheggio per disabili al cui servizio è il veicolo sanzionato. È opinione degli Autori che l'utilizzo legittimo di strutture al servizio di persone invalide presupponga la presenza della persona invalida.
- (4) **Esposizione contrassegno in fotocopia o falso.** In caso di esposizione di contrassegno invalidi in fotocopia si procede come se il contrassegno fosse assente, salvo comunque si accerti che il veicolo è al servizio del disabile e che l'originale è comunque sul veicolo. Ove venga esposto un contrassegno riprodotto l'originale con fotocopia a colori in grado di ingannare il controllo degli organi di polizia stradale, si procede anche al sequestro del documento *ex* articolo 354 c.p.p. e alla comunicazione di notizia di reato per la falsificazione, ovvero anche per uso di atto falso (articolo 489 c.p.). La Corte di Cassazione penale, sez. V, 7/7/2014, n. 29582 (*vedi anche Corte di Cassazione penale, sez. V, 16/1/2014, n. 1702*) ha ritenuto sussistente la punibilità della condotta di chi riproduce il contrassegno invalidi con sistemi tali da rendere la copia del tutto simile all'originale, anche quando l'autore della copia è lo stesso titolare dell'autorizzazione.
- (5) **Falso grossolano.** È esclusa la rilevanza penale della copia facilmente identificabile come tale, in quanto la condotta non è lesiva dell'interesse tutelato dalla norma. In tal senso, peraltro, la Corte di Cassazione penale, sez. II, 1/7/2014, n. 28204 ha precisato che l'affermazione contenuta nella notizia di reato che il contrassegno era chiaramente falso induce il giudice a ritenere che si tratti di un falso grossolano, in quanto riconoscibile *ictu oculi* e quindi non è illogica la sentenza che assolve l'imputato per la mancanza di lesività della condotta.
- (6) **Utilizzo di contrassegno altrui.** La giurisprudenza ha escluso che nell'ipotesi di utilizzo di un contrassegno altrui sia ipotizzabile il reato di truffa, abuso indotto o sostituzione di persona (*Cass. civ., 14/3/2012, n. 9859*). Più precisamente, la Corte di Cassazione penale, sez. II, 22/11/2011, n. 42988 ha precisato che la condotta di uso indebito ed abusivo da parte di terzi dell'autorizzazione alla circolazione rilasciata a persona invalida non può determinare a carico del soggetto che indebitamente e anche illegalmente si avvale dell'autorizzazione medesima per fruire dei vantaggi connessi per evidente carenza degli elementi di fattispecie, né il reato di sostituzione di persona né il reato di truffa (*cf.*, *Cass., sez. II, 8/6/2010, n. 35004; Cass., sez. II, 24/3/2011, n. 24454*). Il reato non può essere integrato dalla semplice esibizione, sul parabrezza di un'autovettura, del contrassegno invalidi, perché essa non implica una "dichiarazione" di attestazione della presenza del titolare del permesso a bordo dell'autovettura medesima, come presupposto dell'autoattribuzione della qualità di "accompagnatore" da parte del conducente.
- (7) **Obblighi degli enti proprietari delle strade.** Gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e a mantenere apposite strutture per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide. La norma mira a consentire e ad agevolare la mobilità delle persone cieche o aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Per la verità, se si escludono gli stalli di sosta per invalidi e le rampe di accesso, corridoi di transito e carreggiate riservate, non è agevole immaginare altre “strutture per la sosta e la circolazione di persone invalide” il cui utilizzo, senza autorizzazione, possa ricadere nell’ambito di applicazione del codice della strada.

- (8) **Segnalazione strutture.** Le strutture per la circolazione dei citati veicoli devono essere segnalate con il “simbolo di accessibilità” di cui alla figura V.5 che localizza percorsi o attrezzature (scivoli, rampe, corridoi di transito e carreggiate riservate) costruiti nel rispetto della vigente normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche.
- (9) **Spazi di sosta.** Gli spazi di sosta possono essere riservati ai veicoli al servizio degli invalidi con apposita ordinanza ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera d), del codice. Questi spazi devono essere segnalati con il pannello composito “sosta consentita a particolari categorie” di cui alla figura II.79/a recante anche il simbolo degli invalidi, delimitati con segnaletica orizzontale di colore giallo e con all’interno il simbolo degli invalidi disegnato in blu sulla pavimentazione.
- (10) **Contrassegno di parcheggio per disabili.** Sui veicoli utilizzati dagli invalidi e che usufruiscono delle apposite strutture deve essere esposto sulla parte anteriore un contrassegno di parcheggio per disabili. Dal 15 settembre 2012 sono in vigore le modifiche introdotte dal d.P.R. 30 luglio 2012, n. 151 con cui, fra le altre cose, è stato approvato il nuovo modello di contrassegno con dimensioni e colori diversi dal precedente. Il **contrassegno continua ad essere strettamente personale**, non vincolato ad uno specifico veicolo, valevole su tutto il territorio nazionale ed ha validità quinquennale. Deve essere esposto chiaramente e visibilmente nella parte anteriore del veicolo. Il contrassegno, a norma dell’art. 74 del d.lgs. 196/2003, come modificato dall’articolo 58 della legge n. 120/2010, può anche riportare il simbolo o la dicitura da cui possa dedursi il tipo di autorizzazione, ma non deve consentire l’individuazione del relativo titolare, i cui dati devono quindi essere scritti in modo da non essere immediatamente visibili, se non in caso di necessità di accertamento.
- (11) **Mancata esposizione contrassegno.** La mancata esposizione, secondo i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione (*Cass. civ., sez. II, 30/3/2009, n. 7729*), determina la sostanziale mancanza del contrassegno e giustifica l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 158. Adesso, essendo tale prescrizione imposta dal nuovo d.P.R. n. 151/2010, l’approdo della giurisprudenza appare ancora più plausibile.
- (12) **Circolazione e sosta.** Per la circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili, vedi art. 11 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 che consente ai titolari la sosta e la circolazione in deroga rispetto a taluni divieti o limitazioni; per tali aspetti si rinvia agli articoli 6 e 7.
- (13) **Con il d.P.R. 151/2012**, è stato chiarito che il comune può stabilire un numero di posti destinati alla sosta gratuita all’interno delle aree in concessione anche superiore a quanto disposto dall’articolo 11 del d.P.R. n. 503/1996. È stato inoltre precisato che i comuni hanno facoltà, con propria ordinanza di traffico, di sottoporre (o meno) a pagamento la sosta dei veicoli al servizio di persone invalide in sosta su aree tariffate.
- (14) La **sostituzione dei vecchi contrassegni** prevista dal d.P.R. n. 151/2012 deve avvenire entro il 15 settembre 2015. Fino a tale termine conservano efficacia i vecchi contrassegni. Entro tale termine si deve provvedere al rifacimento della segnaletica adeguandola alle nuove disposizioni. Gli Autori ritengono che la disposizione transitoria possa essere letta in termini favorevoli e che, in assenza di un’espressa revoca, l’autorizzazione e il contrassegno invalidi (ovviamente, non scaduti) continuino

a svolgere la propria funzione di comunicare che il veicolo sul quale è esposto il contrassegno è al servizio di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita e che, quindi, lo stesso gode delle particolari tutele previste dalla legge. Analoga considerazione si ritiene debba essere fatta per la segnaletica che, pur non più regolamentare, continua ad essere efficace per comunicare le prescrizioni dell'ordinanza in base alla quale è stata apposta. In tal senso pare aver concluso anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con parere 22 luglio 2015, n. prot. 3630.

- (15) **Divieto di applicare la sanzione accessoria della rimozione.** Si ricorda che è vietato applicare la sanzione accessoria della rimozione di veicoli che espongono il contrassegno di parcheggio per disabili.
- (16) **Spostamento.** È ormai prassi ricorrente in tutte le città quella di effettuare una sorta di "spostamento", consistente nella collocazione del veicolo in zona limitrofa, laddove la sosta costituisca grave intralcio.

► Articolo 188, commi 1 e 5

2. Inosservanza condizioni e limiti nell'utilizzo strutture al servizio di persone invalide

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| € 87,00 | € 60,90 | 0 | non previste (15) (16) |
| Da € 87,00 a € 344,00 | | Metà del massimo: € 172,00 | Doppio del minimo: € 174,00 |

In qualità di conducente del veicolo sopraindicato, pur essendo al servizio di una persona invalida, usufruiva nella suddetta strada ... > *vedi Casi*.

Casi

- 2.1** della struttura destinata alla sosta delle persone invalide ivi ubicata violando le condizioni stabilite perché utilizzava uno stallo di sosta personalizzato riservato ad altro soggetto contraddistinto dal numero di autorizzazione per disabili riportato sul segnale verticale (*indicare il numero di autorizzazione*) **(20)**
- 2.2** della struttura per invalidi destinata alla sosta delle persone invalide ivi ubicata violando le condizioni stabilite nell'autorizzazione perché utilizzava uno stallo di sosta senza osservare il divieto (o la prescrizione) stabilita nel titolo (*precisare il divieto. Per es. il divieto di sostare sulla parte destinata alla salita e alla discesa dei passeggeri o a ridosso della rampa*)

Note

(17) Vedi note 1-16.

(18) **Facoltà di sosta in deroga.** I veicoli al servizio di persone invalide possono sostare in deroga ove sia disposto un divieto con provvedimento dell'ente proprietario della strada. Non possono invece sostare ove risulti violato un divieto imposto per legge (doppia fila, sosta senza lasciare spazio ai veicoli, su attraversamenti pedonali, in stalli di sosta riservati ai veicoli di polizia, su isole di traffico realizzate con segnaletica stradale) o comunque in tutti i casi in cui la sosta costituisca grave intralcio.

(19) **Facoltà di circolazione.** I veicoli al servizio di persone invalide possono circolare anche in aree interdette alla circolazione a condizione che almeno una categoria di veicoli sia autorizzata ad accedervi (articolo 11, d.P.R. n. 503/1996) ed anche ove sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica. La circolazione non è consentita in aree interdette completamente alla circolazione veicolare ed ove è consentito il solo transito di pedoni.

(20) La Cassazione, sez. V penale, con la sentenza n. 17794 del 7 aprile 2017, ha condannato per violenza privata un conducente che aveva lasciato l'auto in sosta su un posteggio riservato in via esclusiva a un disabile.

ART. 193 OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

NOTE INTRODUTTIVE

1. **Contenuto.** L'articolo 193 tratta dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile. Il comma 1 precisa che tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli, ciclomotori, macchine agricole e rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle disposizioni di legge sulla responsabilità civile. Per quanto riguarda i rimorchi è valida anche l'assicurazione "autotreno" che copre, in condizioni dinamiche, il rimorchio, che però necessita di specifica copertura assicurativa per il c.d. rischio statico, ove si trovi in sosta staccato dalla motrice.
2. **Obbligo di assicurazione.** L'obbligo di copertura assicurativa riguarda tutti i veicoli immatricolati in Italia e all'estero (seppure con tecniche di accertamento diverse) ove circolino in Italia su strada pubblica o privata soggetta ad uso pubblico.
3. **Veicoli immatricolati in Italia.** Per i veicoli immatricolati in Italia, a San Marino e nello Stato della Città del Vaticano l'assicurazione è comprovata dal possesso del certificato e del contrassegno assicurativo. L'articolo 130 del d.lgs. n. 209/2005 consente anche ad imprese con sede legale in Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo di esercitare in Italia concludendo legittimamente contratti di assicurazione sia in regime di stabilimento, provvedendo ad aprire una sede nel territorio italiano, sia in regime di libera prestazione di servizi, senza obbligo di apertura di sedi in Italia, ma con la necessità di indicare nel certificato assicurativo la sede di un proprio rappresentante in Italia.
4. **Veicoli immatricolati all'estero.** Per i veicoli immatricolati all'estero in circolazione in Italia vigono regole di accertamento della copertura assicurativa diverse e semplificate. L'articolo 5 del d.m. 1° aprile 2008, n. 86 – emanato in attuazione dell'articolo 122, comma 3, del d.lgs. n. 209/2005 - codice delle Assicurazioni private – in perfetta aderenza alla Convenzione internazionale di Rethymno del 30 maggio 2002 prevede la cosiddetta presunzione di assolvimento dell'obbligo di assicurazione, secondo la quale *"per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano temporaneamente nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l'obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per la durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa di immatricolazione è rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca e Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (e le isole de la Manica, Gibilterra, l'Isola di Man), Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna (Ceuta e Mililla), Svezia, Svizzera, Ungheria (la disposizione dell'art. 5 non vale però per le categorie di veicoli elencate nell'allegato 1 dello stesso decreto)"*. Tuttavia, la normativa nazionale non è stata aggiornata e, quindi, non tiene conto delle successive modifiche operate a livello internazionale. Per la lista completa degli Stati per i quali

opera la copertura automatica si rinvia all'appendice. L'articolo 6 di detto d.lgs. prevede poi che per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo, ossia diverso da quelli sopra indicati, l'obbligo di copertura assicurativa è assolto dal certificato internazionale di assicurazione (carta verde), ovvero, in mancanza, è assolto mediante un contratto di assicurazione denominato "di frontiera" che può avere una durata compresa tra quindici giorni e sei mesi. In caso di incidente stradale che veda coinvolto un veicolo immatricolato all'estero gli organi di vigilanza dovranno astenersi da qualsiasi controllo se si tratta di uno degli Stati aderenti alla Convenzione, ovvero verificare il possesso della carta verde o della polizza di frontiera in caso di appartenenza ad uno Stato terzo. In ogni caso, in queste circostanze il pagamento è garantito ed effettuato dall'ufficio centrale di ogni Stato membro (il c.d. bureau) – in Italia, l'U.C.I. – che provvederà poi a richiedere il pagamento al bureau dello Stato di appartenenza del veicolo interessato che, a sua volta, otterrà il risarcimento dall'assicurazione privata, se il veicolo è assicurato, ovvero procederà, ove possibile, al recupero a carico del danneggiante. Nel caso, quindi, di veicoli immatricolati in uno degli Stati sopra indicati la copertura si considera assolta a prescindere dall'esistenza di un valido contratto assicurativo.

5. Per quanto riguarda i **veicoli con targa AFI** (Forze alleate in Italia) occorre distinguere:
 - i veicoli con targa AFI OFFICIAL, più numero di 4 cifre non hanno necessità di copertura assicurativa e ogni questione attinente a danni provocati a terzi è trattata direttamente dal Ministero della difesa – Direzione Generale del contenzioso;
 - i veicoli con targa AFI OFFICIAL, più numero di 5 cifre (proprietà personale di singoli soggetti) devono essere muniti di copertura assicurativa al pari di ogni altro veicolo con obbligo di esposizione del contrassegno assicurativo.
6. **La legge sull'assicurazione obbligatoria.** Dopo quasi 40 anni di vigenza, la legge n. 990/1969 sull'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti è stata abrogata dal nuovo codice delle assicurazioni private, approvato con d.P.R. 7 settembre 2005, n. 209. Dal 1° gennaio 2006 la materia è regolata dal nuovo testo unico. Dal 1° gennaio 2007 è entrata invece in vigore la disciplina relativa al risarcimento diretto applicabile per gli incidenti avvenuti in data successiva al 1° gennaio 2007, secondo quanto previsto dall'articolo 149 del codice delle assicurazioni private e dall'articolo 15 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254.

Vediamo in sintesi come si articola la nuova normativa. Il Titolo X del codice tratta dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, ribadendo tale obbligo per:

- i veicoli a motore senza guida di rotaie;
- i filoveicoli;
- i rimorchi.

L'individuazione dei destinatari dell'obbligo non appare quindi problematica e rispecchia l'articolo 193 del codice della strada. Anche l'articolo 122 del codice delle assicurazioni si preoccupa di circoscrivere l'ambito di applicazione della disciplina dell'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica alle strade di uso pubblico e alle aree ad esse equiparate. L'assicurazione copre anche i danni alle persone a qualsiasi titolo trasportate sul veicolo mentre il conducente del veicolo responsabile del sinistro non ha diritto ai benefici derivanti dall'assicurazione obbligatoria. La copertura assicurativa è attestata, come già detto, dal certificato assicurativo dal quale deve risultare il periodo di validità per il quale è stato pagato

il premio o la rata di premio prevista dal contratto e obbliga l'impresa nei confronti di terzi danneggiati sino allo scadere di detto periodo, salvo quanto disposto dall'articolo 1901 del codice civile e dall'articolo 170-*bis* del codice delle assicurazioni private e salvo che la circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario del veicolo (o dell'usufruttuario, locatario, ecc.). Per comprovare la copertura assicurativa anche in caso di impossibilità di visionare il certificato assicurativo (es., veicolo in sosta) viene rilasciato il già noto contrassegno assicurativo che riporta la scadenza del periodo assicurativo previsto dal certificato e la targa del veicolo a cui si riferisce. Il contrassegno deve essere esposto sul veicolo entro 5 giorni dal pagamento del premio dell'assicurazione o del rateo del premio, in deroga all'articolo 181 del codice della strada; in tal senso, con regolamento ISVAP del 6 febbraio 2008, con cui si è data attuazione alla delega contenuta nell'articolo 127, comma 4, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, si è precisato che sono provvisoriamente equipollenti al contrassegno assicurativo ed al certificato di assicurazione per i primi cinque giorni successivi al pagamento del premio di assicurazione o della rata di premio, la quietanza di pagamento rilasciata dall'impresa di assicurazione e la dichiarazione dell'assicurazione o ricevuta di bollettino di conto corrente postale prestampato dall'impresa di assicurazione.

7. **Impossibilità di proroga tacita del contratto.** Con una recente modifica del codice delle assicurazioni private con l'inserimento dell'articolo 170-*bis* è stata stabilita l'impossibilità di proroga tacita del contratto, comunque di durata non superiore a un anno. Nonostante la scadenza automatica e il divieto di proroga è stata ribadita l'efficacia dell'estensione della copertura assicurativa per i 15 giorni successivi alla scadenza ai sensi dell'art. 1901 c.c.
8. **Apparato sanzionatorio.** L'articolo 193 collega alla circolazione senza copertura assicurativa sanzioni amministrative e la sanzione accessoria, eventuale, della confisca del veicolo. Il veicolo, nell'immediatezza della violazione, viene sottoposto a sequestro procedendo in conformità all'articolo 213 del codice. Non si procede a confisca del veicolo ove l'interessato effettui il pagamento in misura ridotta della sanzione.
9. **Accertamenti d'ufficio.** Si tenga presente che ove non sia stato possibile eseguire il sequestro nella immediatezza del fatto, è obbligatorio procedere successivamente al sequestro del veicolo, anche laddove al momento della redazione del verbale il veicolo risulti, come spesso accade, già provvisto di copertura assicurativa.
10. **Accertamento su veicoli in sosta.** Per procedere ai sensi dell'articolo 193 è necessario avere la certezza della mancanza di copertura assicurativa, accertamento, oggi, reso molto più agevole dalla presenza delle banche dati popolate dalle compagnie assicurative, ove vengono censiti tutti i veicoli coperti da assicurazione e dalla futura creazione di banche dati ancora più probanti e sicure. In mancanza si deve procedere ai sensi dell'articolo 180 con invito a presentare i documenti attestanti la copertura assicurativa (vedi articoli 181 e 180).
11. **Accertamenti in automatico.** L'articolo 13, comma 5, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha aggiunto i commi 4-*ter*, 4-*quater* e 4-*quinquies* all'art. 193 c.d.s. prevedendo che l'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-*bis* dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-*ter*, risulti che al momento del rilevamento un vei-

...

colo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

Si segnala che per effetto della modifica dell'articolo 201, comma 1-bis, lett. g-bis), operata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) le violazioni dell'articolo 193 potranno essere accertate senza necessità di contestazione immediata a mezzo di appositi dispositivi e apparecchi debitamente approvati, secondo quanto previsto dal comma 1-quater del medesimo articolo 201. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con parere che non si condivide, ha ritenuto che gli apparecchi da tempo commercializzati non possono essere utilizzati nemmeno in presenza degli accertatori, se la violazione non è immediatamente contestata (parere 3 giugno 2016, prot. 3311). Il Ministero dell'interno ha espresso invece parere opposto e quindi concordante con quello degli Autori, con nota 5 ottobre 2016, n. 300/A/6822/16/127/9 indirizzata al MIT. Con nuova circolare prot. n. 300/A/4684/20/127/9 del 3 luglio 2020 il Ministero è tornato sull'argomento, confermando la precedente interpretazione. Nonostante il Dicastero ritenga non necessario l'invito ai sensi dell'articolo 180, comma 8, a presentare i documenti che attestino la regolarità della circolazione, tale procedura non è vietata e consente di evitare possibili contenziosi dai quali potrebbero derivare spese per l'amministrazione. Infatti, tralasciando possibili errori od omissioni nelle banche dati, la circolazione del veicolo che risulta non assicurato o non revisionato potrebbe essere regolare, come nei casi di veicoli che si recano ad effettuare la revisione con una prenotazione richiesta prima della scadenza del termine, ovvero il giorno stesso in cui si recano ad effettuare la revisione dopo la sospensione dalla circolazione, oppure nei casi di contratti o pagamenti dei premi non ancora registrati. Attualmente non sono state rilasciate approvazioni per l'uso di tale tipo di strumento senza la presenza degli agenti. La legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017, ha aggiunto il comma 1-quinquies e la lettera g-ter) al comma 1-bis dell'articolo 201 del codice della strada. La nuova lettera consente l'accertamento, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, della violazione dell'obbligo dell'assicurazione RCA, mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli **risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1**, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature, gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice della strada, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Riprendendo poi l'inciso dell'articolo 193, comma 4-quinquies, il comma 1-quinquies dell'articolo 201 ripete che la documentazione fotografica costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Appare evidente il difficile coordinamento tra le tre disposizioni che consentono l'accertamento della violazione dell'articolo 193 mediante dispositivi elettronici che non necessitano per il loro funzionamento della presenza dell'organo di polizia.

- 12. Validità assicurazione scaduta da più o meno di 15 giorni.** Se l'assicurazione è scaduta da non oltre 15 giorni non si contesta alcuna violazione. Se il conducente dichiara di non avere momentaneamente con sé il certificato di assicurazione si applica l'articolo 180 per la mancanza al seguito dei documenti assicurativi comprovanti la copertura. Si potrà pervenire successivamente all'accertamento della violazione dell'art. 193 tramite l'obbligo di esibire documenti che può essere dato in forza dell'art. 180, comma 8.
- 13. Dematerializzazione contrassegni.** Con decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 agosto 2013, n. 110 sono state dettate norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il processo di dematerializzazione è stato reso effettivo dal 18 ottobre 2015. Da tale data non è più necessario esporre il contrassegno e la prova della copertura è data dal certificato di assicurazione, ovvero dalla verifica presso la banca dati dei veicoli assicurati, accessibile dal Portale dell'Automobilista, ovvero dal sistema informativo dell'ANIA. L'IVASS, con circolare 1° giugno 2016, prot. 111471 ha chiarito che "... con provvedimento n. 41 del 22 dicembre 2015, ha valutato opportuno procedere alla digitalizzazione del certificato assicurativo in considerazione della circostanza che la documentazione assicurativa che consegna l'impresa all'atto della stipula del contratto non prevede più particolari regole di stampa, peraltro precedentemente previste solo per il contrassegno ora non più soggetto a consegna. La trasmissione del certificato di assicurazione può avvenire anche tramite posta elettronica e l'assicurato deve procedere in proprio alla stampa del certificato che deve essere conservato nel veicolo. La documentazione così detenuta possiede i requisiti di legittimità, per gli effetti di cui all'art. 180, comma 1, lettera d), del c.d.s, in quanto comunque emanata e trasmessa dall'impresa di assicurazione". Il Ministero dell'interno con circolare del 1° settembre 2016, n. 300/A/5931/16/106/15 ha ribadito che può essere legittimamente esibito il certificato assicurativo in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso senza che sia applicabile la sanzione, né l'obbligo di presentazione dei documenti originali, ai sensi dell'articolo 180 del codice della strada. Inoltre, ha ribadito che nel controllo della copertura assicurativa prevale l'accertamento sui documenti cartacei, in caso di discordanza con quello effettuato tramite le banche dati.
- 14. Assicurazione falsa.** Il pacchetto sicurezza 2009 (l. 94/2009) ha aggiunto all'articolo in osservazione il comma 4-*bis* secondo cui, letteralmente, salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. In questi casi, in deroga alla regola generale, non è possibile rientrare in possesso del veicolo, né accedere al pagamento in misura ridotta o alle ulteriori forme agevolate previste dallo stesso articolo 193. L'altro presupposto è rappresentato dalla necessità che il veicolo appartenga allo stesso conducente. Pertanto, l'apparato sanzionatorio della mancata copertura assicurativa si muove su di un doppio binario: da un lato chi circola normalmente (cioè senza falsificazioni o contraffazioni), ma senza una valida copertura assicurativa può evitare la confisca nel caso in cui effettui

il pagamento in misura ridotta, mentre identica possibilità non è offerta a chi, trovandosi nella medesima situazione (circolazione sprovvista di copertura assicurativa), ha reso più difficile il controllo, utilizzando documenti assicurativi falsi o contraffatti. In questa seconda ipotesi la confisca amministrativa è obbligatoria, salvo che non venga disposta contestualmente la confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale (e, nell'immediatezza, il sequestro preventivo *ex* articolo 321 c.p.) o che il veicolo non sia intestato al conducente. Ovvio che in caso di accertamento della violazione in fase statica sarà difficile accertare l'identità del conducente che ha lasciato in sosta il veicolo, per cui in tali situazioni il comma 4-*bis* difficilmente potrà trovare applicazione. L'accertamento della violazione prevede poi la sanzione accessoria della sospensione della patente per un anno nei confronti di colui che ha falsificato o contraffatto i documenti assicurativi, ricordando che non necessariamente si tratterà dello stesso conducente/proprietario del veicolo, ma, anzi, nella maggior parte dei casi, di uno specialista in falsificazione e contraffazione dei documenti. Si rammenta che per effetto del d.lgs. 7/2016, la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) non rappresenta più un reato, ma un illecito civile.

- 15. Istituti premiali.** Il comma 2 prevede la possibilità di riduzione della sanzione alla metà del minimo (ed è possibile attivare l'ulteriore istituto dello sconto del 30%) qualora l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia resa operante nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 1901 c.c. che, di fatto, estende automaticamente la copertura assicurativa fino ai quindici giorni successivi alla scadenza del contratto. Quindi la sanzione viene ridotta della metà se l'interessato provvede alla copertura assicurativa entro i 30 giorni successivi alla scadenza del contratto. Il comma 3 contiene una ulteriore possibilità di riduzione della sanzione della metà (anche in questo caso è possibile pagare in misura scontata del 30%). Ciò accade quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione provvede, previa autorizzazione dell'organo accertatore, alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In queste condizioni, ottenuta l'autorizzazione del comando di polizia stradale che ha proceduto all'accertamento ed al sequestro, l'interessato riottiene la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e radiazione del veicolo, previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale prevista dalla norma.

Una volta effettuata la demolizione a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione decurtata della somma prevista a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

La procedura si articola così:

- accertamento della violazione e notificazione della violazione. Se si tratta di accertamento in fase dinamica la contestazione della violazione deve essere immediata. Se, nei casi in cui è consentita, la violazione è stata accertata in sosta, il verbale deve essere notificato successivamente;
- sequestro del veicolo;
- l'interessato (deve trattarsi del proprietario od altro soggetto obbligato in solido in relazione ad un diritto vantato sul veicolo) chiede, anzi esprime la volontà, dice la norma, di poter demolire il veicolo e di radiare il veicolo. Il comando fa redigere all'interessato apposita richiesta scritta. Quindi concede autorizzazione solo se l'interessato versa apposita cauzione pari al minimo edittale. In tal caso si darà conto dell'esito positivo o negativo dell'istanza stessa (cioè se versa

o meno la cauzione). In caso positivo la cauzione viene depositata presso la tesoreria del comune. Se la cauzione non viene versata la procedura si interrompe;

- contestualmente al versamento della cauzione, viene riattribuita all'interessato la disponibilità del veicolo e dei relativi documenti, ma solo per le operazioni connesse alla demolizione e radiazione. È chiaro che il veicolo, essendo sprovvisto di copertura assicurativa, non può circolare, potendo solamente essere prelevato e trasportato da un carroattrezzi per la demolizione;
- allorché l'interessato completi entro i suddetti 30 giorni la demolizione del veicolo nei modi di legge e la documenti, si procede alla restituzione della cauzione detratta dell'importo della sanzione amministrativa ridotta a metà del minimo. Se la cauzione era stata versata entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione, sarà restituito anche il 30% del quarto riscosso.

Per la restituzione del veicolo è previsto che quando l'interessato corrisponde il premio di assicurazione per sei mesi, effettua il pagamento in misura ridotta (anche nelle forme ridotte) e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia stradale provvede alla restituzione del veicolo stesso, dandone comunicazione al prefetto.

Il Ministero dell'interno, con circolare prot. 300/A/3196/16/101/20/21/1, del 5 maggio 2016, dando atto che il pagamento della sanzione nei termini, ma non del premio assicurativo per almeno 6 mesi, pone il problema del veicolo sequestrato che non può essere avviato alla confisca, ha ritenuto che l'autorità amministrativa deve emettere un'ordinanza-ingiunzione al fine di fissare il termine massimo entro cui deve essere corrisposto il premio di assicurazione, scaduto il quale si potrà procedere alla confisca del veicolo sequestrato. Analoghe conclusioni, secondo il Ministero, valgono anche per l'ipotesi in cui intervenga il pagamento in forma scontata del 30 per cento entro cinque giorni. In tal caso, la mancata riattivazione di un'assicurazione valida entro il termine disposto con ordinanza-ingiunzione, dando luogo alla confisca, concretizza la condizione prevista dalla circolare n. 300/A/7065/13/101/20/21/1 del 16 settembre 2013 e, pertanto, fa venir meno l'effetto estintivo dell'obbligazione pecuniaria del pagamento effettuato ai sensi dell'art. 202, comma 1, secondo periodo. Conseguentemente, stante l'incompatibilità tra la confisca ed il pagamento in forma scontata del 30 per cento, la somma versata deve essere trattenuta a titolo di acconto ed il restante ammontare dovrà essere recuperato secondo le ordinarie procedure di riscossione coattiva.

Quindi, nell'ipotesi in cui sia avvenuto il pagamento in misura ridotta ma non si sia proceduto alla riattivazione di una valida assicurazione, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore, trascorsi sessanta giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, deve inviare il verbale al prefetto. Quest'ultimo, sulla base degli atti ricevuti, emette ordinanza ai sensi dell'art. 21 legge 689/81 nella quale fissa il termine entro il quale l'interessato dovrà procedere alla riattivazione della copertura assicurativa, con l'indicazione che la stessa, nel medesimo termine, dovrà essere portata in visione all'ufficio di polizia. In merito, si rammenta che, nel caso in cui il veicolo sia stato affidato al custode acquirente, la mancata assunzione della custodia entro dieci giorni da parte del proprietario o altro obbligato in solido, determina, in ogni caso, il trasferimento della proprietà al custode. L'ordinanza-ingiunzione, al fine di snellire la procedura amministrativa, potrà contenere anche il provvedimento di confisca che dovrà essere direttamente eseguito dall'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore nel caso in cui, entro il termine indicato, non sia stato esibito un contratto di assicurazione valido per almeno 6 mesi.

16. **Pagamento in misura ridotta.** Ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 4-*bis* il pagamento in misura ridotta ed anche quello scontato ridotto del 30% è ammesso. Ove non consentito il verbale deve essere inviato alla prefettura entro 10 giorni dall'avvenuta contestazione o notificazione, affinché venga emessa l'ordinanza-ingiunzione.
17. **Sanzione accessoria della confisca.** Ove nei termini previsti (60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale) non sia avvenuto pagamento in misura ridotta (o scontata, se consentito) o proposto ricorso, l'ufficio trasmette gli atti al prefetto. Il verbale costituisce titolo esecutivo ed il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213 codice della strada. Vedi anche nota 15, quanto alle nuove disposizioni contenute nella circolare del Ministero dell'interno, prot. 300/A/3196/16/101/20/21/1, del 5 maggio 2016.
18. **Rateizzazione e dissequestro.** È ammessa la rateizzazione della sanzione ai sensi dell'articolo 202-*bis*, ove sia ammesso il pagamento in misura ridotta, ricordando che sarà in ogni caso rateizzato il minimo edittale e che il veicolo rimarrà sottoposto al vincolo del sequestro sino al pagamento dell'ultima rata. Dopodiché per riottenere la disponibilità del veicolo l'interessato dovrà dimostrare la copertura assicurativa per almeno 6 mesi. Ove non venga effettuato il pagamento della prima rata, o di due rate successive, il veicolo sarà confiscato.
19. **Aggravante dell'omicidio e delle lesioni gravi/gravissime stradali.** Nel caso dei reati di cui agli articoli 589-*bis* e 590-*bis* del codice penale (omicidio e lesioni gravi e gravissime cagionate da conducenti di veicoli a motore) la pena è aumentata se il veicolo a motore è di proprietà dell'autore del fatto ed è sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Vedi in appendice la sezione dedicata all'omicidio stradale.
20. **Decurtazione dei punti e aggravamento delle sanzioni.** Dal 19 dicembre 2018, per effetto della legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono entrate in vigore alcune modifiche dell'articolo 193, per rendere più incisive le sanzioni per chi circola senza assicurazione. In primo luogo è stata prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente per chi guida senza assicurazione. Inoltre, per chi incorre per più di una volta nell'arco del biennio nella violazione dell'articolo 193 scatta il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della patente da uno a due mesi, oltre alla decurtazione di 5 punti; in tal caso, anche qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta oltre all'attivazione della copertura assicurativa per almeno 6 mesi, il veicolo non è immediatamente restituito all'aveute diritto, ma deve rimanere in stato di fermo amministrativo per 45 giorni a decorrere dalla data in cui è avvenuto il pagamento. Se poi il conducente coincide con il proprietario del veicolo, la restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti.
21. **Modifiche alla carta verde.** A partire dal 1° luglio 2020, ogni Ufficio nazionale (Bureau) dei Paesi aderenti al Sistema della carta verde può autorizzare il rilascio dei certificati internazionali di assicurazione (cosiddette "carte verdi") in bianco e nero, rinunciando quindi alla storica necessità che queste siano riprodotte su carta di colore verde. Altra opzione concessa riguarda il retro del certificato: il modello attuale riporta sul retro l'elenco degli Uffici nazionali dei Paesi aderenti al sistema. L'opzione concessa è che il retro venga rimosso inserendo nella casella 8 del frontespizio un rimando al sito del Consiglio dei Bureaux (www.cobx.org) per la consultazione dell'elenco degli uffici nazionali ed i relativi contatti. Il certificato internazionale di assicurazione potrà quindi essere trasmesso ad ogni assicurato per posta elettronica ed il formato

in bianco e nero, eventualmente solo fronte, faciliterà la stampa autonoma da parte dell'assicurato. Il documento dovrà in ogni caso essere presentato in formato cartaceo. I Paesi che non intendono adottare le opzioni di cui sopra continueranno ad emettere i certificati su carta di colore verde. Il Consiglio dei Bureaux raccoglierà in un elenco pubblicato sul proprio sito, i Paesi che intendono utilizzare esclusivamente un formato piuttosto che l'altro, oltre a quelli che intendono consentire alle Imprese la libera scelta. In sostanza, ai fini della verifica dell'esistenza della copertura obbligatoria per la r.c. automobilistica, il certificato internazionale di assicurazione è richiesto per i soli veicoli immatricolati in uno dei seguenti Paesi: Albania (AL), Azerbaigian (AZ), Bosnia e Erzegovina (BIH), Bielorussia (BY), Israele (IL), Iran (IR), Marocco (MA), Moldavia (MD), Nord Macedonia (MK), Montenegro (MNE), Russia (RUS), Tunisia (TN), Turchia (TR) e Ucraina (UA). Il certificato non è richiesto e pertanto la presente comunicazione risulta ininfluenza, per i veicoli immatricolati in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo oltre Svizzera, Serbia e Andorra. L'eventuale verifica che il Paese interessato abbia o meno abbandonato il modello tradizionale potrà essere fatta contattando l'UCI o consultando direttamente il sito del Consiglio dei Bureaux (www.cobx.org) appena la lista sarà disponibile.



► **Articolo 193, commi 2 e 4**

1. Veicolo in circolazione sulla strada senza copertura assicurativa

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| € 866,00 | € 606,20 | 5 | Confisca del veicolo (7) |
| Da € 866,00 a € 3.464,00 | | Metà del massimo: € 1.732,00 | Doppio del minimo: € 1.732,00 |

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato poneva in circolazione il veicolo indicato nella suddetta strada privo della copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. n. 495/92 (7).*

Note

(1) **Vedi Note introduttive.** Nel caso dei reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale (omicidio e lesioni gravi e gravissime cagionate da conducenti di veicoli a motore) la pena è aumentata se il veicolo a motore è di proprietà dell'autore del fatto ed è sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Vedi in appendice la sezione dedicata all'omicidio stradale.

- (2) **Ambito di applicazione.** La presente violazione si applica ai veicoli a motore e ai rimorchi posti in circolazione (o in sosta) senza copertura assicurativa su aree pubbliche destinate alla circolazione o aree a queste equiparate, in assenza di ipotesi di falsificazione, ovvero laddove pur essendo presente un'ipotesi di falsificazione dei documenti assicurativi il veicolo non è condotto dall'intestatario del documento di circolazione. Oggi dopo la completa attuazione dell'articolo 94, comma 4-*bis*, si considera tale anche colui che abbia dichiarato la disponibilità del veicolo per periodi superiori a trenta giorni e figurì sul documento di circolazione insieme all'originario proprietario. Se, al contrario, il veicolo munito dei documenti assicurativi falsi per dissimulare l'assenza della copertura assicurativa è condotto dall'intestatario del documento di circolazione si procede ai sensi dell'articolo 193, comma 4-*bis* (vedi violazione n. 2), ed è sempre prevista la confisca senza possibilità alcuna di restituzione del veicolo, né di pagamento in misura ridotta o di agevolazioni della riduzione della sanzione della metà.
- (3) Per **contenuto** vedi punti 1 e 2 delle Note introduttive.
- (4) Per **assicurazione veicoli immatricolati in Italia e all'estero** vedi punti 3, 4 e 5 delle Note introduttive.
- (5) Per **tecniche di accertamento** vedi punti 9, 10, 11 e 12 delle Note introduttive.
- (6) Per **assicurazione scaduta da oltre o meno di 15 giorni** vedi punto 12 delle Note introduttive.
- (7) Per l'applicazione (eventuale) della **sanzione accessoria della confisca del veicolo** si applicano le disposizioni dell'articolo 213. Vedi sezione "Sanzioni accessorie" e punto 17 delle Note introduttive. Il veicolo è sottoposto a sequestro ed affidato in custodia al proprietario o conducente od altro obbligato in solido, ovvero ad un loro delegato. Il trasporto nel luogo di custodia può avvenire solo tramite carroattrezzi. Si procede al ritiro del documento di circolazione.
- (8) **Restituzione veicolo.** Salvo l'ipotesi di certificato o contrassegno falsificato, alterato o contraffatto, il veicolo sottoposto a sequestro può essere restituito al proprietario se viene effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta (o scontata del 30% o ridotta della metà, anche ulteriormente scontata del 30%) e pagata l'assicurazione per almeno sei mesi. Vedi punto 17 delle Note introduttive.
- (9) **Istituti premiali.** Per l'applicazione di istituti premiali che comportano la riduzione della sanzione vedi punto 15 delle Note introduttive.
- (10) **Pagamento in misura ridotta o scontato.** È ammesso sia il pagamento in misura ridotta sia quello in misura scontata, applicabile, quest'ultimo, anche in presenza di istituti premiali nei casi in cui è ammessa la riduzione della metà. Gli importi edittali sono i seguenti: minimo ridotto della metà = € 433,00; con riduzione del 30% = € 303,10.



► **Articolo 193, commi 2 e 4-bis**

2. Veicolo in circolazione sulla strada senza copertura assicurativa. Documenti assicurativi falsi o contraffatti

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|-------|--|
| P.M.R. non consentito | non consentito | 5 | Confisca del veicolo (13) Sospensione della patente per anni 1 (14) |

Da € 866,00 a € 3.464,00

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato ed intestatario del documento di circolazione lo poneva in circolazione nonostante il mezzo fosse privo della copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi. Si dà atto che eseguiti opportuni controlli i documenti assicurativi esposti e/o esibiti risultavano abilmente falsificati.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. n. 495/92 (7).*

La patente è ritirata per essere inviata in Prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione (14).

Note

- (11) Si veda nel dettaglio punto 14 delle Note introduttive. Nel caso dei reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale (omicidio e lesioni gravi e gravissime cagionate da conducenti di veicoli a motore) la pena è aumentata se il veicolo a motore è di proprietà dell'autore del fatto ed è sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Vedi in appendice la sezione dedicata all'omicidio stradale.
- (12) **Ambito di applicazione.** L'ipotesi ricorre solo allorché il veicolo privo di copertura assicurativa e con documenti falsi o contraffatti è guidato dallo stesso intestatario del documento di circolazione. Se, al contrario, il veicolo è condotto da persona diversa dall'intestatario del documento di circolazione si procede ai sensi dell'articolo 193, comma 2 (vedi violazione n. 1). Anche in questo caso opera la previsione dell'articolo 94, comma 4-bis, per cui intestatario del veicolo si considera anche il soggetto che abbia la disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, registrato sul documento di circolazione.
- (13) **Sanzione accessoria della confisca obbligatoria.** In questa ipotesi è sempre disposta la confisca e non si procede mai alla restituzione del veicolo. Per l'esecuzione si applicano le disposizioni dell'articolo 213. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". Il veicolo è sottoposto a sequestro ed affidato in custodia al proprietario o conducente od altro obbligato in solido. Il trasporto nel luogo di custodia può avvenire solo tramite carroattrezzi. Si procede al ritiro del documento di circolazione.

- (14) Sanzione accessoria della sospensione della patente.** La sanzione accessoria della sospensione della patente è sempre disposta nei confronti di chi, ancorché persona diversa dal conducente, abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi. Per l'esecuzione si seguono le disposizioni dell'articolo 218. Vedi sezione "Sanzioni accessorie". Si procede all'apprendimento materiale del documento di guida. Si ritiene che vi sia una presunzione di responsabilità, quantomeno a titolo di concorso, del conducente/proprietario del veicolo munito dei documenti assicurativi falsi.
- (15) Pagamento in misura ridotta o scontata.** Non è ammesso pagamento in misura ridotta o scontato, né sono applicabili gli istituti premiali del comma 3.
- (16) Natura dei documenti assicurativi.** Ormai, nonostante qualche isolata pronuncia che ha fatto leva sulla rilevanza pubblicistica dell'assicurazione, la giurisprudenza maggioritaria, si può dire consolidata, riconduce qualsiasi documento assicurativo a una **scrittura privata**. Va osservato, pertanto, che il contrassegno dell'assicurazione RCA (prima della dematerializzazione) e i documenti ad esso collegati sono atti di natura privata (*Cass., sez. V, 14/6/1995, L.; Cass., sez. un., 24/4/2002*), e pertanto la contraffazione degli stessi configurava, prima della sua abrogazione ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, in vigore dal 6 febbraio 2016, il reato di cui all'art. 485 c.p. (vedi anche *Cass. pen., sez. V, 16/12/2003, n. 2576*). Si ha uso, ai fini della sussistenza dell'illecito di cui all'articolo 485 c.p., quando il soggetto pone il documento fuori della propria sfera individuale per conseguire un effetto giuridicamente rilevante, quell'effetto in pratica che avrebbe avuto il documento originale ... (*ex multis, Cass. pen., sez. V, 7/12/1983, n. 10520*) e da questo ci si ricollega all'insussistenza della ricettazione nel ricevere da altri il documento appositamente falsificato, dato che il reato di cui all'articolo 485, prima del 6 febbraio 2016, si realizzava non con la produzione del falso, ma con l'utilizzo e dal 6 febbraio 2016 non ha più alcuna rilevanza penale, ma può determinare solo l'applicazione di sanzioni civili (vedi note 18 e seguenti). Da segnalare la contestuale abrogazione del secondo comma dell'articolo 489 c.p. (uso di atto falso riferito alle scritture private).
- (17) Sequestro dei documenti.** Prima del 6 febbraio 2016 il sequestro dei documenti assicurativi falsificati era riconducibile all'esigenza probatoria per garantire l'inalterabilità degli stessi in ragione di eventuali esigenze di verifica durante il procedimento penale. Con l'abrogazione del reato è venuta meno tale esigenza in ambito penale, ma, a parere degli Autori, è consigliabile procedere ai sensi degli articoli 13 e 20 della legge 689/81.
- (18) Sanzione pecuniaria per l'illecito civile.** Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, è soggetto alla sanzione pecuniaria civile da euro 200 a euro 12.000 chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata. Alla stessa sanzione soggiace chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno. Il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto a favore della Cassa delle ammende. La sanzione civile è irrogata dal giudice adito per il risarcimento del danno e, quindi, non si vedono particolari competenze dell'organo di polizia stradale che, pertanto, si limiterà a portare a termine il procedimento sanzionatorio dell'articolo 193, redigendo un apposito rapporto di servizio che potrà essere utile nel procedimento civile.



► **Articolo 193, commi 2 e 2-bis**

3. Veicolo in circolazione sulla strada senza copertura assicurativa. Seconda violazione nel biennio

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|----------------------------|----------------|------------------------------|--|
| € 1.732,00 | non consentito | 5 | Confisca del veicolo (20) Sospensione della patente da 1 a 2 mesi |
| Da € 1.732,00 a € 6.928,00 | | Metà del massimo: € 3.464,00 | Doppio del minimo: € 3.464,00 |

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato poneva in circolazione il veicolo indicato nella suddetta strada privo della copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi, avendo commesso la medesima violazione nell'arco del biennio precedente.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. n. 495/92.*

La patente è ritirata per essere inviata in Prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione.

Note

(19) Seconda violazione nel biennio. Dal 19 dicembre 2018, per effetto della legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono entrate in vigore alcune modifiche dell'articolo 193, per rendere più incisive le sanzioni per chi circola senza assicurazione. In primo luogo è stata prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente per chi guida senza assicurazione. Inoltre, per chi incorre per più di una volta nell'arco del biennio nella violazione dell'articolo 193 scatta il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria e la sospensione della patente da uno a due mesi, oltre alla decurtazione di 5 punti. Perché si possa applicare la presente ipotesi è necessario che la precedente violazione sia definitiva, vale a dire che sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, ovvero che siano decorsi i termini per il pagamento in misura ridotta e per la presentazione del ricorso, oppure che, presentato il ricorso, questo sia stato rigettato con provvedimento inoppugnabile. Già in passato il Ministero dell'interno ha ritenuto che "ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria dalla sospensione della patente di guida nelle ipotesi di recidiva, appare necessario che il procedimento relativo alla prima infrazione sia definitivamente concluso non potendo, gli organi accertatori, procedere al ritiro della patente nel caso di contestazione al medesimo trasgressore dello stesso illecito nell'arco del medesimo turno di servizio o qualora le

due infrazioni siano commesse in rapida successione temporale". Circolare Ministero dell'interno 24 maggio 1999, prot. 300/A/43106/109/55.

- (20) **Circolare Ministero dell'interno 24 dicembre 2018, n. 300/A/9742/18/149/2018/07.** Il Ministero, con la circolare indicata, ha chiarito alcuni aspetti della novità introdotta dalla legge 17 dicembre 2018, n. 132. In particolare ha precisato che:
- **entrata in vigore della nuova disposizione:** secondo il Ministero per potersi avere "recidiva" occorre che entrambe le violazioni siano state commesse dopo l'entrata in vigore della modifica, ossia dal 19 dicembre 2018;
 - **provvedimento definitivo:** la circolare conferma che la "recidiva" di cui tratta la norma richiede che la prima violazione sia già stata definita al momento di commissione della seconda violazione. Per tale seconda violazione non occorre, invece, la formale definizione. In termini pratici, per definizione della sanzione si intende l'avvenuto pagamento in misura ridotta (anche in forma scontata del 30%) ovvero il decorso del termine per la presentazione dei ricorsi, ovvero ancora il rigetto, con provvedimento definitivo, di un eventuale ricorso. La circolare ministeriale conferma altresì che si ha recidiva anche ove il trasgressore si sia avvalso delle riduzioni previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 193 del codice della strada (rottamazione e riattivazione dell'assicurazione);
 - **individuazione soggetto responsabile:** per quanto riguarda l'individuazione del soggetto responsabile della violazione commessa in "recidiva" il Ministero conferma che le due violazioni sono riferite alla sola condotta del conducente (e non quindi dell'obbligato in solido) e possono anche riferirsi a veicoli diversi;
 - **comportamento operativo in caso di contestazione diretta della violazione.** In questa ipotesi si procede ad effettuare una verifica dell'archivio patenti di cui all'articolo 226, comma 11 del codice della strada, nella parte dedicata alla decurtazione dei punti. Ove risultasse una precedente violazione si procede ai sensi del comma 2-*bis*. In caso contrario si contesta la violazione del comma 2 senza "recidiva";
 - **comportamento operativo su veicolo in sosta senza contestazione diretta della violazione.** In caso di accertamento di violazione su veicolo in sosta, atteso che in questa ipotesi non è possibile identificare nell'immediatezza il conducente del veicolo, si procede sempre ai sensi del comma 2. In seguito viene notificato il verbale di contestazione della violazione al proprietario esclusivamente quale obbligato in solido e non come soggetto trasgressore. Il verbale è corredato dell'invito ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2, di fornire i dati del conducente e della patente al momento della commessa violazione. Se i dati richiesti vengono forniti e da questi dovesse risultare un'ipotesi di "recidiva" si procede annullando l'originario verbale del comma 2 e redigendo un nuovo verbale ai sensi del comma 2-*bis*. Nel caso invece non pervenga alcuna comunicazione, si procede ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2.
- (21) **Sanzione accessoria della sospensione della patente in caso di "recidiva".** Per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nell'ipotesi di "recidiva", con contestazione immediata della violazione si procede all'immediato ritiro del documento di guida in conformità alle disposizioni dell'articolo 218 codice della strada. Ove non vi sia stata contestazione immediata della violazione, ma l'autore della violazione sia stato comunque identificato, dovrà essere effettuata la segnalazione alla Prefettura che provvederà ad emanare l'ordinanza di sospensione.

- (22) Sanzioni accessorie sul veicolo.** Per l'applicazione (eventuale) della sanzione accessoria della confisca del veicolo si applicano le disposizioni dell'articolo 213. Vedi sezione "Sanzioni accessorie" e punto 17 delle Note introduttive. Il veicolo è sottoposto a sequestro ed affidato in custodia al proprietario o conducente od altro obbligato in solido, ovvero ad un loro delegato. Il trasporto nel luogo di custodia può avvenire solo tramite carroattrezzi. Si procede al ritiro del documento di circolazione. In questa ipotesi, qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta oltre all'attivazione della copertura assicurativa per almeno 6 mesi, il veicolo non sarà immediatamente restituito all'avente diritto, ma dovrà rimanere in stato di fermo amministrativo per 45 giorni a decorrere dalla data in cui è avvenuto il pagamento. Se poi il conducente coincide con il proprietario del veicolo, la restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti.
- (23) Pagamento spese di trasporto, prelievo e custodia.** L'ultimo periodo del nuovo comma 2-*bis* contiene una disposizione dai contenuti piuttosto oscuri. È previsto che al termine del periodo di fermo di 45 giorni, successivo al pagamento della sanzione di cui al comma 2-*bis* ed alla riattivazione per sei mesi dell'assicurazione, la restituzione del veicolo è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo. La circolare del Ministero del 24 dicembre 2018, sul punto, si limita a precisare che in questi casi la restituzione del veicolo non è subordinata alla verifica del pagamento delle sole spese di custodia. In sostanza il Ministero sembra operare una strana distinzione tra spese di trasporto e prelievo, dovute anche in caso di conducente diverso dal proprietario, e spese di custodia, invece non dovute. Né la disposizione né il chiarimento ministeriale convincono. Per tali motivi si suggerisce di subordinare la restituzione del veicolo al pagamento di tutte le spese (di prelievo, trasporto e custodia) sostenute dall'amministrazione.
- (24) Pagamento scontato e istituti premiali.** È ammesso il pagamento in misura ridotta (della sanzione raddoppiata), ma non quello in misura scontata, del 30% in quanto è prevista la sospensione della patente. È ammessa la riduzione della metà del minimo edittale nei casi previsti dall'articolo 193, comma 3 (vedi Nota introduttiva 15). La riduzione della metà, essendo però previsto il raddoppio della sanzione, ricondurrà i limiti edittali agli importi ordinari (minimo ridotto della metà = € 868,00).

ART. 214 FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO

► Articolo 214, comma 1

1. Rifiuto di trasportare e di assumere la custodia di veicolo sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|----------------|------------------------------|--|
| € 774,00 | non consentito | 0 | Sospensione della patente da 1 a 3 mesi (7) |
| Da € 774,00 a € 3.105,00 | | Metà del massimo: € 1.552,50 | Doppio del minimo: € 1.548,00 |

La persona sopra indicata rifiutava, benché formalmente richiesto ai sensi dell'articolo 214 del d.lgs. n. 285/1992, ... > *vedi Casi*.

Casi

- 1.1** di trasportare a proprie spese il veicolo sottoposto a fermo amministrativo secondo le prescrizioni fornite dall'organo verbalizzante. Si dà atto che si procede alla rimozione del veicolo ed al suo trasporto per l'affidamento in custodia come da separato verbale di fermo amministrativo e nomina di custode
- 1.2** di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo per la durata del provvedimento con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio di cui abbia la disponibilità. Si dà atto che si procede alla rimozione del veicolo ed al suo trasporto per l'affidamento in custodia come da separato verbale di fermo amministrativo e nomina di custode

Annotazione sul verbale. *La patente è ritirata per essere inviata in prefettura entro 5 giorni per l'adozione del provvedimento di sospensione (7). Si procede alla rimozione del veicolo ed al suo trasporto presso il custode-acquirente sito in.....*

Note

- (1) Contenuti e procedura.** L'articolo 214 è stato interamente sostituito dall'articolo 23-bis del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113. Non esistono più distinzioni nell'affidamento in custodia tra tipologie di veicolo. In ogni caso il veicolo, anche nell'ipotesi di cui

all'art. 171, comma 3, ultimo periodo, viene affidato in custodia al proprietario, obbligato in solido o conducente senza più prevedere l'obbligatorio affidamento in custodia di ciclomotori e motocicli al custode-acquirente per obbligatori 30 giorni. Quando ciò non sia possibile per rifiuto, oltre alla verbalizzazione indicata, si procede a far rimuovere il veicolo e a farlo trasportare in depositaria o presso un custode-acquirente di cui all'articolo 214-*bis*. Da notare che la nuova versione dell'articolo 214, diversamente da quanto indicato nell'articolo 213, prevede come illecito la sola condotta di rifiuto e non anche quella di omissione della assunzione della custodia del veicolo. Ciò rende ugualmente rigoroso l'accertamento della volontà di rifiuto e l'assunzione della custodia del veicolo.

In ogni caso, accertato il rifiuto, il veicolo viene rimosso ed è trasportato presso uno dei custodi-acquirenti di cui all'articolo 214-*bis*, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

Si procede, quindi, alla redazione del verbale di contestazione ed alla annotazione di tale circostanza.

Quindi, ultimate le operazioni materiali di affidamento in custodia e di apposizione del sigillo, si procede a dare immediata comunicazione dell'avvenuto trasporto e deposito del veicolo alla prefettura tramite annotazione sul Si.Ve.S. ovvero tramite posta elettronica certificata.

L'articolo 214, comma 1, ultimo periodo, precisa, infatti, che si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5. Ciò significa che decorsi cinque giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale della prefettura competente per territorio della comunicazione di avvenuto deposito del veicolo presso il custode-acquirente, senza che il proprietario ne abbia assunto la custodia, il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto custode-acquirente.

Se non si dispone di custodi-acquirenti il veicolo è affidato in custodia ad uno dei depositi indicati nell'articolo 8 del d.P.R. 571/1982 fino alla fine del periodo di fermo, decorso il quale il veicolo, ove non ritirato dall'aveute diritto, dovrà essere ritenuto come veicolo abbandonato e trattato secondo la procedura di cui al d.P.R. 189/2001.

- (2) **Circolare del Ministero dell'interno n. 300/A5721/14/101/20/21/4 del 1° agosto 2014.** Nell'attesa di chiarimenti ministeriali si ritiene che la circolare citata, per quanto dettata a proposito di altra versione dell'articolo 214, sia applicabile, in quanto compatibile, alla nuova stesura dell'articolo. Con tale circolare è stato aggiuntivamente stabilito che qualora non sia possibile affidare il veicolo al proprietario, al conducente o ad uno dei soggetti obbligati in solido di cui all'articolo 196, è consentito a tali soggetti delegare un terzo soggetto disponibile ad assumere la custodia del veicolo. Non è ipotizzabile ritenere integrata la violazione del rifiuto al delegato. Se il delegato si rifiuta la violazione è applicata al proprietario (od altro) delegante.

È stato altresì precisato che ove il proprietario (conducente od obbligato in solido) non abbia la immediata disponibilità di un luogo di custodia per il ricovero del veicolo, possa riservarsi di comunicarlo entro tre giorni, procedendo ugualmente nell'immediatezza all'affidamento in custodia, con obbligo, nei tre giorni successivi, di comunicare il luogo definitivo di custodia non soggetto a pubblico transito.

Operativamente il personale operante in questa circostanza richiede al conducente o all'obbligato in solido eventualmente presente di comunicare il luogo di definitiva custodia con formale invito ai sensi dell'articolo 180 codice della strada; in caso di inottemperanza, si applica la sanzione dell'articolo 180, comma 8.

- (3) **Obbligo di sigillo.** Al veicolo sottoposto a fermo deve essere apposto un sigillo in conformità alle disposizioni di cui al d.m. 30 marzo 2004. L'eventuale abusiva rimozione del sigillo comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 349 c.p. (o 350 c.p. se il fatto è colposo). Non trovano, invece, applicazione le sanzioni di cui agli articoli 334 e 335 c.p. per la violazione degli obblighi di custodia, non compatibili con il fermo.
- (4) **Rifiuto.** Il rifiuto si realizza solo in presenza di una espressa volontà contraria all'assunzione della custodia e non quando, ovviamente, il rifiuto dipende da fattori oggettivi o dalla inidoneità soggettiva dell'interessato, perché minore, in stato di manifesto stato di ebbrezza o di alterazione da sostanze stupefacenti ovvero attinto da misure di prevenzione detentiva o di sicurezza. La violazione si applica solo laddove il rifiuto si materializzi su strada in fase di accertamento dell'illecito e non laddove il rifiuto si concretizzi in un momento successivo.
- (5) **Sanzione accessoria della sospensione della patente (o CIGC).** L'agente ritira la patente di guida ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione e ne dispone l'invio entro 5 giorni dal ritiro alla prefettura competente in ragione del luogo della violazione. Poiché il veicolo sarà affidato a un custode terzo non si prevede l'annotazione di cui all'articolo 399 del Regolamento per consentire la guida del veicolo sino al luogo di custodia. Per maggiori dettagli vedi sezione "sanzioni accessorie".
- (6) **Violazioni multiple.** Se la violazione relativa al rifiuto di assumere la custodia del veicolo è commessa "a cascata" da più soggetti si applicano distinte sanzioni a carico di tutti coloro che sono obbligati alla custodia e al trasporto del veicolo presenti al momento dell'applicazione del fermo (conducente, proprietario o altro obbligato in solido).

► Articolo 214, comma 8

2. Circolazione con veicolo sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|----------------------------|----------------|------------------------------|---|
| P.M.R. non consentito | non consentito | 0 | Confisca del veicolo (10) Revoca della patente |
| Da € 1.984,00 a € 7.937,00 | | Metà del massimo: € 3.968,50 | Doppio del minimo: € 3.968,00 |

In qualità di soggetto che ha assunto la custodia del veicolo, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto a fermo, circolava abusivamente con il veicolo stesso, ovvero consentiva che altri vi circolasse.

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/92 (10).*

Note

- (7) **Descrizione.** Nel verbale di contestazione aggiungere: *Si dà, infatti, atto che predetto veicolo era stato sottoposto a fermo amministrativo con verbale n. ... del ... ed affidato in custodia a ... con luogo di custodia in ... e che alla data dell'accertamento il periodo di fermo non era ancora terminato.*
- (8) **Contenuti.** La violazione, dopo la sostituzione dell'articolo 214, può essere commessa solo dal custode del veicolo, sia come conducente diretto del veicolo oggetto di sequestro, sia nell'ipotesi che abbia consentito consapevolmente la guida dello stesso ad altro soggetto. Pertanto in questi casi la sanzione non si applica al conducente diverso dal custode, salvo non ipotizzare a suo carico un concorso di violazioni ovvero la commissione di altri illeciti non previsti dal codice della strada ove si accertasse che circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà del custode (furto aggravato od altro).
- (9) **Pagamento in misura ridotta.** Il pagamento in misura ridotta e quello scontato non sono ammessi. Il verbale è trasmesso alla prefettura del luogo della commessa violazione entro dieci giorni per la definizione dell'entità della sanzione da irrogare.
- (10) **Fermo accessorio a sanzioni penali.** La sanzione si applica anche nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo ai sensi dell'art. 224-ter codice della strada in esecuzione della sanzione accessoria del fermo in conseguenza di ipotesi di reato.
- (11) **Sanzioni accessorie.** Per l'applicazione della sanzione accessoria della confisca si seguono le disposizioni dell'articolo 213. Si procede all'apprendimento del veicolo ed al suo affidamento in custodia al conducente, ovvero all'obbligato in solido se presente. In relazione alla sanzione accessoria della revoca, trattandosi di sanzione accessoria a sanzioni amministrative si applica, per l'esecuzione, l'articolo 219 che non prevede il ritiro immediato del documento, contrariamente a ciò che avviene nelle ipotesi della omologa sanzione accessoria a sanzioni penali (articolo 223, comma 1). L'agente pertanto, ai sensi dell'articolo 219, comma 2, non ritira il documento e il comando di appartenenza entro i cinque giorni successivi ne dà comunicazione al prefetto il quale, previo accertamento delle condizioni di legge, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di polizia incaricato dell'esecuzione.

► **Articolo 214, comma 8****3. Circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale ai sensi dell'articolo 86 del d.P.R. n. 602/1973**

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|---|
| € 1.984,00 (19) | € 1.388,80 | 0 | Revoca della patente di guida (18) |
| Da € 1.984,00 a € 7.937,00 | | Metà del massimo: € 3.968,50 | Doppio del minimo: € 3.968,00 |

Circolava con il veicolo sopra indicato nella suddetta via anche se risultava sottoposto a fermo amministrativo fiscale ai sensi dell'articolo 86 del d.P.R. 602/73 disposto con provvedimento n. ... iscritto al PRA.

Note

(12) Descrizione. Nel verbale di contestazione aggiungere: *Il provvedimento risulta emanato in data ... su richiesta di ... (specificare se Equitalia spa oppure altra società partecipata ovvero altro soggetto comunque iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. 446/1997 ovvero direttamente dal comune di ...) e notificato il ...*

(13) Contenuto e disciplina del fermo fiscale. Uno degli strumenti di maggiore efficacia utilizzati negli ultimi anni dai soggetti abilitati allo svolgimento di attività di riscossione per impedire la dispersione dei beni del debitore esecutato è senz'altro rappresentato dal fermo amministrativo fiscale del veicolo, introdotto nell'ordinamento giuridico dal d.l. n. 669/1996 convertito nella legge n. 30/1997 che aggiunse l'art. 91-*bis* al d.P.R. n. 602/1973, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito. Originariamente la disposizione era strutturata come una misura alternativa al pignoramento non eseguito per il mancato reperimento del bene mobile registrato e si sostanzialmente in un vincolo d'indisponibilità su quel bene mobile registrato, comunque presente nel patrimonio del debitore, nel senso di sottrarre il godimento pena l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal richiamato art. 214 del c.d.s. in tema di fermo amministrativo del veicolo. L'art. 91-*bis* prevedeva l'emanazione di un regolamento attuativo, puntualmente approvato con d.m. n. 503/1998 che è ancora in larga parte in vigore ancorché l'istituto sia ora regolato da altra norma di legge. In seguito l'originaria disciplina legislativa dell'istituto è stata poi trasferita – in modo sostanzialmente identico – nell'attuale articolo 86 del d.P.R. n. 602/1973 introdotto dall'art. 16 del d.lgs. n. 46/1999.

Attualmente quindi la disciplina legislativa del fermo fiscale è regolata dall'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 che stabilisce quanto segue:

1. decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza (la norma non si applica, pertanto, a ciclomotori o velocipedi o veicoli a trazione animale in quanto non iscritti al PRA);

2. il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario, che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede;
3. chiunque circola con veicoli, autoscafi od aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'art. 214, comma 8, del c.d.s.

- (14) Presupposto del fermo fiscale.** Il presupposto indispensabile per l'esecuzione del fermo è che sia inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento al debitore e che non siano, nel frattempo, intervenute procedure di rateazione o sospensione della procedura espropriativa disposte dall'ente creditore. A questo punto il concessionario, a prescindere e/o contestualmente all'attivazione di altri atti tipici della esecuzione, può disporre il fermo fiscale di tutti i veicoli di cui il debitore risulti intestatario secondo i dati contenuti nei pubblici registri automobilistici, senza che ci debba essere alcuna particolare corrispondenza tra il veicolo sottoposto a fermo e quello con cui sia stata, se del caso, commessa la violazione che ha originato la procedura esecutiva. Il soggetto precedente, quindi, provvede ad adottare il fermo che si sostanzia in un provvedimento formale che è comunicato alla direzione regionale dell'entrata ed alla regione di residenza. Il fermo fiscale si esegue, in concreto, mediante iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari, ossia presso il PRA che provvede ad annotarlo in via telematica consentendo così di verificare l'esistenza del vincolo.
- (15) Comunicazione di preavviso.** Prima però di formalizzare il procedimento il concessionario, secondo precise indicazioni fornite dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate con nota 9 aprile 2003, n. 57413, deve inviare al contribuente interessato un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute, esclusivamente presso gli sportelli della competente azienda concessionaria, entro i successivi venti giorni, decorsi i quali, il preavviso stesso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo.
- (16) Effetti del fermo.** L'effetto principale del fermo è che dalla data della sua iscrizione nel pubblico registro sono inopponibili al concessionario gli atti di disposizione del veicolo, salvo che esso sia stato alienato in data certa anteriore all'iscrizione del fermo, ma trascritto successivamente. In termini più concreti l'iscrizione del fermo impedisce al soggetto interessato di compiere atti di disposizione del veicolo opponibili al concessionario che potrà sempre e comunque legittimamente ricercare il bene fermato ed attivare su di esso le prescritte azioni esecutive, ancorché lo stesso sia stato trasferito ad altri. Inoltre dal momento della comunicazione dell'eseguita iscrizione del fermo fiscale al soggetto interessato è fatto assoluto divieto di circolare con il veicolo stesso pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 214, comma 8, del c.d.s. sopra rubricata.
- (17) Competenza.** Per completezza si segnala che ai sensi dell'art. 35, comma 26-*quinquies*, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248 – modificativo dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – la competenza a conoscere di ricorsi avverso il provvedimento di fermo fiscale ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 è stata affidata alle Commissioni tributarie. Con successiva sentenza del 2008 la Corte di Cassazione ha precisato che la competenza del giudice tributario sussiste solo se il credito originario ha natura tributaria. In caso invece di credito di natura diversa (ad es.: sanzioni amministrative) la competenza resta del giudice ordinario.

- (18) Sanzione accessoria. Con circolare del 25 gennaio 2008 prot. M/6326150-21 il Ministero dell'interno**, sentito il conforme parere dell'Avvocatura dello Stato, ha stabilito che in questa ipotesi gli organi di polizia stradale debbono elevare il verbale di contestazione, applicando la sola sanzione pecuniaria, senza procedere al sequestro del veicolo. Gli stessi devono poi trasmettere il verbale di accertamento della violazione all'agente della riscossione che ha disposto il fermo fiscale, al fine di consentire il pignoramento del veicolo. In questo caso è sempre disposta la custodia coattiva in deposito autorizzato. Con la nuova versione dell'articolo 214, comma 8, è ora prevista anche la sanzione accessoria della revoca della patente. In attesa di chiarimenti ministeriali e nell'assenza di altre indicazioni si ritiene che tale sanzione accessoria sia perfettamente applicabile.
- (19) Pagamento in misura ridotta e scontata.** Si ritiene che, nonostante sia prevista la confisca del veicolo sia ancora consentito il pagamento in misura ridotta atteso che la violazione è contenuta in un testo di legge diverso dal codice della strada ed il richiamo all'articolo 214, comma 8, è solo *quoad poenam* e che secondo le precedenti disposizioni ministeriali in questo caso la confisca non trova applicazione.
- (20) Applicabilità della sanzione.** Il Ministero dell'interno, in linea con altra dottrina, ha ritenuto non più applicabile la sanzione dell'articolo 214, comma 8, alla circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, in quanto per tale fattispecie non esiste un custode nominato. Gli Autori dissentono su tale conclusione, in via principale perché l'articolo 86 del d.P.R. 602/73 rappresenta una fattispecie autonoma di illecito, dove l'autore della violazione non è il custode, ma "chiunque" circola con veicolo sottoposto a fermo; la norma tributaria richiama poi l'applicazione della sola sanzione dell'articolo 214, senza alcun riferimento al vecchio o al nuovo precetto contenuto nel comma 8 dell'articolo 214. In sostanza si tratta, come alcune volte accade con una tecnica legislativa discutibile, ma comunque chiara, di un richiamo *quoad poenam*, dove il precetto è definito in una disposizione di legge che richiama la sanzione di un'altra norma, a volte del tutto estranea dall'illecito che la prevede. Quindi, il fatto che con la modifica dell'articolo 214 la sanzione per chi circola nel periodo di fermo amministrativo quale sanzione accessoria prevista dal codice della strada si applichi solo al custode, è fatto del tutto neutro rispetto alla sanzione applicabile a "chiunque" circola con veicolo sottoposto alla misura del c.d. fermo fiscale, in quanto il precetto del citato art. 86 del d.P.R. 602/73 è rimasto invariato e il soggetto passivo è rimasto "chiunque" circola con veicolo sottoposto a fermo fiscale. D'altronde non è pensabile che il Legislatore abbia lasciato senza sanzione un precetto e tantomeno lo si può pensare ove solo si abbia chiaro il concetto sopra rappresentato, anche perché il risultato sarebbe quello di una abrogazione indiretta di una norma speciale, conclusione del tutto aberrante. Vale poi la pena ricordare, come anche ha avuto modo di confermare la Cassazione a sezioni unite, che le circolari non sono certo fonti normative, per cui a fronte di una norma chiara che è rimasta invariata, quella dell'articolo 86 del d.P.R. 602/73, la circolare non ha alcun effetto disapplicativo e non può forzare una interpretazione abrogativa, determinando un vuoto normativo che, evidentemente, non esiste, con l'ulteriore conseguenza di causare una diffusa impunità a favore di soggetti che pongono in essere gravi comportamenti, in quanto non solo hanno violato norme alle quali è conseguita una obbligazione che poi ha determinato il fermo c.d. fiscale, ma nemmeno si sono curati della ulteriore misura di garanzia del credito, violando l'articolo 86 del d.P.R. 602/73 (e non l'articolo 214, del quale, come detto, si continua ad applicare la sola sanzione amministrativa pecuniaria richiamata *quoad poenam*).

(21) Elemento soggettivo e onere della prova. Il problema può porsi nel caso in cui alla guida del veicolo si trovi persona diversa dal proprietario, tenuto anche conto che per il fermo c.d. fiscale non sono previsti sigilli o altri elementi che rendano evidente a chiunque l'applicazione della misura posta a garanzia del credito. Tuttavia, secondo i principi generali che regolano l'applicazione delle sanzioni amministrative, la più recente giurisprudenza ha concluso che sussiste una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito del tutto incolpevolmente. Pertanto, in assenza di elementi positivi evidenti, idonei a escludere qualsiasi profilo di colpevolezza del conducente, non esiste alcun automatismo che escluda la responsabilità del conducente diverso dall'intestatario del veicolo.

ART. 218 SANZIONE ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE**► Articolo 218, comma 6****1. Circolazione con patente di guida (o certificato di idoneità alla guida di ciclomotori) sospesa**

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|------------------------------|--------------------|-------|--|
| P.M.R. non consentito (9) | non consentito (9) | 0 | Revoca della patente. Fermo amministrativo per 3 mesi (8) Confisca del veicolo (in caso di reiterazione delle violazioni) (8) |

Da € 2.046,00 a € 8.186,00

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato, circolava nella suddetta via alla guida del veicolo a motore indicato ... > **vedi Casi.**

Casi

- 1.1** privo della patente di guida perché sospesa a tempo determinato
- 1.2** privo della patente di guida perché ritirata precedentemente in applicazione della sanzione accessoria della sospensione a tempo determinato dell'abilitazione alla guida. Si dà atto che la circolazione è avvenuta prima della notifica del provvedimento di sospensione
- 1.3** privo del certificato di idoneità alla guida per ciclomotore perché sospeso a tempo determinato
- 1.4** privo del certificato di idoneità alla guida per ciclomotore perché ritirato in applicazione della sanzione accessoria della sospensione a tempo determinato dell'abilitazione alla guida. Si dà atto che la circolazione avviene prima della notifica del provvedimento di sospensione

Annotazione sul verbale. *La violazione comporta la revoca dell'abilitazione alla guida, che sarà applicata con successiva ordinanza del prefetto. Il veicolo è sottoposto a fermo per tre mesi, come da separato verbale (8).*

In caso di reiterazione: Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. n. 495/92 (8).*

Note

- (1) **Descrizione. Casi 1.1 e 1.3.** Specificare: “*Si dà atto che la sospensione è stata disposta a seguito di verbale n. ... del ... redatto da ... e il provvedimento è stato già notificato con ordinanza n. ... del ... del prefetto di ... per il periodo complessivo di ... con decorrenza ...*”.
- (2) **Descrizione. Casi 1.2 e 1.4.** Specificare: “*Si dà atto che il ritiro è stato disposto a seguito di verbale n. ... del ... redatto da ...*”.
- (3) **Contenuti.** La violazione sussiste in tutti i casi in cui si accerti la circolazione senza patente (o CIGC) perché sospesa con formale provvedimento della prefettura ritualmente notificato al trasgressore, ovvero laddove il documento sia stato ritirato in esecuzione della sanzione accessoria della sospensione e la circolazione avvenga dopo il ritiro ma prima della notificazione dell’ordinanza di sospensione. Vedi nota successiva.
La violazione determina l’aumento della pena per i reati di cui agli articoli 589-*bis*, comma 5 e 590-*bis*, comma 5 del codice penale, per il conducente di un veicolo a motore che, circolando con patente sospesa, cagioni per colpa la morte di una o più persone, ovvero lesioni gravi o gravissime. Vedi in appendice la sezione dedicata all’omicidio stradale.
- (4) **Circolazione dopo il ritiro, ma prima della notifica dell’ordinanza di sospensione.** Occorre chiarire il *modus operandi* nell’ipotesi di circolazione nel periodo successivo al ritiro (*rectius*: apprendimento materiale) della patente (o CIGC) in esecuzione della sanzione accessoria della sospensione dell’abilitazione a tempo determinato, ma prima della notifica dell’ordinanza di sospensione. Nel tempo la dottrina e la stessa Cassazione hanno espresso orientamenti divergenti, da un lato ritenendo applicabili le sanzioni dell’articolo 216, per circolazione con l’abilitazione ritirata, dall’altro ritenendo già sospesa la patente all’atto del ritiro materiale e quindi sanzionando la successiva circolazione ai sensi dell’articolo 218. Tale ultima interpretazione pare quella più coerente con l’impianto normativo e rispondente a criteri di logica. Infatti, si osserva che ai sensi dello stesso articolo 218 la sospensione decorre dal ritiro del documento; il ritiro rappresenta un’operazione materiale e non una sanzione accessoria ulteriore e specifica; se per applicarsi le sanzioni dell’articolo 218, anche a patente già ritirata, fosse necessaria la notifica dell’ordinanza di sospensione, si vanificherebbe in molti casi l’applicazione della sanzione accessoria, considerato che il provvedimento potrebbe essere notificato oltre la scadenza del periodo di sospensione già iniziato, di fatto, con il ritiro della patente. La Corte di Cassazione Civile sez. VI, 10 novembre 2011, n. 23457 ha confermato la tesi prevalente sposando l’applicabilità dell’articolo 218, comma 6, in ogni caso. La Corte Costituzionale, con sentenza del 14-24 luglio 1998, n. 330, aveva già affrontato il problema precisando che: “*nel caso particolare previsto dal denunciato articolo 218, l’attività dell’agente accertatore è da considerarsi strumentale rispetto alla successiva applicazione della sanzione da parte del prefetto, della quale anticipa gli effetti*”. Addirittura, l’Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio di costituzionalità del 7-17 luglio 1998, n. 276, ha argomentato che: “*nel comportamento materiale di ritiro della patente, infatti, sarebbe implicitamente configurabile il provvedimento di sospensione da parte del prefetto, in quanto tale atto è vincolato nell’adozione e discrezionale soltanto nella determinazione della durata*”. Quindi, si applica la sanzione in rubricazione in ogni caso a prescindere dalla previa notificazione del provvedimento di sospensione. Si veda anche in tal senso Cassazione civile, sez. VI, sentenza 22 gennaio 2021, n. 1417.

- (5) **Altre casistiche particolari.** Si propone la soluzione operativa in presenza delle numerose fattispecie concrete ipotizzabili:
- **ipotesi a)** guida con patente ritirata in esecuzione della sanzione accessoria del ritiro della patente di guida: sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6;
 - **ipotesi b)** guida con patente ritirata (con preventivo apprendimento materiale del documento) in esecuzione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida dopo la notifica all'interessato del provvedimento di sospensione: sanzioni di cui all'articolo 218, comma 6;
 - **ipotesi c)** guida con patente ritirata (con apprendimento materiale del documento) in applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prima della notificazione all'interessato del provvedimento di sospensione: in questo caso l'orientamento prevalente è appunto quello di ritenere applicabile l'articolo 218, comma 6 (vedi nota 4);
 - **ipotesi d)** guida con patente ritirata (con apprendimento materiale del documento) in esecuzione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida prima della notificazione all'interessato del provvedimento di sospensione, ma dopo il termine di 20 giorni previsto dall'articolo 218 per l'emissione dell'ordinanza di sospensione: questa ipotesi necessita di alcune riflessioni. L'articolo 218 prevede un termine di venti giorni per l'emissione dell'ordinanza di sospensione (5 per l'invio della patente alla prefettura e 15 per l'emissione del provvedimento), decorso il quale si matura un diritto soggettivo dell'interessato a riottenere il possesso del documento di guida, senza pregiudizio per una successiva adozione della sospensione che dovrà comunque avvenire nel termine prescrizionale di cinque anni. Si pone il problema di quale sanzione applicare se l'interessato dovesse circolare dopo detto termine senza aver al seguito il documento di guida, avendo già maturato il diritto di riottenere legittimamente e giuridicamente il possesso; secondo alcuni sarebbe da ritenere più corretta la mera integrazione della violazione di cui all'articolo 180 ipotizzandosi una mera mancanza al seguito del documento; in verità, ragioni di ordine più logico che giuridico ci fanno ritenere che anche in questo caso possa applicarsi la sanzione dell'articolo 218, comma 6, tenuto conto che la sospensione decorre comunque dal ritiro della patente e accedere a una diversa conclusione significherebbe erodere la durata della sanzione accessoria, sino di fatto a vanificarla;
 - **ipotesi e)** casistiche identiche alle precedenti ma senza che sia avvenuto il materiale ritiro del documento di guida per qualsiasi causa: la casistica che proviene dalla strada ci offre anche una serie di ipotesi di emissione e anche notifica dell'ordinanza di sospensione senza che, materialmente, per cause per lo più imputabili al trasgressore o per altra motivazione (furto, smarrimento, provvisoria non disponibilità, omessa consegna, ecc.) non sia stato possibile procedere al materiale apprendimento della patente di guida. La materia non offre soluzioni certe. In sostanza, da un lato abbiamo il dato normativo, secondo il quale la sospensione decorre dal ritiro della patente; dall'altro abbiamo le ordinanze di sospensione che di norma fanno espressamente partire la sospensione dal ritiro della patente che avverrà al momento della notifica dell'ordinanza, a cura dell'organo di polizia appositamente incaricato. Se così è pare che non vi sia la possibilità di contestare la violazione in parola, almeno sino a quando sarà stata data piena esecuzione dell'ordinanza con la sua notifica e il ritiro materiale del documento. Casi particolari andranno affrontati con la competente prefettura.

- (6) La violazione si applica anche ai **conducenti maggiorenni ancora titolari di certificato d' idoneità alla guida del ciclomotore**.
- (7) **Sospensione a tempo determinato e a tempo indeterminato.** La violazione rubricata si riferisce alla circolazione con patente sospesa a tempo determinato in esecuzione della sanzione accessoria dell'articolo 218. Laddove si tratti di sospensione a tempo indeterminato si applicano le sanzioni dell'articolo 128, comma 2. Con circolare n. 300/A/3953/16/109/55 del 1° giugno 2016 il Ministero dell'interno ha ribadito la differenza tra la violazione dell'articolo 128 rispetto a quella dell'articolo 218, chiarendo che la prima si applica in ogni caso in cui la sospensione sia applicata non come sanzione accessoria, ma come misura cautelare, in attesa che il titolare dell'abilitazione provi di aver recuperato l'idoneità psicofisica o tecnica. Tuttavia il Ministero ha ritenuto che siano applicabili le sanzioni previste dall'articolo 218 quando la sospensione è adottata dal prefetto ai sensi degli articoli 186, comma 9 e 187, comma 6 del codice della strada; sul punto gli Autori non concordano, in quanto la sospensione non ha in questi casi natura sanzionatoria, ma mantiene le medesime finalità cautelari della sospensione disciplinata dall'articolo 128.
- (8) **Sanzioni accessorie.** Per l'applicazione della **sanzione accessoria della revoca** si applicano le disposizioni dell'articolo 219. Trattandosi di sanzione accessoria a sanzione amministrativa non si procede al ritiro della patente (o CIGC), anche se, verosimilmente, la patente sarà già in possesso di pubbliche autorità. Per i conducenti minorenni si applica l'articolo 219-*bis* che prevede in luogo della sospensione o della revoca la revisione della patente (o del CIGC) ai sensi dell'articolo 128, per cui il caso in esame non troverà applicazione.
- Per l'applicazione della **sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo** si seguono le disposizioni dell'articolo 214. Si procede all'apprendimento del veicolo e al suo affidamento al proprietario, obbligato in solido o conducente (o loro delegato), ovvero, in caso di impossibilità, al deposito presso un custode-acquirente o in depositaria comunale. Se ne fa menzione nel verbale di contestazione. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- In caso di reiterazione della violazione si applica la confisca del veicolo.** Per l'esecuzione occorre avere certezza di una pregressa identica violazione. Se la notizia è certa al momento della verbalizzazione si procede direttamente al sequestro e all'applicazione della sanzione accessoria della confisca inserendo nel verbale la seguente dicitura: "*Si dà atto che il trasgressore ha già commesso altra identica violazione contestata con verbale n. ... del ... Si procede, quindi, ad applicare la sanzione accessoria della confisca del veicolo*".
- In caso contrario si procede a segnalare la violazione al prefetto che, in presenza di una seconda violazione, procederà d'ufficio ad applicare la sanzione accessoria della confisca. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- (9) **Pagamento in misura ridotta.** Il pagamento in misura ridotta e quello scontato non sono ammessi. Il verbale è trasmesso alla prefettura del luogo della commessa violazione entro dieci giorni per la definizione dell'entità della sanzione da irrogare.
- (10) **Accorgimenti operativi.** Nell'applicare le sanzioni l'agente verbalizzante deve avere cura di verificare se l'interessato sia o meno persona sottoposta a misura di prevenzione personale. In questa ipotesi si procede in conformità alla violazione n. 3, trattandosi di illecito di natura penale.

(11) Patente straniera. Nel caso di titolare di patente straniera già sottoposto a provvedimento di inibizione ai sensi dell'articolo 136-*bis*, si procede con l'invio del verbale al prefetto per l'irrogazione del successivo provvedimento con periodo di inibizione superiore. In caso di successiva circolazione o laddove in ogni caso sia stata disposta la revoca si applicano le sanzioni per guida senza patente ai sensi dell'articolo 116, commi 15-17 (vedi ipotesi artt. 135 e 136-*ter*).



► **Articolo 218, comma 6**

2. Circolazione con veicolo con patente sospesa al di fuori delle fasce orarie

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|------------------------------|--------------------|-------|--|
| P.M.R. non consentito (9) | non consentito (9) | 0 | Revoca della patente. Fermo amministrativo per 3 mesi (8) Confisca del veicolo (in caso di reiterazione delle violazioni) (8) |

Da € 2.046,00 a € 8.186,00

In qualità di conducente del veicolo sopra indicato circolava nella suddetta via alla guida del veicolo a motore indicato al di fuori delle fasce di operatività del permesso di guida concesso con l'ordinanza di sospensione dell'abilitazione alla guida. *(Si dà atto che il permesso di guida di cui all'ordinanza n. ... del prefetto ... del ... prevedeva la possibilità di circolare dalle ore ... alle ore ...).*

Annotazione sul verbale. *La violazione comporta la revoca dell'abilitazione alla guida, che sarà applicata con successiva ordinanza del prefetto. Il veicolo è sottoposto a fermo per tre mesi, come da separato verbale (8).*

In caso di reiterazione: Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a sequestro come da separato verbale. Sul veicolo è collocato il cartello di cui all'articolo 394, comma 9, del d.P.R. 495/1992 (8).*

Note

(12) Permesso in deroga. Ai sensi dell'articolo 218, comma 2, come modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, l'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente

motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Qualora l'istanza sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta e solo se dalla violazione non è derivato un incidente. Da ricordare che il permesso non può essere concesso se la sospensione è conseguente a un illecito penale (es. art. 186 c.d.s.).

La violazione determina l'aumento della pena per i reati di cui agli articoli 589-*bis*, comma 5 e 590-*bis*, comma 5 del codice penale, per il conducente di un veicolo a motore che, circolando con patente sospesa, cagioni per colpa la morte di una o più persone, ovvero lesioni gravi o gravissime. Vedi in appendice la sezione dedicata all'omicidio stradale.

- (13) Permesso sostitutivo della patente.** L'ordinanza che reca il permesso di circolazione in deroga è da intendersi, a tutti gli effetti, sostitutiva della patente di guida e pertanto in caso di momentanea dimenticanza è applicabile l'articolo 180 e, inoltre, laddove nel periodo di circolazione con predetta ordinanza l'interessato dovesse commettere violazioni da cui discende la sanzione accessoria della sospensione della patente si può procedere a ritiro immediato direttamente dell'ordinanza che varrà come ritiro dell'abilitazione.
- (14)** Per l'applicazione delle **sanzioni accessorie** vedi nota 8.
- (15)** Vedi note caso precedente per maggiori dettagli operativi.



► **Articolo 218 e articolo 73 d.lgs. 159/2011**

3. Guida con patente sospesa a soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale

| SANZIONE | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|---|----------|---------------------|
| Illecito di natura penale Arresto da 6 mesi a 3 anni | 0 | non previste |

In qualità di persona sottoposta con provvedimento definitivo a una misura di prevenzione personale, circolava nella suddetta strada alla guida del veicolo sopra indicato ... > **vedi Casi.**

Casi

- 3.1 privo della patente di guida perché sospesa a tempo determinato
- 3.2 privo della patente di guida perché ritirata precedentemente in applicazione della sanzione accessoria della sospensione a tempo determinato dell'abilitazione alla guida. Si dà atto che la circolazione è avvenuta prima della notifica del provvedimento di sospensione
- 3.3 privo del certificato di idoneità alla guida per ciclomotore perché sospeso a tempo determinato
- 3.4 privo del certificato di idoneità alla guida per ciclomotore perché ritirato in applicazione della sanzione accessoria della sospensione a tempo determinato dell'abilitazione alla guida. Si dà atto che la circolazione avviene prima della notifica del provvedimento di sospensione

Note

- (16) Vedi nota 1. La violazione determina l'aumento della pena per i reati di cui agli articoli 589-*bis*, comma 5 e 590-*bis*, comma 5 del codice penale, per il conducente di un veicolo a motore che, circolando con patente sospesa, cagioni per colpa la morte di una o più persone, ovvero lesioni gravi o gravissime. Vedi in appendice la sezione dedicata all'omicidio stradale.
- (17) Vedi note da 2 a 11.
- (18) **Contenuti.** L'articolo 73 (violazioni del codice della strada) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha stabilito che nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente o dopo che la patente è stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale. In questa ipotesi, quindi, si procede con comunicazione di notizia di reato. Paradossalmente non sono però previste sanzioni accessorie. Recentemente, la Corte di Cassazione, con sentenza 24 aprile 2014, n. 17728, ha però stabilito che in caso di circolazione avendo avuto la sospensione (o la revoca) della patente di guida in quanto soggetto attinto da provvedimento definitivo da una misura di prevenzione personale si determina un'ipotesi di concorso di norme, per cui trovano applicazione sia le sanzioni del codice della strada sia quelle del codice antimafia n. 159/2011.

ART. 179 C.D.S. TACHIGRAFO E LIMITATORE DI VELOCITÀ

NOTE INTRODUTTIVE

1. Veicoli obbligati alla installazione

Il tachigrafo è previsto per i trasporti su strada di:

- a) persone con autoveicoli con più di otto posti a sedere oltre al conducente (in alcuni testi si legge nove compreso il conducente). Sono in pratica gli autobus;
- b) merci con autoveicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi, superiore a 3,5 tonnellate. Ne consegue che i veicoli ad "uso speciale", non essendo adibiti al trasporto di merci, sono esclusi dal rispetto del reg. CE 561/2006 (esempio: autoscala, autopompa, autonegozio, espurgo pozzi neri).

2. Veicoli esclusi dall'obbligo di installazione in base a normativa comunitaria ai sensi dell'art. 3 del reg. (CE) n. 561/2006

Autoveicoli:

- adibiti al trasporto di passeggeri in servizio di linea a condizione che la linea non sia superiore a 50 km. Si precisa che nel caso l'autobus effettui diverse linee (come avviene per esempio per il servizio scolastico), per la verifica del rispetto dei 50 km, è necessario fare riferimento non al numero complessivo dei km percorsi, bensì all'estensione della singola tratta/linea;
- veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate impiegati per:
 - i) il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l'esercizio della sua professione, o
 - ii) per la consegna di merci prodotte artigianalmente, solamente entro un raggio di 100 km dal luogo in cui si trova l'impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente e il trasporto non sia effettuato per conto terzi;
- la cui velocità massima autorizzata non supera 40 km/h. Si fa qui riferimento, ovviamente, non alla velocità del momento, ma a quella autorizzata per la tipologia di veicolo;
- di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili dell'ordine pubblico o da questi presi in locazione senza conducente, nel caso in cui il trasporto sia effettuato nell'ambito delle funzioni di questi servizi e sotto la loro responsabilità; compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario;
- utilizzati in situazioni di emergenza oppure in operazioni di salvataggio;
- speciali adibiti ad uso medico;
- utilizzati quali carri attrezzi specializzati quando operano entro un raggio di 100 km dalla propria sede operativa;
- sottoposti a prove su strada ai fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione e veicoli nuovi o trasformati non ancora messi in circolazione;

- determinanti combinazioni di veicoli di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate adibiti a trasporto non commerciale di merci;
- commerciali rientranti nella categoria dei veicoli storici in base alla legislazione dello Stato membro nel quale circolano ed a condizione che siano utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri e di merci;
- veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, superiore a 2,5 tonnellate ma non oltre 3,5 tonnellate e adibiti al trasporto di merci, ove il trasporto non sia effettuato per conto terzi ma per conto proprio della società o del conducente e ove la guida non costituisca l'attività principale della persona che guida il veicolo.

3. Veicoli esclusi dall'obbligo di installazione in base a normativa italiana e pertanto con valore solo per i trasporti nazionali (art. 13 reg. (CE) n. 561/2006 e d.m. 20 giugno 2007)

- veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all'articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale, entro un raggio di 100 km (art. 45 reg. UE 165/2014);
- veicoli utilizzati per il servizio fogne, protezione contro le inondazioni, manutenzione rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio-veicoli speciali trasportanti materiale per circhi o parchi divertimenti;
- veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;
- veicoli adibiti a scuola guida, purché non utilizzati per trasporto di persone o merci a fini di lucro.

TACHIGRAFO ANALOGICO



aperto




chiuso




Cronotachigrafo analogico modulare

Facciata anteriore del foglio di registrazione del tachigrafo analogico



Facciata posteriore del foglio di registrazione del tachigrafo analogico




4. Tachigrafo digitale

Disciplinato dal regolamento CE n. 3821/85 e successive modificazioni ed integrazioni è stato introdotto dal regolamento CE n. 2135/98. Salvo esenzioni previste dall'articolo 3 del regolamento CE n. 561/2006 e dal d.m. 20 giugno 2007, è obbligatorio per i veicoli immatricolati a far data dal 1° maggio 2006. Non utilizza un disco per le registrazioni ma un rotolo di carta per le eventuali stampe. Tutte le registrazioni sono memorizzate nella carta del conducente e nella memoria dell'apparecchio tachigrafo. Tutte le registrazioni dell'apparecchio tachigrafo digitale sono in orario UTC, sigla/compromesso fra l'inglese Coordinated Universal Time ed il francese Temps universel coordonné, in italiano Tempo coordinato universale. In pratica è circa l'ora di Greenwich, per cui agli orari desunti dall'apparecchio cronotachigrafo sarà necessario aggiungere un'ora nel periodo invernale (ora solare) e due ore nel periodo estivo (ora legale).



- 1 - Display
- 2 - Pulsanti 1° autista
- 3 - Slot tessera 1° autista
- 4 - Interf. dati/calibratore
- 5 - Pulsante 2° autista
- 6 - Slot tessera 2° autista
- 7 - Apertura stampante
- 8 - Fessura uscita carta
- 9 - Mouse multifunzione



- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1 - Display | 6 - Tasto "giù" |
| 2 - Slot stampante | 7 - Tasto "conferma" |
| 3 - Slot carta conducente 1 | 8 - Tasto conducente 1 |
| 4 - Tasto "indietro" | 9 - Tasto conducente 2 |
| 5 - Tasto "su" | 10 - Slot carta conducente 2 |

5. Campo di applicazione del reg. (CE) n. 561/2006 per determinati veicoli e trasporti stradali

L'art. 3, par. 1, lett. h), del reg. (CE) n. 561/2006 esclude dal suo campo di applicazione i trasporti stradali effettuati con "veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci". Si ha pertanto che, se l'espletamento dell'attività di trasporto di cose viene effettuato con un complesso veicolare di massa complessiva fino a 7,5 tonnellate e la stessa avvenga a fini non commerciali, non vige l'obbligo di utilizzo del tachigrafo. Ove invece il trasporto di merce sia riconducibile a un'attività espletata a fini commerciali, il veicolo dovrà utilizzare il dispositivo tachigrafo in conformità alle disposizioni del reg. (CE) n. 561/2006. L'art. 4 definisce "trasporto non commerciale" qualsiasi trasporto su strada che non rientri nel trasporto per conto terzi o per conto proprio, per il quale non sia percepita alcuna retribuzione diretta o indiretta e che non generi direttamente o indirettamente alcun reddito per il conducente del veicolo o per altri, e che non sia legato a un'attività commerciale o professionale. Dagli articoli 2, par. 1, lettera a), e 3, par. 1, lett. f), del reg. (CE) n. 561/2006, si ricava che sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del citato Regolamento gli autoveicoli immatricolati

per uso speciale (ad esempio **auto negozi**), in quanto non adibiti espressamente al trasporto merci. I veicoli utilizzati nell'attività di **spurgo dei pozzi neri**, per i quali in diverse occasioni si è posto il dubbio se siano da ritenere esentati o meno, non rientrano nell'ambito di applicazione del reg. (CE) n. 561/2006, sia se immatricolati come autoveicoli ad uso speciale, a norma degli articoli prima citati (articolo 2, comma 1, lettera a), e articolo 3, comma 1, lett. f), del reg. (CE) n. 561/2006 sia se immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici, a norma del d.m. 20 giugno 2007, in relazione all'articolo 13, paragrafo 1, lettera h), del reg. n. 561/2006. In questa seconda ipotesi l'esenzione è però limitata al territorio nazionale. Analogamente, il citato decreto ministeriale esenta i veicoli impiegati nell'ambito dei **servizi di nettezza urbana**, ossia quei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, prelevati dal produttore o dalla pubblica via per essere trasportati al primo centro di raccolta utile, anche se fuori dal territorio comunale in cui avviene la raccolta e se circolanti a vuoto. **Non sono, invece, compresi nell'esenzione i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti da un centro di raccolta all'altro o da un centro di raccolta ad uno di smaltimento.** (Circolare congiunta Ministero dell'interno 22 luglio 2011, n. 500/A/6262/11/111/20/3. Indirizzi interpretativi relativi alla disciplina in materia sociale di cui al reg. (CE) n. 561/2006. Decisione della Commissione europea 2011(C) 3579 del 7 giugno 2011. Direttive per l'uniforme applicazione delle sanzioni di cui all'art. 174 c.d.s. emanata congiuntamente dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che l'ha pubblicata con il numero di protocollo 17598).

6. Campo di applicazione del reg. (CE) n. 561/2006 per autobus di linea e veicoli adibiti al trasporto scolastico

Il reg. (CE) n. 561/2006, ai sensi del suo art. 3, lett. a), non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di "veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri"; pertanto non sussiste l'obbligo dell'inserimento della carta tachigrafica del conducente e di registrare l'attività di guida attraverso il tachigrafo qualora la predetta percorrenza chilometrica non sia superata. Se invece il servizio di linea ha un percorso superiore a 50 chilometri deve essere utilizzato il predetto dispositivo di registrazione e il conducente può essere accompagnato dal modulo assenze, prescritto dal d.lgs. n. 144/2008, relativamente ai giorni in cui ha guidato un veicolo in servizio di linea con percorso non superiore a 50 chilometri, contrassegnando la voce n. 17: "era alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito d'applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETR".

Il Ministero dell'interno (Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato Servizio Polizia Stradale), con circolare prot. n. 300/A/5933/16/111/20/3 del 1° settembre 2016 ha precisato che l'obbligo di giustificare le assenze per ferie, malattia o altre motivazioni a suo tempo introdotto dal decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, in attuazione della direttiva 2006/22/CE, è decaduto. Infatti, considerato che la Commissione europea (Commissione Clarification n. 7) ha chiarito che la redazione del modulo delle assenze, pur consentita, non è obbligatoria, risultano inapplicabili le sanzioni previste dall'art. 9, commi 4 e 5 del decreto legislativo 144/2008. Ovviamente risulta

inapplicabile anche la violazione prevista dall'art. 180 c.d.s. non potendosi sanzionare la mancanza al seguito di un documento non obbligatorio.

Nel caso in cui un conducente guidi un veicolo esente dall'obbligo di tachigrafo e conduca sempre il medesimo veicolo, non deve compilare il modulo assenze al fine di giustificare le altre mansioni svolte. Viceversa, se alterna la guida di veicoli esenti con veicoli per cui il predetto obbligo sussiste, il modulo assenze dovrebbe essere compilato, per giustificare l'assolvimento di altre mansioni diverse dalla guida ovvero la conduzione di veicoli esenti. In relazione al campo di applicazione del reg. (CE) n. 561/2006 non vi sono limiti ostativi affinché un autobus, munito di tachigrafo non funzionante, sia impiegato in servizio regolare di linea con un percorso non superiore a 50 chilometri.

Al riguardo giova chiarire che per "*servizio regolare di linea con un percorso non superiore a 50 chilometri*" deve intendersi la corsa effettuata per una destinazione predeterminata su un itinerario, risultante dal titolo autorizzativo, esteso al massimo 50 chilometri, ancorché ripetuta o effettuata su linee diverse purché singolarmente non superiore a 50 chilometri. Il decreto ministeriale 31 gennaio 1997 (G.U. 27 febbraio, n. 48) nel dettare disposizioni in materia di trasporto scolastico ha previsto (art. 3, comma 3) che gli autobus e minibus o scuolabus adibiti al trasporto scolastico e rispondenti alle norme di cui al d.m. 18 aprile 1997 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere dotati di tachigrafo solo se utilizzati su percorsi superiori a 50 chilometri. In altri termini sono esentati i veicoli di cui trattasi che operano entro un raggio di 50 chilometri (*circolare congiunta indicata nota precedente*).

7. Carta tachigrafo digitale

Le carte hanno validità 5 anni, tranne quella dell'officina che scade dopo 1 anno.

8. Lista di controllo

Istituita in attuazione delle disposizioni dell'art. 6, comma 6, del d.lgs. 4 agosto 2008, n. 144 (Attuazione della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione del reg. (CEE) 20 dicembre 1985, n. 3820/85 e del reg. (CEE) 20 dicembre 1985, n. 3821/85), deve essere compilata in occasione di ogni controllo su strada dei veicoli commerciali, che consentirà da una parte di rendere più agevole e rapida l'attività di controllo e dall'altra, per il tramite del Servizio Polizia Stradale, permetterà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di svolgere le funzioni di informazione di cui all'art. 10 del d.lgs. 4 agosto 2008, n. 144.

9. Multipresenza (art. 7 Reg. (CE) 15 marzo 2006, n. 561/2006/CE come modificato Regolamento (UE) 2020/1054 del 15 luglio 2020)

Il conducente in situazione di multipresenza può effettuare un'interruzione di 45 minuti in un veicolo guidato da un altro conducente, a condizione che il conducente che effettua l'interruzione non sia impegnato ad assistere il conducente che guida il veicolo.

CARTA DEL CONDUCENTE
REPUBBLICA ITALIANA




1. **ROBERTO**
 2. **21/01/1943**
 3. **21/01/1943**
 4a. **01/01/2005** 4b. **31/12/2009**
 4c. **CCIAA DI BARI**
 4d. **[REDACTED]**
 5a. **RO**
 5b. **I-00000003008000**
 7. *Mylorina Roberto*
 8. **VIA DEI PINI 23**
70031 ANDRIA BA

CARTA DELL'AZIENDA
REPUBBLICA ITALIANA



1. **FIAT**
 4a. **01/01/2005**
 4b. **31/12/2009**
 4c. **CCIAA DI BARI**
 4d. **012345**
 5b. **I-00000000804000**
 8. **VIA DEI GINEPRI 81**
70031 ANDRIA BA

CARTA DELL'OFFICINA
REPUBBLICA ITALIANA



1. **GIORGINO**
 4a. **01/01/2005**
 4b. **31/12/2005**
 4c. **CCIAA DI BARI**
 4d. **01234567890**
 5b. **I-00000001204000**
 8. **VIA DEI GINEPRI 81**
70031 ANDRIA BA

CARTA DI CONTROLLO
REPUBBLICA ITALIANA



1. **POLIZIA** **0**
 4a. **01/01/2005**
 4b. **31/12/2009**
 4c. **CCIAA DI BARI**
 4d. **012345678901**
 5b. **I-00000000606000**
 8. **VIA DEI PINI 23**
70031 ANDRIA BA

Si riporta la stampa dello scontrino dell'apparecchio di controllo digitale che può essere effettuata dagli organi di controllo o dal conducente del veicolo:

| | |
|-----------------------------|--|
| SIEMENS VDO | |
| Automotive | |
| ▼ 17.09.2007 15:13 (UTC) | |
| 24h | |
| COMUNE DI ██████████ | |
| I /I-000000423550 1 0 | |
| 02.10.2011 | |
| I /I-0000011 ████████ 0 C | |
| 05.03.2012 | |
| A ZCFA1TMO ██████████ | |
| I /DF ██████████ | |
| B Siemens AG | |
| SV | |
| 1381.1072100004 | |
| T F ██████████ | |
| T I /I-000000E ████████ 0 0 | |
| T 04.05.2007 | |
| 17.09.2007 77 | |
| ? 00:00 05:40 05h40 | |
| A I /DF ██████████ | |
| 14 869 km | |
| o 05:40 05:56 00h16 | |
| h 05:56 06:03 00h07 | |
| o 06:03 06:05 00h02 | |
| x 06:05 06:07 00h02 | |
| o 06:07 06:27 00h20 | |

1

2

3

4

5

6

7

8

| | | | |
|-------|------------------|-------|-----------|
| x | 08:20 | 08:22 | 00h02 |
| o | 08:22 | 08:48 | 00h27 |
| h | 08:49 | 09:13 | 00h24 |
| o | 09:13 | 09:14 | 00h01 |
| h | 09:14 | 09:41 | 00h27 |
| o | 09:41 | 10:08 | 00h27 |
| x | 10:08 | 10:10 | 00h02 |
| o | 10:10 | 10:11 | 00h01 |
| h | 10:11 | 10:13 | 00h02 |
| o | 10:13 | 10:17 | 00h04 |
| x | 10:17 | 10:30 | 00h13 |
| o | 10:30 | 10:42 | 00h12 |
| h | 10:42 | 11:32 | 00h37 |
| o | 11:32 | 11:32 | 00h13 |
| h | 11:32 | 11:40 | 00h08 |
| o | 11:40 | 11:42 | 00h02 |
| h | 11:42 | 12:00 | 00h18 |
| o | 12:00 | 12:22 | 00h22 |
| h | 12:22 | 12:37 | 00h15 |
| o | 12:37 | 12:59 | 00h22 |
| h | 12:59 | 13:07 | 00h08 |
| o | 13:07 | 13:11 | 00h04 |
| x | 13:11 | 13:13 | 00h02 |
| o | 13:13 | 13:46 | 00h33 |
| x | 13:46 | 13:50 | 00h04 |
| o | 13:50 | 14:36 | 00h46 |
| x | 14:36 | 14:41 | 00h05 |
| o | 14:41 | 15:09 | 00h28 |
| h | 15:09 | 15:10 | 00h01 |
| ----- | | | |
| ? | 15:10 | 15:11 | 00h01 |
| ----- | | | |
| h | 15:11 | | kn; kn |
| ----- | | | |
| Σ | | | |
| h | 15:10 | I | 15 016 kn |
| h | 15:11 | I | 15 016 kn |
| o | 06h08 | | kn |
| x | 00h37 | 00h00 | |
| h | 02h45 | 05h41 | |
| o | 00h00 | | |
| ----- | | | |
| ! | 17.09.2007 | 05:40 | 00h00 |
| A | I /DF ██████████ | | |
| ----- | | | |
| ! | 06.08.2007 | 05:35 | 00h00 |
| A | I /DF ██████████ | | |

9

10

11

12

1. Fabbricante
2. Data e ora della stampa
3. Organo e n. della carta che ha dato origine alla stampa
4. Cognome e nome del conducente, n. della carta e data scadenza
5. N. telaio, targa e nazionalità veicolo
6. Tipologia dell'apparecchio di controllo
7. Officina che ha effettuato il montaggio apparecchio e n. carta officina

ATTIVITÀ AUTISTA

8. Targa veicolo e km iniziali
9. Durata di:
 - tempi di guida
 - permanenza sul lavoro
 - tempi di riposo
 - manutenzione
 - altro tempo di lavoro
 - tempo sconosciuto
10. Chilometri finali
11. Riepilogo dell'attività del conducente
12. Ultimi 5 eventi o guasti registrati sulla carta e ultimi 5 eventi o guasti registrati nella memoria di massa

I pittogrammi

Modi operativi/persona

- Azienda/gestione flotte
- Controllo/Autorità
- Guida/Autista
- Calibrazione/officina
- Stato di produzione/costruttore

Attività autista

- Periodo di disponibilità
- Tempo di guida
- Pausa e tempo di riposo
- Altro tempo di lavoro
- Pausa valida
- Tempo sconosciuto

Apparecchi/funzioni

- Fessura 1
- Fessura 2
- Carta tachigrafo
- Orologio/ora
- Stampante/stampe
- Immissione
- Display
- Scarico dati
- Veicolo/strumento di registrazione
- Dimensioni ruota
- Interruzione di tensione

Altri

- Evento (errore)**
- Guasto
- Nota sull'uso, avvertimento sul tempo di lavoro
- Inizio turno
- Fine del turno
- Località, ora locale
- Sicurezza
- Velocità
- Totale, riassunto
- Immissione manuale
- OUT** Apparecchio di controllo non necessario in questo paese
- Attraversamento mediante traghetto, viaggio su treno
- 24h** giornalmente
- I** ogni settimana
- II** due settimane

► **Articolo 179, commi 1, 2 e 9**

1. Circolazione con veicolo non munito di apparecchio tachigrafo o non omologato, non funzionante, con foglio non inserito, con carta tachigrafica non inserita

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|----------------|------------------------------|---|
| € 866,00 | non consentito | 10 | Sospensione patente di guida da 15 giorni a 3 mesi (5) |
| Da € 866,00 a € 3.464,00 | | Metà del massimo: € 1.732,00 | Doppio del minimo: € 1.732,00 |

Circolava alla guida del veicolo indicato, per il quale è previsto l'obbligo di installazione del tachigrafo, ... > *vedi Casi.*

Casi

1.1 senza che questo fosse stato installato

1.2 con apparecchio tachigrafo non omologato

1.3 senza aver inserito il foglio di registrazione nell'apparecchio tachigrafo analogico. Si precisa che il conducente aveva al seguito una congrua scorta di fogli di registrazione

1.4 senza aver inserito il foglio di registrazione nell'apparecchio tachigrafo analogico. Si precisa che il conducente non aveva al seguito una congrua scorta di fogli di registrazione per cui a carico del titolare della licenza sarà la violazione dell'art. 179, comma 3 c.d.s.

1.5 senza aver inserito la carta tachigrafica nell'apparecchio tachigrafo digitale

1.6 con apparecchio tachigrafo marca ... matricola ... non funzionante dal ... In particolare è stata rilevata la seguente inefficienza ... Si intima al conducente di installare e/o regolarizzare la strumentazione entro 10 giorni e di fornire notizia in tal senso al Comando polizia ... di ... producendo idonea certificazione. L'inosservanza di tale intimazione ha come conseguenza, in caso di circolazione del veicolo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo per mesi uno **(6)**

Annotazione sul verbale. *La patente di guida è ritirata e trasmessa alla prefettura di ... Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo, per il tragitto consentito più breve ed il tempo strettamente necessario, fino al luogo da lui indicato e cioè ... Successivamente non potrà più condurre veicoli a motore fino a quando il titolo di guida non gli sarà stato restituito. La guida con patente sospesa ha come conseguenza la sanzione accessoria della revoca della patente di guida (art. 218 c.d.s.)*

Note

- (1) **Incidente stradale.** L'art. 179, comma 8-*bis* prevede che in caso di incidente stradale, con danni a cose e/o persone, provocato dal conducente di un veicolo dotato di tachigrafo, il fatto debba essere **segnalato alla Direzione Provinciale del Lavoro** competente per territorio di sede dell'azienda al fine di effettuare il controllo, presso la sede dell'impresa, dei tempi di guida dell'anno in corso.
- (2) **Casistica di tachigrafo non funzionante.** Per quanto concerne il tachigrafo non funzionante, non si applicano le sanzioni a condizione che il conducente abbia effettuato le registrazioni manuali. Al riguardo occorre distinguere:
Datore lavoro diverso dal conducente: quando il tachigrafo è rotto o mal funzionante, il datore di lavoro deve farlo riparare da un installatore/officina autorizzati non appena le circostanze lo consentono. Ai sensi art. 16, paragrafo 1, reg. CE n. 3821/1985 è consentito rientrare in sede, prima della riparazione, solo se il viaggio è di durata non superiore ad una settimana dal momento del guasto. Se non è possibile accertare il momento esatto del guasto, fa fede il momento di accertamento di un organo di polizia stradale. **Il trasgressore è il datore di lavoro** per cui non si consegna alcuna copia del verbale al conducente in quanto estraneo alla violazione.
- (3) **Segnalazioni successive.** Segnalare infrazione all'albo trasportatori in quanto, a seguito di ripetute infrazioni, può essere disposta la sospensione del titolo autorizzatorio al trasporto (a carico dell'impresa trasporti) e alla CCIAA per le verifiche del ripristino della regolarità dell'apparecchio ex art. 179, comma 10.
- (4) **Comunicazioni successive.** Le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. presso il quale il veicolo risulta immatricolato (art. 179, comma 6, c.d.s.).
- (5) **Sanzioni accessorie.** Per l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente si segue la procedura dell'articolo 218. Nell'immediatezza, in caso di contestazione immediata della violazione si procede al ritiro della patente. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".
- (6) **Tachigrafo mancante o non funzionante.** In questa ipotesi al conducente è intimato di procedere alla installazione o regolarizzazione del tachigrafo entro dieci giorni e di trasmettere all'organo di polizia procedente la relativa certificazione. In mancanza si applicano le sanzioni dell'articolo 180, comma 8. In caso di circolazione si applica la sanzione accessoria del fermo per un mese. Ovviamente questa procedura non si applica se si tratta di omissso inserimento del foglio di registrazione o della carta tachigrafica.

► **Articolo 179, commi 1, 2 e 9**

2. Circolazione con veicolo munito di apparecchio tachigrafo sul quale sono state effettuate operazioni al fine di alterarne le registrazioni

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|----------------------------|----------------|------------------------------|--|
| € 1.732,00 | non consentito | 10 | Sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi (5) |
| Da € 1.732,00 a € 6.928,00 | | Metà del massimo: € 3.464,00 | Doppio del minimo: € 3.464,00 |

Circolava alla guida del veicolo indicato, per il quale è previsto l'obbligo di apparecchio tachigrafo, con accorgimenti che falsavano le registrazioni. In particolare ... > **vedi Casi**.

Casi

- 2.1** inseriva un foglio di registrazione di **scala inferiore** a quella prevista per il tachigrafo in questione (esempio inseriva foglio velocità massima 125 km/h in crono con velocità massima 140 km/h). Si precisa che il conducente aveva al seguito una congrua scorta di fogli di registrazione. Si intima al trasgressore di inserire un disco di scala corretta prima della ripartenza
- 2.2** inseriva un foglio di registrazione di **scala inferiore** a quella prevista per il tachigrafo in questione (esempio inseriva foglio velocità massima 125 km/h in crono con velocità massima 140 km/h). Si precisa che il conducente **NON** aveva al seguito una congrua scorta di fogli di registrazione, per cui a carico del titolare della licenza sarà verbalizzata la violazione dell'art. 179, comma 3 c.d.s. Si intima al trasgressore di inserire un disco di scala corretta prima della ripartenza
- 2.3** con le seguenti manomissioni/alterazioni accertate dagli operatori ... Si intima al conducente di installare e/o regolarizzare la strumentazione entro 10 giorni e di fornire notizia in tal senso al Comando polizia ... di ... producendo idonea certificazione. L'inosservanza a tale intimazione ha come conseguenza, in caso di circolazione del veicolo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo per mesi uno
- 2.4** con le seguenti manomissioni/alterazioni accertate da officina autorizzata di cui all'allegata documentazione ... Si intima al conducente di installare e/o regolarizzare regolare strumentazione entro 10 giorni e di fornire notizia in tal senso al Comando polizia ... di ... producendo idonea certificazione. L'inosservanza a tale intimazione ha come conseguenza, in caso di circolazione del veicolo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo per mesi uno

Annotazione sul verbale. *La patente di guida è ritirata e trasmessa alla prefettura di ... Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo, per il tragitto più breve ed il tempo strettamente necessario, fino al luogo da lui indicato e cioè ... Successivamente non potrà più condurre veicoli a motore fino a quando il titolo di guida non gli sarà stato restituito. La guida con patente sospesa ha come conseguenza la sanzione accessoria della revoca della patente di guida (art. 218 c.d.s.).*

Note

(7) Vedi note da 1 a 5.

(8) **Concorso di violazioni.** La violazione dei sigilli, l'alterazione o la manomissione del tachigrafo o del sensore di movimento configura il reato di cui all'art. 459 codice penale.

(9) **Comportamento operativo.** Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il tachigrafo sia alterato, manomesso ovvero comunque non funzionante in modo corretto, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del tachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido (art. 179, comma 6-*bis*, c.d.s.).

► Articolo 179, commi 1, 2 e 9

3. Circolazione con veicolo non munito di apparecchio tachigrafo oppure non funzionante o non omologato – Titolare licenza

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|
| € 831,00 | € 581,70 | 0 | (11) |
| Da € 831,00 a € 3.328,00 | | Metà del massimo: € 1.664,00 | Doppio del minimo: € 1.666,00 |

Titolare della licenza o autorizzazione al trasporto, con riferimento al verbale n. ... del ... redatto a carico del conducente ... metteva in circolazione il veicolo indicato ... > **vedi Casi.**

Casi

3.1 senza che fosse installato alcun tachigrafo. Al conducente è stato intimato di installare e/o regolarizzare la strumentazione entro 10 giorni e di fornire notizia in tal senso al Comando polizia ... di ... producendo

- idonea certificazione. L'inosservanza a tale intimazione ha come conseguenza, in caso di circolazione del veicolo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo per mesi uno
- 3.2** con apparecchio tachigrafo non omologato. Al conducente è stato intimato di installare e/o regolarizzare la strumentazione entro 10 giorni e di fornire notizia in tal senso al Comando polizia ... di ... producendo idonea certificazione. L'inosservanza a tale intimazione ha come conseguenza, in caso di circolazione del veicolo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo per mesi uno
- 3.3** con tachigrafo con sigilli manomessi. Si intima al conducente di installare e/o regolarizzare la strumentazione entro 10 giorni e di fornire notizia in tal senso al Comando polizia ... di ... producendo idonea certificazione. L'inosservanza a tale intimazione ha come conseguenza, in caso di circolazione del veicolo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo per mesi uno
- 3.4** con tachigrafo alterato. Si intima al conducente di installare e/o regolarizzare la strumentazione entro 10 giorni e di fornire notizia in tal senso al Comando polizia ... di ... producendo idonea certificazione. L'inosservanza a tale intimazione ha come conseguenza, in caso di circolazione del veicolo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo per mesi uno
- 3.5** senza fornire il conducente di alcuna scorta di fogli di registrazione
- 3.6** fornendo il conducente di una scorta di foglio di registrazione di scala inferiore a quella prevista per il tachigrafo in questione

Note

(10) Vedi note da 1 a 4.

(11) Sanzioni accessorie. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste (art. 179, comma 4, c.d.s.).

► **Articolo 179, commi 1, 2-bis e 9**

4. Circolazione con veicolo con limitatore mancante, non funzionante o con caratteristiche diverse (vedi anche ipotesi manomesso)

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|--------------------------|----------------|------------------------------|---|
| € 967,00 | non consentito | 10 | Sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi (5) |
| Da € 967,00 a € 3.867,00 | | Metà del massimo: € 1.933,50 | Doppio del minimo: € 1.934,00 |

Circolava alla guida del veicolo indicato, per il quale è previsto l'obbligo di limitatore di velocità, ... > *vedi Casi*.

Casi

- 4.1** senza che il limitatore risultasse installato
- 4.2** con installato limitatore non omologato
- 4.3** con installato limitatore non funzionante

Annotazione sul verbale. *La patente di guida è ritirata e trasmessa alla prefettura di ... Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo, per il tragitto consentito più breve ed il tempo strettamente necessario, fino al luogo da lui indicato e cioè ... Successivamente non potrà più condurre veicoli a motore fino a quando il titolo di guida non gli sarà stato restituito.*

Si intima al conducente di installare e/o regolarizzare regolare strumentazione entro 10 giorni e di fornire notizia in tal senso al Comando polizia ... di ... producendo idonea certificazione. L'inosservanza a tale intimazione ha come conseguenza, in caso di circolazione del veicolo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo per mesi uno.

Note

- (12)** Vedi anche ipotesi n. 5: limitatore alterato che differisce dal mancato funzionamento.
- (13)** Il **limitatore di velocità** è un dispositivo che, riducendo l'afflusso di carburante al motore, impedisce di superare una determinata velocità. Ovviamente questo agisce sull'alimentazione per cui è possibile rilevare brevi tratti di velocità superiore a quella del limitatore senza che necessariamente si debba pensare ad un'alterazione del dispositivo. La velocità superiore potrebbe essere infatti provocata, per esempio, da una strada con forte pendenza. Per quanto concerne l'obbligo di installazione, occorre fare attenzione alle esenzioni **per tipologia utilizzo** che riguardano i veicoli di: Forze armate, Vigili del fuoco, Protezione civile, Forze di polizia, che per costruzione non superano la velocità di 100 km/h

limitatamente alla categoria M3, 90 km/h per quanto concerne invece la categoria N3. Inoltre sono esenti dall'obbligo i veicoli utilizzati per prove scientifiche, autobus urbani.

- (14) **Concorso di violazioni.** La violazione dei sigilli configura il reato di cui all'art. 459 codice penale (vedi violazione n. 5).
- (15) **Comportamento operativo.** Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il tachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del tachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido (art. 179, comma 6-bis, c.d.s.).
- (16) Vedi note da 1 a 4.
- (17) **Sanzioni accessorie.** Vedi nota 5.

► Articolo 179, commi 2-bis e 9

5. Circolazione con veicolo con limitatore di velocità alterato

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|----------------------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|
| € 1.934,00 | € 1.353,80 | 10 | Revoca della patente di guida (18) |
| Da € 1.934,00 a € 7.734,00 | | Metà del massimo: € 3.867,00 | Doppio del minimo: € 3.868,00 |

Circolava alla guida del veicolo indicato, per il quale è previsto l'obbligo di limitatore di velocità con limitatore alterato.

Annotazione sul verbale. *La violazione è stata accertata dall'officina ... di cui all'allegata documentazione presso la quale il veicolo è stato accompagnato dalla pattuglia operante (art. 179, comma 6-bis c.d.s.) per la verifica dell'irregolarità riscontrata. Si intima al conducente di installare e/o regolarizzare regolare strumentazione entro 10 giorni e di fornire notizia in tal senso al Comando polizia ... di ... producendo idonea certificazione. L'inosservanza a tale intimazione ha come conseguenza, in caso di circolazione del veicolo, la sanzione accessoria del fermo amministrativo per mesi uno.*

Note

(18) **Sanzione accessoria.** Essendo prevista la **revoca** della patente di guida non è possibile procedere al ritiro della stessa ma

va data comunicazione alla prefettura entro 5 giorni affinché emetta decreto in tal senso. Da notare comunque che, non di rado, la violazione prevista per il limitatore di velocità alterato si accompagna a quella prevista per il tachigrafo alterato o non funzionante che, prevedendo la sanzione accessoria della sospensione della patente, consente il ritiro immediato del titolo di guida.

(19) **Concorso di violazioni.** La violazione dei sigilli configura il reato di cui all'art. 459 codice penale.

(20) Vedi note da 1 a 4.

► Articolo 179, comma 8

6. Circolazione con dispositivi (tachigrafo o limitatore) non regolarizzati

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|----------|----------------|-------|------------------------------------|
| (21) | non consentito | 10 | Fermo del veicolo per un mese (22) |

Diffidato con annotazione in calce al verbale di contestazione n. ... del ... per aver circolato ... (> *vedi Casi*) circolava con il veicolo sopra indicato senza aver provveduto alla regolarizzazione del dispositivo entro il termine di dieci giorni decorrenti dal

Casi

6.1 senza tachigrafo

6.2 con tachigrafo non funzionante

6.3 senza limitatore di velocità

6.4 con limitatore di velocità non funzionante

Note

(21) **Sanzione principale.** In questa ipotesi viene reiterata la verbalizzazione relativa alla violazione principale con applicazione delle stesse sanzioni.

(22) **Sanzioni accessorie.** Oltre alla reiterazione della sanzione accessoria relativa alla violazione principale si applica il fermo del veicolo per un mese. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 214. Vedi sezione "Sanzioni accessorie".

(23) Vedi note da 1 a 4.

TRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI

NOTE INTRODUTTIVE

1. Disciplina

Il trasporto di cose su strada è principalmente disciplinato dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 e dal d.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395. La legge 298/1974 definisce il trasporto di cose per conto di terzi come l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo (art. 40).

La normativa di settore ha successivamente subito numerose modifiche, ad opera del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (recentemente modificato dalla legge di stabilità 2015), nonché dalle leggi n. 120/2010 e n. 208/2015 che hanno inserito rispettivamente gli articoli 46-*bis* e 46-*ter*.

2. Definizioni

- **Attività di autotrasporto:** la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo.
- **Vettore:** l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada. Si considera vettore anche l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete di imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce (l'ultimo periodo è stato introdotto dalla legge stabilità 2015).
- **Committente:** l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore. Si considera committente anche l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all'affidamento del trasporto (l'ultimo periodo è stato introdotto dalla legge stabilità 2015).
- **Caricatore:** l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto.

- **Proprietario della merce:** l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.
- **Sub-vettore:** l'impresa di autotrasporto iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore (nuova definizione introdotta dalla legge stabilità 2015).

3. Tipologia dei contratti

Il contratto di trasporto di merci su strada è stipulato, di regola, in forma scritta e, comunque, con data certa per favorire la correttezza e la trasparenza dei rapporti fra i contraenti.

Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sono:

- nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
- numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
- corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
- luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario;
- i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata.

Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma scritta sono:

- termini temporali per la riconsegna della merce;
- istruzioni aggiuntive del committente o di altri soggetti.

In assenza di anche uno degli elementi essenziali, il contratto di trasporto si considera non stipulato in forma scritta.

4. Responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce

- Nell'effettuazione dei servizi di trasporto di merci su strada, il vettore è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela della sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale, e risponde della violazione di tali disposizioni.
- Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamente l'attività di autotrasporto, le sanzioni di

cui all'articolo 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n. 298 si applicano al committente, al caricatore e al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Gli organi di polizia stradale procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

- In presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo con il quale è stato effettuato il trasporto abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui all'art. 7, comma 6, del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci oggetto del trasporto che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stesse, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell'articolo 197 del codice della strada, qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate, e la loro responsabilità, nei limiti e con le modalità fissati dal decreto legislativo n. 286/2005 sia accertata dagli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale. Sono nulli e privi di effetti gli atti e i comportamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore e al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.
- Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5, gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità di cui all'articolo 142 del c.d.s. e successive modificazioni, o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo di cui all'articolo 174, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite al vettore, in merito all'esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo. In mancanza delle istruzioni di cui sopra a bordo del veicolo, al vettore e al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore e al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme.
- In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza sociale, quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, anche mediante richiamo ad un accordo di diritto privato concluso ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 286/2005, il committente, o un suo delegato, allega alla documentazione ad essa equipollente una dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori.
- Ai fini dell'accertamento della corresponsabilità sopra ricordata, sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni del

- codice della strada, inerenti la sicurezza della circolazione: articolo 61 (sagoma limite) - articolo 62 (massa limite) - articolo 142 (limiti di velocità) - articolo 164 (sistemazione del carico sui veicoli) - articolo 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi) - articolo 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose).
- Il caricatore è in ogni caso responsabile laddove venga accertata la violazione delle norme in materia di massa limite ai sensi degli articoli 61 e 62 del c.d.s., e di quelle relative alla corretta sistemazione del carico sui veicoli, ai sensi dei citati articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.
 - Quando dalla violazione di disposizioni del c.d.s. derivino la morte di persone o lesioni personali gravi o gravissime e la violazione sia stata commessa alla guida di uno dei veicoli per i quali è richiesta la patente di guida di categoria C o C+E, è disposta la verifica, presso il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario della merce oggetto del trasporto, del rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale sopra rubricate e dall'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

5. Sub-vettore (disciplina introdotta con legge stabilità 2015)

Il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto può avvalersi di sub-vettori nel caso in cui le parti concordino, alla stipulazione del contratto o nel corso dell'esecuzione dello stesso, di ricorrere alla sub-vettura. Il vettore assume gli oneri e le responsabilità gravanti sul committente connessi alla verifica della regolarità del sub-vettore, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-*ter* dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

In mancanza di tale accordo, in caso di affidamento da parte del vettore di eventuale sub-vettura, il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.

Il sub-vettore non può a sua volta affidare ad altro vettore lo svolgimento della prestazione di trasporto. In caso di violazione di tale divieto il relativo contratto è nullo, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite. In tal caso il sub-vettore successivo al primo ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo sub-vettore il quale, in caso di giudizio, è tenuto ad esibire la propria fattura a semplice richiesta. Inoltre, nel caso di inadempimento degli obblighi fiscali, retributivi, contributivi e assicurativi, il sub-vettore che affida lo svolgimento della prestazione di trasporto assume gli oneri e le responsabilità connessi alla verifica della regolarità, rispondendone direttamente ai sensi e per gli effetti del comma 4-*ter* dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

All'impresa di trasporto che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamento di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura del carico, intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi, è concessa la facoltà di avvalersi per l'esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni di trasporto di uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico.

6. Procedura accertamento responsabilità concorsuale

- L'accertamento della responsabilità concorsuale sopra descritta può essere effettuato contestualmente alla contestazione della violazione commessa dall'autore materiale della medesima, da parte delle autorità competenti, mediante l'esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento, prevista dalle vigenti disposizioni.
- In caso di mancata esibizione del contratto di trasporto in forma scritta da parte del conducente all'atto del controllo, e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l'esistenza, l'autorità competente, entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, richiede ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto legislativo 286/2005 (cioè il vettore, il committente, nonché il caricatore e il proprietario delle merci oggetto del trasporto), la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica della richiesta, di copia del contratto in forma scritta.
- Entro i 30 giorni successivi alla ricezione del contratto in forma scritta, l'autorità competente, in base all'esame dello stesso, qualora emerga la responsabilità dei soggetti, applica le sanzioni eventualmente riscontrate.
- Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine indicato.

7. Locazione

Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del c.d.s, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto. La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 180 c.d.s.

8. Attestazione del conducente

I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al regolamento (CE) n. 484/2002 del 1° marzo 2002. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 180, commi 7 e 8 del c.d.s., e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente.

9. Esenzioni

L'art. 30 della legge n. 289/1974 individua i veicoli che non sono soggetti alle norme sul trasporto merci, tra i quali ricordiamo:

- gli autoveicoli adibiti a trasporto di cose in dotazione fissa alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, al Corpo dei vigili del fuoco, alla Croce rossa italiana e al Corpo forestale dello Stato, muniti delle particolari targhe di riconoscimento;

- gli autoveicoli di proprietà dell'amministrazione dello Stato, comprese le aziende autonome dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e loro consorzi, destinati esclusivamente al trasporto di cose necessarie al soddisfacimento delle proprie esigenze interne;
- gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi d'opera;
- gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;
- le autovetture e le motocarrozzette destinate ad uso privato per trasporto di persone, allorché trasportino occasionalmente cose per uso esclusivo del proprietario.

Relativamente al trasporto merci per conto terzi la legge n. 454/1997 ha stabilito che tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi **con qualsiasi mezzo e tonnellaggio** e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori.

La legge 4 aprile 2012, n. 35, di conversione del d.l. n. 5/2012, ha precisato che sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 (e quindi **soggette al REN** – Registro Elettronico Nazionale e relativi **requisiti professionali**) le imprese che esercitano la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico **superiore a 1,5 tonnellate**. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica.

Trasporti occasionali in conto proprio da parte di soggetto autorizzato per il trasporto merci in conto terzi devono ritenersi consentiti in ossequio alla sentenza n. 13725 del 31 luglio 2012 della Corte di Cassazione civile che ritiene il trasporto per conto terzi comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un *minus*. Per i giudici risulterebbe ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo "maggiore" si debba munire anche dell'altro, per poter svolgere una attività che l'art. 31, lett. b) della legge 298/1974 definisce come "complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale".

10. Trasporti internazionali e cabotaggio

Con l'art. **46-bis**, inserito dalla legge n. 120/2010 e modificato dal d.l. n. 133/2014 vengono inserite le sanzioni per l'inosservanza del regolamento (CE) n. 1072/2009 in relazione al cabotaggio stradale.

Il paragrafo 6 dell'art. 2 del citato regolamento definisce i "trasporti di cabotaggio" quali trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità del regolamento stesso.

Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare di una licenza comunitaria e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente è ammesso, nel rispetto di determinate condizioni ad effettuare trasporti di cabotaggio.

Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata, i trasportatori sono autorizzati ad effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con l'autoveicolo dello stesso veicolo, **fino a tre trasporti di cabotaggio** successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un paese terzo allo Stato membro ospitante. L'ultimo scarico nel corso di un trasporto di cabotaggio prima di lasciare lo Stato membro ospitante deve avere luogo **entro sette giorni** dall'ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.

Entro lo stesso termine, i trasportatori di merci su strada possono effettuare in qualsiasi Stato membro alcuni o tutti i trasporti di cabotaggio ammessi, purché siano **limitati ad un trasporto** per Stato membro **entro tre giorni** dall'**ingresso del veicolo vuoto** nel territorio dello stesso Stato membro. Ai trasportatori non è consentito effettuare, con lo stesso veicolo oppure, se si tratta di veicoli combinati, con il veicolo a motore dello stesso veicolo, trasporti di cabotaggio nello stesso Stato membro nell'arco di quattro giorni dal termine del loro trasporto di cabotaggio nello Stato membro in questione.

Assieme alle sanzioni pecuniarie viene previsto il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione nel triennio, per un periodo di sei mesi. Il fermo amministrativo si attua secondo le procedure di cui all'articolo 214 del c.d.s. previo affidamento in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 214-*bis*. Si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del c.d.s.

Le sanzioni anzidette si applicano anche nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora sia riscontrata la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8 del reg. (CE) n. 1072/2009, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo.

L'art. **46-ter** riguarda la documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali, ponendo l'obbligo, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso (principalmente CMR-Convention des Marchandises par Route, DDT, ADR, ecc.). All'atto dell'accertamento della violazione viene disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento.

Anche in questo articolo viene fatto espresso richiamo agli articoli 214, 214-*bis* e 207 del codice della strada. La prova documentale può essere fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali. I trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello

Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionale, nonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato in seguito. Nel caso in cui il veicolo sia stato nel territorio dello Stato membro ospitante nel corso del periodo di quattro giorni precedente il trasporto internazionale, il trasportatore deve inoltre produrre prove che attestino chiaramente tutti i trasporti effettuati nel corso di detto periodo.

Per quanto riguarda il distacco dei lavoratori e l'impiego di conducenti in operazioni di cabotaggio la legge 21 giugno 2017, n. 96 ha introdotto importanti novità in relazione al **d.lgs. n. 136/2016**, modificato con d.lgs. 15 settembre 2020, n. 122.

Viene prevista una comunicazione preventiva che deve essere fornita in caso di somministrazione transnazionale di manodopera, e nell'ipotesi in cui l'impresa di autotrasporto stabilita in altro Stato UE impieghi propri dipendenti per svolgere, con i mezzi nella propria disponibilità, operazioni di cabotaggio in Italia.

I servizi di trasporto internazionale su strada, che comportano il mero transito su territorio italiano, oppure il semplice attraversamento che non dia luogo ad attività di carico/scarico merci, non configurano la fattispecie di distacco transnazionale e, conseguentemente, non comportano l'osservanza degli obblighi previsti dal d.lgs. n. 136/2016.

Per la violazione prevista nell'art. 12, comma 1-*bis* del citato decreto è ammesso il pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo edittale. Non essendo previste sanzioni accessorie riguardanti il titolo di guida del conducente, è anche ammesso il pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma scontata del 30% rispetto al minimo edittale, secondo quanto previsto dall'art. 202 c.d.s. Questa interpretazione viene rappresentata nella circolare n. 5507 del 10 luglio 2018 a seguito di parere conforme del Consiglio di Stato.

Quando la violazione di cui all'art. 10, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*, del d.lgs. 136/2016, viene commessa alla guida di un veicolo immatricolato in un altro Stato, in coerenza con le diverse violazioni di leggi in materia di autotrasporto, l'art. 12, comma 1-*bis* del d.lgs. n. 136/2016 prevede l'applicazione delle disposizioni dell'art. 207 c.d.s., con il fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato pagamento della sanzione nelle mani dell'agente accertatore o di mancato versamento della cauzione.

11. Carta di qualificazione del conducente

L'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica. Si ricorda che dopo le modifiche apportate dal decreto legge 10 luglio 2021, n. 121 al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, non vi sono più dubbi circa il fatto che la qualificazione del conducente non è richiesta per quei veicoli non destinati al trasporto di persone o cose, come ad esempio i veicoli ad uso speciale.

In forza della direttiva 2018/645 del 18 aprile 2018, recepita con d.lgs. 10 giugno 2020, n. 50. La qualificazione non è richiesta ai conducenti dei veicoli:

- a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
- b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;
- c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- d) per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;
- e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;
- f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di guida o da un'altra persona titolare della qualificazione professionale di cui all'articolo 14;
- g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;
- h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente.

11.1. Ulteriori esenzioni

La CQC non è richiesta quando ricorrano le seguenti circostanze:

- a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente;
- b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;
- c) il trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale.

La norma specifica che ai fini della lettera c) del comma 2, si intende:

- 1) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito;
- 2) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.

La qualificazione non è inoltre richiesta ai conducenti di veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole,

orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing.

12. Sistema sanzionatorio nel trasporto di cose in conto terzi

Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, gli interessati possono presentare scritti difensivi al prefetto competente per territorio di accertata violazione. Non è ammesso ricorso contro il verbale direttamente al giudice di pace. Se è prevista sanzione accessoria, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, lettera c, d.lgs. 150/2011, contro l'ordinanza-ingiunzione non è ammesso ricorso al giudice di pace. Proventi allo Stato con modello F23.

È fatto obbligo al committente, al caricatore e al proprietario della merce di accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell'attività di autotrasporto.

► Articolo 26, comma 1, legge 298/1974

1. Esercizio abusivo di autotrasporto in conto terzi

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|-------|-------------------------------------|
| € 4.130,00 (2) | non consentito | 0 | Fermo amministrativo per 3 mesi (3) |

Da € 2.065,00 a € 12.394,00

Il soggetto indicato esercitava attività di autotrasporto in conto terzi delle seguenti merci ... da ... a ... con veicolo ... > *vedi Casi*.

Casi

1.1 senza essere iscritto all'Albo autotrasportatori

1.2 essendo già stato iscritto all'Albo trasportatori, ma poi sospeso con provvedimento n. ... notificato il ...

1.3 essendo già stato iscritto all'Albo trasportatori, ma poi radiato con provvedimento n. ... notificato il ...

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è oggetto di fermo amministrativo per tre mesi, come da separato verbale.*

Note

- (1) **Sistema sanzionatorio.** Vedi punto 12 delle Note introduttive.
- (2) **Reiterazione.** Se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo accertata con provvedimento esecutivo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 2.582,00 a € 15.493,00**.
- (3) **Confisca.** In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
- (4) È necessario verbalizzare la violazione prevista dall'art. 46 della legge 298/74 al vettore (che potrebbe coincidere con chi ha disposto il trasporto).
- (5) **Concorso di persone.** Si applica la procedura inerente la responsabilità concorsuale prevista dall'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 286/2005 (vedi punto 6 delle Note introduttive).
- (6) **Soggetti concorrenti.** La sanzione prevista dall'art. 26 legge 298/74 si applica al committente, al caricatore e al proprietario della merce.

► **A+articolo 26, comma 2, legge 298/1974 e articolo 7, comma 2, d.lgs. 286/2005**

2. Affidamento di autotrasporto in conto terzi a vettore abusivo

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-------------------|----------------|----------|-----------------------------------|
| € 3.098,00 | non consentito | 0 | Confisca della merce (8) |

Da € 1.549,00 a € 9.296,00

Il soggetto indicato, in qualità di ... committente (o caricatore o proprietario della merce) (**8**), affidava attività di autotrasporto in conto terzi delle seguenti merci ... da ... a ... > *vedi Casi*.

Casi

- 2.1** che esercitava senza essere iscritto all'Albo autotrasportatori
- 2.2** che esercitava essendo già stato iscritto all'Albo trasportatori, ma poi sospeso con provvedimento n. ... notificato il ...
- 2.3** che esercitava essendo già stato iscritto all'Albo trasportatori, ma poi radiato con provvedimento n. ... notificato il ...

Annotazione sul verbale. *L'accertamento fa riferimento al verbale n. ... del ... col quale è stato verbalizzato il trasporto in conto terzi senza iscrizione all'Albo trasportatori; si accerta la responsabilità concorsuale, prevista dall'art. 26, comma 2 della legge 298/74 a carico di ...*

Con verbale a parte si procede al sequestro della merce, affidata in custodia a ... (8)

Note

(7) **Sistema sanzionatorio.** Vedi punto 12 delle Note introduttive.

(8) **Committente privato.** Quando il committente è un soggetto privato, si applica la medesima sanzione (art. 26, l. 298/1974) ma non si applica la confisca della merce.

► Articolo 46, legge 298/1974

3. Titolare di impresa in conto terzi che dispone trasporto nazionale con violazioni

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|----------------|----------------|-------|-------------------------------------|
| € 4.130,00 (2) | non consentito | 0 | Fermo amministrativo per 3 mesi (3) |

Da € 2.065,00 a € 12.394,00

Quale titolare dell'impresa ... disponeva un trasporto nazionale in conto terzi delle seguenti merci ... da ... a ... utilizzando il veicolo di cui sopra, ... con conducente ... > **vedi Casi.**

Casi

3.1 utilizzando veicoli non adibiti a tale uso (art. 88, comma 3 c.d.s.)

3.2 senza essere iscritto all'Albo autotrasportatori (o con iscrizione sospesa o con iscrizione revocata)

Annotazioni sul verbale. *Il veicolo è oggetto di fermo amministrativo.*

Note

(9) **Sistema sanzionatorio.** Vedi punto 12 delle Note introduttive.

(10) Vedi note 3, 4 e 5.

► **Articolo 12, commi 2 e 5, d.lgs. 286/2005 e articolo 180 c.d.s.**

4. Mancanza dei documenti di bordo

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| € 42,00 | € 29,40 | 0 | non previste |
| Da € 42,00 a € 173,00 | | Metà del massimo: € 86,50 | Doppio del minimo: € 84,00 |

Quale conducente del veicolo indicato, adibito a trasporto in conto terzi ... > *vedi Casi.*

Casi

- 4.1** locato ai sensi articolo 84 c.d.s., non aveva a bordo contratto (oppure certificato di iscrizione all'albo) del locatore
- 4.2** cittadino italiano (o comunitario), non aveva al seguito titolo idoneo a dimostrare il rapporto di collaborazione col vettore
- 4.3** cittadino extracomunitario, non aveva al seguito titolo idoneo a dimostrare il rapporto di collaborazione col vettore

Annotazione sul verbale. *Ai sensi dell'art. 180, comma 8 c.d.s. si intima di esibire il documento mancante o di fornire notizie in merito ad un ufficio di polizia entro il In difetto si procederà alla verbalizzazione della violazione di cui all'art. 180, comma 8 c.d.s.*

Note

- (11) Sistema sanzionatorio.** Diversamente dalle altre violazioni di questa sezione, per pagamento e ricorso si applica il Titolo VI del c.d.s..
- (12) I documenti** che possono essere esibiti dal conducente per dimostrare a che titolo effettua l'attività di conducente a favore del vettore, ai sensi della deliberazione 27 gennaio 2005, n. 1/05 (determinazione della documentazione necessaria per l'espletamento dell'attività da parte degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 12, comma 7 del d.m. 22 maggio 1998, n. 212 - Emanata dal Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi - pubblicata nella G.U. 11 febbraio 2005, n. 34), sono:

| Conducente | Documentazione |
|---|---|
| Lavoratori subordinati e soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato | Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio paga. Nel caso di esibizione del contratto di lavoro, esso deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente. |
| Lavoratore comandato o distaccato | Originale o copia autentica della lettera di comando o di stacco e dell'ultimo foglio paga. |
| Lavoratore con contratto di somministrazione | Copia autentica del contratto di somministrazione concluso tra l'impresa somministratrice e l'utilizzatore, in corso di validità. |
| Lavoratori autonomi e soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo autonomo | Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell'ultimo foglio individuale di paga. Il contratto di lavoro deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente. |
| Titolare di impresa individuale | Patente di guida, nonché libretto di circolazione del veicolo condotto. |
| Socio di società di persone | Certificato di iscrizione al Registro delle imprese in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi al socio conducente, non risultano mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente. |
| Collaboratore familiare | Certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare dell'impresa che attesti la vigenza dell'iscrizione. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente. |
| Soci di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) della legge 23 dicembre 1997, n. 454 | Estratto autentico del libro soci non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, l'estratto deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante del raggruppamento che attesti che il socio fa ancora parte di uno dei raggruppamenti della compagine societaria o del raggruppamento. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente. |

(segue)

| Conducente | Documentazione |
|--|---|
| Amministratori di società di capitale | Certificato di iscrizione della società nel Registro delle imprese, con indicazione del consiglio di amministrazione, in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi all'amministratore conducente, non risultino mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente. |
| Nel caso in cui alla guida del veicolo in disponibilità di uno dei raggruppamenti di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) della legge n. 454/1997, non si trovi direttamente il socio, ma un suo addetto, quest'ultimo dovrà recare con sé, ai fini della dimostrazione del rapporto che lo lega al socio, la documentazione prevista, per la particolare fattispecie, da uno dei punti sopra elencati. | |

► **Articolo 47, legge 298/1974**

5. Mancanza del contrassegno

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|----------------|----------------|-------|---------------------|
| € 16,67 | non consentito | 0 | non previste |

Da € 20,00 a € 50,00

Circolava alla guida del veicolo indicato, adibito a trasporto in conto terzi, avente massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate, ... > **vedi Casi**.

Casi

- 5.1** con contrassegno di colore bianco anteriore mancante
- 5.2** con contrassegno di colore bianco posteriore mancante
- 5.3** con contrassegno anteriore di colore diverso, in particolare ...
- 5.4** con contrassegno posteriore di colore diverso, in particolare ...

Note

(13) Sistema sanzionatorio. Vedi punto 12 delle Note introduttive.

(14) Contrassegno. Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:

- 1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;
- 2) bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;
- 3) azzurra per i servizi di piazza.

Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonché del rimorchio o semirimorchio (art. 45, l. 298/1974).

► Articolo 27, legge 298/1974

6. Mancate comunicazioni all'Albo

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|----------------|----------------|-------|---------------------|
| € 17,00 | non consentito | 0 | non previste |

Da € 15,00 a € 51,00

Titolare dell'impresa di autotrasporto di cose per conto terzi, iscritta all'Albo degli autotrasportatori con n. ..., ometteva di comunicare, entro il termine di 30 giorni (all'Albo medesimo), ... > **vedi Casi.**

Casi

- 6.1** la perdita dei requisiti per mantenere iscrizione all'Albo
- 6.2** la perdita delle condizioni per mantenere iscrizione all'Albo
- 6.3** il mutamento dei requisiti o delle condizioni per mantenere iscrizione all'Albo
- 6.4** modifiche (*specificare*) della struttura aziendale rilevanti ai fini dell'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori
- 6.5** l'acquisto di nuovi veicoli
- 6.6** l'acquisto di nuovi mezzi tecnici di servizio
- 6.7** l'alienazione, a titolo di ... di veicoli
- 6.8** l'alienazione, a titolo di ... di mezzi tecnici di servizio

► **Articolo 46, commi 1 e 2, legge 298/1974**

7. Trasporto internazionale di cose in conto terzi senza titolo

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|------------------------|----------------|-------|---|
| € 4.130,00 (17) | non consentito | 0 | Fermo amministrativo per 3 mesi (16) |

Da € 2.065,00 a € 12.394,00

Circolava alla guida del veicolo indicato, immatricolato in..., effettuando un trasporto internazionale di cose in conto terzi, iniziato a ... con destinazione, ... > *vedi Casi.*

Casi

- 7.1 senza licenza comunitaria perché mai rilasciata
- 7.2 senza licenza comunitaria perché scaduta il ovvero senza copia conforme del titolo
- 7.3 senza licenza comunitaria perché sospesa con provvedimento n. ... del
- 7.4 senza licenza comunitaria perché revocata con provvedimento n. ... del
- 7.5 senza autorizzazione CEMT perché mai rilasciata ovvero senza copia conforme del titolo
- 7.6 senza autorizzazione CEMT perché scaduta il
- 7.7 con autorizzazione CEMT non valida per l'Italia ma per il seguente Stato:
- 7.8 senza autorizzazione prevista da accordi bilaterali col seguente Stato:
- 7.9 violando le prescrizioni, condizioni o limiti indicati nel (*indicare tipologia titolo autorizzatorio*) n. del dove era indicato:, mentre il trasporto veniva effettuato.....
- 7.10 conducente non italiano (o della UE, della SEE o non soggiornante di lungo periodo) privo dell'attestato del conducente o comunque non in grado di esibirlo.....
- 7.11 altro (*specificare*).....

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è oggetto di fermo amministrativo per tre mesi, come da separato verbale.*

Note

(15) Sistema sanzionatorio. Vedi punto 12 delle Note introduttive.

(16) Reiterazione. Se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo accertata con provvedimento esecutivo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00.

Confisca. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

(17) Pagamento a mani dell'agente. Art. 207 c.d.s. Trattandosi di veicoli immatricolati con targa non italiana, si applica la speciale procedura sanzionatoria prevista dall'art. 207 c.d.s. Nell'ipotesi di mancato pagamento della sanzione nelle mani dell'agente accertatore oppure del versamento della cauzione, il veicolo è affidato in custodia ad uno dei soggetti di cui all'art. 214-*bis* c.d.s..

► **Articolo 46-*bis*, comma 1, legge 298/1974**

8. Cabotaggio con documentazione irregolare o mancante

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-------------------|----------------|-------|---|
| € 5.000,00 | non consentito | 0 | Fermo amministrativo per 3 mesi (18) |

Da € 5.000,00 a € 15.000,00

Circolava alla guida del veicolo indicato, immatricolato in, effettuando un trasporto di cabotaggio, iniziato a con destinazione ... > *vedi Casi*.

Casi

- 8.1** senza avere a bordo copia certificata della licenza o documentazione idonea ad attestare la regolarità del trasporto
- 8.2** avendo a bordo documentazione non idonea ad attestare la regolarità del trasporto
- 8.3** violando le disposizioni del regolamento (CE) n. 1072/2009 del 29 ottobre 2009 sulle condizioni del cabotaggio. Nella fattispecie si dà atto che (*specificare il tipo di violazione riscontrata*)
- 8.4** conducente non italiano (o della UE, della SEE o non soggiornante di lungo periodo) privo dell'attestato del conducente o comunque non in grado di esibirlo

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è oggetto di fermo amministrativo per tre mesi, come da separato verbale.*

Note

- (18) **Reiterazione e fermo del veicolo.** In caso di reiterazione nel triennio, il fermo amministrativo è di 6 mesi. Per l'applicazione del fermo amministrativo del veicolo si applicano le disposizioni dell'articolo 214, ma il veicolo è affidato sempre al custode acquirente.
- (19) **Pagamento a mani dell'agente.** Vedi nota 17.
- (20) **Discordanza della documentazione.** Le sanzioni si applicano nel caso di circolazione nel territorio nazionale di veicoli immatricolati all'estero qualora sia riscontrata, durante la circolazione, la mancata corrispondenza fra le registrazioni del tachigrafo o altri elementi relativi alla stessa circolazione e le prove documentali che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1072/2009, nonché nel caso in cui le prove stesse non siano conservate a bordo ed esibite ad ogni controllo. Se la discordanza riguarda anche le registrazioni del cronotachigrafo, acquisire copia dei fogli di registrazione e degli stampati del tachigrafo digitale.
- (21) **Condizioni per il cabotaggio.** Vedi il punto 10 delle Note introduttive.

► **Articolo 46-bis, commi 1 e 1-bis, legge 298/1974**

9. Trasporti combinati non ammessi

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-------------------|----------------|----------|---|
| € 5.000,00 | non consentito | 0 | Fermo amministrativo per 3 mesi (16) |

Da € 5.000,00 a € 15.000,00

Circolava alla guida del veicolo indicato, immatricolato in, effettuando un trasporto combinato, iniziato a con destinazione ... > **vedi Casi.**

Casi

- 9.1** sprovvisto di licenza comunitaria in quanto.....
- 9.2** con mancante la documentazione attestante il trasporto combinato ovvero utilizzando un complesso veicolare diverso da quello entrato in Italia
- 9.3** conducente non italiano (o della UE, della SEE o non soggiornante di lungo periodo) privo dell'attestato del conducente o comunque non in grado di esibirlo
- 9.4** altro (*specificare*)

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è oggetto di fermo amministrativo per tre mesi, come da separato verbale.*

Note

(22) Vedi note caso precedente.

(23) Per “**trasporto combinato**” si intendono i trasporti di cose fra Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo nei quali l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare e ricorrono le seguenti condizioni:

1. la parte del tragitto effettuata per ferrovia, per via navigabile o per mare supera i 100 km in linea d’aria;
2. la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa fra il punto di carico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di carico più vicina per il tragitto iniziale o fra il punto di scarico della merce e l’idonea stazione ferroviaria di scarico più vicina per il tragitto terminale ovvero la parte iniziale o terminale del tragitto, effettuata su strada, è compresa in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco. Per ogni maggiore dettaglio si rinvia alla circolare del Ministero dei trasporti 18 marzo 2008, prot. 25149, integrale su www.vigilaresullastrada.it.

► **Articolo 46-ter, comma 1, legge 298/1974**

10. Esibizione prova documentale per i trasporti internazionali

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------|----------------|-------|---|
| € 400,00 | non consentito | 0 | Fermo amministrativo del veicolo (15) (16) (17) (24) |

Da € 400,00 a € 1.200,00

Circolava alla guida del veicolo indicato, immatricolato in, effettuando un trasporto internazionale di merci, iniziato a con destinazione > **vedi Casi.**

Casi

10.1 senza essere in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso

10.2 esibendo prove documentali incomplete per quanto riguarda

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo e sarà restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione*

e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, a uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis del codice della strada.

Note

(24) L'articolo 46-ter è stato introdotto a seguito delle modifiche apportate alla legge 298/1974 dalla legge di stabilità 2016 approvata con legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015, s.o.) ed il suo testo prevede:

"1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46-bis, chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All'atto dell'accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, a uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis del codice della strada. Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice.

2. La prova documentale di cui al comma 1 può essere fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali.

3. Fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e 46, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai commi 1 e 2, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. **Se l'omessa o incompleta compilazione determina l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo e secondo. Si osservano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada".**

(25) Vedi anche punto 10 delle Note introduttive.

► Articolo 46-ter, comma 3, legge 298/1974

11. Mancata o irregolare prova documentale trasporto internazionale - trasporto consentito

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-------------------|----------------|-------|----------------------------|
| € 2.000,00 | non consentito | 0 | (15) (16) (17) (24) |

Da € 2.000,00 a € 6.000,00

Benché fosse in corso un regolare trasporto internazionale di merci, circolava alla guida del veicolo indicato, immatricolato in, viaggio iniziato a con destinazione ... > **vedi Casi**.

Casi

11.1 senza che la prescritta documentazione fosse stata compilata

11.2 esibendo prove documentali compilate in modo difforme alle norme nazionali o internazionali

Note

(26) Vedi nota 17 per il pagamento nelle mani dell'agente accertatore.

(27) Vedi punto 10 delle note introduttive.

(28) L'irregolarità del trasporto, ovvero l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto trova sanzione nell'art. 46 della legge 298/1974 che prevede anche il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi (circolare n. 1347 del 26 febbraio 2016). Se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni dell'art. 46, accertata con provvedimento esecutivo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00. Confisca. In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

► Articolo 12, comma 1-bis, d.lgs. 136/2016

12. Comunicazione preventiva di distacco transnazionale

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------------|-----------------|----------|---|
| € 1.000,00 | € 700,00 | 0 | Fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato pagamento della sanzione nella mani dell'agente |
| Da € 1.000,00 a € 10.000,00 | | | Metà del massimo: € 5.000,00 Doppio del minimo: € 2.000,00 |

Quale conducente di veicolo di cui sopra, prestava attività lavorativa in regime di distacco per conto dell'impresa in esecuzione di un trasporto nazionale/internazionale di merci, con viaggio iniziato a con destinazione ... > **vedi Casi**.

Casi

12.1 (art. 10, comma 1-bis) con comunicazione preventiva di distacco antecedente a tre mesi, ovvero omessa indicazione della paga oraria

- 12.2** con la documentazione di cui sopra non conforme o incompleta
12.3 (art. 10, comma 1-*ter*) senza avere ostensibile copia della comunicazione preventiva di distacco
12.4 con la documentazione di cui sopra non conforme o incompleta
12.5 (art. 10, comma 1-*quater*) senza avere al seguito i prospetti paga in lingua italiana, ovvero il contratto di lavoro o documento equivalente
12.6 con la documentazione di cui sopra non conforme o incompleta

Annotazione sul verbale. *Limitatamente ai veicoli stranieri si applica l'art. 207 del c.d.s.*

Note

- (29)** I commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 10 del d.lgs. n. 136/2016 vengono assoggettati al Titolo VI del c.d.s., mentre per i restanti articoli e commi si applica la legge 689/1981.
(30) Vedi punto 10 delle Note introduttive.
(31) L'art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 136/2016 fornisce la puntuale definizione di "lavoratore distaccato" precisando che deve intendersi "il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia".
(32) Fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato pagamento della sanzione nelle mani dell'agente accertatore o di mancato versamento della cauzione.
(33) La circ. Isp. nazionale del lavoro n. 0006262 del 17 luglio 2018 ha precisato che i modelli informatici denominati "comunicazione preventiva di distacco" da compilare entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco, non sono ancora pronti per riportare le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio.

► **Articolo 12, comma 1-*bis*, d.lgs. 136/2016**

| 13. Comunicazione preventiva di distacco - cabotaggio stradale | | | | |
|--|-----------------|----------|---|-------------------------------|
| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE | |
| € 1.000,00 | € 700,00 | 0 | Fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato pagamento della sanzione nella mani dell'agente | |
| Da € 1.000,00 a € 10.000,00 | | | Metà del massimo: € 5.000,00 | Doppio del minimo: € 2.000,00 |

Quale conducente di veicolo di cui sopra, prestava attività lavorativa in regime di distacco per conto dell'impresa in esecuzione di un trasporto in regime di cabotaggio stradale di merci, con viaggio iniziato a con destinazione ... > *vedi Casi*.

Casi

- 13.1** (art. 10, comma 1-*bis*) con comunicazione preventiva di distacco antecedente a tre mesi, ovvero omessa indicazione della paga oraria
- 13.2** con la documentazione di cui sopra non conforme o incompleta
- 13.3** (art. 10, comma 1-*ter*) senza avere ostensibile copia della comunicazione preventiva di distacco
- 13.4** con la documentazione di cui sopra non conforme o incompleta
- 13.5** (art. 10, comma 1-*quater*) senza avere al seguito i prospetti paga in lingua italiana, ovvero il contratto di lavoro o documento equivalente
- 13.6** con la documentazione di cui sopra non conforme o incompleta.

Annotazione sul verbale. *Si applica l'art. 207 del c.d.s.*

Note

- (34)** I commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* dell'art. 10 del d.lgs. 136/2016 vengono assoggettati al Titolo VI del c.d.s., mentre per i restanti articoli e commi si applica la legge 689/1981.
- (35)** Vedi punto 10 delle Note introduttive.
- (36)** L'azienda estera è esonerata da questo obbligo se il veicolo svolge solo attività di trasporto internazionale con carico e scarico in Italia o se è semplicemente in transito sul territorio.
- (37)** Il regolamento CE 21 ottobre 2009 n. 1072, al paragrafo 6 dell'art.2, definisce "trasporti di cabotaggio" i trasporti nazionali di merci effettuati per conto terzi, a titolo temporaneo, in uno Stato membro ospitante, in conformità alle norme comunitarie.
- (38)** La circ. Isp. nazionale del lavoro n. 0006262 del 17 luglio 2018 ha precisato che i modelli informatici denominati "comunicazione preventiva di distacco" da compilare entro le ore ventiquattro del giorno antecedente l'inizio del distacco, non sono ancora pronti per riportare le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio.
- (39)** Fermo amministrativo del veicolo in caso di mancato pagamento della sanzione nelle mani dell'agente accertatore o di mancato versamento della cauzione.

TRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO

1. Definizione

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera oppure noleggiati senza conducente nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;
- b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell'attività principale;
- c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere (art. 31, l. 298/74).

2. Licenza

L'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza, accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.

La licenza è rilasciata per il trasporto delle cose o classi di cose inerenti l'attività del richiedente. Il trasporto di cose diverse rispetto a quelle elencate (o di classi diverse) costituisce violazione all'articolo 46 della legge 298/74.

Il conducente del veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio deve esibire la licenza ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale (artt. 32, 35 e 38, l. 298/74).

3. Qualificazione e formazione conducenti trasporto conto proprio

L'attività di guida su strada aperta all'uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale e all'obbligo di formazione periodica. Si ricorda che dopo le modifiche apportate dal decreto legge 10 luglio 2021, n. 121 al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, non vi sono più dubbi circa il fatto che la qualificazione del conducente non è richiesta per quei veicoli non destinati al trasporto di persone o cose, come ad esempio i veicoli ad uso speciale.

Per le nuove deroghe introdotte dal d.lgs. 50/2020 vedi punti 11 e 11.1 della parte introduttiva relativa al trasporto merci per conto terzi.

| Codifica delle attività economiche | |
|---|---|
| 1 – AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA | |
| 1010 | Agricoltura |
| 1020 | Zootecnia |
| 1030 | Foreste |
| 1040 | Caccia e cattura di animali |
| 105A | Pesca e allevamenti in acque dolci |
| 105B | Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari |
| 106A | Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri |
| 106B | Attività di trasformazione, conservazione, raccolta e vendita di prodotti agricoli, svolte in forma associata |
| 106C | Esercizio di macchine agricole |
| 106D | Altre associazioni operanti nell'agricoltura |
| 2 – INDUSTRIE ESTRATTIVE | |
| 2010 | Estrazione di minerali metalliferi |
| 202A | Estrazione di combustibili solidi, liquidi e gassosi |
| 202B | Estrazione di altri minerali non metalliferi |
| 202C | Estrazione di minerali da cava |

3 – INDUSTRIE MANIFATTURIERE

- 301A Industria molitoria e della pastificazione
- 301B Industria dolciaria
- 301C Industria conserviera
- 301D Industria casearia
- 301E Industria dei grassi vegetali e animali
- 301F Industrie alimentari varie
- 301G Industria delle bevande alcoliche e della distillazione di alcool
- 301H Industria idromineral e delle bevande alcoliche
- 3020 Industria del tabacco
- 303A Industria laniera
- 303B Industria cotoniera
- 303C Industria della seta
- 303D Industria della canapa, del lino, della juta e simili
- 303E Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 303F Industria delle maglie e delle calze
- 303G Altre industrie tessili
- 3040 Industrie del vestiario, abbigliamento, arredamento e affini
- 3050 Industrie delle calzature
- 3060 Industrie delle pelli e del cuoio (esclusa l'industria delle calzature)
- 307A Industria del legno, del sughero e affini
- 307B Industria dei veicoli e della carpenteria navale in legno
- 3080 Industria del mobilio e dell'arredamento in legno
- 3090 Industrie metallurgiche
- 310A Fonderie di 2° fusione

| | |
|------|---|
| 310B | Industria della costruzione di carpenteria metallica, mobili e arredi metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici |
| 310C | Industria della costruzione di macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto (escluse le macchine e gli apparecchi elettrici) |
| 310D | Industria della costruzione di macchine utensili e di utensileria per macchine |
| 310E | Industria della costruzione di macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria: pompe, compressori, valvolame e simili |
| 310F | Industria della costruzione di minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni |
| 310G | Industria meccanica di precisione e affini |
| 310H | Industria della costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini |
| 310I | Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche varie |
| 3110 | Industrie della costruzione di mezzi di trasporto e lavorazioni affini |
| 3120 | Industrie per la lavorazione dei minerali non metalliferi (esclusa l'industria dei derivati del petrolio e del carbone) |
| 313A | Industria per la produzione dei prodotti chimici di base |
| 313B | Industria per la produzione dei prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura (esclusi i fertilizzanti) |
| 313C | Industria per la produzione di prodotti farmaceutici |
| 313D | Industria per la produzione di prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale |
| 313E | Industria dei derivati del petrolio e del carbone (esclusi quelli per uso chimico) |
| 3140 | Industrie della gomma |
| 3150 | Industrie per la produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche) |
| 3160 | Industrie della carta, della trasformazione della carta e del cartone e della cartotecnica |
| 3170 | Industrie poligrafiche, editoriali e affini |
| 3180 | Industrie foto-fono-cinematografiche |
| 3190 | Industrie dei prodotti delle materie plastiche |
| 3200 | Industrie manifatturiere varie |

4 – INDUSTRIE DELLE COSTRUZIONI E DELL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

- 4010 Industrie delle costruzioni
 4020 Industrie dell'installazione d'impianti

5 – PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI VAPORE, DI ACQUA CALDA E DI GAS – RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DI ACQUA

- 5010 Produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica; produzione e distribuzione di vapore e di acqua calda
 5020 Produzione e distribuzione di gas
 5030 Raccolta e distribuzione di acqua

6 – COMMERCIO

- 601A Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e tessili, di animali vivi e di semiproducti di origine vegetale e animale
 601B Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande
 601C Commercio all'ingrosso di combustibili, di minerali, di metalli e di prodotti chimici
 601D Commercio all'ingrosso di legname, di materiali da costruzione e di articoli d'installazione
 601E Commercio all'ingrosso di macchine, materiali (per l'industria, il commercio, ecc.) e veicoli
 601F Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi tipo, di elettrodomestici e di articoli per la casa
 601G Commercio all'ingrosso di tessuti, articoli di abbigliamento, calzature e articoli in cuoio
 601H Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, di articoli sanitari e da profumeria
 601I Commercio all'ingrosso di apparecchi ottici e fotografici, di apparecchi di precisione, di pietre preziose e di altri prodotti non alimentari non altrove classificati
 601L Commercio all'ingrosso di materiali vari da recupero
 602A Commercio al minuto di generi alimentari, bevande e tabacchi
 602B Commercio al minuto di tessuti ed articoli di abbigliamento
 602C Commercio al minuto di articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa
 602D Commercio al minuto di autoveicoli, motoveicoli e natanti – Distributori di carburanti e lubrificanti

| | |
|------|--|
| 602E | Commercio al minuto di prodotti farmaceutici, apparecchi sanitari, vernici, cosmetici, saponi e detersivi |
| 602F | Commercio al minuto di mobili, macchine e forniture per ufficio, librerie, giornali e riviste |
| 602G | Commercio al minuto di articoli vari – Grandi magazzini |
| 6030 | Commercio ambulante |
| 6040 | Intermediari del commercio, imprese immobiliari, agenzie di mediazione, magazzini deposito e magazzini frigoriferi, per conto di terzi |
| 6050 | Noleggio di beni mobili (escluso il noleggio di macchine agricole) |
| 6060 | Esercizi alberghieri ed extralberghieri, ristoranti, bar ed esercizi simili |

7 – TRASPORTI E COMUNICAZIONI

| | |
|------|---|
| 7010 | Trasporti terrestri |
| 7020 | Trasporti marittimi, lacuali e fluviali |
| 7030 | Trasporti aerei |
| 7040 | Attività complementari ai trasporti |
| 7050 | Servizi ausiliari dei trasporti |
| 7060 | Comunicazioni |

8 – CREDITO, ASSICURAZIONE, IMPRESE FINANZIARIE DI CONTROLLO E GESTIONE ESATTORIALI

| | |
|------|---|
| 801A | Imprese bancarie |
| 801B | Istituti speciali di credito e istituzioni finanziarie |
| 8020 | Assicurazione |
| 8030 | Imprese finanziarie di controllo e gestioni esattoriali |

9 – SERVIZI

| | |
|------|-----------------------------------|
| 9010 | Servizi per l'igiene e la pulizia |
|------|-----------------------------------|

| | |
|------|---|
| 9020 | Servizi dello spettacolo e ricreativi |
| 9030 | Servizi sanitari |
| 903A | Servizi sanitari pubblici |
| 903B | Servizi sanitari privati |
| 9040 | Servizi per l'istruzione e la formazione professionale e culturale |
| 9050 | Servizi legali, commerciali, tecnici e artistici |
| 9060 | Enti ed associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili |
| 907A | Istituzioni ed associazioni cattoliche |
| 907B | Istituzioni ed associazioni non cattoliche |
| 9080 | Servizi vari non altrove classificati |
| 9011 | Attività di gestione rifiuti |
| 9012 | Imprese esercenti l'attività di commercio rifiuti |
| 9013 | Imprese esercenti impianti di recupero rifiuti |
| 9014 | Imprese esercenti l'attività di smaltimento rifiuti |
| 9015 | Imprese esercenti l'attività di bonifica |

10 – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

| | |
|------|--|
| A01A | Amministrazione per i servizi di interesse generale |
| A01B | Amministrazione per i servizi inerenti all'attività economica, finanziaria e sociale |
| A01C | Enti pubblici nazionali (esclusi quelli di previdenza ed assistenza sociale) |
| A02A | Amministrazione territoriale |
| A02B | Enti pubblici locali (esclusi quelli di previdenza ed assistenza sociale) |
| A030 | Enti di previdenza ed assistenza sociale |
| A040 | Enti, istituzioni, amministrazioni statali straniere e organizzazioni internazionali |

Codifica delle cose e classi di cose**A – PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE**

| | |
|-----|---|
| A00 | Prodotti alimentari in genere freschi o conservati |
| A01 | Prodotti alimentari congelati e surgelati |
| A02 | Prodotti agricoli in genere freschi o conservati e residui della loro lavorazione |
| A03 | Tartufi, funghi e selvaggina |
| A04 | Cereali e legumi |
| A05 | Pane, pasta e sfarinati |
| A06 | Dolciumi, prodotti da pasticceria, gelati e simili |
| A07 | Zuccheri e melasse |
| A08 | Alimenti per animali |
| A09 | Animali vivi e prodotti derivati dell'allevamento |
| A10 | Carni e frattaglie fresche di tutte le specie animali |
| A11 | Carni e frattaglie congelate o surgelate di tutte le specie animali |
| A12 | Prosciutti, salumi, insaccati e prodotti affini |
| A13 | Prodotti ittici e derivati |
| A14 | Uova |
| A15 | Oli, grassi vegetali e animali, olive e semi oleosi per l'alimentazione umana |
| A16 | Caffè, tè e spezie in genere |
| A17 | Bevande alcoliche, analcoliche, gassate |
| A18 | Latte e prodotti derivati |
| A19 | Sali alimentari |

B – GIOIELLI, VALORI, OGGETTI D'ARTE, BIGIOTTERIA, PROFUMERIE

| | |
|-----|--|
| B00 | Bigiotteria, profumeria, cosmetici, articoli da regalo |
|-----|--|

| | |
|-----|---|
| B01 | Gioielli, orologi, pietre preziose, prodotti di oreficeria o argenteria |
| B02 | Valori |
| B03 | Quadri, sculture, oggetti lavorati in vetro, marmo, alabastro e simili, articoli per gallerie d'arte e antiquariato |
| B04 | Articoli religiosi e arredi sacri |

C – MATERIALI DA COSTRUZIONE

| | |
|-----|--|
| C00 | Materiali da costruzione |
| C01 | Marmi, pietre, laterizi e affini |
| C02 | Ghiaie, sabbia, materiale granulato e in polvere, materiale da cava e da demolizione |
| C03 | Materiale da rivestimento per pareti e pavimenti |
| C04 | Cementi, leganti idraulici e conglomerati in genere |
| C05 | Putrelle, ferro tondino per cemento armato, prefabbricati di qualsiasi tipo, tubazioni e condutture, carpenteria in genere |
| C06 | Serrande, serramenti e simili |
| C07 | Vetri, cristalli e derivati |
| C08 | Vernici, pitture, colori ed attrezzi per l'applicazione |
| C09 | Apparecchi idraulici, sanitari, di condizionamento, di riscaldamento ed articoli attinenti al settore |
| C10 | Laminati e profilati |

D – CARTA - LIBRI - GIORNALI - RIVISTE

| | |
|-----|--|
| D00 | Carta e suoi derivati, materiali necessari per la produzione e lavorazione |
| D01 | Articoli per librerie, cartolerie, disegno e pittura |
| D02 | Giornali, riviste, libri, carte geografiche e stampanti in genere |
| D03 | Materiali per imballaggio, contenitori e simili (con esclusione di quelli in metallo, legno, gomma o plastica) |
| D04 | Inchiostri e materiale da stampa, riproduzione e grafica |

E – ARTICOLI ELETTRICI - ELETTRONICI ED AFFINI - STRUMENTI MUSICALI

- E00 Articoli e componenti elettrici ed elettronici in genere
- E01 Cavi elettrici
- E02 Lampade, lampadari e prodotti inerenti
- E03 Elettrodomestici in genere (radio, televisori, riproduttori audio e video, lavatrici, frigoriferi, condizionatori, cucine, bilance, stufe e simili), articoli attinenti la produzione e riparazione ed il funzionamento (dischi, ecc.)
- E04 Strumenti musicali anche elettrici ed elettronici
- E05 Telefoni, materiali per telefonia, relativi accessori e materiali per le riparazioni ed installazioni
- E06 Apparecchi, strumenti elettrici ed elettronici di radio-telecomunicazioni ed affini, parti di ricambio, materiali per la produzione, riparazione ed installazione
- E07 Macchine elettriche di qualsiasi tipo, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la riparazione ed installazione

F – FIORI - PIANTE - GIARDINAGGIO - ORTICOLTURA

- F00 Fiori, piante, sementi, concimi, frutta ornamentale ed articoli attinenti
- F01 Cesti, vasi, portafiori, portavasi ed affini
- F02 Attrezzature e prodotti per il giardinaggio e l'orticoltura

G – STRUMENTAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA

- G00 Strumenti di precisione, di geodesia, topografia, ingegneria, ottica e strumenti scientifici in genere
- G01 Apparecchi fotografici, cinematografici, pellicole, lastre e materiale vario da foto-cinematografia

**H – PRODOTTI CHIMICI ANCHE DERIVATI DALLA LAVORAZIONE DEL PETROLIO E DEL CARBONE
(non classificati tra le merci pericolose nella A.D.R.)**

- H00 Prodotti chimici non classificati fra le merci pericolose nell'A.D.R.
- H01 Prodotti per la preparazione di bevande alcoliche, analcoliche o gassate
- H02 Prodotti per l'igiene della casa (materiale ed attrezzature) e della persona

- | | |
|-----|---------------------------------------|
| H03 | Acque di rifiuto e liquami |
| H04 | Immondizie e rifiuti solidi in genere |
| H05 | Estintori ed attrezzature antincendio |

I – GOMMA E PLASTICA

- | | |
|-----|--|
| I00 | Gomma e plastica in genere semilavorate |
| I01 | Prodotti derivati dalla lavorazione della gomma e plastica e articoli attinenti la lavorazione |
| I02 | Mobili in plastica ed arredi in gomma e plastica |
| I03 | Pneumatici e materiale attinente la produzione e riparazione |
| I04 | Contenitori in gomma e plastica |

L – LEGNO, SUGHERO E MATERIALI DI ORIGINE VEGETALE

- | | |
|-----|---|
| L00 | Legname in genere (grezzo o semilavorato) ed altri prodotti vegetali affini (paglia, vimini ecc.) |
| L01 | Sughero e prodotti derivati dalla sua lavorazione |
| L02 | Mobili, arredi, pannelli in legno e in altri prodotti vegetali affini |
| L03 | Contenitori in legno e in altri prodotti vegetali |
| L04 | Prodotti derivati dalla lavorazione del legno e da altri materiali vegetali affini |

M – METALLI

- | | |
|-----|---|
| M00 | Metalli in genere semilavorati e prodotti siderurgici |
| M01 | Prodotti derivati dalla lavorazione dei metalli ed articoli attinenti lavorazione |
| M02 | Articoli per ferramenta per opere tecniche, idrauliche ed affini |
| M03 | Mobili ed arredi metallici |
| M04 | Cavi, funi, catene e prodotti affini |
| M05 | Contenitori in metallo |

N – MACCHINE, MACCHINARI E MATERIALE BELICO

- N00 Autoveicoli, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione
- N01 Motoveicoli, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione
- N02 Cicli e motocicli, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione
- N03 Rimorchi, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione
- N04 Macchine agricole e operatrici, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione
- N05 Natanti, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione
- N06 Aeromobili, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione
- N07 Apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto (ascensori, teleferiche, scale mobili ecc.) relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione
- N08 Macchine utensili, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione
- N09 Macchine per stampa e riproduzione tipo-litografica, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione
- N10 Macchine e materiali per l'estrazione e la ricerca utilizzate da industrie estrattive
- N11 Macchine, motori, riduttori e variatori di velocità di qualsiasi tipo (escluse le macchine e gli apparecchi elettrici)
- N12 Armi e materiale bellico in genere, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione
- N13 Macchine per impianti di riscaldamento, condizionamento, idrosanitari, per la raccolta e la distribuzione di gas ed acqua, relativi accessori, pezzi di ricambio, materiali per la produzione e riparazione
- N14 Macchine per scrivere, calcolatrici, fotocopiatrici e simili per uso ufficio

P – PELLI E CUIOIO

- P00 Pellami, cuoi ed affini, loro prodotti ed articoli per il loro trattamento
- P01 Calzature e relativi accessori
- P02 Valigeria, borse, borsette, buste, portafogli, ombrelli, cinture, servizi da scrittoio e simili
- P03 Pelli grezze e conciate per pellicceria
- P04 Cinghie per trasmissione ed articoli per sellai

| | |
|-----------------------------|--|
| P05 | Setole, crine animale, pelo, piume, capok e simili e prodotti derivati dalla loro lavorazione |
| R – RIFIUTI | |
| R00 | Rifiuti allo stato solido destinati al recupero (comprese le ceneri e le polveri) |
| R01 | Rifiuti allo stato solido destinati allo smaltimento (comprese le ceneri e le polveri) |
| R02 | Rifiuti allo stato liquido destinati al recupero (compresi i fanghi) |
| R03 | Rifiuti allo stato liquido destinati allo smaltimento (compresi i fanghi) |
| R04 | Rifiuti allo stato gassoso destinati al recupero |
| R05 | Rifiuti allo stato gassoso destinati allo smaltimento |
| S – MINERALI | |
| S00 | Minerali ferrosi e minerali metallici non ferrosi, prodotti derivati dalla loro lavorazione e materiali attinenti la lavorazione |
| S01 | Minerali non metallici, prodotti derivati dalla lavorazione e materiali attinenti la lavorazione |
| T – TESSILI | |
| T00 | Prodotti tessili in genere e materie prime relative d'origine naturale o chimica (sintetica e artificiale) |
| T01 | Articoli tessili non confezionati |
| T02 | Articoli di vestiario confezionati ed accessori di abbigliamento |
| T03 | Materassi, cuscini, tessuti per l'arredamento, tappeti e affini |
| T04 | Cose inerenti l'attività di lavanderia, stireria e tintoria |
| W – ARTICOLI FUNEBRI | |
| W00 | Articoli funebri, feretri, guarnizioni ed arredi tombali |
| W01 | Marmi, metalli lavorati ed arredi in genere per uso funerario |

X – MERCI PERICOLOSE

| | |
|-----|--|
| X00 | Contenitori per merci pericolose |
| X01 | Materiali ed oggetti esplosivi |
| X02 | Gas compressi, liquefatti, disciolti |
| X03 | Materie liquide infiammabili |
| X41 | Materie solide infiammabili |
| X42 | Materie soggette ad infiammazione spontanea |
| X43 | Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili |
| X51 | Materie comburenti |
| X52 | Perossidi organici |
| X61 | Materie tossiche |
| X62 | Materie ripugnanti o suscettibili di produrre infezione |
| X07 | Materie radioattive |
| X08 | Materie corrosive |

Y – ARTICOLI PER FARMACIE

| | |
|-----|--|
| Y00 | Medicinali ed articoli per farmacia |
| Y01 | Prodotti per erboristerie |
| Y02 | Articoli igienico-sanitari e ortopedici, per uso medico e chirurgico |

Z – ARTICOLI VARI

| | |
|-----|--|
| Z00 | Articoli vari per grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati (con superficie di vendita superiore a 400 m ²) |
| Z01 | Chincaglierie |
| Z02 | Porcellane, ceramiche, terraglie, oggetti in vetro e cristallo |
| Z03 | Articoli casalinghi, coltellerie, posaterie e affini |
| Z04 | Articoli per l'arredamento del bagno |
| Z05 | Giocattoli ed articoli per l'infanzia |

| | |
|-----|--|
| Z06 | Articoli sportivi in genere |
| Z07 | Attrezzatura per caccia e pesca in genere |
| Z08 | Piccolo zoo ed articoli inerenti |
| Z09 | Animali per zoo, gare sportive e prodotti per l'allevamento |
| Z10 | Articoli per privative e generi di monopolio |
| Z11 | Articoli per fumatori |
| Z12 | Articoli da gioco e per sale da gioco, servizi da gioco e simili |
| Z13 | Articoli pubblicitari e per segnaletica |
| Z14 | Materiale per spettacoli viaggianti, circhi e simili |
| Z15 | Articoli per fiere, mostre, saloni |
| Z16 | Materiali per spettacoli teatrali, cinematografici e radiotelevisivi |
| Z17 | Cose inerenti l'attività di rigattiere |
| Z18 | Contenitori in vetro (bottiglie, vasi ecc.) |
| Z19 | Materiali vari da recupero (stracci, carta da macero, rottami metallici, ecc.) |

► Articolo 46, comma 1, legge 298/1974

1. Titolare di impresa in conto proprio che dispone trasporto senza licenza

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|-----------------------|----------------|----------|--|
| € 4.130,00 (2) | non consentito | 0 | Fermo amministrativo per 3 mesi (3) |

Da € 2.065,00 a € 12.394,00

Quale titolare dell'impresa ... disponeva un trasporto in conto proprio delle seguenti merci ... da ... a ... utilizzando il veicolo superiore a 6 t, ... con conducente ... > *vedi Casi*.

Casi

1.1 senza licenza, in quanto mai rilasciata

- 1.2 con licenza n. ... revocata il ...
- 1.3 che, con licenza n. ..., violava le prescrizioni inerenti il divieto di agganciamento rimorchi
- 1.4 che con licenza n. ..., faceva condurre, ovvero trasportava persone che non risultano collaboratori o dipendenti dell'impresa in conto proprio (*identificare la persone*)
- 1.5 che, con licenza n. ..., trasportava cose diverse da quelle autorizzate senza avere al seguito documento di trasporto occasionale (4)

Annotazione sul verbale. *Il veicolo è oggetto di fermo amministrativo per tre mesi, come da separato verbale.*

Note

- (1) **Sistema sanzionatorio.** Si applica la legge 689/1981. Proventi allo Stato con modello F23. Ai sensi dell'art. 83, comma 6 del c.d.s. la norma si applica ai veicoli di massa complessiva superiore a 6 t.
- (2) **Reiterazione.** Se il soggetto, nei cinque anni precedenti, ha commesso un'altra violazione delle disposizioni del presente articolo accertata con provvedimento esecutivo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 2.582,00 a € 15.493,00**.
- (3) **Confisca.** In caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
- (4) **Trasporto occasionale.** La Corte di Cassazione civile, sez. I, con la sentenza n. 13725 del 31 luglio 2012 ha precisato la regolarità del trasporto merci in conto proprio per chi è autotrasportatore in conto terzi. Questo titolo può essere considerato senz'altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo "maggiore" si debba munire anche dell'altro, per poter svolgere una attività che l'art. 31 lett. b) della legge citata definisce come "complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale". L'articolo 10, commi 3 e 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 783 prevede che soltanto in via occasionale possono essere trasportate cose varie non comprese tra quelle elencate nella licenza, purché siano di proprietà del titolare della stessa o da questo prese in comodato o in locazione e il loro trasporto si renda necessario per esigenze di carattere straordinario e non continuativo, strettamente attinenti all'attività per la quale la licenza è stata rilasciata. Il documento che accompagna il trasporto deve essere redatto in conformità dell'allegato di seguito riportato.

Documento di trasporto occasionale di cose in conto proprio n.

A) Il sottoscritto autotrasportatore di cose in conto proprio con sede in iscritto nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso l'ufficio provinciale M.C.T.C. di al numero titolare della licenza n. per una portata utile globale di esercente l'attività di

Dichiara

che nel trasporto accompagnato dal presente documento sono caricate le seguenti cose che non rientrano fra quelle previste nella licenza e che costituiscono trasporto occasionale ai sensi dell'art. 10, comma terzo delle norme di esecuzione relative al titolo II della legge 6 giugno 1974, n. 298

Le cose stesse caricate a

(*indicare località*)

sul veicolo

(*indicare targa, categoria, fabbrica e tipo*)

avente la portata utile di quintali

destinate a

(*indicare destinatario*)

con scarico a

(*indicare località*)

sono:

di sua proprietà

prese in comodato

prese in locazione

Data e ora della partenza

Il presente trasporto occasionale è determinato dalle seguenti esigenze di carattere straordinario e non continuativo

Firma leggibile del titolare
o del legale rappresentante

.....

B) Il sottoscritto conducente dichiara che le cose trasportate elencate nella dichiarazione di cui sopra sono state da lui prese in consegna.

Firma

.....

N.B. Barrare la casella relativa all'ipotesi che ricorra.

► **Articolo 47, comma 2, legge 298/1974**

2. Mancanza del contrassegno

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|----------------|----------------|----------|---------------------|
| € 16,67 | non consentito | 0 | non previste |

Da € 20,00 a € 50,00

Circolava alla guida del veicolo indicato, adibito a trasporto in conto proprio, ... > **vedi Casi.**

Casi

- 2.1** con contrassegno di colore rosso anteriore mancante
- 2.2** con contrassegno di colore rosso posteriore mancante
- 2.3** con contrassegno anteriore di colore diverso, in particolare ...
- 2.4** con contrassegno posteriore di colore diverso, in particolare ...

Note

- (5) **Sistema sanzionatorio.** Vedi nota 1.
- (6) **Contrassegno.** Ogni autoveicolo o motoveicolo deve portare sulla parte anteriore una striscia diagonale disposta da destra a sinistra, dall'alto in basso, dell'altezza di centimetri 20, variamente colorata, come appresso indicato, per distinguere il genere di servizio a cui è destinato:
 - 1) rossa per i trasporti effettuati in conto proprio;
 - 2) bianca per i servizi di trasporto in conto di terzi;
 - 3) azzurra per i servizi di piazza.
 Il contrassegno deve essere riprodotto nella parte posteriore dell'autoveicolo o motoveicolo, nonché del rimorchio o semirimorchio (art. 45, l. 298/1974).

► **Articolo 47, comma 1, legge 298/1974**

3. Mancanza del documento di trasporto

| SANZIONE | ENTRO 5 GIORNI | PUNTI | SANZIONI ACCESSORIE |
|----------------|----------------|----------|---------------------|
| € 51,33 | non consentito | 0 | non previste |

Da € 51,00 a € 154,00

Circolava alla guida del veicolo indicato, adibito a trasporto in conto proprio, con licenza di portata utile superiore a 3 t, con massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate, ... > *vedi Casi*.

Casi

- 3.1** senza il prescritto documento di cui all'art. 39 della legge 298/1974, con elencate le cose trasportate e la dichiarazione di appartenenza delle stesse al titolare licenza
- 3.2** col documento di trasporto di cui all'art. 39 della legge 298/1974, incompleto, in quanto mancante del seguente elemento ...

Note

- (7) Documento di trasporto.** Ogni trasporto in conto proprio, eseguito con autocarri di portata utile superiore a 3 t ovvero di massa complessiva superiore a 6 t, deve essere accompagnato dall'elencazione delle cose trasportate, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell'articolo 31 della legge 298/74. L'elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna. L'elencazione e la dichiarazione devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all'anno di emissione. La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

LA COPERTURA ASSICURATIVA DEI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO (aggiornamento 23 luglio 2021)

L'articolo 125 del codice delle assicurazioni private dispone che per i veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica deve essere assolto, per la durata della permanenza in Italia, l'obbligo di assicurazione. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l'obbligo di assicurazione è assolto:

- a) residualmente mediante contratto di assicurazione "frontiera", c.d. carta rosa;
- b) quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell'Unione europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo, c.d. copertura automatica;
- c) ovvero, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall'Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettata dall'Ufficio centrale italiano.

Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, l'obbligo di assicurazione si considera assolto quando l'Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarci-

mento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione e l'Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.

In base alla decisione 2003/564/CE (1), e successive modificazioni e integrazioni, ciascuno Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o nel territorio di altri Stati espressamente individuati, che sono soggetti alla "convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati" del 30 maggio 2002.

Il sistema è basato sull'istituzione, in ogni Stato aderente, di un "ufficio nazionale di assicurazione", denominato bureau. Ogni bureau nazionale è membro dell'istituzione internazionale denominata Consiglio dei Bureaux. Nel tempo la direttiva è stata modificata, estendendo la copertura automatica ad altre Nazioni, per cui si è provveduto a realizzare lo schema che segue. Nel caso di danni materiali o lesioni personali provocati da veicoli esteri, il bureau dello Stato nel cui territorio è occorso l'incidente stradale si occupa dei risarcimenti. Viene poi richiesto il rimborso al bureau nazionale dello Stato estero al

(1) Decisione della Commissione, del 28 luglio 2003, relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio per quanto riguarda i controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

quale appartiene il veicolo coinvolto. A quest'ultimo ufficio rimane comunque il diritto di rivalsa nei confronti della compagnia nazionale, del proprio Stato, presso la quale il veicolo è assicurato, oppure, qualora non fosse stato stipulato alcun contratto, direttamente nei confronti del conducente o del proprietario.

Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia europea, la copertura assicurativa automatica è riconosciuta anche nel caso di uso illegittimo della targa e tanto ha confermato il Ministero dell'interno con la recente circolare n. prot. 300/A/2792/17/124/9 del 3 aprile 2017, con la quale ha chiarito che

tale garanzia vale anche nel caso di veicoli presenti sul territorio da oltre un anno, in violazione dell'articolo 132 del codice della strada, cioè che circolano senza essere stati nazionalizzati.

Quindi, l'obbligo di assicurazione nel territorio italiano si considera assolto, e pertanto non si effettuerà il controllo dei documenti assicurativi né si procederà ai sensi dell'articolo 193, dai veicoli muniti della targa di immatricolazione rilasciata da uno dei seguenti Paesi che sono garantiti dalla copertura automatica; per i veicoli immatricolati in Stati diversi da quelli della tabella che segue, è necessaria la polizza di frontiera, c.d. carta rosa:

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Albania | necessaria carta verde |
| Andorra | copertura automatica |
| Azerbaigian | necessaria carta verde |
| Austria | copertura automatica |
| Belgio | copertura automatica |
| Bielorussia | necessaria carta verde |
| Bosnia ed Erzegovina | copertura automatica |
| Bulgaria | copertura automatica |
| Cipro | copertura automatica |
| Croazia | copertura automatica |
| Danimarca | copertura automatica |
| Estonia | copertura automatica |
| Finlandia | copertura automatica |

(segue)

| | |
|--|-------------------------------|
| Francia (e Principato di Monaco) | copertura automatica |
| Germania | copertura automatica |
| Grecia | copertura automatica |
| Iran | necessaria carta verde |
| Irlanda | copertura automatica |
| Islanda | copertura automatica |
| Israele | necessaria carta verde |
| Lettonia | copertura automatica |
| Liechtenstein | copertura automatica |
| Lituania | copertura automatica |
| Lussemburgo | copertura automatica |
| Macedonia | necessaria carta verde |
| Malta | copertura automatica |
| Marocco | necessaria carta verde |
| Moldavia | necessaria carta verde |
| Montenegro (dal 2 agosto 2021) | copertura automatica |
| Norvegia | copertura automatica |
| Paesi Bassi | copertura automatica |
| Polonia | copertura automatica |
| Portogallo | copertura automatica |
| Regno Unito (e Isole del Canale, Gibilterra, Isola di Man) | copertura automatica |
| Repubblica Ceca | copertura automatica |
| Romania | copertura automatica |

(segue)

| | |
|------------|-------------------------------|
| Russia | necessaria carta verde |
| Serbia | copertura automatica |
| Slovacchia | copertura automatica |
| Slovenia | copertura automatica |
| Spagna | copertura automatica |
| Svezia | copertura automatica |
| Svizzera | copertura automatica |
| Tunisia | necessaria carta verde |
| Turchia | necessaria carta verde |
| Ucraina | necessaria carta verde |
| Ungheria | copertura automatica |

Città del Vaticano e Repubblica di San Marino

Per i veicoli stazionanti negli Stati della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino, nonostante essi non facciano parte dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, dal punto di vista dell'assicurazione, si applicano le medesime procedure previste per i veicoli italiani. Ciò significa che durante la circolazione nel territorio italiano dovranno essere muniti di una copertura assicurativa mediante la stipula di un contratto con un'impresa autorizzata in Italia, come i veicoli italiani. Durante la circolazione al di fuori del territorio italiano, negli Stati che aderiscono al sistema della "copertura automatica" o della "NECESSARIA CARTA VERDE", sono considerati, dal punto di vista squisitamente assi-

curativo, come i veicoli italiani, per cui potranno beneficiare delle convenzioni alle quali l'Italia ha aderito.

MODIFICHE ALLA MODELLO "CARTA VERDE"

Dal 1° luglio 2020 può essere utilizzato un modello in bianco e nero. Inoltre sul retro può essere omesso l'elenco degli uffici nazionali e sostituito dall'indirizzo web del Consiglio dei Bureaux. Ciò permette l'invio tramite email del certificato assicurativo internazionale in bianco e nero da esibirsi comunque in formato cartaceo anche solo fronte. Sul sito dei Bureaux è pubblicato l'elenco degli Stati che hanno aderito al nuovo modello e quelli che hanno consentito la libera scelta alle imprese.

ELENCO DEI PAESI CHE HANNO ADOTTATO IL FORMATO IN BIANCO E NERO

| Paese | Colore | Termine emissione stampe in verde | Inizio emissione stampe in bianco/nero |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|--|
| A – Austria | Entrambi | | 01/07/2020 |
| AL – Albania | Verde | | |
| AND – Andorra | Verde | | |
| AZ – Azerbaigian | Verde | | |
| B – Belgio | Entrambi | 31/12/2021 | 01/07/2020 |
| BG – Bulgaria | Verde | | |
| BIH – Bosnia ed Erzegovina | Entrambi | | 01/07/2020 |
| BY – Bielorussia | Verde | | |
| CH – Svizzera | Entrambi | | 01/07/2020 |
| CY – Cipro | Verde | | |
| CZ – Repubblica Ceca | Entrambi | 30/06/2022 | 01/07/2020 |
| D – Germania | Entrambi | 31/12/2020 | 01/07/2020 |
| DK – Danimarca | Entrambi | | 01/07/2020 |
| E – Spagna | Verde | 31/03/2021 | 31/03/2021 |
| EST – Estonia | Bianco | 01/07/2020 | 01/07/2020 |
| F – Francia | Verde | | |
| FIN – Finlandia | Entrambi | | 01/07/2020 |
| GB – Regno Unito | Entrambi | 01/07/2022 | 01/07/2020 |
| GR – Grecia | Entrambi | 31/12/2020 | 06/07/2020 |
| H – Ungheria | Bianco | 30/09/2020 | 24/07/2020 |

(segue)

| Paese | Colore | Termine emissione stampe in verde | Inizio emissione stampe in bianco/nero |
|---------------------|----------|-----------------------------------|--|
| HR – Croazia | Entrambi | | 01/07/2020 |
| I – Italia | Entrambi | 30/06/2022 | 01/07/2020 |
| IL – Israele | Verde | | |
| IR – Iran | Verde | | |
| IRL – Irlanda | Entrambi | 30/06/2021 | 01/07/2020 |
| IS – Islanda | Entrambi | | 01/07/2020 |
| L – Lussemburgo | Verde | 01/01/2021 | 01/11/2020 |
| LT – Lituania | Bianco | 01/07/2020 | 01/07/2020 |
| LV – Lettonia | Entrambi | 30/06/2022 | 01/07/2020 |
| M – Malta | Bianco | 30/06/2020 | 30/06/2020 |
| MA – Marocco | Verde | | |
| MD – Moldavia | Verde | | |
| MK – Nord Macedonia | Verde | | |
| MNE – Montenegro | Verde | | |
| N – Norvegia | Entrambi | | 01/07/2020 |
| NL – Paesi Bassi | Entrambi | | 01/07/2020 |
| P – Portogallo | Verde | | |
| PL – Polonia | Verde | 30/06/2022 | 01/07/2021 |
| RO – Romania | Entrambi | 31/12/2021 | 01/07/2020 |
| RUS – Russia | Verde | | |
| S – Svezia | Verde | | |

(segue)

| Paese | Colore | Termine emissione stampe in verde | Inizio emissione stampe in bianco/nero |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|--|
| SK – Repubblica slovacca | Entrambi | | 01/07/2020 |
| SLO – Slovenia | Entrambi | 31/12/2021 | 01/07/2020 |
| SRB – Serbia | Verde | | |
| TN – Tunisia | Verde | | |
| TR – Turchia | Verde | | |
| UA – Ucraina | Verde | | |

ECCEZIONI ALLE QUALI NON SI APPLICA LA COPERTURA AUTOMATICA

Per gli Stati non coperti automaticamente vige l'obbligo della copertura assicurativa al quale deve essere adempiuto mediante la stipulazione di un contratto con una impresa autorizzata, come per i veicoli immatricolati in Italia, ovvero deve essere stipulata apposita polizza di frontiera **(2)** (c.d. carta rosa).

I veicoli devono quindi essere dotati di copertura ("NECESSARIA CARTA VERDE", "carta rosa" o polizza con

compagnia autorizzata in Italia). Si riporta di seguito l'elenco degli Stati esteri e dei relativi veicoli per i quali l'obbligo della copertura assicurativa non può essere considerato automaticamente assolto, secondo la nuova appendice 2 all'accordo, da considerarsi prevalente rispetto all'elenco **(3)** contenuto nel decreto del Ministero dello sviluppo economico 1° aprile 2008, n. 86 (G.U. 19 maggio 2008 n. 116) – tra parentesi quadre i veicoli indicati nel decreto e non più nella nuova appendice all'accordo sulla copertura automatica:

(2) La "carta rosa" viene rilasciata dall'U.C.I, presso gli uffici di frontiera.

(3) Allegato 1 in relazione all'articolo 7, comma 2.

| |
|---|
| <p>Andorra Veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]</p> |
| <p>Austria [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee coinvolti in incidenti verificatisi più di 12 mesi dopo la data di scadenza indicata sulla targa di immatricolazione temporanea]</p> |
| <p>Belgio [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi] Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali</p> |
| <p>Bosnia-Erzegovina (Decisione di esecuzione (UE) 2020/1358 del 28 settembre 2020) Veicoli militari ivi immatricolati, al momento del loro ingresso nell'Unione</p> |
| <p>Bulgaria [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi] Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali</p> |
| <p>Cipro [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi] Veicoli appartenenti alle forze militari e ad altro personale militare e civile regolati da convenzioni internazionali</p> |
| <p>Danimarca (e Isole Faroe) [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi] Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali</p> |
| <p>Estonia [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi] Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali</p> |
| <p>Finlandia [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]</p> |
| <p>Francia (e Monaco) Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali</p> |

(segue)

| |
|--|
| <p>Germania [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi] Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali</p> |
| <p>Grecia Veicoli appartenenti ad organizzazioni intergovernative Veicoli appartenenti a personale militare e civile regolati da convenzioni internazionali [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi] [Veicoli appartenenti alle forze armate e al personale militare e civile della NATO (targhe gialle — recanti le lettere «ΞΑ» seguite dal numero di immatricolazione)] [Veicoli appartenenti alle forze armate greche (targhe recanti le lettere «ΕΣ»)] [Veicoli appartenenti alle forze alleate in Grecia (targhe recanti le lettere «ΑFG»)] [Veicoli con targa di prova (targhe bianche — recanti le lettere «ΔOK» seguite dalle quattro cifre del numero di immatricolazione)].</p> |
| <p>Irlanda [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]</p> |
| <p>Islanda [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]</p> |
| <p>Lituania [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi] Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali</p> |
| <p>Lettonia Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali</p> |
| <p>Lussemburgo [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]</p> |
| <p>Malta [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi] Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali</p> |
| <p>Montenegro (Decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2021/1145 del 30 giugno 2021) Veicoli militari ivi immatricolati, al momento del loro ingresso nell'Unione</p> |

(segue)

| |
|---|
| <p>Norvegia [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]</p> |
| <p>Paesi Bassi [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi] Veicoli privati appartenenti a personale militare olandese e alle loro famiglie, stazionanti in Germania Veicoli appartenenti a personale militare tedesco di stanza nei Paesi Bassi Veicoli appartenenti alle persone occupate presso quartieri generali delle forze alleate dell'Europa centrale Veicoli di servizio delle forze armate della NATO</p> |
| <p>Polonia [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi] Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali</p> |
| <p>Portogallo Macchine agricole e le attrezzature meccaniche motorizzate per le quali la legge portoghese non richiede una targa di immatricolazione Veicoli appartenenti a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali di cui il Portogallo è membro (targhe bianche — cifre rosse, precedute dalle lettere «CD» o «FM») Veicoli appartenenti allo Stato portoghese (targhe nere — cifre bianche, precedute dalle lettere «AM», «AP», «EP», «ME», «MG» o «MX», secondo il dipartimento governativo interessato)</p> |
| <p>Regno Unito (Decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2021/1145 del 30 giugno 2021) Veicoli militari ivi immatricolati, al momento del loro ingresso nell'Unione</p> |
| <p>Repubblica Ceca [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi] Veicoli appartenenti alle forze militari e ad altro personale militare e civile regolati da convenzioni internazionali</p> |
| <p>Romania Veicoli militari soggetti alle condizioni di convenzioni internazionali</p> |
| <p>Serbia Veicoli militari immatricolati in Serbia</p> |
| <p>Slovacchia [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi]</p> |

(segue)

| |
|---|
| Slovenia [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi] |
| Svezia [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi] |
| Svizzera (e Liechtenstein) [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi] |
| Ungheria [Veicoli con targhe di immatricolazione temporanee con targa scaduta da oltre 12 mesi] |

UFFICI DI FRONTIERA

| Città | Indirizzo | Telefono | Fax |
|---------|---|------------|------------|
| Bari | ACI BARI NORD Via F. Crispi 192/H – 70123 Bari | 0805722250 | |
| Genova | ACI TURISMO-UFFICIO SOCI V.le Brigate Partigiane 1A – 16121 Genova | 01053941 | 010592829 |
| Gorizia | ACI GORIZIA Via Trieste 171 – 34170 Gorizia | 0481522061 | 048120884 |
| Livorno | ACI UFFICIO SOCI Via G. Verdi 32 – 57126 Livorno | 0586829090 | 0586898387 |
| Milano | UCI Corso Sempione 39 – 20145 Milano | 02349681 | 0234968232 |
| Roma | DELEGAZIONE ACI RM023 Via Marsala 10/B – 00185 Roma | 064959352 | 064940650 |
| Sanremo | ACI SANREMO Corso Raimondo 57 – 18038 Sanremo | 0184500295 | 0184576555 |

ELENCO DELLE PATENTI CONVERTIBILI (versione aggiornata a settembre 2021)

| | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| ALBANIA (1) | FINLANDIA * | LUSSEMBURGO * | REPUBBLICA SLOVACCA * |
| ALGERIA | FRANCIA * | MACEDONIA | ROMANIA * |
| ARGENTINA | GERMANIA * | MALTA * | SAN MARINO |
| AUSTRIA * | GIAPPONE | MAROCCO | SLOVENIA * |
| BELGIO * | GRAN BRETAGNA *** | MOLDOVA | SPAGNA * |
| BRASILE (2) | GRECIA * | <i>NORVEGIA **</i> | SRI LANKA (4) |
| BULGARIA * | IRLANDA * | PAESI BASSI * | SVEZIA * |
| CIPRO * | <i>ISLANDA **</i> | POLONIA * | SVIZZERA (5) |
| CROAZIA * | LETTONIA * | PORTOGALLO * | TAIWAN |
| DANIMARCA * | LIBANO | PRINCIPATO DI MONACO | TUNISIA |
| ESTONIA * | <i>LIECHTENSTEIN **</i> | REPUBBLICA CECA * | TURCHIA |
| FILIPPINE (3) | LITUANIA * | REPUBBLICA DI COREA | UNGHERIA * |

(1) *Accordo valido sino al 12 luglio 2026.*

(2) *Accordo valido sino al 13 gennaio 2023.*

(3) **Circolare MIT prot. MOT3/2166/M340 del 13 aprile 2006.** *A partire dal 1° maggio 2006, non sono più accettate istanze per il rilascio di documenti di guida italiani di categorie C, D e E per conversione di patenti filippine, provvedendo invece ad emettere, se propriamente richiesto e ove possibile, soltanto le categorie A e B. Per le domande volte ad ottenere le categorie superiori, accettate prima di detta data, la conversione in categorie C, D, E sarà possibile solo sostenendo i relativi esami di revisione di patente di guida, previsti dall'art. 128 del codice della strada. Gli utenti potranno ottenere senza esame di revisione solo le categorie A e B, rinunciando alle categorie C, D e E con una dichiarazione scritta.*

(4) *Accordo valido sino al 4 marzo 2022.*

(5) *Accordo valido sino al 12 luglio 2026.*

*** In grassetto gli Stati dell'Unione europea**

**** In corsivo gli Stati che insieme a quelli U.E. formano lo SEE (Spazio Economico Europeo).**

******* Dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito non fa più parte dell'Unione Europea. Tuttavia è stato previsto un regime transitorio almeno fino al 31 dicembre 2020 durante in quale ha continuato ad applicarsi la normativa europea tra il Regno Unito e il resto dell'Unione.

Dal 1° gennaio 2021 le patenti del Regno Unito sono trattate come le patenti non comunitarie e si applica l'articolo 135. Sono riconosciute valide per la circolazione nei limiti del predetto articolo e non necessitano di traduzione, nè di essere accompagnate dal permesso internazionale di guida. Al momento della pubblicazione di questo prontuario non esistono accordi per la conversione.

PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

CANADA: personale diplomatico e consolare

CILE: diplomatici e loro familiari

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari

ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari

Non è possibile la conversione della patente extracomunitaria ottenuta dopo l'acquisizione della residenza in Italia, né sarà possibile la conversione della patente ottenuta per conversione di un documento non convertibile in Italia.